The cover features a central illustration of a man with a beard and curly hair, dressed in a dark tunic and a cape, rowing a wooden boat on a sea of dark blue, wavy lines. He is looking towards the right. In the background, three stylized, metallic, humanoid figures stand on a dark blue background. One is on the left, one in the center, and one on the right. They have a futuristic, industrial aesthetic with visible joints and a glowing blue light on their faces. The overall color palette is dark blue and black, with highlights in a lighter blue and white.

**MINACCE IBRIDE
ALLA SICUREZZA NAZIONALE**
Disinformazione e migrazioni

a cura di
Silvia Sassi
Alessandro Sterpa

EDITORIALE SCIENTIFICA

MINACCE IBRIDE
ALLA SICUREZZA NAZIONALE

Disinformazione e migrazioni

a cura di

Silvia Sassi
Alessandro Sterpa

EDITORIALE SCIENTIFICA

Il presente volume è stato realizzato con il contributo dell'Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione Storica – Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'art. 23 – bis del DPR 18/1967. Le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono espressione degli autori e non rappresentano necessariamente le posizioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

La spesa di stampa del presente volume è avvenuta nella rendicontazione contabile del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) dell'Università degli Studi della Tuscia.

Tutti i diritti sono riservati

© 2025 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai 39
Palazzo Marigliano
80138 Napoli

ISBN: 979-12-235-0405-5

INDICE

<i>Introduzione</i>	7
CAPITOLO I – Combattere la “guerra cognitiva” attraverso l’individuo libero: il caso delle migrazioni <i>Alessandro Sterpa</i>	9
CAPITOLO II – La disinformazione come problema giuridico <i>Silvia Sassi</i>	35
CAPITOLO III – «A War to Reality»: <i>deepfake</i> e profili di sicurezza <i>Maria Vittoria Malinconi</i>	61
CAPITOLO IV – Sorveglianza e <i>Intelligence</i> <i>Michele Empler e Clausio Lisi</i>	79
CAPITOLO V – La guerra cognitiva tra prospettive giuridiche e contesto geopolitico africano <i>Claudia Capasso</i>	91
CAPITOLO VI – La disinformazione come strumento di ‘guerra ibrida’: strategie di risposta <i>Camilla Lobascio</i>	117
CAPITOLO VII – Fattori di spinta alle migrazioni e il ruolo del diritto allo studio <i>Eleonora Iannario</i>	137
CAPITOLO VIII – Salute e migrazione: dal paradigma del migrante sano ai reali bisogni di cura e integrazione <i>Candida Conti</i>	163

CAPITOLO IX – Il peso delle <i>fake news</i> sull’immigrazione sul diritto di voto <i>Francesco Menicocci</i>	177
CAPITOLO X – Cartografie della fiducia: metodologia e analisi dell’infosfera migratoria <i>Livio Calabresi e Michele Empler</i>	191
CAPITOLO XI – Metodi e tecniche di monitoraggio web: analisi dei contenuti online <i>Claudia Capasso e Michele Empler</i>	219
CAPITOLO XII - Ecosistemi informativi e alfabetizzazione digitale nell’Africa subsahariana: pubblici, consumi e accesso all’informazione <i>Michele Zizza</i>	257
CAPITOLO XIII – Dinamiche geopolitiche del Sahel tra instabilità e competizione globale <i>Giuseppe Anzera</i>	269
CAPITOLO XIV – Approcci teorici e metodologici per un dibattito pubblico informato sull’immigrazione <i>Melissa Mongiardo</i>	283
ALLEGATI Questionario	303

INTRODUZIONE

La ricerca che qui pubblichiamo – dal titolo “Minacce in ambiente ibrido. Strategie di disinformazione nell’Africa Subsahariana per incentivare l’immigrazione e favorire la destabilizzazione di paesi target (Focus On Italia)” – è stata realizzata dall’Università degli Studi della Tuscia, sotto il coordinamento del Prof. Alessandro Sterpa con la collaborazione della Prof.ssa Silvia Sassi, a seguito di incarico da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Ad essa hanno collaborato giuristi, sociologi e studiosi del sistema dei *media*, tra i quali, dell’Università degli Studi della Tuscia, Claudia Capasso, Candida Conti, Antonio Cortazzo, Michele Empler, Eleonora Iannario, Francesco Menicocci, Melissa Mongiardo, Federica Passarini, Michele Zizza, nonché Giuseppe Anzera, Livio Calabresi, Claudio Lisi, Camilla Lobascio, Maria Vittoria Malinconci, tra il 2024 e il 2025.

Fin dall’avvio delle attività, sia in incontri pubblici che in appuntamenti ristretti aperti ad esponenti delle istituzioni in modalità *Chatham House Rule*, è emersa la necessità di assumere elementi di valutazione diretti attraverso la somministrazione di questionari ai migranti giunti sul nostro territorio. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità del Ministero dell’Interno e in particolare del Prefetto Laura Lega, allora Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione e oggi Consigliere di Stato, che ringraziamo per la preziosa collaborazione, e con lei il Prefetto Francesco Zito e il Ministro Matteo Piantedosi.

I questionari sono stati preparati con metodologia scientifica (cfr. allegato) e somministrati nei centri di Bari, Isola di Capo Rizzuto (KR) e Rocca di Papa (RM) grazie anche alla collaborazione dei soggetti che gestiscono le strutture e, in particolare, delle donne e degli uomini ospitati. Il loro esame congiunto in riunioni con i ricercatori, unitamente alla condivisione dei monitoraggi della rete internet e dei *social media*, ha permesso di impiegare un metodo interdisciplinare di analisi e di riflessione che ha fornito numerosi elementi di valutazione che troverete sviluppati nei singoli capitoli del volume. Si tratta di contributi specifici scritti dagli autori con il proprio approccio scientifico ma che hanno subito una evidente contaminazione orizzontale e interdisciplinare, segnale di un lavoro

condiviso e reso collettivo a prescindere dalle forme di razionalizzazione ai fini editoriali e divulgativi.

Tra gli incontri che si sono tenuti durante il periodo di ricerca, si segnalano l'evento presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, nella sede di Palazzo Simonetti – Odescalchi, Sala Giulio Cesare del 24 ottobre 2024 e l'evento presso la Camera dei Deputati nella sede di Palazzo Montecitorio, Sala della Lupa il 19 novembre 2024, ai quali hanno partecipato tra gli altri il Sen. Enrico Borghi, l'On. Simone Billi, il Prof. Raffaele Cadin, il Generale a.r. Giuseppe Santomartino, il Prefetto Roberto Sgalla, il Prefetto Laura Lega, Direttore del Centro Studi Americani (CSA), il Dott. Francesco Tufarelli e la giornalista Roberta Rizzo, che ringraziamo per le indicazioni fornite al gruppo di ricerca. Un ringraziamento va anche al Centro alti studi difesa (CASD) e in particolare al Generale Stefano Mannino, al Generale Nicola Piraino e al Colonnello Alessandro Tassi per l'interesse dimostrato alla ricerca.

La ricerca ha peraltro permesso a molti dei ricercatori di rafforzare la propria riflessione in questi settori di studio che sarà foriera di nuove attività da parte del gruppo di ricerca già oggi attivo intorno agli studi sulla sicurezza nell'Ateneo di Viterbo, nel dottorato di ricerca in "Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza" e in alcune riviste di settore.

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nelle persone di Daniele Adornato, Lavinia Tonello, Tancredi Francese e del Ministro Antonio Tajani va il nostro sentito ringraziamento per aver permesso al gruppo di ricerca di raggiungere i risultati qui esposti nell'interesse delle istituzioni della Repubblica.

Gli Autori

CAPITOLO I

COMBATTERE LA “GUERRA COGNITIVA” ATTRAVERSO L’INDIVIDUO LIBERO: IL CASO DELLE MIGRAZIONI

di *Alessandro Sterpa**

SOMMARIO: 1. Il doppio incrocio tra migrazioni e disinformazione. – 1.1. La “disinformazione del migrante”. – 1.2. La “disinformazione dell’elettore”. – 2. La categoria giuridica della “guerra cognitiva”: l’individuo dis informato è un “potenziale terrorista interno”. – 3. L’offerta politica e le elezioni: la “bomba” delle “cellule dormienti”. – 4. Una ipotesi di strategia: la fiducia nell’individuo libero.

1. *Una premessa: il doppio legame tra migrazioni e disinformazione*

Il tema delle migrazioni incontra quello della disinformazione in almeno due diversi contesti nella nostra ricerca incentrata sull’effetto dei flussi migratori nella “guerra cognitiva” contro le democrazie liberali europee. L’analisi di questo doppio incontro definisce un terreno di studio utile all’implementazione delle attività intellettuali prodromiche e integrate a quelle tipiche dei soggetti istituzionali competenti nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell’*intelligence* e della politica estera.

Da un lato, infatti, la disinformazione può operare nell’ambito del canale di informazioni destinate al soggetto che decide di intraprendere uno spostamento al fine di giungere – senza un titolo legale – nel territorio di altri Stati; dall’altro può rilevare con riguardo all’individuo dello Stato di arrivo (finale o di transito che sia) del migrante che è chiamato a valutare, anche a fini politici ed elettorali, il fenomeno migratorio che interessa il proprio Paese, a prescindere – come vedremo – dal modello cognitivo che si sviluppa nel processo informativo e decisionale.

Per distinguere i due contesti possiamo definire la prima come la “*disinformazione del migrante*” e la seconda come la “*disinformazione dell’elettore*” ben consapevoli che, pur distinti, i due fenomeni sono profondamente connessi tra loro. Essi, inoltre, producono un terzo effetto com-

* *Professore di Diritto Costituzionale e Pubblico presso l’Università degli Studi della Tuscia. Il presente contributo rappresenta una sintesi della seconda pubblicazione realizzata con il medesimo progetto di ricerca, dal titolo “La difesa della democrazia dalle minacce ibride. Teorie della comunità, dell’autorità, del potere e migrazioni” edita per i tipi di Editoriale Scientifica nel 2025.*

pllessivo ossia l'impiego della "disinformazione" quale strumento della guerra ibrida (la c.d. "guerra cognitiva") caratterizzata dal tentativo – più evidente negli ultimi anni – di destabilizzazione delle democrazie liberali deliberatamente operato da soggetti statuali con sistemi politici illiberali o anti-liberali.

Procediamo con ordine in questo articolato e delicato contesto e tentiamo di ricostruire lo scenario di fondo nel quale si collocano le successive riflessioni del gruppo di ricerca. Per una approfondita e articolata definizione giuridica di disinformazione rinviamo al capitolo II e alla analisi di Silvia Sassi che, tra dettato formale e analisi dei processi reali, studia il tema seguendone le costanti mutazioni, mentre per gli aspetti più legati alle tecniche comunicative della disinformazione e alla comunicazione strategica al contributo di Michele Zizza¹. In questa sede introduttiva, semplificando, è sufficiente prendere atto che l'essere umano assume le proprie decisioni sulla base di una serie di elementi (che sono sia logici che emotivi) e intervenire su di essi (ossia fornirne alcuni e non altri o piuttosto crearne di falsi perché del tutto inventati o parziali e incompleti) significa condizionare le decisioni dell'individuo come singolo (quindi la sua identità soggettiva), sia dell'individuo come componente comunità (l'assunzione di decisioni collettive). Questo secondo aspetto rileva non solo quando il cittadino elegge gli organi politici del proprio Paese – si badi bene – ma anche quando quotidianamente costruisce modelli socio-culturali che tendono ad essere imitati dagli altri individui del gruppo.

Le decisioni individuali sono assunte in un modo molto complesso e non del tutto ancora noto alla scienza; tuttavia alcuni elementi costituiscono un punto di partenza condiviso dagli studiosi e da quelli è utile muovere per la nostra riflessione. La prima evidenza, che ben spiegano molti studiosi da Pareto a Damasio, è che la sfera logico-cognitiva convive con quella emotivo-cognitiva, fin dalla percezione della realtà e della cognizione dell'ambiente e dell'altro²; la seconda è che questa "assunzione" della conoscenza umana ha una struttura tendenzialmente completa solo se le cose sono assunte con tutti i sensi (tatto, olfatto, vista, udito e gusto)

¹ Dei due Autori che hanno collaborato alla ricerca, si vedano inoltre le rispettive pubblicazioni in materia e, in particolare, S. Sassi, *Disinformazione contro Costituzionalismo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025 e M. Zizza, *Digitalizzazione, disinformazione, destabilizzazione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025.

² Il riferimento è allo studio di Pareto sulle "azioni non logiche"; sia permesso rinviare anche a A. Sterpa, *Il fallimento delle élite*, Cesena, Giubilei Regnani, 2025, in corso di stampa; A. Damasio, *L'errore di Cartesio*, Milano, Adelphi, 1995.

e che le emozioni tendono a fermare in modo più radicale un concetto rispetto all’apprendimento solamente logico³. Terzo aspetto riguarda il rapporto tra Io – ossia la parte consapevole che elabora un patrimonio di elementi decisori – e l’Inconscio che altri elementi detiene pur non ancora del tutto emersi nell’Io che però con quest’ultimo dialoga nella fase di assunzione delle scelte, come ci insegna Jung⁴. Nell’Inconscio sono presenti anche i modelli sociali e delle comunità di cui facciamo parte, assunti a base delle decisioni in quanto tali, grazie alla loro forza di fatto regolatoria dell’agire umano, in rapporto dialettico con l’Io.

Se questo è, a grandissime linee, lo schema decisionale umano, è evidente che i sistemi giuridici e politici hanno sempre posto una elevata attenzione alla formazione della volontà dei consociati, ben prima che i regimi democratici dessero forma al diritto di voto e che esso divenisse, con il suffragio universale, lo strumento di legittimazione della classe dirigente politica e dell’indirizzo degli organi competenti alla individuazione delle scelte della comunità. Certo, il passaggio dalla società liberale – dove in pochi (pochissimi) votavano – a quella democratica dove tutti sono titolari del diritto di voto, ha segnato un cambiamento di fondo per l’organizzazione del potere pubblico e per il costituzionalismo che a tale organizzazione presiede: occorre da quel momento salvaguardare la comunità non più solamente dal rischio della dittatura di un monarca assoluto “per volontà di Dio” come nel passato, ma anche dalla dittatura della maggioranza del popolo che avrebbe potuto attecchirsi, anche con un capo, a nuovo potere assoluto; un rischio che la storia del Novecento ha confermato con le dittature fascista, nazista e sovietica e che l’esperienza contemporanea mantiene purtroppo vivo. In questo senso il costituzionalismo ha dovuto perfezionare i propri strumenti dentro una logica per cui, se da un lato tutte le istituzioni devono essere legittimate dal popolo, al tempo stesso il popolo non può distruggerle attraverso una maggioranza dittatoriale che non sia in alcun modo limitata nel suo potere decisionale e che tenti di imporsi al resto della comunità.

Questo aspetto è centrale per le nostre riflessioni. L’individuo che vive nelle liberal-democrazie fa parte di un sistema politico che mette al centro la persona e la sua volontà, ma al tempo stesso si deve difendere dagli eccessi ai quali può portare questa libertà. In particolar modo, si deve difendere dalla negazione dei valori posti a fondamento di quella società e che, proprio in quanto tali, la rendono diversa dalle altre e, in

³ G. Maira, *Il cervello è più grande del cielo*, Milano, Solferino, 2020, pp. 51 e ss..

⁴ C. G. Jung, *L’Io e l’Inconscio* (1928), Torino, Boringhieri, 1948, *passim*.

particolare, da quelle non liberal-democratiche. Insomma, è un individuo che ha accesso progressivamente a maggiori dosi di libertà in quasi tutti i settori della vita sociale, tanto da assumere il limite ad essa come una eccezione in quasi tutti questi ambiti. Si pensi al sistema di economia di mercato incentrato sul consumatore o al mercato delle idee dove ognuno, oggi, è al tempo stesso creatore di notizie e destinatario come ben descritto dagli studiosi⁵. Si sono accresciuti i contesti in cui la libertà umana è meno compressa da vincoli di varia natura e così non poteva non accadere con il diritto di voto e la definizione dell'indirizzo politico del Paese allorché, la fine delle ideologie (e in certi casi anche delle idee) ha altresì liberato il comportamento elettorale umano dagli schemi del Novecento. Non è un caso che proprio questo indebolimento assiologico potrebbe essere, secondo alcuni studiosi, foriero di un nichilismo rischioso per le democrazie liberali⁶.

Gli schemi di lettura della realtà forniti dalle ideologie, dalle fedi religiose e dalle consuetudini locali e sociali, unitamente ad un'alta politicizzazione della società e dal ruolo invasivo dello Stato e del potere pubblico (con forte intervento nella società e nell'economia) hanno permesso – nel corso del tempo precedente – di “addomesticare” la libertà individuale ormai estesa a tutti anche dal punto di vista politico. Il sistema liberal-democratico, insomma, ha contenuto i rischi di questa “apertura” ai soggetti della comunità agendo sulla libertà politica dei consociati, costruendo nei fatti (partiti politici, *media* tradizionali e attori culturali) e in diritto (limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, alla comunicazione interpersonale, etc) strumenti di governo dell'accresciuta libertà individuale; non è questa la sede per ripercorrere le tappe di questo percorso dal punto di vista giuridico, si ricordi solo la centralità della libertà di manifestazione del pensiero come più volte richiamata dalla Corte costituzionale, al punto da definirla la “pietra angolare” dell'assetto costituzionale⁷.

⁵ Cfr. L. Di Gregorio, *Demopatia. Sintomi, diagnosi e terapie del malessere democratico*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019 e Id., *War Room Attori, strutture e processi della politica in campagna permanente*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2024.

⁶ Cfr. da ultimo la ricostruzione di F. Severa, *Il fatto dell'integrazione*, Torino, Giappichelli, 2025.

⁷ L'espressione è impiegata nella sentenza n. 84 del 1969, ma in altre decisioni l'accento è egualmente forte: nella sent. n. 126 del 1985 si parla della libertà di pensiero come del “cardine di democrazia nell'ordinamento generale” e del suo legame con il principio democratico. Si vedano le riflessioni di M. E. Bucalo, *I volti della libertà di manifestazione del pensiero nell'era digitale*, Torino, Giappichelli, 2023 e M. E. Bucalo, M. Caporale, A. Sterpa, a cura di, *Diritto pubblico di internet*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024.

In particolare, ciò è accaduto dopo la seconda guerra mondiale con l’ausilio delle carte costituzionali. Il “mondo libero”, per usare il linguaggio della guerra fredda, ha coniugato libertà e limiti (e spesa pubblica) per sorreggere un modello – il proprio – contro quello del socialismo reale che, isolato e inefficiente, è franato su sé stesso. Proprio la fine dell’antagonismo globale, simboleggiato dal crollo del muro di Berlino nel novembre 1989, complici alcune speculazioni scientifiche, ha reso ancora più “disarmate” le democrazie liberali in assenza di nemici e di alternative istituzionali e ne ha smontato una gran parte degli strumenti giuridici e sociali di limitazione della espansione della libertà degli individui⁸.

Oggi, nelle democrazie liberali, viviamo un contesto inedito di accresciuta libertà e, conseguentemente, si indebolisce la percezione dell’utilità e della portata giuridica del “limite”. Questa tendenza a superare il limite, d’altronde, come spiega Massimo Recalcati, è innata nell’individuo nella misura in cui egli tende a disconoscere il limite come insegna la narrazione del gesto di Adamo ed Eva con la mela e come simboleggia la Torre di Babele⁹. Il punto è che se è vero (per fortuna) che quel limite si affievolisce, ciò non significa che sparisca, perché un limite deve comunque essere posto a garanzia della conservazione del sistema di comunità stesso. La stessa presenza dell’altro e della sua libertà costituisce un limite che le democrazie liberali gestiscono in positivo come risorsa. A maggior ragione se, diversamente dal 1989, compaiono sulla scena nuove candidature come alternative alla democrazia liberale.

Ecco, dunque, che si crea un nuovo contesto di guerra che potremmo definire “tiepida” (non calda come quelle mondiali e non fredda come quella successiva) tra due modelli di società nelle quali è predicato ed esercitato in concreto un diverso rapporto tra potere e libertà: quello liberal-democratico (con le sue varianti europea, statunitense e locali) e quello illiberale (dalla democrazia della Russia, alla autocrazia della Cina, all’Iran che è una teocrazia e così via, non a caso spesso alleate politiche negli scontri globali).

Il problema, che spesso non si sottolinea, è che questa volta la partita è ben diversa da quanto accaduto nel passato. Lo è per molti fattori sui quali, in alcuni casi necessariamente in modo rapido, torneremo. Ma lo è in primo luogo perché impiega il fenomeno migratorio che, pur rappresentando una costante e una opportunità della storia globale, è oggi utilizzato in senso ne-

⁸ Senza dover arrivare agli eccessi su cui riflette T. Todorov (*I nemici intimi della democrazia*, Milano, Garzanti, 2012) che parla della tirannia di alcuni individui (pp. 103 e ss.).

⁹ M. Recalcati, *Il gesto di Caino*, Torino, Einaudi, 2020.

gativo in questo scontro¹⁰. Le nostre società liberali attraggono flussi migratori e ne beneficiano sia perché rappresentano le aree più ricche del mondo e materialmente necessitano di forza lavoro, ma anche perché culturalmente hanno aperto agli incontri umani addirittura come strumento di crescita nazionale (si pensi agli Stati Uniti d'America e all'*American Dream*). La centralità della persona, tipica della cultura occidentale, non solo non nega l'esistenza dell'altro ma lo rende un'opportunità e un limite al tempo stesso. L'altro, si pensi, è un'opportunità di identità nella misura in cui incarnando un "non Io" mi costringe a definirmi o, meglio, mi aiuta a farlo. Se uomo crescesse solo, senza contatti umani, non accedrebbe agli strumenti tipici della socialità umana, della astrazione culturale e della creatività.

Dall'altro lato, come ulteriore aspetto degno di analisi, la "bomba migratoria" si attiva da paesi poveri, dove non c'è spesso alcuna certezza istituzionale della centralità della persona, della vita e del loro rispetto diversamente dal mondo occidentale: in quelle aree in alcuni casi vi sono sistemi politici corrotti e indebitati che cadono vittime di accordi capestro con Cina e Russia (ben descritti da ultimo da molti studiosi e dalle istituzioni¹¹) e che considerano il mercato delle armi funzionale al controllo del territorio; governi, peraltro, spesso sostanzialmente (quando non formalmente) esclusi da meccanismi di consenso democratico. Ciò vale a maggior ragione nella fascia di Paesi africani sotto il Sahara (*Sabel*) oggetto della nostra indagine, dove – va ricordato – il peso della Russia ha portato anche ad un recente disimpegno militare occidentale, a cambiamenti di classi dirigenti e ad un crescente ruolo della Cina nella costruzione delle infrastrutture e nell'industria estrattiva¹².

¹⁰ Su questi aspetti E. Augusti, *Migrare come abitare. Una storia del diritto internazionale in Europa tra XVI e XIX secolo*, Torino, Giappichelli, 2022.

¹¹ E. Borghi *Sotto attacco*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2024; cfr. anche le varie e interessanti analisi degli Autori della rivista *formiche.net*.

¹² Cfr. A. Moretti che ricorda come "non a caso, Mali, Burkina Faso e Niger, i tre Paesi dell'Africa Occidentale che sono maggiormente stati colpiti da operazioni di disinformazione, hanno tutti subito *golpe* militari tra il 2022 e il 2023. In Niger, ad esempio, un massiccio utilizzo di *bot* e *fake news* da parte di bot riconducibili ad agenti russi è riuscito a convincere gran parte della popolazione a temere un'imminente invasione dell'ECOWAS, per reprimere il golpe appena avvenuto. La diffusione di questa notizia ha provocato nella popolazione sfiducia nei confronti dei negoziati tra la classe politica e i mediatori internazionali, avvicinandoli alle posizioni dei golpisti. Un ulteriore obiettivo dell'influenza russa nel Sahel è infatti convincere i Paesi recentemente entrati nell'orbita della Federazione Russa a lasciare l'ECOWAS, la Comunità Economica dei Paesi dell'Africa Occidentale, che viene considerata un'organizzazione troppo vicina alle vecchie potenze coloniali occidentali. Non a caso, il passato coloniale della Francia e le politiche

Gli accordi con Russia e Cina solamente in minima parte portano vantaggi alla popolazione locale; in certi casi la costruzione delle infrastrutture è riservata ad aziende cinesi quando, in caso di mancati pagamenti, addirittura non diventano di proprietà cinese. O, in altri casi ancora, la vendita di armi agli Stati africani è compensata con concessioni ai cinesi sul territorio o alla presenza di loro basi logistiche facilmente assumibili a scopi militari anche se formalmente collocate per il mero controllo della sicurezza degli investimenti fatti e della loro materiale realizzazione. La Cina assume e gestisce i rischi di investimenti su quel territorio con strumenti che difficilmente potrebbero essere impiegati dalle democrazie liberali o che non passerebbero il vaglio di legalità del diritto o quello di legittimazione del consenso politico per i governi occidentali. C’è una vera e propria asimmetria tra l’occidente e le dittature: si pensi solo alle forme di acquisizione dei contratti all’estero (che possono provocare controlli e inchieste in Europa contro aziende sia pubbliche che private) o all’assunzione di rischi finanziari senza – come in Cina – forme di garanzia pubblica. O ancora al controllo politico su queste scelte che, nelle democrazie e nelle dittature, non c’è né da parte del popolo, né del Parlamento o di una qualche “opinione pubblica” critica che, infatti, è del tutto “arruolata” per timore o per vantaggi nelle fila del consenso al potere politico. Sono elementi che possiamo definire di vera e propria “concorrenza sleale” tra democrazie liberali e resto del mondo, confermando che la dinamica non può essere collocata negli accordi internazionali, ma su di un piano di sicurezza nazionale e di difesa dove, come sappiamo, le logiche di azione devono essere differenti, non solo proteggendo l’economia (si pensi all’istituto della *golden power*), ma anche per impiegarla in senso pro-attivo.

Ciò ha comportato una ritirata di fatto del mondo libero da questi territori, lasciandoli privi di rapporti qualificati e legami politici ed economici con le liberal-democrazie. Un terreno vergine dove è divenuto possibile per gli altri fare serenamente quello che si vuole, anche disinformazione sulle popolazioni e attivare flussi di migrazione verso nord che, se sopravvivono al viaggio e al deserto, ma anche alle mafie locali e a

di segregazione razziale che hanno caratterizzato gli Stati Uniti fino alla fine degli anni ’60, sono il principale *leit motiv* della propaganda filorussa nel continente” (*La disinformazione russa in Africa: obiettivi e modalità*, in mondointernazionale.org, 2024); cfr. inoltre l’interessante saggio di Ludovico Mocci Guicciardi, *Gli investimenti cinesi in Africa Sub-Sahariana. Implicazioni geopolitiche, strategiche e di sicurezza* in Aa. Vv., *Il mondo in guerra. Otto saggi di geografia politica ed economica per comprendere il tempo e lo spazio in cui viviamo*, Roma, Tab, 2024, pp. 35 e ss..

quella libica che gestiscono anche il mercato degli organi e dei corpi, può arrivare a salpare dalle coste africane verso il nostro Paese; arrivando, così, a generare un effetto di destabilizzazione sull'individuo e sulle istituzioni che questo studio dimostra essere un fenomeno da attenzionare.

1.1 La “disinformazione del migrante”

Come si evince dalla ricerca e dai contributi qui di seguito pubblicati, il migrante accedendo alla rete internet, ai *social* e ai nuovi *media* attraverso il proprio *device*, assume facilmente sia le informazioni di contesto (ad esempio la presunta facilità dell'accesso illegale ad un Paese) che quelle dirette (come impostare il viaggio, a quale mezzo e con quali costi accedere, chi contattare, etc), sia da soggetti organizzatori che da contatti e famigliari che hanno già svolto il viaggio con successo. Ciò, peraltro, come si apprende in particolare dai contributi di Capasso, Empler e Calabresi, avviene anche attraverso codici comunicativi extra-linguistici che superano le barriere delle diverse lingue e dei tanti dialetti locali africani. La valutazione di questi contenuti non è facile per il soggetto interessato. Basti pensare ai *post* di un connazionale che ostenta ricchezza sui social, piuttosto che un video di *deep fake*, prodotto con l'IA, che simula contesti, dialoghi e concetti verosimili o comunque non facilmente negabili nelle condizioni cognitive in cui si trova l'utente. Non si tratta certamente di una novità se si pensa che, grazie alle pubblicità trasmesse dalla televisione italiana e recepite fin dal sistema analogico in Albania (nonostante i divieti del regime comunista), l'idea che si era diffusa in quel Paese sulla nostra qualità della vita si era formata su quegli spazi di vita individuale e collettiva rappresentati nelle *réclame*. In Africa si aggiunge, a quella propensione ad una vita migliore, anche la riduzione delle opportunità nel territorio di partenza, la desertificazione e la riduzione della qualità della vita dal punto di vista ambientale e addirittura della sopravvivenza, le guerre civili e gli scontri tribali e lo sfruttamento della manodopera da parte degli investitori anche stranieri. D'altronde, le migrazioni avvengono certamente per necessità vitale di fuggire pericoli (con tutto ciò che comporta – dal punto di vista giuridico – questa ragione in termini di protezione internazionale, diritto di asilo e classificazione dei Paesi sicuri e non), ma anche la mera volontà di opportunità di vita migliori, stante per alcuni la sussistenza di un diritto a migrare connaturato alla dignità umana e alla libertà di realizzare la propria identità soggettiva¹³.

¹³ Cfr. ancora Eliana Augusti, *op. cit.*.

Ad oggi, salvo alcune iniziative legislative tese a punire la disinformazione in quell’area, assistiamo ad una doppia debolezza nella risposta del mondo occidentale che è, come dalla ricerca in premessa, un *target* della guerra ibrida. Gli Stati non sono abbastanza forti per imporre il controllo dei contenuti che circolano in rete. Il potere pubblico non riesce a farlo (ammesso che sia apprezzabile come soluzione, sul punto torneremo) nelle democrazie ricche e organizzate figuriamoci se possa in quel contesto (se non in chiave autoritaria sul modello cinese e russo); ma al tempo stesso la struttura della società non è abbastanza forte per rispondere in via autonoma all’inondazione di *fake news* ossia per costruire una capacità critica e di smentita della disinformazione. Resta ammirevole il tentativo istituzionale di combattere l’azione di informazione, anche da parte del Ministero dell’interno, per rendere consapevoli le persone dei rischi che si corrono, dal punto di vista fisico e giuridico, nella scelta di entrare in modo illegale in un altro Paese, ma si tratta di uno strumento inevitabilmente di ridotto impatto in questo contesto. Egualmente ammirevole il tentativo di produrre ricchezza in quei territori, dove ancora possibile, con la cooperazione internazionale o per l’azione di associazioni e soggetti religiosi. Appare evidente la difficoltà degli Stati *target* ad incidere in modo significativo sui flussi migratori che appaiono sempre più un carattere quasi inevitabile della globalizzazione umana. Una difficoltà oggettiva e non di volontà politica perché fortemente condizionata dal contesto di scontro con i “disinformatori” e dal funzionamento capillare e senza mediazione – contrariamente da quanto avveniva nei *media* tradizionali – della rete internet¹⁴. Come sappiamo, infatti, non è possibile applicare le norme europee fuori dal nostro continente e, in ogni caso, il concetto di editore (direttore, responsabile) che si applicava ai *media* tradizionali (radio, tv, stampa) presupponeva che i mezzi impiegati fossero controllabili. Come è stato ricordato, nei *media* tradizionali, vi era una limitatezza materiale (frequenze radio-tv, pagine di stampa) che costringevano a scegliere chi pubblicasse e cosa pubblicasse. Ciò comportava una capacità di controllo delle informazioni che, anche senza l’ammissione di forme di censura, poteva responsabilizzare il fornitore di notizie e tutelare il soggetto informato in un pluralismo controllato. Oggi non è più così e tutti informano tutti su tutto.

¹⁴ In realtà un certo effetto di mediazione, ma non controllabile, è oggi svolto dagli algoritmi, ma non nel senso editoriale tradizionale. Su questi aspetti cfr. M. E. Bucalo, M. Caporale e A. Serpa, a cura di, *Diritto di internet...cit.* e A. Sterpa, a cura di, *L’ordine giuridico dell’algoritmo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023.

1.2 La “disinformazione dell’elettore”

Ancor più complesso il quadro che caratterizza l’altra dimensione corruttiva dell’agire umano ossia il condizionamento che la “comunicazione” dell’evento migratorio produce nei confronti dell’elettore europeo e italiano. Oltre quanto riportato nel capitolo dedicato, vale qui la pena riflettere brevemente sulle condizioni oggettive in cui opera la disinformazione rivolta “all’interno” dei sistemi liberi. Essa, infatti, poggia su alcune condizioni di fondo che la facilitano: la maggior parte delle informazioni sono assunte dai canali *social* e lo sono con brevi e rapidi scritti o addirittura con video e *meme*; l’assunzione di informazioni è condizionata in modo crescente da esigenze di rapidità e accessibilità intendendo, con quest’ultima, la fuga da spiegazioni complesse e approfondimenti eccessivi. Accade così che profili *social* diffondano immagini di illegalità o di scontri sociali con migranti girate in altri paesi o create con l’IA per creare nel destinatario una sensazione di precarietà e di insicurezza che diventerà la priorità per valutare altri dati come quello migratorio. Questo d’altronde vale anche per le realtà locali ossia per i tentativi che alcuni profili fanno di divulgare notizie false per screditare Sindaci e amministratori, ma ancor di più vale per i temi della sicurezza.

Qui, infatti, sta un altro aspetto della vicenda cognitiva italiana. Il tema delle migrazioni è stato assunto nell’ambito delle politiche di sicurezza intesa nel senso di ordine pubblico, diversamente da altri Paesi nei quali è appannaggio dei ministeri e delle strutture amministrative che si occupano di politiche sociali. Il punto non può essere affrontato in questa sede nella sua vasta portata, ma ciò comporta che – da un lato – l’ottica privilegiata delle politiche adottate sia securitaria e – dall’altro – che la stessa migrazione sia percepita in via comunicativa come un tema di pregiudizio dell’incolumità personale.

Le politiche della sicurezza in Italia hanno conosciuto una espansione costante in questi ultimi anni, a prescindere dalla composizione politica dei Governi che si sono succeduti, anche perché si tratta di un tema ad alta redditività elettorale. Nelle campagne elettorali l’insicurezza legata ai flussi migratori irregolari fornisce la possibilità di concretizzare ampi consensi, tanto che – ad esempio – le Regioni, che non sono in alcun modo competenti in materia di sicurezza-ordine pubblico, si sono affaccendate ad adottare misure in materia fino a costringere la Corte costituzionale ad annullare diversi interventi legislativi; o, ancora, tanto da rendere gli stessi Sindaci protagonisti del tema securitario¹⁵.

¹⁵ Sia concesso rinviare a A. Sterpa, *La libertà dalla paura. Una lettura costituzionale*

L’analisi della “disinformazione degli elettori” non sarebbe adeguata, inoltre, senza considerare almeno altri due aspetti della attuale vita di comunità. Il primo è la fine dell’era dell’opinione pubblica per come noi l’abbiamo intesa nel corso del secolo scorso ossia come creazione di una lettura maggioritaria degli eventi sulla base di canoni esegetici comuni e spesso collettivi¹⁶. Ad essa si è sostituita una parcellizzazione delle opinioni con un crescente ruolo dell’esegesi individuale ma solitaria fino, in certi casi, addirittura alla creazione di una de-responsabilizzazione individuale (alcuni parlavano già negli anni 70 della c.d. “de-individualizzazione”)¹⁷ e di una narrazione auto-prodotta dall’individuo nell’ambito di bolle cognitive auto-legittimanti. Ciò anche a prescindere dal fatto che costituisca una verità.

Come abbiamo più volte sottolineato, infatti, nell’era dell’infinità delle informazioni possibili, l’individuo opera con la propria mente limitata (il limite è una caratteristica intrinseca umana) che è abituata a selezionare dati e informazioni, tanto che il cervello umano la notte resetta le informazioni e cancella quelle non utili. In questo infinito di possibilità, al fine di non perdere la propria serenità, l’essere umano escogita strumenti di sopravvivenza cognitiva quali, ad esempio, le scorciatoie cognitive ossia mette ordine con quello che ha a disposizione. Oggi per farlo si appoggia anche all’intelligenza artificiale che per lui già seleziona le informazioni alle quali accedere e che, come sappiamo, può essere impiegata al fine di circondare la persona solo delle informazioni che preferisce o che si preferisce che siano accessibili. È noto, infatti, che il cervello umano è particolarmente predisposto all’accoglimento delle *fake news* nella misura in cui esse costituiscono una scorciatoia cognitiva ossia una risposta esauritiva nella sua semplicità rispetto al fine di mettere ordine. Nel proprio panorama cognitivo. Sul punto la scienza ha prodotto ampi esperimenti ai quali si rinvia e che convergono sull’adesione alla semplicità conferma-

della sicurezza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019 e C. Bassu, G. Pistorio e A. Sterpa, a cura di, *Diritto pubblico della sicurezza*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023.

¹⁶ Cfr. J. Habermas, *Storia e critica dell’opinione pubblica* (1962), Roma-Bari, Laterza, 2001 che evidenzia il legame storico della formazione dell’opinione pubblica con la centralità della borghesia. P. Bourdieu, *L’opinione pubblica non esiste* (1973), in S. Cristante, a cura di, *L’onda anonima*, Roma, Meltemi, 2004, pp. 182 e ss..

¹⁷ Nella psicologia sociale si intende la perdita, da parte dell’individuo, del senso della propria responsabilità personale quando è inserito in un contesto di gruppo caratterizzato da anonimato e dinamiche di massa. Tutto detto già nell’analisi delle masse, cfr. ovviamente G. Le Bon, *Psicologia delle folle. Un’analisi del comportamento delle masse* (1895), Milano, TEA, 2020, J. Ortega Y Gasset, *La ribellione delle masse* (1929), Milano, SE, 2001.

tiva (*bias* confermativi): meglio una bugia semplice che mi tranquillizza dal punto di vista cognitivo ed emotivo che una verità complessa che mi impegna e destabilizza dal punto di vista cognitivo ed emotivo.

2. *La categoria giuridica della “guerra cognitiva”: l’individuo disinformato è un “potenziale terrorista interno”*

Siamo in guerra? Questa la domanda che ci dobbiamo porre, prima di tutto dal punto di vista giuridico, al fine di comprendere quali azioni è costituzionalmente legittimo porre in essere per contrastare la minaccia che grava sul nostro sistema democratico. E se queste azioni, visto che di guerra si tratta, debbano avvenire “nella Costituzione” o “*extra ordinem*” (lo “stato di eccezione”) invocando un potere derogatorio vista la minaccia alla sicurezza nazionale.

Prima di tutto va chiarito che esiste una sfera intangibile di autodeterminazione umana nella quale il diritto costituzionale non può entrare ossia la sfera della propria dignità e della decisione di ciascuno di noi di voler divenire un *unicum*, un soggetto unico e irripetibile nella evoluzione della propria esistenza.

Dall’altra, però, non è irrilevante che il comportamento di quel soggetto possa avere effetti potenzialmente distruttivi sull’intero sistema. Il soggetto disinformato è – si passi il paragone forte ma rende l’idea – un “*potenziale terrorista interno*” proprio nella misura in cui il sistema liberaldemocratico lo pone al centro delle dinamiche istituzionali. Sappiamo bene che la dottrina e il diritto formale si sono sempre divisi e hanno molto discusso sul concetto di terrorismo¹⁸, ma certo è che tale è un soggetto o un comportamento che mini la convivenza civile impostata sui valori che la costituzione di un paese formalizza a base del proprio patto di convivenza, tanto che la stessa sicurezza nazionale è intesa come la difesa dello Stato in quanto tale e del suo impianto assiologico. Su quest’ultimo punto la Corte costituzionale è stata più volte chiara e lungimirante nel segnalare l’esigenza di strumenti di difesa del sistema repubblicano in quanto tale¹⁹.

¹⁸ Cfr. P. Bonetti, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, Bologna, il Mulino, 2006, T. Groppi, a cura di, *Democrazia e terrorismo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, C. Bassu, *Terrorismo e costituzionalismo. Percorsi comparati*, Torino, Giappichelli, 2010, ma anche F. Roberti, L. Giannini, *Manuale dell’antiterrorismo. Evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi*, Roma, Laurus, 2016.

¹⁹ Cfr. quanto posto in evidenza in anche da N. Viceconte con riguardo al segreto di stato nel volume a cura di C. Bassu, G. Pistorio e A. Sterpa, *Diritto pubblico della si-*

Il concetto di guerra, come sappiamo, è molto mutato nel tempo, anche da quando ha fatto il suo ingresso nella Costituzione repubblicana entrata in vigore nel 1948. La nostra Carta consente la guerra difensiva ossia l’impiego dello strumento bellico militare tradizionale quando siamo “sotto attacco”. Tanto che, solo per semplificare, la guerra è una ipotesi prevista da altri articoli della Costituzione che prevedono le procedure per dichiararla, l’eventuale proroga del Parlamento (non si è mai visto un popolo che vota in guerra se è oggetto di attacchi) e il conferimento al Governo di poteri²⁰.

Come è stato già più volte segnalato, il novero dei domini in cui la guerra può svolgersi è cresciuto nel tempo passando dai tre tradizionali (terra, mare e cielo) agli attuali sei, con l’aggiunta di spazio, cyber e, appunto, per la guerra cognitiva (*cognitive warfare*) la mente umana.

Ci si chiede se le categorie della guerra o del terrorismo possano includere questa situazione attuale. La risposta pare essere quella per cui si tratta di una tipologia di minaccia (ibrida per l’appunto) che non può essere arruolata né tra i tipi della guerra e neppure tra quelli del terrorismo. Con i primi ha in comune la volontà di altri Stati di annientare il sistema politico e dei valori dello Stato “sotto attacco”, con il secondo l’attitudine a spostare gli strumenti di intervento su fronti non tradizionali e soprattutto incentrati sul primato della libertà per i nostri sistemi liberaldemocratici. Si noti, infatti, che come la nostra libertà (di riunirci, spostarci e relazionarci) è il presupposto per il successo dell’organizzazione di attentati, così lo è nel caso della guerra cognitiva: l’individuo occidentale ha una quasi assoluta libertà di accedere a fonti di informazioni ovunque e ad elaborarle in solitudine o con altri.

Si può immaginare di sconfiggere gli attacchi da guerra ibrida con la stessa tecnica culturale con cui abbiamo sconfitto in Italia il terrorismo politico prima e quello religioso dopo ossia non rinunciando all’impianto dello Stato di diritto nel quale la legge limita la libertà umana in modo prevedibile e il minimo che sia necessario per le esigenze della comunità di appartenenza. Ciò può avvenire agendo su più piani sia a livello territoriale che di mezzi (difesa, *intelligence*, sicurezza, *media*): a problemi complessi che si strutturano su più piani e variabili le “non democrazie”

urezza...cit. e A. Sterpa, *Gli studi di Carlo Mosca e il tenore costituzionale della sicurezza e dell’intelligence* in V. Antonelli, B. G. Mattarella, a cura di, *Carlo Mosca uomo della Costituzione*, Napoli, Editoriale scientifica, 2024, pp. 143-157.

²⁰ Cfr. il testo costituzionale e le riflessioni di G. de Vergottini, *Guerra e Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 2004; diversamente C. De Fiores, *L’Italia ripudia la guerra?*, Roma, Futura Editrice, 2002.

rispondono controllando tutto e chiudendo gli individui in “celle materiali” o “cognitive” (si pensi a quanto accaduto con il Covid in Cina o alla informazione controllata dal regime di Putin); le “democrazie liberali” devono rispondere limitando comportamenti dannosi, contrastandoli, ma passando per l’adesione a questa battaglia della volontà degli individui. Altrimenti cessano le differenze tra l’attaccante e l’attaccato e, come per il terrorismo, il primo ottiene effetti di condizionamento di successo anche prima di una eventuale drammatica vittoria sul campo.

3. *L’offerta politica e le elezioni: la “bomba” delle “cellule dormienti”*

Se il “soggetto disinformato” opera nella sua quotidianità come un normale cittadino anche molto inserito e attento alle dinamiche sociali e fiero della propria appartenenza nazionale, egli resta – nell’ottica della disinformazione – una vera e propria “cellula dormiente” pronta a scatenare il proprio impatto sulle istituzioni quando è – come le democrazie liberali pretendono che sia – intento ad esercitare il proprio diritto di voto in particolare in senso attivo, ma non solo.

Poniamo il caso che l’ottima resa elettorale del tema dei migranti (per i motivi noti e che qui diamo per conosciuti) porti una forza politica ad insistere su questo aspetto. Il programma di un partito che si offre al consenso elettorale non ha come unico tema quello delle migrazioni, ma ben può essere il primo e vero motivo che, in un’ottica di ricerca populistica del consenso, muova il voto. Ben può accadere che quel tema sia solo la “copertina” di un partito che, per le restanti politiche, possa avere idee del tutto compatibili con il sistema costituzionale liberale e democratico del proprio paese. Oppure esattamente il contrario ossia che impieghi il consenso sulle politiche migratorie per legittimare altre proposte del proprio programma (esplicitate o spesso non esplicitate) che siano caratterizzate da un atteggiamento di tolleranza se non addirittura di alleanza con le “democrazie” o con “dittature”. È ovvio che la “scorciatoia cognitiva del voto” può appoggiarsi al tema migratorio senza porsi il problema di legittimare, con la preferenza elettorale, anche altre misure.

In queste situazioni, il costituzionalismo ha costruito degli strumenti per difendere la democrazia, tanto che in alcuni Paesi di parla espressamente (è il caso della Germania) di “democrazia difensiva protetta”²¹. Le

²¹ Cfr. S. Ceccanti, *Le democrazie protette e semi-protette da eccezione a regola. Prima e dopo le Twin Towers*, Giappichelli, Torino, 2004 che evidenzia le peculiarità italiane; S.

misure variano, dallo scioglimento dei partiti che non condividono i valori del Paese, alla loro non ammissione alla competizione elettorale. Va ben ricordato che in questo caso non si parla di cancellare il dissenso interno al Paese, ma il contrasto ai valori del sistema: come potrebbe essere ammesso al voto un partito che, se risultasse vincitore, instaurerebbe una dittatura?

Il punto, già complesso del “quando” c’è una minaccia di questo tipo (ossia quando una minaccia è da questo punto di vista concreta e permette di intervenire?), si complica se si passa al “come” farlo.

Di recente è accaduto un caso che ha fatto molto discutere con le elezioni presidenziali in Romania (2024-2025)²². In assenza di meccanismi alla tedesca (dove vi è la possibilità di dichiarare fuor legge i partiti anti-sistema), la difesa dell’ordinamento giuridico è passata attraverso l’annullamento – da parte della Corte costituzionale – delle elezioni (primo turno delle presidenziali) per il comportamento deviante a sostegno del candidato filo-putiniano che, nelle successive elezioni, è stato anche escluso dal nuovo voto. Della decisione si è molto discusso ma ci pare di poter dire che si è trattato senza dubbio di una legittima difesa dalla negazione dei valori della “rivoluzione romena” (*ex* stato satellite dell’URSS che si è liberato di un dittatore comunista con annesso processo e fucilazione).

In altre realtà europee sono emersi partiti che sfruttando il tema migratorio hanno avuto successo elettorale e che avrebbero potuto portare a crisi di sistema: così il RN di Le Pen e Bardella in Francia e AfD in Germania. Nel primo, come nel secondo caso, la soluzione è stata politica ossia accordi tra i partiti a difesa dell’assetto dei valori nazionali (pur trattandosi di partiti diversi tra loro e non alleati). Così in Francia grazie ad un legittimo e ovvio accordo al secondo turno è stata sconfitta la destra estrema e in Germania è nato un governo di grande coalizione con il primato CDU dopo un governo a guida SPD.

Due appaiono dunque i modelli possibili per arginare il rischio che “gli elettori dormienti e disinformati” facciano saltare il sistema costituzionale: quello della via politica (accordi contro il rischio di chi corre per raccogliere voti pregiudicando l’impianto assiologico nazionale)²³ e

Ceccanti, F. Ferroni, *Democrazia protetta*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 2015, pp. 55 e ss..

²² S. Sassi, A. Sterpa, *La Corte costituzionale della Romania difende la democrazia liberale dalla disinformazione. Prime note sulla sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024*, con S. Sassi, in *federalismi.it*, n. 4 del 2025, pp. 162-181.

²³ Cfr. M. Calamo Specchia, *Un prisma costituzionale, la protezione della Costituzione: dalla “democrazia militante” all’autodifesa costituzionale*, in *Dir. Pub. Comp. Eur.*, n. 1 del 2021. Riguardo la c.d. “democrazia militante”, non appaiono condivisibili l’approccio

quello in cui a quei soggetti è impedito di competere. Una barriera all'accesso che è o anticipata (non possono concorrere), dunque, o posticipata (concorrono e perdono).

Vi è poi un'altra barriera, diremmo postuma, ossia la tenuta della separazione dei poteri dello Stato e del loro equilibrio una volta che questi soggetti vincessero le elezioni. Qui il tema è di funzionamento della Costituzione, dell'indipendenza del potere giudiziario (si vedano i casi di Polonia e Ungheria)²⁴, piuttosto che di controllo da parte della Corte costituzionale con l'annullamento di atti e leggi contrari alla Costituzione.

Ma c'è di più infatti dell'ordinamento nazionale. I valori degli Stati membri che caratterizzano le democrazie liberali sono, nella loro essenzialità, anche valori dell'Unione europea. Spesso si dimentica che gli artt. 3 e 7 del TUE prevedono una tavola di idee e principi con effetti giuridici chiari (la violazione di quei principi può comportare l'espulsione dall'Unione, così come il loro rispetto è una condizione per essere ammessi²⁵).

La risposta, in ogni caso, non può che essere multi-modale e non può ritrovarsi nei soli meccanismi formali del diritto. Nazionale o europeo che sia.

4. Una ipotesi di strategia: la fiducia nell'individuo libero

Siamo interessati, dunque, come confermano anche gli studi della difesa e le informazioni pubbliche delle considerazioni emerse nel sistema della sicurezza nazionale²⁶, da un fenomeno di "scontro" tra visioni del rapporto tra individuo e potere diverse tra loro, quella liberaldemocratica e quella non democratica. E lo scontro è sia culturale che di potere nelle dinamiche globali ma passa per le menti ossia per i processi di cognizione e decisione dei singoli individui.

Che si tratti di uno scontro di cultura giuridica e politica ce lo dicono sia le dichiarazioni di alcuni politici che, in modo plastico e ripetuto, i

per cui alle minacce antidemocratiche sia necessario opporre esclusivamente la razionalità giuridica formale e non anche il livello emozionale (K. Loewenstein, *Democrazia militante e diritti fondamentali* (1937), Macerata, Quodlibet, 2024, cfr. p. 35).

²⁴ E. Cukani, *Condizionalità europea e giustizia illiberale: from outside to inside?*, Napoli, Esi, 2021.

²⁵ Cfr. fin dalla riflessione di B. Caravita, *Quanta Europa c'è in Europa?*, Torino, Giappichelli, 2020.

²⁶ Cfr. i rapporti dello Stato Maggiore della Difesa e in particolare *Cognitive Warfare. La competizione nella dimensione cognitiva*, 2023, nonché, in ambito governativo, la *relazione annuale al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza*.

documenti scritti e gli atti formali. Il Presidente della Federazione russa Putin parlò al *Financial Times* (siamo nel giugno 2019) sostenendo *apertis verbis* che “l’idea liberale è diventata obsoleta” e di recente, oltre gli interventi aggressivi e l’invasione di territori dell’*ex* Urss o dei Paesi satelliti (di recente il caso dell’Ucraina, ma sappiamo quanto accaduto in Cecenia e le incursioni in Georgia) anche il successivo decreto per accogliere in Russia i cittadini dei Paesi occidentali in fuga dal liberismo²⁷. L’idea, come abbiamo già osservato, costituisce il tentativo di affermare un modello alternativo di organizzazione politica e statuale rispetto a quello occidentale. Nel frattempo, distogliendo gli occidentali dalle politiche di area come in Africa per farli concentrare sulle divisioni politiche interne, regala vantaggi competitivi alle “democrazie”. Così come il Partito comunista cinese, nei suoi documenti approvati nel corso dei congressi, continua a considerare la via cinese al socialismo come un *unicum* che unendo tradizione, mercato, ideologia e controllo politico a impianto culturale e religioso, nega la validità del modello occidentale pur entrando in esso e abbracciando ormai da decenni le vie del mercato e del capitalismo, meno percorse dal più debole assetto economico russo.

Lo strumento dello scontro è dunque dentro le menti degli individui occidentali nei quali i sistemi nemici agiscono per formare posizioni soggettive che contrastino il sistema liberaldemocratico in cui vivono, aiutati dalla rete e dai social e da tecnologie che consentono loro di diffondere contenuti condizionanti con un vero e proprio *marketing* differenziato e specializzato. Ogni soggetto da condizionare è ampiamente profilato per gusti, idee e caratteristiche grazie ai dati digitali che produce costantemente e, quindi, è un obiettivo facilmente raggiungibile e conosciuto all’aggressore²⁸.

Di fronte a questo schema, la prima decisione che i sistemi democratici liberali devono assumere è proprio quella di difendersi. La mancata percezione della presenza di uno scontro di questo tipo rende difficile anche investire sulle politiche migratorie, come sulla difesa e le altre misure che qui, in modo sintetico, proviamo a elencare.

L’esempio è presto fatto. Se non vi è consapevolezza diffusa della condizione di minaccia, nessuna scelta politica che indirizzi risorse verso politiche di contrasto e difesa nella guerra cognitiva sarà mai accolta con

²⁷ Cfr. A. Sterpa, E. Iannario, *Quando le autocrazie sfidano la forma di stato liberal-democratica: riflessioni a margine del recente “editto” russo* in *federalismi.it*, n. 28 del 2024.

²⁸ Da ultimo sintetizza e ricostruisce gli schemi di azione e i contesti della disinformazione M. Zizza, *Digitalizzazione, disinformazione, destabilizzazione...cit..*

favore nella politica e nel corpo elettorale. Il primo passaggio è dunque quello della consapevolezza che è prodromico a quello delle scelte da compiere. Lo potremmo definire “la cognizione della guerra cognitiva”, tanto che la sua stessa esistenza è oggetto di disinformazione da parte dei nostri aggressori²⁹.

Secondo aspetto è quello di implementare le misure normative europee (cfr. Capitolo II) ma, più che attraverso norme nazionali (attività non del tutto facile, come conferma la recente vicenda della legge italiana sugli algoritmi³⁰), attraverso “politiche da guerra cognitiva” ossia “arruolamento dei combattenti” (gli individui) e loro equipaggiamento. Sì, perché la consapevolezza che siamo coinvolti in questo scontro è necessaria per attivare i concittadini, senza l’apporto dei quali la guerra ibrida si perde; anzi, peggio, si trasforma la democrazia liberale in qualcosa di simile ai sistemi che la combattono nella misura in cui il potere politico e le istituzioni costringerebbero ad agire *pro domo sua* il cittadino a prescindere dal suo consenso. Il passaggio prioritario – dunque – è di tipo morale. Passa per la fedeltà alla Repubblica e ai suoi valori, per l’onere aggiuntivo assiologico che è preteso per chi svolga funzioni pubbliche (con disciplina e onore secondo la Costituzione) e per la consapevolezza della caducità del sistema di valori senza un supporto da parte della comunità che presiede.

Il tema è antico e al tempo stesso nuovo. Per affrontarlo non basta insistere sul profilo dell’identità della nazione e del passato, ma serve aprire il concetto di nazione ad una prospettiva futura. Non basta recuperare le ragioni per cui siamo stati insieme fino ad ora, ma costruire e condividere quelle per cui decidiamo di starci ancora e per il futuro. Se, come è stato detto, la nazione è un plebiscito quotidiano, la prospettiva del domani è coerente con questa lettura³¹. *Non basta appuntare le esigenze di coinvolgimento degli individui al momento elettorale* ma occorre, per riprendere una nota analisi, costruire un senso dell’azione comune tante volte messo a repentaglio da strutture sociali inadeguate. Nel corso del Novecento, ad esempio, *Banfiled*, studiando un piccolo comune della Lucania (siamo negli anni 50 in ogni caso), coniò il termine di “familismo

²⁹ Sul punto cfr. da ultimo E. Borghi, *Sotto attacco*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2025.

³⁰ Sia concesso rinviare a A. Sterpa, *La legge italiana sull’intelligenza artificiale con riguardo alla sicurezza nazionale e alla difesa* in *Rivista giuridica delle forze armate e di polizia*, n. 1 del 2025, pp. 5 e ss..

³¹ Il riferimento è ovviamente a Renan, ma nell’ambito della più ampia ricostruzione che ho proposto in A. Sterpa, *La nazione plurale. Individuo, comunità e Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025.

amorale” ossia un sistema fondato sulla regola per cui occorresse “massimizzare i vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare” e “supporre che tutti gli altri si comportino allo stesso modo”³². Certo, allora le condizioni sociali erano tali per cui la famiglia era il nucleo essenziale di sopravvivenza fisica e materiale, in un contesto rurale povero e periferico del Sud dell’Italia. Oggi il punto sembra essere che questa propensione a negare forme di associazionismo largo sia meno diffusa grazie ad un *ethos* più esteso dei confini parentali: si pensi al volontariato, al mercato e agli enti del terzo settore. Vi è tuttavia il rischio che il ruolo anti-comunità sia oggi giocato – per alcuni settori demografici – dall’appagamento di nuovi (anche se non primari) bisogni umani derivanti dalla società della “vetrinizzazione”³³. I problemi delle società arretrate infatti non derivano dall’individualismo (come troppo semplicisticamente spesso si sostiene) ma dalla ridotta capacità di associazione per problemi comuni che anzi presuppone un individuo libero di aggregarsi con soggetti anche diversi per fini a loro volta anche diversificati.

Nel momento in cui il mondo si è nuovamente diviso in due blocchi dal punto di vista costituzionale e geopolitico, aggiornando linee di frattura tra le esperienze statuali già note, anche se manifestatesi in configurazioni storicamente differenti nel corso della evoluzione delle forme del politico, abbiamo da una parte le “democrazie liberali” (quello che nel Novecento era definito il “mondo libero”) e dall’altra le “democrazie autocratiche” (quello che era stato in precedenza il fronte dei fascismi, il blocco sovietico piuttosto che quello teocratico). Impiego non a caso il termine “democrazia” per tutte e due le fazioni di realtà ordinali nella misura in cui, edulcorato di esegesi politologiche e giuridiche che ne definiscono i caratteri aggiornati in particolare nella modernità, il nucleo essenziale del meccanismo democratico riposa nella capacità dei soggetti destinatari delle regole di definirne (in modo più o meno decisivo) il contenuto.

Nessun potere pubblico – tantomeno le autocrazie! – oggi dichiara di esercitare la propria autorità contro il popolo, sia quando il popolo lo sceglie senza libertà, sia quando non lo rimuove perché scelto senza procedure formali di elezione. In quasi tutti gli Stati del mondo, restando sul mero dato formale, i cittadini formalmente votano, come sappiamo, per eleggere i parlamenti e in certi casi finanche gli organi titolati del potere

³² E. C. Banfield, *Le basi morali di una società arretrata* (1958), Bologna, il Mulino, 2023, p. 101.

³³ Cfr. V. Codeluppi, *Vetrinizzazione. Individui e società in scena*, Torino, Bollati Boringhieri, 2021.

esecutivo nel caleidoscopio delle forme di governo che si sono via via strutturate nella parcellizzazione statale del pianeta. Il punto, dunque, non è l'esercizio del meccanismo democratico, quanto piuttosto, come noto, il suo collocamento nell'ambito del più generale funzionamento dell'ordinamento giuridico (sia nella sua parte formale posta dal diritto positivo che in quella sociale) che al mero dato "gli individui scelgono in qualche modo i governanti" ne affiancano altri. Come prevede la nostra Costituzione, nel filone delle "democrazie liberali", questa capacità di scelta è assistita da meccanismi che ne garantiscono sia la piena libertà di esercizio che la definizione di limiti. La questione può sembrare contraddittoria ma non lo è nella misura in cui la piena libertà degli elettori (votare e non votare, scegliere chi si vuole) è inserita in una cornice che evita di poter prendere decisioni che minino proprio quella libertà. Nella società aperta, ci ricorda Karl Popper, sono ammessi tutti i valori tranne quelli che negano la stessa società aperta, fondata sul pluralismo e la centralità dell'individuo. Al centro delle democrazie liberali vi è appunto il senso duplice di libertà intendendo costruire intorno ad essa l'unicità dell'individualità che si forma liberamente nella società aperta. Le nostre democrazie o sono liberali o, semplicemente, non sono. Si fondano sul presupposto assiologico che solo gli individui sono in grado di decidere il proprio meglio, anche se la presenza dello Stato calmiere l'assolutezza di questo principio con l'intervento del potere pubblico che, rispetto all'individuo, è un potere comunque eterodeterminato.

Nei sistemi non liberali, pur in presenza di elezioni per gli organi che esercitano il potere, quello che in radice manca è proprio la libertà nella sua duplice veste individuale e di limite a salvaguardia della sua assolutezza di principio. La libertà è ridotta nella sua capacità espressiva a mero agire tra opzioni, quando presenti, non egualmente legittime o di fatto percorribili. È una volontà con poca luce potremmo dire, che brilla di luce riflessa in ragione della portata regolata dallo Stato o meglio dalla maggioranza che ha occupato il potere e che si riproduce attraverso la cooptazione delle *élite*.

Schopenhauer nel 1838 scrive, vincendo un concorso, un saggio che oggi recupera la sua centralità nella riflessione, non solo per la sua dialettica con l'opera (statalista) di Hegel suo acerrimo nemico, ma con la realtà attuale. Ne "*La volontà della libertà*" il filosofo ascrive ad un piano precedente alla mera azione la condizione di libertà dell'individuo fino a puntualizzare nella possibilità delle scelte, di averne e non averne, la condizione dell'uomo libero. Berlin, nella sua riflessione distingue due (tra le molteplici possibili) forme di libertà, quella negativa (assenza di

interferenze) e libertà positiva (desiderio dell’individuo di essere padrone di sé stesso)³⁴.

Questa disamina del concetto di libertà qualifica la condizione umana come “scelta delle scelte” prima ancora che come “scelta tra di esse” e presuppone un divenire sociale nel quale l’unicità di ciascuna esperienza individuale costituisce una costante interazione dei liberi che sono in grado di agire mantenendo insieme la piena libertà con la sua limitazione. La democrazia liberale è un sistema in apertura che si mantiene in equilibrio ma senza mai esplodere nella misura in cui costruisce le soluzioni agli elementi di disordine che inevitabilmente crea e con ciò si legittima. Sperimenta l’ebbrezza della guida a folle velocità sapendo di poter frenare nelle curve più pericolose e di non perdere la strada. Non pretende un individuo puramente razionale, logico e sostituibile con la macchina, ma tempera elementi razionali ed emotivi (azione logiche e non logiche direbbe Pareto), non definisce un ordine statale etico o solo immutabile, ma punta sull’azione individuale come costruzione di un “ordine senza piano” direbbe Lorenzo Infantino³⁵ come i citati, ma mai davvero certamente imputabili a von Hayek, sentieri di montagna³⁶.

Tra le due tendenze nel rapporto tra individuo e società indiate da Max Weber, ossia quella all’apertura e quella all’ordine, nelle democrazie liberali vi è dunque un equilibrio evolutivo. Come noto, in *Economia e società* (concetto ripreso e riconcettualizzato da Massimo De Carolis più di recente³⁷) si evidenzia la persistenza nell’ambito delle comunità di due opposte tendenze dell’individuo, quella di aspettarsi dall’ordine istituzionale la possibilità di sperimentare nuove cose visto che i bisogni primari sono appagati dallo stare insieme organizzato (pretesa di apertura) e quella opposta di chiusura. In quest’ultimo caso, la pretesa dell’individuo è quella di costruire gruppi omogenei di individui e ricevere da essi conferma e ordine (pretesa di chiusura)³⁸.

³⁴ I. Berlin, *Libertà*, Milano, Feltrinelli, 2025, pp. 246 e ss. e pp. 257 e ss. Il volume raccoglie contributi dell’autore già editi tra l 1950 e il 2002 (postumi); l’opera citata è frutto di una riflessione che inizia nel 1958 e si conclude nel 1997, anno della scomparsa dell’Autore.

³⁵ *L’ordine senza piano*, Roma, Armando, 2008.

³⁶ F. von Hayek, *Individualismo: quello vero e quello falso* (1949), Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997 e, più in generale, gli scritti dedicati a questo aspetto tra i quali, in particolare, le riflessioni di Alberto Mingardi, *Contro la tribù. Hayek, la giustizia sociale e i sentieri di montagna*, Venezia, Marsilio, 2020, p. 99.

³⁷ M. De Carolis, *Il paradosso antropologico. Nicchie, micromondi e dissociazione psichica*, Macerata, Quodlibet, 2008, pp. 27-28.

³⁸ M. Weber, *Economia e società* (1922), Milano, Edizioni di Comunità, voll. I, 1961, pp. 51 e ss..

Le due funzioni vanno tenute in equilibrio in modo da permettere lo sviluppo umano visto che l'apertura e l'incontro creano innovazione come sappiamo, ma lo scontro con le autocrazie potrebbe indurci a chiuderci più di quanto non sia tollerabile per non perdere la nostra identità.

Occorre che gli individui, quindi, siano liberi nel senso più profondo del termine ossia in grado di esercitare una volontà libera (poter scegliere cosa volere prima ancora di come realizzarlo) avendo consapevolezza dei vantaggi della conservazione dell'ordine costituzionale e dei rischi dell'altro approccio. Occorre che siano armati delle categorie cognitive e del metodo cognitivo dai processi formativi: abbiamo insegnato a scrivere la lettera "h" maiuscola per decenni anche se nessuno la impiega più ad inizio frase, possiamo fare anche questo. Insegnare concetti di merito ossia nozioni (come riconoscere il vero dal falso) e di metodo (come gestire fonti, attendibilità dei dati, complessità e comparazione), ma anche educare al vuoto, per dirla con Massimo Recalcati³⁹, ossia abituare l'individuo a cercare, a farsi domande, ad assumere un atteggiamento critico e consapevole, non solo attraverso l'accrescimento dei titoli di studio e dell'innalzamento medio del livello di istruzione e culturale del Paese.

La nostra Costituzione pretende che il nostro diritto di voto sia esercitato, oltre che direttamente, segretamente e in modo eguale, in modo libero⁴⁰. L'art. 48 Cost., qualificando il voto come "libero", pretende che l'elettore possa avere tutte le informazioni che ritiene utili per decidere, sia con riguardo alla realtà in cui vive e che gli organi politici che elegge dovranno governare che agli strumenti formali a loro disposizione, sia rispetto alla classe politica che concorre per ottenere il proprio consenso. La prima la chiamerei "informazione di contesto" e la seconda "informazione di mezzo". La disinformazione può aggredire e compromettere tutte e due queste forme di acquisizione di elementi decisori da parte dell'elettore.

Vi è poi il dato dell'informazione e degli operatori. È necessario che a questa impresa partecipino i *media* tradizionali producendo contenuti liberi e altrettanto critici, ossia fornendo una palestra di complessità al fine di evitare che questo esercizio sia un lavoro elitario e quindi inutile. La loro attuale rinuncia, salvo rari casi, all'impiego e all'occupazione dei *social media* è davvero incredibile. Agganciati ancora a forme di economia tradizionali, sono pochi coloro i quali usano i *social* per fornire informa-

³⁹ *L'ora di lezione. Erotica dell'insegnamento*, Torino, Einaudi, 2014.

⁴⁰ Cfr. M. Rubechi, *Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive*, Torino, Giappichelli, 2016.

zione e spesso quando lo fanno indirizzano a fonti chiuse accessibili solo a pagamento. Non si comprende da parte loro e della politica normativa come questa scelta faccia venire meno di fatto il ruolo di questi *media* come costruttori della pubblica opinione del Paese: in pochissimi leggono i giornali stampati e in pochissimi pagano per avere quelli *on line*. Come accaduto per la stampa e la radiotelevisione, allorché lo Stato, finanziandone il meccanismo, permetteva la produzione di molti contenuti accessibili a tutti, non si comprende per quale ragione ciò non dovrebbe accadere oggi quando, salvo i contributi diretti, quelle professioni sono ancora sostenibili finanziariamente per lo svolgimento della funzione. Invece è accaduto che i *media* tradizionali, come i partiti politici, che assumevano un ruolo chiave nella “riduzione della complessità” del pluralismo e nell’accessibilità delle informazioni (la Corte costituzionale ha parlato di un vero e proprio “diritto all’informazione”) hanno abdicato al ruolo e alla funzione.

Infine, vi è un nuovo protagonista necessario della partita dell’informazione vista la complessità della raccolta delle stesse. Si tratta dei sistemi di *intelligence* che possono accedere, meglio dei *media* e dei loro professionisti, ad informazioni utili a cogliere le minacce. Alla luce di quanto è successo in Romania, ho proposto di valorizzare il ruolo dei sistemi di informazione al fine di rafforzare il quadro conoscitivo non solo delle istituzioni, ma anche dei cittadini. In Romania, infatti, la decisione della Corte costituzionale di annullare le elezioni è stata suffragata da informazioni rese pubbliche da parte dell’*intelligence*. Se l’individuo è al centro della guerra cognitiva va armato di sapere, metodo e voglia di difendere il suo sistema di libertà. Un arma di dignità e consapevolezza che i nostri avversari, per sistema, semplicemente non possono avere e alla quale noi non guardiamo sempre con adeguata fiducia.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- E. AUGUSTI, *Migrare come abitare. Una storia del diritto internazionale in Europa tra XVI e XIX secolo*, Torino, Giappichelli, 2022.
- C. BASSU, *Terrorismo e costituzionalismo. Percorsi comparati*, Torino, Giappichelli, 2010
- C. BASSU, G. PISTORIO E A. STERPA, a cura di, *Diritto pubblico della sicurezza*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023
- I. BERLIN, *Libertà*, Milano, Feltrinelli, 2025
- P. BOURDIEU, *L'opinione pubblica non esiste* (1973), in S. Cristante, a cura di, *L'onda anonima*, Roma, Meltemi, 2004
- P. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, Bologna, il Mulino, 2006
- M. E. BUCALO, *I volti della libertà di manifestazione del pensiero nell'era digitale*, Torino, Giappichelli, 2023
- M. E. BUCALO, M. CAPORALE, A. STERPA, a cura di, *Diritto pubblico di internet*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024
- B. CARAVITA, *Quanta Europa c'è in Europa?*, Torino, Giappichelli, 2020
- M. CALAMO SPECCHIA, *Un prisma costituzionale, la protezione della Costituzione: dalla "democrazia militante" all'autodifesa costituzionale*, in *Dir. Pub. Comp. Eur.*, n. 1 del 2021
- S. CECCANTI, *Le democrazie protette e semi-protette da eccezione a regola. Prima e dopo le Twin Towers*, Giappichelli, Torino, 2004
- S. CECCANTI, F. FERRONI, *Democrazia protetta*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 2015
- V. CODELUPPI, *Vetrinizzazione. Individui e società in scena*, Torino, Bollati Boringhieri, 2021
- E. CUKANI, *Condizionalità europea e giustizia illiberale: from outside to inside?*, Napoli, Esi, 2021
- A. DAMASIO, *L'errore di Cartesio*, Milano, Adelphi, 1995
- M. DE CAROLIS, *Il paradosso antropologico. Nicchie, micromondi e dissociazione psichica*, Macerata, Quodlibet, 2008
- C. DE FIORES, *L'Italia ripudia la guerra?*, Roma, Futura Editrice, 2002
- G. DE VERGOTTINI, *Guerra e Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 2004
- L. DI GREGORIO, *Demopatia. Sintomi, diagnosi e terapie del malessere democratico*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019
- L. DI GREGORIO, *War Room Attori, strutture e processi della politica in campagna permanente*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2024
- T. GROPPPI, a cura di, *Democrazia e terrorismo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006

- J. HABERMAS, *Storia e critica dell’opinione pubblica* (1962), Roma-Bari, Laterza, 2001
- L. INFANTINO, *L’ordine senza piano*, Roma, Armando, 2008
- C. G. JUNG, *L’Io e l’Inconscio* (1928), Torino, Boringhieri, 1948
- G. LE BON, *Psicologia delle folle. Un’analisi del comportamento delle masse* (1895), Milano, TEA, 2020
- K. LOEWENSTEIN, *Democrazia militante e diritti fondamentali* (1937), Macerata, Quodlibet, 2024
- G. MAIRA, *Il cervello è più grande del cielo*, Milano, Solferino, 2020
- A. MINGARDI, *Contro la tribù. Hayek, la giustizia sociale e i sentieri di montagna*, Venezia, Marsilio, 2020
- L. MOCCI GUICCIARDI, *Gli investimenti cinesi in Africa Sub-Sahariana. Implicazioni geopolitiche, strategiche e di sicurezza* in Aa. Vv., *Il mondo in guerra. Otto saggi di geografia politica ed economica per comprendere il tempo e lo spazio in cui viviamo*, Roma, Tab, 2024
- A. MORETTI, *La disinformazione russa in Africa: obiettivi e modalità*, in *mondointernazionale.org*, 2024
- J. ORTEGA Y GASSET, *La ribellione delle masse* (1929), Milano, SE, 2001
- M. RECALCATI, *Il gesto di Caino*, Torino, Einaudi, 2020
- M. RECALCATI, *L’ora di lezione. Erotica dell’insegnamento*, Torino, Einaudi, 2014
- F. ROBERTI, L. GIANNINI, *Manuale dell’antiterrorismo. Evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi*, Roma, Laurus, 2016
- M. RUBECHI, *Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive*, Torino, Giappichelli, 2016
- S. SASSI, A. STERPA, *La Corte costituzionale della Romania difende la democrazia liberale dalla disinformazione. Prime note sulla sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024*, in *federalismi.it*, n. 4 del 2025
- S. SASSI, *Disinformazione contro Costituzionalismo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025
- F. SEVERA, *Il fatto dell’integrazione*, Torino, Giappichelli, 2025
- A. STERPA, *Il fallimento delle élite*, Cesena, Giubileo Regnani, 2025, in corso di stampa
- A. STERPA, a cura di, *L’ordine giuridico dell’algoritmo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023
- A. STERPA, *La libertà dalla paura. Una lettura costituzionale della sicurezza*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019
- A. STERPA, *Gli studi di Carlo Mosca e il tenore costituzionale della sicurezza e dell’intelligence* in V. Antonelli, B. G. Mattarella, a cura di, *Carlo Mosca uomo della Costituzione*, Napoli, Editoriale scientifica, 2024

- A. STERPA, *La legge italiana sull'intelligenza artificiale con riguardo alla sicurezza nazionale e alla difesa*, in *Rivista giuridica delle forze armate e di polizia*, n. 1 del 2025
- A. STERPA, *La nazione plurale. Individuo, comunità e Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025.
- A. STERPA, E. IANNARIO, *Quando le autocrazie sfidano la forma di stato liberal-democratica: riflessioni a margine del recente “editto” russo in federalismi.it*, n. 28 del 2024
- T. TODOROV, *I nemici intimi della democrazia*, Milano, Garzanti, 2012
- F. VON HAYEK, *Individualismo: quello vero e quello falso* (1949), Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997
- M. WEBER, *Economia e società* (1922), Milano, Edizioni di Comunità, voll. I, 1961
- M. ZIZZA, *Digitalizzazione, disinformazione, destabilizzazione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025.

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

- Corte costituzionale, sent. 17 aprile 1969, n. 84
- Corte costituzionale, sent. maggio 1985, n. 126
- Stato Maggiore della Difesa, *Cognitive Warfare. La competizione nella dimensione cognitiva*, 2023

CAPITOLO II

LA DISINFORMAZIONE COME PROBLEMA GIURIDICO

di *Silvia Sassi**

SOMMARIO: 1. Perché la disinformazione è un problema giuridico. – 2. La disinformazione come degenerazione dell'informazione. – 3. La disinformazione nelle diverse prospettive ordinamentali. – 4. L'evoluzione del concetto di disinformazione nell'UE alla luce di alcuni eventi geopolitici. – 5. Il contrasto della UE al rischio della disinformazione. – a) Il codice di condotta di disinformazione. – b) Il regolamento sui servizi digitali. – c) Il regolamento sull'intelligenza artificiale. – 6. Osservazioni conclusive.

1. *Perché la disinformazione è un problema giuridico*

Il fenomeno della disinformazione è un problema giuridico da risolvere soprattutto se lo si colloca nell'odierno sistema dell'informazione¹, oramai scardinato nelle sue fondamenta – tanto di esercizio quanto di controllo – dall'erompere della Rete². Il vivace e persistente dibattito sulla disinformazione nasce proprio dal contesto del nuovo mondo digitale³, un ambiente

* *Professoressa di Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze.*

¹ Al punto da essere considerato «una sfida fondamentale del nostro tempo»: così il Segretario Generale dell'Assemblea delle Nazioni Unite, *Countering disinformation for the promotion and the protection of human rights and fundamental freedoms*, 12.8.2022, A/77/287, 3.

² È oramai consolidata l'idea che il nuovo ecosistema mediatico sia qualitativamente diverso rispetto a qualsiasi altra forma di *media*, e in particolare della carta stampata. Al riguardo, e più specificamente, la Corte EDU ha rilevato una certa evoluzione a favore della distinzione tra i principi giuridici che regolano le attività della stampa tradizionale e dei *media* audiovisivi, da un lato, e le operazioni dei *media* basati su Internet, dall'altro (cfr. *Delfi AS v. Estonia*, 6.5.2015, No 64569/09, § 113 e *Orlovskaya Iskra v. Russia*, 21.7.2017, No 42911/08, §109). Tuttavia, essa ha dichiarato che l'esercizio della libertà di espressione su un *forum*, che permette al pubblico di diffondere informazioni e idee, debba essere valutata alla luce dei principi applicabili alla stampa (*Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.Hu ZRT v. Hungary*, 2.2.2016, No 22947/13, § 61). Sull'importanza degli ecosistemi informativi nel sistema della disinformazione v. in questo volume M. Zizza, *Ecosistemi informativi e alfabetizzazione digitale nell'Africa subsahariana: pubblici, consumi e accesso all'informazione*, pag. 257-268.

³ Che, data la sua interdisciplinarietà, è stato analizzato sotto molteplici profili, da quello gius-filosofico a quello socio-politologico, finanche economico. Tra le più recenti monografie cfr. G. Pitruzzella, O. Pollicino, *Disinformation and Hate Speech. A Europe-*

sempre più sofisticato dal punto di vista tecnico, che rende il fenomeno tanto subdolo da essere considerato, in alcuni casi, e da alcuni ordinamenti giuridici, una minaccia concreta e seria alla stabilità democratica⁴.

Si tratta di una questione particolarmente complessa, per una serie di ragioni. Anzitutto, la disinformazione è strettamente correlata alla libertà di manifestazione del pensiero, rendendo difficile tracciarne confini netti. Inoltre, essa non coincide necessariamente con la mera diffusione di notizie false. Al contrario, può consistere nella manipolazione di informazioni vere, diffuse solamente in modo non corretto, o non diffuse affatto, per informare mendacemente o ingannare il consumatore o il cittadino⁵.

L'ecosistema digitale ha accresciuto in misure significativa l'impatto, l'efficienza e la pervasività di pratiche comunicative manipolatorie⁶ e potenzialmente lesive del corretto funzionamento del dibattito pubblico⁷. Internet, così come ha offerto la possibilità a chiunque possieda un computer e abbia accesso alla Rete di veicolare, produrre e scambiare in modo virale, economico e con una portata (quasi) universale ogni tipo di informazione⁸, ha, del pari, semplificato la pratica della manipolazione

an Constitutional Perspective, Milano, 2020; T. Guerini, *Fake News e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Torino, 2020; C.R. Sustain, *Liars. Falsehood and Free Speech in Age of Deception*, Oxford, 2021; A. Nicita, *Il Mercato delle Verità. Come la disinformazione minaccia la democrazia*, Bologna, 2021; S. Sassi, *Disinformazione contro Costituzionalismo*, Napoli, 2021; J. Attali, *Disinformati. Giornalismo e libertà nell'epoca dei social*, trad. it., Milano, 2022; T. Rid, *Misure attive. Storia segreta della disinformazione*, trad. it., Roma, 2022; C. Hassen, C. Pinelli, *Disinformazione e democrazia. Populismo, rete e regolazione*, Venezia, 2022; B.-C. Han, *Infocrazia*, trad. it., Torino, 2023; L. McIntyre, *On Disinformation. How to Fight for Truth and Protect Democracy*, Cambridge-MA, 2023.

⁴ Assai critica su queste posizioni è la *School of Public Policy – Georgia Institute Technology – Internet Governance Project*. Al riguardo, in particolare, v. M. Mueller, *Misinformation about Disinformation?*, in www.internetgovernance.org (25.2.2021).

⁵ Nello specifico in questo volume v. M. Empler, C. Capasso, *Metodi e tecniche di monitoraggio Web: analisi dei contenuti online*, pag. 219-255

⁶ V. in questo volume l'esemplare ricerca condotta da L. Calabresi, M. Empler, *Cartografia della fiducia: metodologia dell'infosfera migratoria*, pag. 191-218

⁷ V. le riflessioni sociologiche in questo volume di M. Mongiardo, *Approcci teorici e metodologici per un dibattito pubblico informato sull'immigrazione*, pag. 283-301.

⁸ Secondo la Corte EDU Internet costituisce una piattaforma senza precedenti per l'attività espressiva degli utenti grazie alla sua accessibilità e capacità di memorizzare e comunicare enormi quantità di informazioni (*Delfi AS v. Estonia* (GC), cit; § 110; *Cengiz and others v. Turkey*, 1.12.2016, No 48226/10 and 14027/11, § 52). In ragione di ciò, Internet svolge un ruolo essenziale nel migliorare l'accesso del pubblico alle notizie e nel facilitare la diffusione delle informazioni in generale (*Delfi AS v. Estonia*, cit., § 133; *Times Newspapers Ltd (Nos 1 and 2) v. The United Kingdom*, 10.3.2009, No3002/03 and 23676/03, §

delle informazioni, risultando, peraltro, meno rischiosa, grazie, ad esempio, all'anonimato che pervade il sistema del mondo digitale⁹.

La disinformazione inoltre può essere attuata e/o organizzata con svariati mezzi, da diversi soggetti e su molteplici temi¹⁰.

Di fronte a una sfida così multiforme e dinamica, le risposte giuridiche di contrasto alla disinformazione sono dipese dalla concezione che ciascun ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di manifestazione di pensiero.

Comunque, un'analisi efficace del fenomeno non può limitarsi a questo piano ordinamentale, poiché la disinformazione *online* si sviluppa e persiste lungo le infrastrutture digitali costituite dalle piattaforme che, nel loro insieme, delineano ciò che comunemente viene definito “mondo cibernetico”¹¹. Tale ambiente non è neutro né pubblico: esso è dominato da attori privati, ciascuno dei quali detiene un proprio spazio, (spesso) sottratto alla sovranità statale e regolato secondo logiche privatistiche, orientate prioritariamente alla massimizzazione del profitto. Queste logiche si fondano su modelli economici riconducibili al paradigma del c.d. “capitalismo della sorveglianza”¹², nel quale il valore economico è generato non già dalla qualità intrinseca dei contenuti informativi bensì dal grado di coinvolgimento degli utenti, ottenuto tramite l'impiego di algoritmi predittivi

27), al punto che ha favorito l'emergere del *citizen journalism* (*Cengiz and others v. Turkey*, cit., § 52) giacché una quantità crescente di servizi e informazioni è disponibile solo sul Web (*Jankovskis v. Lithuania*, 17.5.2017, No 21575/08, § 49; *Kalda v. Estonia*, 19.1.2016, No 17429/10, § 52) permettendo la condivisione, su alcune piattaforme in particolare, di contenuti politici spesso ignorati dai *media* tradizionali. Al riguardo D. Kaye (*Libertà vigilata. La lotta per il controllo di Internet*, Roma, 2021, 143 ss.) riporta che in Cambogia – «dove i *media* sono soggetti a forti restrizioni e le proteste in rete possono portare all'arresto, ad azioni penali e a maltrattamenti» – la fonte principale da cui i locali prendevano informazioni sulla situazione politica del Paese era, per l'appunto, Facebook.

⁹ Cfr. M. Empler, C. Capasso, *op. cit.*, pag. 219-255

¹⁰ La complessità del fenomeno è efficacemente descritta da C. Wardle, *Information Disorder*, 2^{en} ed., Strasbourg, 2018 e dal rapporto del Segretario Generale dell'Assemblea delle Nazioni Unite, *Countering disinformation for the promotion and the protection of human rights and fundamental freedoms*, cit.

¹¹ Cfr. V. Frosini, *L'orizzonte giuridico dell'Internet*, in *Dir. Inf.*, 2000, 271 ss.; T.E. Frosini, *L'ordine giuridico del digitale*, in *Giur. Cost.*, 1/2023. Questa concezione di spazio digitale non deve essere confusa con quella di Stato digitale (teorizzata da L. Torchia (*Lo Stato digitale*, Bologna, 2023) che si caratterizza per una attività pubblica che nel suo complesso viene trasformata, quanto a metodi e a strumenti, mediante l'applicazione di nuove tecnologie.

¹² S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, trad. it., Luiss University Press, 2019.

e personalizzati. Per conseguenza le informazioni veicolate agli utenti sono calibrate non sulla base dei criteri di veridicità, qualità o rilevanza pubblica, piuttosto secondo parametri di redditività economica. In altri termini, il vantaggio economico di questi enti privati viene tratto dall'impiego degli algoritmi più intelligenti, non certamente dagli argomenti migliori.

Certamente le piattaforme digitali sono enti privati che esercitano, all'interno del proprio ecosistema comunicativo, poteri privati. Ma è ormai acquisito che le loro scelte in materia di moderazione dei contenuti influenzano in modo diretto e indiretto il dibattito pubblico, orientano le dinamiche partecipative e possono incidere – anche in modo profondo – sui processi democratici. La condotta tenuta all'interno di questo spazio virtuale produce dunque effetti tangibili e rilevanti nel mondo reale, sollevando interrogativi fondamentali in merito alla distribuzione del potere, alla tutela dei diritti fondamentali e alla sovranità degli Stati nel contesto digitale.

In una simile dimensione, appare dunque imprescindibile individuare un punto di equilibrio tra la sfera pubblica e quella privata, cooperazione che – allo stato attuale – non risulta ancora pienamente realizzata né adeguatamente strutturata.

L'interesse del presente contributo si concentra specificamente su tale aspetto, ovvero sull'assenza di un terreno condiviso d'intervento tra attori istituzionali e soggetti privati, la quale continua a rappresentare un ostacolo significativo alla gestione efficace del fenomeno della disinformazione. Un fenomeno che, se non affrontato con strumenti giuridici appropriati, rischia di minare sensibilmente la tenuta dei principi democratici e la qualità del dibattito pubblico.

Per rispondere, quindi, alla domanda circa le ragioni per cui la disinformazione costituisce un problema giuridico tuttora irrisolto e di urgente rilevanza, si rende necessario preliminarmente chiarire cosa debba intendersi per “disinformazione” sul piano concettuale-giuridico.

È su questo presupposto definitorio e metodologico che si fonda l'analisi qui proposta. Solo in conclusione, e alla luce delle riflessioni sviluppate, sarà possibile formulare alcune brevi considerazioni finali.

2. *La disinformazione come degenerazione dell'informazione*

Per inquadrare giuridicamente un fenomeno così cangiante è necessario partire da alcune certezze.

Anzitutto, la disinformazione è da considerare un fenomeno che si oppone all'informazione. Già l'etimo della parola aiuta a inquadrare il

concetto. Il prefisso *dis-* che accompagna la parola “informazione” dà l’idea di una situazione peggiorativa, di un mal-funzionamento nella erogazione della informazione. La disinformazione è da considerarsi fenomeno degenerativo dell’informazione. È, appunto, il suo opposto.

Così come l’informazione arricchisce la democrazia, la disinformazione la impoverisce, inquinando il libero mercato delle idee perché vi immette fattori a esso “estranei” – quali possono essere ad esempio le informazioni false, imprecise, fuorvianti perché magari parziali. La qualità delle informazioni che si producono, si ricevono e si diffondono è fondamentale per il buon funzionamento del sistema democratico giacché è la base su cui poggiano le deliberazioni e si assumono decisioni consapevoli.

Per le ragioni appena esposte la disinformazione non è dunque da sottovalutare. Questo atteggiamento deve essere mantenuto ancora di più quando essa è attuata nel mondo virtuale, ove la sua individuazione è maggiormente sfuggente perché la tecnologia digitale ne ha potenziato l’efficacia.

La Rete, infatti, consente la generazione di *account* fittizi o semi-automatizzati, l’impiego di *bot* completamente automatizzati, la creazione di falsi *follower*, la diffusione di contenuti audiovisivi artefatti, nonché l’implementazione di strategie di comunicazione come la pubblicità mirata, il *trolling* organizzato o altre forme meno appariscenti ma ugualmente pervasive di influenza occulta. A ciò si aggiunge l’ampio spettro di tecniche digitali oggi disponibili, che agevolano un utilizzo disinvolto e spregiudicato dei mezzi di comunicazione. Tale uso si manifesta, tra l’altro, nel continuo rilancio di contenuti attraverso pubblicazioni, commenti e condivisioni – ad esempio tramite *tweet* e *re-tweet* – all’interno di ambienti digitali caratterizzati da filtri informativi selettivi (*filter bubbles*) e camere dell’eco (*echo chambers*), i quali favoriscono fenomeni di polarizzazione ideologica e riducono drasticamente le possibilità di un confronto aperto e pluralistico tra le informazioni e le idee. Non da ultimo, la manipolazione di contenuti multimediali (*deep-fakes*) rappresenta una forma ulteriore e insidiosa di distorsione comunicativa¹³.

Tutte queste tecniche, dettate dall’economia comportamentale dell’informazione, non implicano una dicotomia tra verità e falsità. Nella maggior parte dei casi, l’organizzatore di questi sistemi non si posiziona rispetto alla verità, ma, come abbiamo già detto, cerca piuttosto di ottenere un vantaggio di natura economica.

È questa mutazione genetica della disinformazione, generata dalle

¹³ Al riguardo in questo volume v. M.V. Malinconi, «A War to Reality»: *deepfake e profili di sicurezza*, p. 61-78.

nuove tecnologie digitali, alimentata ancora di più da pratiche e sistemi di intelligenza artificiale e diffusa nel ciber spazio con ricadute significative sui diritti e le libertà dell'individuo, che desta allerta, e che pertanto deve essere monitorata.

3. *La disinformazione nelle diverse prospettive ordinamentali*

La disinformazione, proprio per il vettore che la veicola, non si arresta al confine di uno Stato, lo attraversa. È di indiscussa evidenza, infatti, che le opinioni/informazioni, di qualsiasi tenore siano, grazie a queste nuove tecnologie, trasmigrano facilmente e velocemente da un lato all'altro del globo terrestre, e viceversa, andando a incidere lo stesso evento su più ordinamenti giuridici, con la possibilità di trascendere la sovranità e i singoli sistemi giuridici statali. Sicché il tema in questa sede affrontato è una questione che riguarda tanto la società civile in generale quanto i governi di molti Stati, non solo dell'Europa e dell'America, ma anche dell'Asia, dell'Africa e dell'Oceania.

Ebbene tra tutti questi ordinamenti giuridici, l'Unione europea è pioniera nell'aver attenzionato la disinformazione, cercando in primo luogo di configurarla.

Questo è un dato importante perché le parole sono importanti, specialmente nel diritto. E ancora di più quando si tratta di libertà di espressione. Definire i concetti in un ordinamento giuridico consente di collocarli nel sistema normativo e di interpretarli in modo coerente rispetto ad altri istituti. Le definizioni permettono un'applicazione uniforme delle norme su tutto il territorio su cui insistono. La definizione precisa di un istituto giuridico rispetta il principio della certezza del diritto. Senza definizioni condivise il rischio è che si generino asimmetrie ordinamentali.

Sicché fondamentale è conoscere il significato che gli ordinamenti giuridici attribuiscono alla disinformazione. Un concetto questo che può variare da un sistema giuridico all'altro, poiché ciascuno di essi interpreta in modo differente la libertà di manifestazione del pensiero.

Negli Stati Uniti d'America, l'ordinamento costituzionale garantisce una tutela particolarmente ampia della libertà di espressione, sancita dal Primo Emendamento. In tale contesto, il fenomeno della disinformazione non viene generalmente affrontato come un problema giuridico, bensì come una questione da risolversi nell'ambito del dibattito pubblico. Secondo la consolidata dottrina e la giurisprudenza statunitense, esiste il diritto a non dire la verità, fondato sull'assunto che anche le affermazioni

false non debbano essere sottoposte a censura o regolazione¹⁴. Tale impostazione si radica nella celebre metafora del libero mercato delle idee, ancora ritenuta valida nell'attuale epoca digitale¹⁵. La Corte Suprema ha infatti assimilato Internet a un nuovo spazio di libera circolazione delle opinioni, riconoscendolo come il moderno mercato delle idee. In questa prospettiva, è la competizione tra le opinioni – siano esse vere o false – a costituire il presupposto per l'emersione della verità: quest'ultima, in quanto idea più solida e convincente, è destinata a prevalere. È come se la libertà di espressione sia dotata di meccanismi interni di difesa contro la disinformazione. Questa visione costituzionale ha finora impedito l'adozione, negli Stati Uniti, di normative volte a limitare la diffusione di informazioni false, nella convinzione che l'intervento regolatorio sarebbe incompatibile con i principi fondamentali della libertà di parola garantiti dalla Costituzione federale.

Diversamente da quanto avviene nell'ordinamento statunitense, nel contesto europeo la libertà di espressione non ha un valore assoluto. Essa, infatti, può essere oggetto di limitazioni, purché tali restrizioni siano previste dalla legge e perseguano uno scopo legittimo – quale ad esempio la tutela della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico e della salute – e risultino proporzionate e necessarie in una società democratica secondo quanto stabilito dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. In tale prospettiva, la Corte di giustizia dell'Unione europea, in una pronuncia del 2022 (*TU e RE v. Google LLC*), ha chiarito che la libertà di informazione non si

¹⁴ V. caso *Gertz v. Robert Welch, Inc.*, 418 U.S. 323 (1974).

¹⁵ La metafora del *Market Place of Ideas* è stata introdotta nella nota *dissenting opinion* di Justice Holmes in *Abrams v. United State*, 250 U.S. 616, 630 (1919): «the best test truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market». Diverse ormai sono le critiche a questa teoria. Cfr: S. Ingeber, *The Marketplace of Ideas: A Legitimizing Myth*, in *Duke L.J.* 1 ss. (1984) secondo cui questa teoria “del mercato delle idee” è anacrostica essendo il mercato gravemente distorto da una oramai radicata struttura ideologica di potere; A. Nicita (*È possibile il libero scambio nel mercato della verità?*, in *Il Foglio*, 13 gennaio 2017), riprendendo una tesi espressa dal premio Nobel per l'economia, Ronald Coase, vede un paradosso nella posizione di uno Stato che, da un lato, si preoccupa di tutelare il consumatore sul mercato dei beni e, dall'altro, lascia invece il cittadino libero di scegliere le informazioni in un mercato dove le idee sono sempre più affollate ed eccessive, senza alcuna tutela. Infine T. Wu (*Disinformation in the Marketplace of Ideas*, 51 *Seton Hall L. Rev.* 172 ss. (2020)) ritiene oramai inapplicabile questa teoria perché il “mercato delle idee” nel XXI secolo non è più realmente competitivo in quanto distorto da assai diverse tecniche di disinformazione. Sicché è necessario che gli organi della stampa ma anche gli stessi *Internet Provider* si attivino per proteggere la sua “salute.”

estende alla diffusione consapevole di informazioni false¹⁶, affermando un principio che consolida la strada a forme di regolazione del fenomeno della disinformazione.

Applicando questi presupposti al contesto della comunicazione digitale, emerge come l'ordinamento europeo riconosca un interesse pubblico legittimo nella prevenzione e nel contrasto della disinformazione online, in particolare nei casi di manipolazione intenzionale delle notizie. Tuttavia, la principale criticità non risiede tanto nella volontà di limitare contenuti falsi e dannosi, quanto piuttosto nel rischio che norme eccessivamente vaghe o ampie si traducano in una compressione arbitraria del diritto alla libertà di espressione, nonché del correlato diritto a un'informazione libera, pluralista e di qualità. Ecco perché la disinformazione, come è stato più volte affermato, non può essere considerata illegale di per sé¹⁷, a meno che non ci sia l'intenzione di contrastare i principi e i valori dell'ordinamento giuridico di riferimento. In questa ottica, l'Unione europea è intervenuta più volte a contrastare la disinformazione. Ma prima ancora di porre in essere atti di contrasto ha cercato di elaborare una definizione. Tale iniziativa non è avvenuta in modo casuale, ma si è collocata in un preciso contesto storico segnato dal verificarsi di eventi di rilevanza geo-politica che, per le loro implicazioni sistemiche, hanno contribuito a mettere in discussione i valori fondativi dell'Unione stessa, quali la democrazia, lo Stato di diritto, la libertà di informazione e la coesione sociale degli Stati membri.

4. *L'evoluzione del concetto di disinformazione nell'UE alla luce di alcuni eventi geopolitici*

Il tema della disinformazione è comparso nell'agenda europea come un problema da risolvere già nel 2015, in ragione di una serie di minacce derivanti da campagne di disinformazione *online* condotte dalla Russia¹⁸. Gli

¹⁶ V. G. Pitruzzella, *Il costituzionalismo digitale tra Stati Uniti e Europa*, in *Unione eur. e diritti*, 2/2025.

¹⁷ La Commissione europea nella sua comunicazione del 25.6.2020 (*Orientamenti della Commissione europea sul rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione*, COM(2021) 262 final, p. 1) dichiara apertamente che l'approccio dell'ordinamento europeo alla lotta contro la disinformazione si caratterizza per tutelare la libertà di espressione e gli altri diritti di libertà garantiti dalla Carta UE e non già per «criminalizzare o vietare la disinformazione in quanto tale».

¹⁸ L'Unione europea in questa fase affronta queste minacce istituendo la East StratCom Task Force, una struttura del servizio europeo per l'azione esterna, focalizzata sulle

esiti, poi, del *referendum* sulla Brexit e delle elezioni americane del 2016 hanno impresso sensibilmente il cambiamento nell'atteggiamento della UE nei confronti della disinformazione. A tutela dell'integrità delle tornate elettorali che si sarebbero svolte nel prossimo futuro, la Commissione europea costituiva un Gruppo di lavoro di alto livello sulle fake news e la disinformazione per ragionare sul tema. Nel 2018 veniva elaborato e pubblicato un *report* che definiva la disinformazione come «un insieme di informazioni false, inesatte o fuorvianti progettate, presentate e diffuse a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico e che possono arrecare un pregiudizio pubblico»¹⁹. Lo stesso Gruppo di lavoro affermava che il termine “disinformazione” era stato utilizzato scientemente per distinguerlo dalle fake news, in quanto pratica ben più complessa rispetto a queste ultime²⁰.

È stato, tuttavia, con l'implosione della pandemia da Covid-19, che ha reso il confine tra spazio digitale e reale più permeabile, che la lotta contro la disinformazione ha assunto una nuova consapevolezza.

Riconoscendo che molte falsità sono innocue, mentre altre dannose, nel 2020 una comunicazione della Commissione europea²¹ chiarisce la necessità di distinguere i vari tipi di contenuti diffusi *online* a seconda del soggetto, del canale e dell'impatto prodotto. Per conseguenza, si riconosce che accanto a materiali multimediali propriamente “illegali” possano esserci anche quelli “non illegali ma dannosi”. Tra questi ultimi, si opera un'ulteriore distinzione basata sull'intento sotteso alla pratica: se la diffusione del contenuto è attuata senza intenzione fraudolenta – ed è il caso di quando le persone, ad esempio,

comunicazioni strategiche orientali (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Moldavia, Georgia, Ucraina). Dal 2022 la stessa attività è svolta anche riguardo alla disinformazione proveniente dalla Cina.

¹⁹ V. European Commission, *A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High Level Group on Fake News and Online Disinformation*, Bruxelles, 2018, p. 15. Per ulteriori approfondimenti sulla differenza tra *misinformation*, cattiva informazione e altre espressioni impiegate dalla letteratura al riguardo: v. S. Sassi, *Disinformazione contro Costituzionalismo*, cit., 23 ss.

²⁰ Secondo questo organo l'espressione “fake news” risultava riduttiva e inadeguata a cogliere un problema così complesso come quello della disinformazione. Peraltro, la stessa era fuorviante in quanto impiegata da alcuni politici e dai loro sostenitori per nascondere ciò che non è loro gradito, divenendo così un'arma con la quale gli stessi possono interferire nella circolazione delle informazioni e attaccare e minare i *media* indipendenti: v. European Commission, *A multi-dimensional approach to disinformation*, cit, p. 15.

²¹ Comunicazione della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Tackling COVID-19 disinformation – Getting the facts right*, Bruxelles, 10.6.2020, JOIN(2020)8 final.

condividono informazioni, anche false, con amici e familiari in buona fede – si può parlare di «cattiva informazione»²²; di contro, se lo scopo è ingannare per arrecare un pregiudizio pubblico e/o anche per ottenere un non giustificato danno economico si tratta di “disinformazione tendenziosa”.

Sic et simpliciter la disinformazione è, stando alla visione della UE, una manipolazione di notizie, mescolate con fatti, fonti e pratiche plausibili²³, strategicamente divulgate per provocare intenzionalmente un danno rilevante: come può essere un danno pubblico causato per perseguire obiettivi politico-ideologici o un vantaggio economico; ovvero un danno che crea un ambiente ostile perché boicotta il dibattito democratico ed esacerba la polarizzazione sociale. Un danno che può minare la legittimità di un procedimento elettorale. In altri termini, il danno che la disinformazione può provocare, e che l’Unione europea intende scongiurare, è la messa in pericolo dei processi e dei valori democratici.

Un ulteriore evento da tenere in considerazione per comprendere l’evoluzione concettuale della disinformazione secondo l’Unione europea in relazione ad alcuni eventi geopolitici è l’invasione della Russia del territorio ucraino, fatto avvenuto nel febbraio del 2022. Da quel preciso momento storico sono stati elaborati e assunti una serie di atti per mitigare l’ondata di disinformazione che la guerra avrebbe – e ha – scatenato e diffuso nel mondo sia reale che virtuale. Nell’immediato, ad esempio, il Consiglio dell’UE ha adottato misure restrittive con cui sono state sospese, in via temporanea, le attività di radiodiffusione promosse da RT-France nell’Unione europea, o ad essa diretta, in quanto foriere di propaganda a favore della Federazione russa nella crisi ucraina. Il ricorso alla Corte di giustizia da parte della stessa emittente televisiva contro le stesse ha permesso all’ordinamento europeo di identificare la disinformazione anche come «parte integrante dell’arsenale della guerra moderna [...] in grado di minare le fondamenta delle società democratiche»²⁴.

Per un discorso di lungo periodo, il contrasto alla disinformazione viene portato avanti con determinazione, come vediamo qui di seguito, con un insieme di provvedimenti strettamente correlati l’uno all’altro.

Nel loro insieme, queste misure, che da *soft* sono diventate sempre più

²² *Ibidem*.

²³ Al riguardo illuminante è T. Rid, *Misure attive. Storia segreta della disinformazione*, trad. it., P. Bassotti, LUISS University Press, 2022.

²⁴ Tribunale UE, sent. 27.7.2022, causa T-125/22, *RT France c. Consiglio dell’Unione europea*, par. 56. Per commenti al caso: cfr. S. Sassi, *La Soft War dell’Unione europea: il caso RT-France vs. Consiglio*, in *Dir. Inf.*, n. 6/2022; V. Zeno-Zencovich, *Speech as “Hybrid Warfare”*, in *Public Governance, Administration and Finances L. Rev.*, 2025.

hard, si distinguono perché cercano di portare a sintesi una frammentazione regolativa rilevabile a livello nazionale²⁵ al fine di assicurare certezza giuridica e sicurezza nell'uso delle tecnologie, anche in termini di rispetto dei diritti fondamentali. Peraltro, il ragionare su un unico modello normativo esteso a singole unità appare una decisione quanto mai adeguata per raggiungere un ulteriore obiettivo: quello di assoggettare i prestatori dei servizi digitali alle medesime responsabilità, rafforzando, per conseguenza, anche il controllo sulle loro politiche di moderazione dei contenuti.

5. *Il contrasto della UE al rischio della disinformazione*

Tra le misure adottate dalla UE per combattere la disinformazione online centrali, per il nostro discorso, sono: a) il Codice di condotta sulla disinformazione; b) il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (c.d. *Digital Service Act*, d'ora innanzi: regolamento DSA); c) il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (d'ora innanzi: l'IA Act).

a) *Il codice di condotta di disinformazione*

L'attuale Codice di condotta sulla disinformazione fonda le sue origini nel Codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2018, strumento con cui si è cercato di agire contro la disinformazione *online* per il tramite di una collaborazione strutturale tra aziende digitali e pubblicitarie, da un lato, e istituzioni e organismi europei, dall'altro. Nello specifico questo Codice era stato realizzato dai rappresentanti dell'industria tecnologica e pubblicitaria in regime di autoregolamentazione per agire su più fronti: per demonetizzare la diffusione della disinformazione; per garantire la trasparenza della pubblicità politica; per responsabilizzare gli utenti; per rafforzare la cooperazione con i verificatori dei fatti; per fornire un migliore accesso ai dati in

²⁵ Dovuta ai differenti approcci degli Stati al fenomeno *de quo*. Al riguardo cfr. S. Sassi, *Disinformazione contro costituzionalismo*, cit., 66 ss. e R.J. Krotoszynski, Jr., A. Koltay, C. Garden (ed.), *Disinformation, Misinformation and Democracy*, Cambridge University Press, 2024 in particolare v. J. Charney, *Fake News under Siege: A Century of Regulation in Chile*, 222 ss.; A. Park, *The Battle against Disinformation: Legislative Challenges in South Korea*, 242 ss.; G. Bhatia, *Disinformation, Misinformation and Democracy: An Indian Constitutional Perspective*, 258 ss.; J. Botha, *Disinformation and Democracy in Africa and South Africa*, 270 ss.

loro possesso. Nel 2022, a seguito di una serie di orientamenti promossi dalla Commissione Europea²⁶, il codice viene sostituito da una versione rafforzata, con un cambiamento nella sua natura giuridica: da strumento volontario adottato in regime di autoregolamentazione dai rappresentanti dell'industria tecnologica e pubblicitaria si trasforma in strumento di co-regolamentazione, il cui funzionamento e la cui osservanza da parte dei firmatari sono soggetti al controllo della Commissione europea (art. 45, reg. DSA)²⁷. Dal 13 febbraio 2025, con l'approvazione della Commissione europea e del Comitato europeo per i servizi digitali, è divenuto parte del regolamento sui servizi digitali (DSA). Dal 1° luglio 2025, il Codice assume il ruolo di parametro rilevante per valutare la conformità delle piattaforme e dei motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi²⁸ agli obblighi previsti dal DSA con riguardo ai rischi di disinformazione. Questo implica che gli impegni assunti dai firmatari sono oramai soggetti a verifica immediata.

b) *Il regolamento sui servizi digitali*

Il *Digital Service Act* è interessante sotto molteplici profili. Anzitutto perché per la prima volta un atto legislativo mette in discussione la neutralità della Rete. Il *considerando* 1 del DSA riconosce che la trasformazione digitale e l'impiego dei servizi che ne derivano possono provocare una serie di rischi per i diritti fondamentali; e tra questi rischi il *considerando* 2 del DSA cita espressamente quello della disinformazione *online*.

In secondo luogo, perché il DSA va a supplire le carenze dell'autoregolamentazione di cui al codice di condotta sulla disinformazione²⁹, cercando di responsabilizzare i prestatori dei servizi di intermediazione della società

²⁶ *Orientamenti della Commissione europea sul rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione*, cit.

²⁷ Molteplici i commenti sulla evoluzione di questo codice. Al riguardo cfr. M. Monti: *Il Code of Practice on Disinformation dell'UE: tentativi in fieri di contrasto alle fake news, e Lo strengthened Code of Practice on Disinformation: un'altra pietra della nuova fortezza digitale europea?*, entrambi pubblicati in www.medialaws.eu, rispettivamente n. 1/2019 e n. 2/2022. V. anche A. KUCZERAWY, *Fighting on-line disinformation: did the EU Code of Practice forget about freedom of expression?*, in E. Kuzelewska, G. Terzis, D. Trottier, D. Kloza (ed.), *Disinformation and Digital Media as a Challenge for Democracy*, Intersentia, 2019, 8-9 e F. Zorzi Giustiniani, *L'Unione europea e regolamentazione del digitale: il Digital Services Package e il Codice di buone pratiche sulla disinformazione*, in *Nomos*, n. 2, 2022.

²⁸ Ovvero fornitori di servizi di intermediazione designati dalla Commissione europea in quanto aventi un numero mensile di destinatari attivi del loro servizio nell'UE pari o superiore a 45 milioni (art. 33.1, DSA).

²⁹ V. in questo stesso par. lett. a).

digitale dei contenuti che corrono lungo le loro dorsali, siano essi contenuti “illegali”³⁰ che “legali ma dannosi”.

Con riguardo in particolare a questi ultimi, cioè a quei contenuti disinformanti, che possono, cioè, comportare dei rischi per la società, il DSA impone ai soli piattaforme e motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi di affrontare e gestire i “rischi sistemici” legati all’uso dei loro servizi, inclusi quelli associati ai sistemi algoritmici. Tali rischi includono «la manipolazione intenzionale del loro servizio» (art. 34, c.2, DSA) con «effetti negativi, attuali o prevedibili» sull’esercizio dei diritti fondamentali³¹, sul dibattito civico, sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica (art. 34, c. 1, lett. b) e c), DSA).

A tal fine, essi sono tenuti ad adottare una serie di misure volte a mitigare, in modo ragionevole, proporzionale ed efficace, tali rischi (art. 35, DSA). Al riguardo il DSA suggerisce: per un verso, di adeguare i loro sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, ovvero i processi decisionali, le caratteristiche o il funzionamento dei loro servizi, o le loro condizioni generali, per altro verso, di rafforzare i processi interni o di vigilanza sulle loro attività nel rilevamento di questi rischi.

Nel caso poi ci fosse una crisi di sistema – ovvero «circostanze eccezionali che comportano una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell’Unione o in parti significative di essa»³² – la Commissione europea, su raccomandazione del comitato europeo per i servizi digitali, può imporre alle piattaforme digitali e ai motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi di avviare, in via di urgenza, misure specifiche al fine di prevenire, eliminare o calmierare in modo proporzionale ed efficace la situazione di crisi (art. 36, DSA).

Tra le possibili misure adottabili da questi *big tech* vi sono, ad esempio, l’adeguamento dei processi di moderazione dei contenuti e l’aumento delle risorse destinate alla moderazione dei contenuti, così come l’adeguamento

³⁰ Per contenuto illegale, l’art. 3, lett. h, DSA, intende: «qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un’attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell’Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell’Unione, indipendentemente dalla natura o dall’oggetto specifico di tale diritto».

³¹ Tra cui espressamente l’art. 34, c. 1, lett. b) cita: la dignità umana, il rispetto della vita privata e familiare, la tutela dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, inclusi la libertà e il pluralismo dei *media*, la non discriminazione, i diritti del minore e la tutela dei consumatori.

³² Tali crisi potrebbero derivare, ai sensi del *considerando* 91 del DSA, da: conflitti armati o atti di terrorismo, compresi conflitti o atti di terrorismo emergenti, catastrofi naturali, quali terremoti e uragani, nonché pandemie e altre gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero.

delle condizioni generali, i sistemi algoritmici e i sistemi pubblicitari pertinenti, ovvero una ulteriore intensificazione della cooperazione con i segnalatori attendibili, o l'adozione di misure di sensibilizzazione, la promozione di informazioni affidabili e l'adeguamento della progettazione delle loro interfacce online³³. Nel periodo in cui tali azioni sono attive³⁴ tra la Commissione europea e il *provider* di riferimento sussisterà un dialogo aperto per una valutazione sostanziale, procedurale e temporale degli atti adottati.

Numerosi altri obblighi sono posti a carico delle aziende tecnologiche di dimensioni molto grandi quanto alla condivisione dei loro dati e a una loro comunicazione trasparente; tra tali obblighi appunto vi è l'elaborazione e l'adesione ai codici di condotta per contribuire alla corretta applicazione del regolamento stesso³⁵.

c) *Il regolamento sull'intelligenza artificiale*

L'avvento dell'intelligenza artificiale, or ora anche generativa, rischia di complicare ulteriormente gli assetti³⁶. Ecco perché nella regolamentazione assai articolata dell'AI Act trova spazio il rapporto tra intelligenza artificiale e disinformazione.

Le preoccupazioni derivano soprattutto dal fatto che l'intelligenza artificiale, grazie ad algoritmi sempre più sofisticati che l'allenano³⁷, è capace di modificare ulteriormente il modo in cui percepiamo e verifichiamo la verità, rendendo sempre più difficile distinguere il vero dal falso³⁸. In un

³³ Cfr. *considerando* (91) e art. 36, c. 1 lett. a), b), c) del DSA.

³⁴ Che non possono sussistere oltre tre mesi dalla decisione assunta.

³⁵ Cfr. artt. 45, 46 e 48 DSA.

³⁶ Sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla sicurezza e ordine mondiale, sull'identità umana e sul futuro v. in particolare: H. A. Kissinger, E. Schmidt, D. Huttendlocher, *The Age of AI*, New York, 2022.

³⁷ Sugli algoritmi, sul rapporto tra algoritmi e intelligenza artificiale, e sulla nascita di quest'ultima tecnologia e sul suo futuro prossimo, tra la vastissima letteratura, prossima alla saturazione, v. in particolare: E. Finn, *Che cosa vogliono gli algoritmi. L'immaginazione nell'era dei computer*, Torino, Einaudi, 2018; S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza*, op. cit.; K.-F. Lee, C. Qiufan, *Ai 2041. Scenari dal futuro dell'intelligenza artificiale*, Luiss University Press, 2023; H. Sun, *Regulating Algorithmic Disinformation*, in *Columbia J. L. & the Arts*, 46, 2023, 367 ss.; F.-F. Li, *Tutti i mondi che vedo. Curiosità, scoperta e meraviglia all'alba dell'intelligenza artificiale*, Luiss University Press, trad. it. di C. Veltri, 2024. Per una lettura più veloce ma non meno efficace di che cosa è l'intelligenza artificiale sotto un profilo anche delle scienze dure: v. P. Contucci, *Rivoluzione Intelligenza Artificiale*, Dedalo, 2023.

³⁸ A tal proposito suggestivo è il libro di B.-C. Han, *Le non cose*, trad. it. di S. Aglan Battazzi, Torino, Einaudi, 2022.

epoca in cui il confine tra reale e il virtuale si fa sempre più labile, fondendosi in un unico spazio³⁹, non è più necessario ricorrere alla censura o alla repressione per minare gli assetti democratici: basta riscrivere la realtà attraverso la diffusione massiva e continua di narrazioni multiple, imprecise, fuorvianti – talvolta persino false e giuridicamente sanzionabili – utilizzando sistemi e/o pratiche, più o meno sofisticate, basate sull'IA⁴⁰.

Con questa consapevolezza, il regolamento UE n. 1689/2024 sviluppa una regolamentazione basata sul principio del rischio, organizzandolo in base sia alla probabilità che si verifichi un danno, sia alla gravità del danno stesso⁴¹.

Questa classificazione del rischio riflette il tipo di manipolazione che l'ordinamento europeo considera ammissibile o meno sul proprio territorio. Di conseguenza, se una pratica di IA comporta un rischio ritenuto inaccettabile, in quanto presenta una elevata probabilità di ledere i valori fondamentali dell'UE, essa è vietata all'interno del territorio UE. Il sistema di IA è invece consentito, purché nel rispetto di specifici limiti, quando comporta un rischio "alto". Se il rischio associato al suo utilizzo è invece "limitato", si prevede un semplice obbligo di trasparenza. Per i casi in cui il rischio è estremamente basso, al limite dell'irrelevanza⁴², l'AI Act non interviene, seguendo il principio *de minimis non curat praetor*.

Pur nella loro varietà, le manipolazioni della realtà condividono un elemento fondamentale: compromettono la fiducia nelle istituzioni. Proprio per questo la disinformazione rappresenta una minaccia su più livel-

³⁹ Ecco perché il termine "ecosistema" utilizzato per primo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, durante la n. 1129 riunione dei delegati di Ministri dell'agosto del 2011 nella «Déclaration du Comité des Ministres sur la protection de la liberté d'expression et de la liberté de réunion et d'association en ce qui concerne les plateformes internet gérées par des exploitants privés et les prestataires de services en ligne» è una felice formulazione.

⁴⁰ L'AI Act definisce solo il «sistema di IA» come: «un sistema automatizzato progettato per far funzionare con livelli di autonomia variabili, che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali» (art. 3.1, p.to 1). Mentre sempre l'AI Act parla di "pratiche" solo con riguardo alle tecnologie vietate. Per un commento v. S. Sassi, *in corso di pubblicazione*.

⁴¹ L'art. 3.1, p.to 2 dell'AI Act definisce il «rischio» come: «la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso». È interessante annotare che questa impostazione richiama, in linea di massima, la teorizzazione sostenuta per il sistema americano da C.R. Sustain, *Liars. Falsehood and Free Speech in an Age of Deception*, Oxford University Press, 2021.

⁴² Tra gli esempi che si possono elencare, possiamo indicare: i giochi o i filtri anti-spam basati sull'IA.

li; in ragione di ciò l'AI Act associa diversi gradi di rischi per scongiurare la destabilizzazione della democrazia *tout court*⁴³.

Di fronte a una complessità di tale portata, l'Unione europea adotta un approccio improntato al saldo presidio dei propri valori⁴⁴, senza però sacrificare la competitività e la spinta all'innovazione. In questo contesto, l'AI Act attribuisce dunque un ruolo centrale alla *governance* dei sistemi di intelligenza artificiale: dal controllo su chi li sviluppa e li introduce sul mercato⁴⁵, a quello su chi li utilizza⁴⁶, fino a includere persino la supervisione di chi investe capitali⁴⁷.

6. Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto esposto, sorge spontanea una domanda conclusiva: le poderose misure normative adottate dall'UE per contrastare la disinformazione hanno prodotto effetti concreti e misurabili?

Un recente caso è da portare all'attenzione. Si tratta del caso rumeno, che ha visto l'intervento delle istituzioni del Paese per contrastare la disinformazione volta a manipolare il processo elettorale⁴⁸. Specificamente, il 6 dicembre 2024, la Corte costituzionale della Romania, ai sensi dell'art. 146 lett. f) della Costituzione, ha annullato le elezioni presidenziali con la sentenza n. 32, disponendo una nuova tornata elettorale⁴⁹.

⁴³ Tra i casi di strategie di disinformazione v. in questo volumen il contributo di E. Iannario, *Fattori di spinta alle migrazioni e il ruolo del diritto allo studio*, p. 137-161

⁴⁴ Come giustamente afferma G. Resta (*Cosa c'è di "europeo" nella Proposta di Regolamento UE sull'intelligenza artificiale ?*, in *Dir. Inf.*, 2, 2022, 339), il rischio è parametrateo al danno provocato non sui valori di mercato ma sui diritti fondamentali dell'UE.

⁴⁵ Che, ai sensi dell'art. 3.3 dell'AI Act, è il «fornitore», ossia «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o dello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito».

⁴⁶ Che, ai sensi dell'art. 3.4 dell'AI Act, è il «deployer», ossia «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale».

⁴⁷ Che dovrebbe essere considerato, a ragion veduta, come un fornitore: così S. Firpo, V. Falce, *C'è un grave bug europeo nell'IA*, in *Il Foglio*, 22 Agosto 2024, 3, secondo cui, appunto, il "fornitore", nella logica dell'AI Act, «non è solo chi produce la tecnologia ma anche chi partecipa alla nuova economia dei dati».

⁴⁸ Cfr. in questo volume F. Menicocci, *Il "peso" delle fake news sull'immigrazione in ambito di diritto di voto*, p. 177-190.

⁴⁹ Tra i primissimi commenti : cfr. A. Higgins, *Ultrationalist Leads First Round of Ro-*

Decisive, ai fini della pronuncia sono state le note informative dei servizi di *intelligence*⁵⁰ che hanno evidenziato interferenze russe nel processo elettorale presidenziale, attuate tramite una strategia di disinformazione *online* – in particolare su *TikTok* –, irregolarità a carico di uno dei candidati e violazioni degli obblighi di trasparenza sui finanziamenti elettorali⁵¹.

La decisione della Corte assume rilievo poiché eleva la disinformazione a parametro di violazione dello Stato di diritto, giustificando l'annullamento del procedimento elettorale. In quanto realizzata da soggetti stranieri, la disinformazione è stata qualificata come un attacco alla sovranità nazionale⁵². E perciò è stata vietata⁵³.

mania's Presidential Election, in *The NYT*, 25 november, 2024; S. Sassi, A. Sterpa, *La Corte costituzionale della Romania difende la democrazia liberale dalla disinformazione. Prime note sulla sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024*, in *federalismi.it*, 1/2025; A. Simoncini, *L'annullamento delle elezioni presidenziali in Romania. Luci e ombra di una divisiva decisione costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/2025. V. il recentissimo commento del giudice costituzionale rumeno: Élection présidentielle en Roumanie: comprendre en cinq questions à Elena-Simina Tanasescu, Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie, in *Cbaire d'Études Parlementaires*, 16 juin 2025.

⁵⁰ V. Comunicato stampa del Presidente, 4 dicembre 2024, in cui sono allegati i rispettivi documenti: <https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/comunicat-de-presa1733327193>. Sul rapporto tra sorveglianza e servizi segreti in questo volumen cfr. il contributo di C. Lisi, M. Empler, *Sorveglianza e Intelligence*, p. 79-90.

⁵¹ Più specificamente, il problema è stata la disinformazione veicolata, secondo la Corte, da una comunicazione politica che: 1) non ha rivelato il suo carattere politico; 2) è pervenuta da *sponsor* extra-UE; e che 3) è stata soggetta a tecniche di *targeting* o di distribuzione di materiale pubblicitario (p.to 13, sent. Corte cost. Romania)

⁵² Così Commissione di Venezia laddove afferma «the Court also identified an attack on the sovereignty of the State of Romania due to the external influence on the election process»: Venice Commission, *Urgent Report – On the Cancellation of Election Results by Constitutional Courts – Issued on 27 January 2025 pursuant to Article 14a of the Venice Commission's Revised Rules Procedure*, Strasbourg, 27 January 2025, CDL-PI(2025)001, para 7.

⁵³ V. p.to 13, sent. Corte cost. Romania. Altri Stati, invero, si sono già attivati e/o si stanno attivando per disciplinare le conseguenze delle “ingerenze straniere” sui procedimenti elettorali. Malta, ad esempio, le individua all'art. 56, parr. 2 ss. della sua Costituzione; la Norvegia, all'art. 54, par. 4 della Costituzione. L'ordinamento francese ha, invece, adottato la Loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France. Per un approfondimento sul tema, con uno sguardo comparato, v. K. Jones, *Legal Loopholes and the risk of foreign interference*, Brussels, EU, 2023, 12 ss. Molto interessante è anche la posizione che di recente ha assunto il Dipartimento di Stato USA nei confronti delle ingerenze straniere: cfr. *The Department of State Announces Initiatives to Counter Foreign State Information Manipulation*, in *Am. J. Int'l L.*, 2024, 118(3), 534 ss. Nel frattempo, l'Unione europea, dopo aver definito la «foreign information manipulation and interference» (FIMI) come «a mostly non-illegal pattern of behaviour that threatens or has the potential to negatively impact values, procedures and political processes. Such activity is manipulative in character, conducted in an intentional and coordinated manner, by state or non-state actors, including their proxies

Secondo la sentenza, l'abuso degli algoritmi di una determinata piattaforma digitale ha compromesso il principio di pari opportunità nella competizione elettorale, distorcendo la volontà degli elettori e pregiudicando il diritto di essere eletti. Attraverso un impiego massiccio di tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale a favore di un singolo candidato.

Un discorso che porterebbe a configurare, anche a livello nazionale, la disinformazione come una strategia così sofisticata e subdola da poterla annoverare tra gli strumenti della guerra ibrida⁵⁴, e pertanto da contrastare.

L'attacco all'integrità del processo elettorale rumeno avrebbe potuto essere evitato attraverso una più rigorosa applicazione dei principi di trasparenza e cooperazione tra pubblico e privato, alla base delle regolamentazioni europee contro la disinformazione *online*⁵⁵.

In tale contesto, i report pubblicati da *Tik Tok* sulla bacheca del Centro per la trasparenza – previsto dal Codice di condotta sulla disinformazione – stridono sensibilmente con le conclusioni dei servizi di *intelligence* rumeni, che hanno condotto la Corte costituzionale ad annullare le elezioni presidenziali⁵⁶. A seguito di questi eventi, la Commissione europea ha avviato un procedimento formale contro TikTok per sospetta

inside and outside of their own territory», ha già pubblicato il secondo rapporto sul tema: *2nd EEAS Report on Foreign Information Manipulation and Interference Threats – A Framework for Networked Defence, January 2024*.

⁵⁴ Per un'analisi della correlazione tra disinformazione e guerra, anche sotto un profilo storico: S. Sassi, *Il ruolo della disinformazione nelle moderne strategie di guerra*, in E. A. Imparato, G. Giorgini Pignatiello (a cura di), *La libertà di espressione nel diritto comparato tra stato di diritto e stati di emergenza*, Torino, Giappichelli, 2024, 235 ss. Cfr. in questo volume C. Capasso, *La guerra cognitiva tra prospettive giuridiche e contesto geopolitico africano*, p. 91-115 e C. Lobascio, *La disinformazione come strumento di 'guerra ibrida': strategie di risposta*, p. 117-135.

⁵⁵ Secondo la Corte costituzionale della Romania, proprio questi ultimi principi sono stati violati. È il caso della disinformazione non perché, appunto, diffonde false notizie, ma perché dissimula o, meglio ancora, tace alcune informazioni attraverso una campagna elettorale fuorviante: cfr. p.ti 17-18 sent. Corte cost. Romania. Cfr. anche *quarto considerando* del regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica.

⁵⁶ Sul punto la Commissione di Venezia giustifica la decisione assunta dalla Corte costituzionale rumena, sulla base del seguente ragionamento: «The power of constitutional courts to invalidate elections ex officio – if any – should be limited to exceptional circumstances» (para 78.B) e che «The cancellation of a part of elections or elections as a whole can be allowed only under very exceptional circumstances as ultima ratio» (para 78.C): cfr. *Report on Election dispute Resolution*, Strasbourg, 8 October 2020, opinion No 913/2018, CDL-AD(2020)025-e, para 128 e *Urgent Report – On the Cancellation of Election Results by Constitutional Courts*, cit., para 16 e 78, B e C.

violazione del *Digital Services Act* in relazione all'obbligo di valutare e mitigare i rischi sistemici per l'integrità elettorale.

Il DSA non prevede termini per la conclusione del procedimento, la cui durata dipenderà dalla complessità del caso e dalla cooperazione della piattaforma. Qualora le violazioni venissero confermate⁵⁷, la Commissione potrà accettare eventuali impegni correttivi proposti da *TikTok* o, in caso contrario, imporre sanzioni fino a 6% del suo fatturato globale della società.

Il caso in esame conferma, in modo eloquente, come il fenomeno della disinformazione continui a rappresentare una questione giuridica irrisolta e complessa.

Ciononostante, si possono registrare alcuni progressi nella definizione concettuale del fenomeno stesso.

In primo luogo, appare sempre più consolidato l'assunto secondo cui si è in presenza di disinformazione quando la diffusione sistematica e coordinata di contenuti manipolati è sorretta da un intento deliberatamente ostile, tale da arrecare danno pubblico rilevante, capace di compromettere i valori fondamentali dello Stato democratico. In secondo luogo, è emerso con crescente chiarezza che, laddove tali attività di manipolazione informativa siano condotte da soggetti operanti al di fuori dell'ordinamento giuridico di riferimento – e, dunque, da entità estranee al territorio nazionale – esse stesse possono assumere i connotati di uno strumento di politica estera, configurandosi come una forma di interferenza straniera nell'ecosistema informativo. In tal caso, l'informazione manipolata può acquisire una valenza strategica, fino a trasformarsi in una minaccia alla sicurezza nazionale e, pertanto, essere considerata “parte integrante dell'arsenale della guerra moderna”.

Ne consegue che solo di fronte a una simile tipologia di disinformazione – connotata da ostilità intenzionale, impatto pubblico significativo e matrice transnazionale – lo Stato, o più in generale l'ordinamento giuridico, può e deve agire intervenire in modo deciso a tutela dell'assetto istituzionale e dei valori costituzionali.

Tuttavia, per poter contrastare efficacemente un fenomeno così pervasivo e transfrontaliero, si rende necessaria una cooperazione strutturata, trasparente e multilivello tra istituzioni pubbliche, operatori privati – in particolare le piattaforme digitali – e società civile. Tale cooperazione, soprattutto nel rapporto tra governi e grandi imprese tecnologiche, ap-

⁵⁷ Ricavate, ad esempio, da ulteriori richieste di informazioni, da azioni di monitoraggio, colloqui, ispezioni ovvero dall'accesso agli algoritmi della stessa piattaforma.

pare allo stato attuale ancora debole e insufficiente. È evidente come essa rappresenti una delle principali criticità ancora da superare.

In un simile contesto, nel quale la disinformazione si colloca pienamente nello spazio cibernetico, il controllo e la *governance* delle informazioni e dei dati che vi circolano assumono una rilevanza cruciale. Ed è proprio per questa ragione che la disinformazione continua a costituire una sfida giuridica ancora aperta, la cui regolamentazione richiede strumenti normativi innovativi e una visione strategica condivisa a livello globale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- J. ATTALI, *Disinformati. Giornalismo e libertà nell'epoca dei social*, trad. it., Milano, Ponte alle Grazie, 2022
- G. BHATIA, *Disinformation, Misinformation and Democracy: An Indian Constitutional Perspective*, R.J. Krotoszynski, Jr., A. Koltay, C. Garden (ed.), *Disinformation, Misinformation and Democracy*, Cambridge University Press, 2024
- J. BOTHA, *Disinformation and Democracy in Africa and South Africa*, in R.J. Krotoszynski, Jr., A. Koltay, C. Garden (ed.), *Disinformation, Misinformation and Democracy*, Cambridge University Press, 2024
- L. CALABRESI, M. EMPLER, *Cartografia della fiducia: metodologia dell'infosfera migratoria*, in S. Sassi, A. Sterpa (a cura di), *Minacce ibride alla sicurezza nazionale: disinformazione e migrazioni*
- C. CAPASSO, *La guerra cognitiva tra prospettive giuridiche e contesto geopolitico africano*, in S. Sassi, A. Sterpa (a cura di), *Minacce ibride alla sicurezza nazionale: disinformazione e migrazioni*
- C. CAPASSO, M. EMPLER, *Metodi e tecniche di monitoraggio Web: analisi dei contenuti online*, in S. Sassi, A. Sterpa (a cura di), *Minacce ibride alla sicurezza nazionale: disinformazione e migrazioni*
- J. CHARNEY, *Fake News under Siege: A Century of Regulation in Chile*, in R.J. Krotoszynski, Jr., A. Koltay, C. Garden (ed.), *Disinformation, Misinformation and Democracy*, Cambridge University Press, 2024
- P. CONTUCCI, *Rivoluzione Intelligenza Artificiale*, Dedalo, 2023
- E. FINN, *Che cosa vogliono gli algoritmi. L'immaginazione nell'era dei computer*, Torino, Einaudi, 2018
- S. FIRPO, V. FALCE, *C'è un grave bug europeo nell'IA*, in *Il Foglio*, 22 Agosto 2024
- T. E. FROSINI, *L'ordine giuridico del digitale*, in *Giur. Cost.*, 1/2023
- V. FROSINI, *L'orizzonte giuridico dell'Internet*, in *Dir. Inf.*, 2/2000
- T. GUERINI, *Fake News e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle Byung-Chul Han*, *Infocrazia*, trad. it., Torino, Einaudi, 2023
- B. C. HAN, *Le non cose*, trad. it. di S. Aglan Battazzi, Torino, Einaudi, 2022
- C. HASSEN, C. PINELLI, *Disinformazione e democrazia. Populismo, rete e regolazione*, Venezia, Marsilio Editore, 2022
- A. HIGGINS, *Ultranationalist Leads First Round of Romania's Presidential Election*, in *The NYT*, 25 november, 2024; *democrazie liberali*, Torino, 2020
- S. INGBER, *The Marketplace of Ideas: A Legitimizing Myth*, in *Duke L.J.* 1-91, 1984
- E. IANNARIO, *Fattori di spinta alle migrazioni e il ruolo del diritto allo stu-*

dio, in S. Sassi, A. Sterpa (a cura di), *Minacce ibride alla sicurezza nazionale: disinformazione e migrazioni*

- D. KAYE, *Libertà vigilata. La lotta per il controllo di Internet*, Roma, Treccani, 2021
- H. KISSINGER, E. SCHMIDT, D. HUTTENDLOCHER, *The Age of AI*, New York, 2022
- A. KUCZERAWY, *Fighting on-line disinformation: did the EU Code of Practice forget about freedom of exepression?*, in E. KUZELEWSKA, G. TERZIS, D. TROTTIER, D. KLOZA (ed.), *Disinformation and Digital Media as a Challenge for Democracy*, Intersentia, 2019
- K. F. LEE, C. QIUFAN, *Ai 2041. Scenari dal futuro dell'intelligenza artificiale*, Roma, Luiss University Press, 2023
- F.F. LI, *Tutti i mondi che vedo. Curiosità, scoperta e meraviglia all'alba dell'intelligenza artificiale*, Roma, Luiss University Press, trad. it. di C. Veltri, 2024
- C. LISI, M. EMPLER, *Sorveglianza e Intelligence*, in S. Sassi, A. Sterpa (a cura di), *Minacce ibride alla sicurezza nazionale: disinformazione e migrazioni*
- C. LOBASCIO, *La disinformazione come strumento di 'guerra ibrida': strategie di risposta*, in S. Sassi, A. Sterpa (a cura di), *Minacce ibride alla sicurezza nazionale: disinformazione e migrazioni*
- M. V. MALINCONI, «A War to Reality»: *deepfake e profili di sicurezza nazionale*, in S. Sassi, A. Sterpa (a cura di), *Minacce ibride alla sicurezza nazionale: disinformazione e migrazioni*
- L. MCINTYRE, *On Disinformation. How to Fight for Truth and Protect Democracy*, Cambridge-MA, 2023
- F. MENICOCCHI, *Il "peso" delle fake news sull'immigrazione in ambito di diritto di voto*, in S. Sassi, A. Sterpa (a cura di), *Minacce ibride alla sicurezza nazionale: disinformazione e migrazioni*
- M. MONGIARDO, *Approcci teorici e metodologici per un dibattito pubblico informato sull'immigrazione*, in S. Sassi, A. Sterpa (a cura di), *Minacce ibride alla sicurezza nazionale: disinformazione e migrazioni*
- M. MONTI, *Il Code of Practice on Disinformation dell'UE: tentativi in fieri di contrasto alle fake news*, in www.medialaws.eu, n. 1/2019
- M. MONTI, *Lo strengthened Code of Practice on Disinformation: un'altra pietra della nuova fortezza digitale europea?*, in www.medialaws.eu, n. 2/2022
- M. MULLER, *Misinformation about Disinformation?*, in www.internetgovernance.org (25.2.2021)
- A. NICITA, *È possibile il libero scambio nel mercato della verità?*, in *Il Foglio*, 13 gennaio 2017
- A. NICITA, *Il Mercato delle Verità. Come la disinformazione minaccia la democrazia*, Bologna, 2021

- A. PARK, *The Battle against Disinformation: Legislative Challenges in South Korea*, R.J. Krotoszynski, Jr., A. Koltay, C. Garden (ed.), *Disinformation, Misinformation and Democracy*, Cambridge University Press, 2024
- G. PITRUZZELLA, Oreste Pollicino, *Disinformation and Hate Speech. A European Constitutional Perspective*, Milano, 2020
- G. PITRUZZELLA, *Il costituzionalismo digitale tra Stati Uniti e Europa*, in *Unione eur. e diritti*, 2/2025
- G. RESTA, *Cosa c'è di "europeo" nella Proposta di Regolamento UE sull'intelligenza artificiale?*, in *Dir. Inf.*, 2, 2022
- T. RID, *Misure attive. Storia segreta della disinformazione*, trad. it., P. Bassotti, LUISS University Press, 2022
- S. SASSI, *Disinformazione contro Costituzionalismo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021
- S. SASSI, Alessandro Sterpa, *La Corte costituzionale della Romania difende la democrazia liberale dalla disinformazione. Prime note sulla sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024*, in *Federalismi.it*, 1/2025.
- S. SASSI, *La Soft War dell'Unione europea: il caso RT- France vs. Consiglio*, in *Dir. Inf.*, n. 6/2022
- S. SASSI, *Il ruolo della disinformazione nelle moderne strategie di guerra*, in E. A. Imparato, G. Giorgini Pignatiello (a cura di), *La libertà di espressione nel diritto comparato tra stato di diritto e stati di emergenza*, Torino, Giappichelli, 2024
- A. SIMONCINI, *L'annullamento delle elezioni presidenziali in Romania. Luci e ombre di una divisiva decisione costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/2025.
- H. SUN, *Regulating Algorithmic Disinformation*, in *Columbia J. L. & the Arts*, 46, 2023
- C. R. SUSTEIN, *Liars. Falsehood and Free Speech in Age of Deception*, Oxford, 2021
- E. S. TANANSESCU, *Élection présidentielle en Roumanie: comprendre en cinq questions à Elena-Simina Tanasescu*, Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie, in *Chaire d'Études Parlementaires*, 16 juin 2025
- L. TORCHIA *Lo Stato digitale*, Bologna, il Mulino, 2023
- C. WARDLE, *Information Disorder*, 2^{en} ed., Strasbourg, 2018
- T. WU, *Disinformation in the Marketplace of Ideas*, 51 *Seton Hall L. Rev.* 169, 2020
- V. ZENO-ZENCOVICH, *Speech as "Hybrid Warfare"*, in *Public Governance, Administration and Finances L. Rev.*, 2025
- M. ZIZZA, *Ecosistemi informativi e alfabetizzazione digitale nell'Africa subsahariana: pubblici, consumi e accesso all'informazione*, in S. Sassi, A. Sterpa (a cura di), *Minacce ibride alla sicurezza nazionale: disinformazione e migrazioni*
- F. ZORZI GIUSTINIANI, *L'Unione europea e regolamentazione del digitale:*

il Digital Services Package e il Codice di buone pratiche sulla disinformazione, in *Nomos*, n. 2, 2022

- S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, trad. it., Roma, Luiss University Press, 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

- CEDU, Sentenza del 16 maggio 2015, *Delfi AS v. Estonia*, C. 64569/09
- CEDU, Sentenza del 21 febbraio 2017, *Orlovskaya Iskra v. Russia*, C. 42911/08
- CEDU, Sentenza del 2 febbraio 2016, *Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.Hu ZRT v. Hungary*, C. 22947/13
- CEDU, Sentenza del 1 dicembre 2016, *Cengiz and others v. Turkey*, C. 48226/10 e C. 14027/11
- CEDU, Sentenza del 10 marzo 2009, *Times Newspapers Ltd (Nos 1 and 2) v. The United Kingdom*, C. 3002/03 e C. 23676/03
- CEDU, Sentenza del 17 gennaio 2017, *Jankovskis v. Lithuania*, C. 21575/08
- CEDU, Sentenza del 19 gennaio 2016, *Kalda v. Estonia*, C. 17429
- Commissione di Venezia, *Report on Election dispute Resolution*, Strasburgo, 8.10.2020,
- Commissione di Venezia, *Urgent Report – On the Cancellation of Election Results by Constitutional Courts – Issued on 27 January 2025 pursuant to Article 14a of the Venice Commission's Revised Rules Procedure*, Strasbourg, 27.01.2025
- Commissione Europea, *A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High Level Group on Fake News and Online Disinformation*, Bruxelles, 2018
- Commissione Europea, Comunicazione della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Tackling COVID-19 disinformation – Getting the facts right*, Bruxelles, 10.6.2020
- Commissione Europea, Orientamenti della Commissione europea sul rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione, Bruxelles, 25.6.2020
- U.S. Supreme Court, Sentenza del 25 giugno 1974, *Gertz v. Robert Welch, Inc.*, 418 U.S. 323
- U.S. Supreme Court, Sentenza del 10 novembre 1919, *Abrams v. United State*, 250 U.S. 616, 630
- Rapporto del Segretario Generale dell'Assemblea delle Nazioni Unite, *Countering disinformation for the promotion and the protection of human rights and fundamental freedoms*, 12.8.2022

- Regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo un mercato unico dei servizi digitali
- Regolamento UE n. 900/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica.
- Regolamento UE n. 1689/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale
- Tribunale UE, Sentenza del 27 luglio 2022, *RT France c. Consiglio dell'Unione europea*, T-125/22
- CdGUE, Sentenza del 8 dicembre 2022, *TU e RE v. Google LLC*, C. 460/20
- Comunicato stampa del Presidente della Romania, 4 dicembre 2024, disponibile al seguente link: <https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/comunicat-de-presa1733327193>

CAPITOLO III

A «WAR TO REALITY»: DEEPFAKE E PROFILI DI SICUREZZA

di Maria Vittoria Malinconi*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il falso profondo che mira al cuore delle democrazie. – 2.1 *Deepfake* e interferenze elettorali. – 2.2 (Segue) *Deepfake* e Sicurezza nazionale. – 3. Le risposte normative dai due versanti dell'Atlantico: una panoramica. – 3.1 Gli Stati Uniti. – 3.2 L'Unione europea. – 4. Conclusioni.

1. *Introduzione*

«*All warfare is based on deception*»¹. L'inganno è, sin dall'antichità, risorsa di potere. Mutevole la forma, medesima l'essenza: l'arte di dipingere il falso con l'autenticità. Che sia uno stratagemma bellico o una menzogna diffusa per attrarre consenso, l'obiettivo cui si mira è manipolare l'altrui percezione della realtà. Eterogenei gli scopi perseguibili, simile la natura delle tecniche utilizzate. Qualificate dal carattere della sofisticatezza e dell'imprevedibilità, fanno dell'inganno non tanto una scienza esatta quanto piuttosto un'opera d'ingegno da affinare e modulare in base al contesto.

Nel quadro dell'arte dell'inganno, la disinformazione, intesa come intenzionale diffusione di notizie artificiose per manipolare e provocare un danno al pubblico², è posta in primo piano. E, se è vero che la manipolazione dell'informazione finalizzata a conquiste *sine* combattimento è narrazione antica³, non meno vero è che con la rivoluzione digitale abbia subito una riqualificazione.

* Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Firenze.

¹ S.Tzu, *The Art of War (The Classic Lionel Giles Translation)*, e-artnow, 2013.

² M.de Cock Buning et al, *A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2018, 10.

³ La disinformazione strategica non nasce con la rivoluzione digitale, numerosi esempi costellano le epoche passate. Ne tratta, tra gli altri, C.Pinelli, *Disinformazione, comunità virtuali e democrazia: un inquadramento costituzionale*, in *Diritto pubblico*, 1/2022, 173 e, con particolare riguardo al contesto bellico, S.Sassi, *Il ruolo della disinformazione nelle moderne strategie di guerra*, in E.A.Imparato, G.Giorgini Pignatiello (a cura di), *La libertà di espressione nel diritto comparato tra stato di diritto e stati di emergenza*, Torino, 2024, 235.

Lo spazio cibernetico come «quinta dimensione della conflittualità⁴», dove i confini geografici sono annichiliti e la vita materiale e immateriale ibridate, ha contribuito a fare della disinformazione una delle minacce più insidiose per la sicurezza e la democraticità di uno Stato. Insidie non certo destinate alla sola narrativa teorica. Casi concreti hanno reso manifesto quanto la disinformazione strategica nella dimensione *cyber* sia in grado non solo di incidere sulle dinamiche che governano la costruzione dell'opinione pubblica alterando la formazione del consenso⁵, cuore del processo democratico, ma anche di minare alla sicurezza nazionale come «parte integrante dell'arsenale della guerra moderna⁶». I *social networks*, piattaforme ideali per l'avvio di flussi disinformativi, e le insidiose tecniche digitali come i *social bot*, le *filter bubbles* e le *eco-chambers* costellano una nuova *warfare* non meno pericolosa della tradizionale.

Questa è la cornice che inquadra il fenomeno oggetto del presente contributo. Il *deepfake*, forgiato dall'intelligenza artificiale generativa ed emergente minaccia cibernetica⁷, è in grado di amplificare i rischi sovrapposti e di renderli – quasi – anacronistici⁸. L'uso di schemi algoritmici, ispirati al funzionamento delle sinapsi umane, genera a partire dalla realtà analogica contenuti falsi, ma iperrealistici. Trattasi di *media* sintetici attraverso cui l'arte dell'inganno citata *ab initio* raggiunge un'efficacia senza precedenti. A differenza delle note *fake news*⁹, l'inganno risiede negli occhi di chi guarda: la visione diretta di un video manipolato innalza l'indice di attendibilità della notizia appresa.

Ora, per quanto orientate al pluralismo, le democrazie si reggono sulla «ragionevole presunzione che l'apparenza corrisponda alla realtà¹⁰».

⁴ L.Martino, *La quinta dimensione della conflittualità*, in *Politica & Società*, I/2018, 62.

⁵ Il riferimento va agli eventi legati al *referendum* sulla Brexit in Regno Unito (2016) e alle presidenziali statunitensi (2016) correlate allo scandalo «Cambridge Analytica» (2018).

⁶ Trib. UE, causa T-125/22, *RT-France c. Consiglio dell'Unione Europea*, 27-7-2022, §56.

⁷ Cfr. «*Identifying emerging cyber security threats and challenges for 2030*» (2023) di ENISA: il *deepfake* è identificato tra le minacce cibernetiche emergenti nella categoria «*Advanced disinformation/Influence Operations (IO) campaigns*».

⁸ Delle mutate ed emergenti sfide sorte dall'impatto dell'IA generativa sulla diffusione di informazione ne parla da più angolazioni: G.Cerrina Feroni, *L'uomo deve restare al centro dell'informazione*, in *Agenda Digitale EU*, 2024, 1-5; del rischio legato all'uso del *deepfake* nei conflitti armati cfr. M.Mezzanotte, *Fake news, deepfake e sovranità digitale nei periodi bellici*, in *Federalismi.it*, 33/2022.

⁹ Evocativa l'immagine delineata da T.E.Frosini: «Uno spettro si aggira per l'Europa (e in giro per il mondo): quello delle cd. fake news». Cfr. ID, *No news is fake news*, in *DPCE*, 4/2017.

¹⁰ L.Violante, *Politica e menzogna*, Torino, Einaudi, 2013, 4.

Sicché, affinché i consociati, i decisori pubblici finanche i Capi di Stato siano liberi di compiere scelte consapevoli è necessario, quantomeno, che l'apparenza dei fatti corrisponda alla verità degli stessi. Ecco, il *deepfake* scardina questa certezza: quello che vedo o che sento può non essere accaduto. Si pensi ad un video falso in cui, a ridosso delle elezioni, un *leader* politico sia ripreso nell'atto di compiere un illecito oppure in cui un gruppo terroristico minacci un attentato contro uno Stato *target*. Questi esempi chiariscono che il rischio da mitigare sia la potenziale messa in pericolo dell'assetto democratico e della sicurezza di un ordinamento costituzionale. La maggior credibilità che caratterizza il fenomeno in parola, infatti, è in grado di minare la fiducia nelle istituzioni, alterare il discorso democratico, esacerbare divisioni sociali finanche destabilizzare l'armonia fra Stati¹¹.

In un mondo basato sul credo del «*seeing is believing*» il *deepfake* rappresenta, in potenza, una minaccia reale alla «*global stability*»¹².

2. Il falso profondo che mira al cuore delle democrazie

«*We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time even if they would never say those things*». Queste le parole apparentemente pronunciate da Barack Obama in un video diffuso nel 2018 poco prima di aver definito Donald Trump «*a total and complete dipshit*»¹³. Lo scalpore suscitato nel pubblico non era tanto legato alle affermazioni dell'ex Presidente, quanto piuttosto alla falsità del video dichiarata dall'autore, Jordan Peele. Quest'ultimo, come fosse un burattinaio 2.0, era riuscito a dar voce alla massima istituzione governativa degli Stati Uniti. Sebbene l'intento di Peele fosse sensibilizzare la sfera pubblica, l'azione è di rilievo perché ha attenzionato il *deepfake* come potenziale minaccia alla stabilità politica dalle profonde implicazioni di livello – anche – transnazionale. Un fenomeno, quello del falso profondo, fino a quel momento ancorato al settore della pornografia¹⁴.

¹¹ D.Citron, B.Chesney, *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*, in *CLR*, 170(6), 2019.

¹² N.Brown, *Deepfakes and the Weaponization of Disinformation*, in *Virginia J. of L. & Tech.*, 23(1), 2020, 7.

¹³ BuzzFeedVideo, *You Won't Believe What Obama Says In This Video*, 17-4-2018.

¹⁴ Il *deepfake* ha origine nel settore della pornografia non consensuale: le vittime vengono denudate artificialmente o appaiono in contenuti video pornografici, in realtà a loro estranei. La creazione e successiva diffusione di tale materiale sintetico implica gravi

Il termine «*deepfakes*» fu scelto come *nickname* nel 2017 da un utente autore di video, pubblicati sul *social Reddit*, in cui i volti di donne di fama mondiale erano sovrapposti a quelli di attrici in film pornografici. In seguito, la letteratura scientifica ha usato il termine «*deepfake*» per qualificare foto, video, audio o altro contenuto *media* manipolato tramite *software* di intelligenza artificiale (d'ora innanzi: IA) dove i soggetti prescelti pronunciano parole e compiono azioni mai accadute nella realtà.

Date le eterogenee *species* di tecniche che rispondono oggi a questo *genus*¹⁵, da una parte, e l'impossibilità di riferirsi ad una definizione giuridica universalmente condivisa, dall'altra, appare di focale importanza partire dalla lettera. Si tratta di un neologismo nato dall'unione dei termini inglesi «*deep (learning)*» e «*fake (content)*»: opere false forgiate dal *deep-learning*. Quest'ultima, tecnica specifica del *machine-learning*, imita il funzionamento del cervello umano imparando dal processo stesso e migliorando i risultati in progressione. A livello tecnico, la creazione di *deepfake* è frutto, in genere, della specifica classe di apprendimento automatico nota come «rete generativa avversaria» (in inglese *generative adversarial network* o GAN) il cui funzionamento si fonda su uno schema algoritmico che sfrutta il lavoro congiunto di due reti neurali multilivello: la prima, il «Generatore», è addestrata alla creazione di contenuti sintetici; la seconda, il «Discriminatore», a distinguere i sintetici dai reali. Il risultato è un meccanismo competitivo e collaborativo: il *feedback* della seconda rete permette alla prima di produrre contenuti sempre più raffinati. E, così, entrambe si perfezionano: il Generatore, come «*picture forger*», creerà contenuti migliori; il Discriminatore, come «*art detective*», affinerà le proprie capacità fino a che il contenuto *fake* sarà tanto *profondo* da non essere più distinguibile da quello reale¹⁶.

Se, in un passato recente, i *deepfake* erano poco diffusi perché tecnologie elitarie create in ambito accademico e usate, dato l'alto costo, quasi unicamente dalle grandi case di produzione cinematografica, oggi si assi-

lesioni dei diritti fondamentali e il soddisfacimento di numerose fattispecie di reato; uno fra tutti: il *revenge porn*. Oggi, i dati evidenziano che oltre il 90% dei *deepfake* diffusi *online* sono di carattere pornografico e quasi la totalità di questi colpiscono soggetti di sesso femminile.

¹⁵ Le più comuni: «*face-swap*», la sovrapposizione di volti; «audio clips», la clonazione di modelli vocali; «*facial reenactment*», la trasposizione di espressioni facciali; «*lip-synching*», la sincronizzazione dei movimenti labiali; «*puppet master*», l'animazione della persona *target* sulle espressioni facciali di un'altra seduta di fronte a una telecamera.

¹⁶ M.Giles, *The GANfather: The Man Who's Given Machines the Gift of Imagination*, in *MIT Technology Review*, 121(2), 2018.

ste ad una diffusione di massa. Questo perché sono state sviluppate *app* che permettono la realizzazione di contenuti sintetici di qualità dal proprio *smartphone*. Inoltre, la facile accessibilità ad enormi mole di dati di «*training*», unita alla sofisticatezza delle tecniche di «*machine-learning*» e «*computer vision*» che eliminano la necessità di passare attraverso un «*editing*» manuale, fa sì che non sia più necessaria quella specifica «*expertise*» che rendeva la creazione di *deepfake* accessibile a pochi¹⁷.

Ebbene, tale “democratizzazione”¹⁸ preoccupa per la rapidità con cui un *deepfake* dannoso possa proliferare sfruttando i caratteri della dimensione spaziale di riferimento: il cyberspazio. In particolare, si richiamano tre fattori: la dinamica nota come «*information cascade*», un circolo vizioso che porta gli utenti a condividere senza spirito critico un contenuto perché percepito da altri come veritiero a prescindere dalla fonte, da una parte; la tendenza umana ad essere maggiormente colpita da notizie che suscitano emozioni forti e negative, da un'altra; le *filter-bubbles* e le *eco-chambers*, edificate da opachi algoritmi che, profilando gli utenti e selezionando i contenuti sulla base dei loro interessi e pregiudizi, intensificano la polarizzazione degli stessi alimentando una sola visione del mondo in cui non c'è spazio per soluzioni alternative, infine¹⁹, a ciò si aggiunge il *vulnus* dell'anonimato in rete: la possibilità di celarsi dietro falsa identità o ricorrere ai *social bot* amplifica il danno e deresponsabilizza l'autore del contenuto. Insieme, tali *bias* cognitivi e le risorse delle piattaforme offrono terreno fertile alla «*war to reality*» di cui il *deepfake* rappresenta l'arma più icastica.

Delle plurime minacce invocate, si voglia qui focalizzare l'attenzione sulle implicazioni costituzionali legate all'uso di *deepfake* cd. politici come nuove minacce cibernetiche alla democraticità e alla sicurezza stessa di uno Stato.

2.1 *Deepfake e interferenze elettorali*

L'uso strategico dell'informazione per la conquista del consenso è insito nell'attività politica. Se questo è vero, non meno vero è che i rischi legati alla distorsione dell'opinione pubblica e al corretto svolgimento dei

¹⁷ Y.Li, S.Lyu, *Exposing DeepFake Videos By Detecting Face Warping Artifacts*, in *Comp. S. Dep. Un. at Albany*, New York, USA, 2019, 46.

¹⁸ E.Meskys et al., *Regulating deep fakes: legal and ethical considerations*, in *J. of Intell. P. L. & Practice*, 15(1), 2020, 24.

¹⁹ D.Citron, *op.cit.*, 1768.

processi elettorali sono oggi amplificati. Come dichiarato dalla deputata statunitense Yvette Clarke, delle minacce alla società poste dal *deepfake* quella delle interferenze elettorali è la più «*menacing and urgent*»²⁰. Allo stesso modo, Marco Rubio – oggi Segretario di Stato – ha dato eco alle parole della collega evidenziando che «*the next wave of attacks*» contro gli Stati Uniti e le democrazie occidentali sia legata all'uso strategico di video falsificati volti alla manipolazione dell'elettorato²¹. Tali preoccupazioni, sorte in seno al Congresso, sono sentite anche oltreoceano. Se, però, nella sponda americana si guardava già dal 2018 alle implicazioni del *deepfake* in campo elettorale, nella sponda europea il discorso è affrontato a più ampio respiro. È chiaro che gli eventi legati al *referendum* sulla Brexit in Regno Unito e alle elezioni presidenziali statunitensi hanno forgiato sia l'esperienza europea che statunitense rispetto all'impatto della *cyber*-disinformazione strategica in campo elettorale sin dal 2016. Sono giustificati, quindi, i timori legati al *deepfake* in questo settore: creare un video falso in cui un candidato politico compie un illecito, un atto immorale ovvero in contrasto con quanto affermato in campagna elettorale nella breve finestra temporale in cui c'è tempo per farlo circolare, ma non per la vittima di confutarlo, potrebbe influenzare l'esito di un'elezione creando un irreversibile «*chokepoint*»²².

Benché non sia stato ancora dimostrato che un *deepfake* abbia alterato i risultati di un'elezione, si richiamino due casi come occasioni di riflessione.

Nel 2019 una «Trump superfan» pubblicava su *Facebook* un video che ritraeva l'ex *Speaker* della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, in chiara difficoltà nell'esprimersi dando l'impressione di essere ubriaca. Il video, identificato come falso, era stato già *twittato* dal Presidente Trump e visualizzato milioni di volte. Sebbene fosse un «*cheep-fake*», ha evidenziato la velocità con cui i video manipolati possono diffondersi, da un lato; la totale discrezionalità delle piattaforme nel decidere in ordine all'*an* e al *quomodo* intervenire, dall'altro; la potenzialità di ledere la reputazione di *leader* politici, infine²³, nel 2023, sempre negli Stati Uniti, circolava in *Internet* un video che ritraeva Alexandra Ocasio-Cortez, deputata democratica, mentre argomentava in modo confusionario il cessate il fuoco a Gaza. Pubblicato sulla piattaforma X, il video ha poi

²⁰ Y. Clarke, *Deepfakes will influence the 2020 election—and our economy, and our prison system*, in *Quartz*, 11-7-2019.

²¹ *Nomination of William R. Evaninato Be the Director of the National Counterintelligence and Security Center*, S. Hrg. 115-396, 2018.

²² D. Citron, *op. cit.*, 1778.

²³ N. Brown, *op. cit.*, 15.

goduto di ampia diffusione sulle altre piattaforme. Anche in questo caso, si discute su quanto la risonanza di tali contenuti possa minare l'auto-revolezza di un personaggio pubblico e alterare, quindi, la percezione politica della popolazione²⁴.

2.2. (Segue) Deepfake e sicurezza nazionale

Che i *deepfake* possano rappresentare una minaccia per la sicurezza di uno Stato, sembra essere acquisita consapevolezza in entrambe le sponde dell'Atlantico. A tal proposito si ricorda che nel 2020 i legislatori federali statunitensi investivano il «*Director of National Intelligence (DNI)*» dell'obbligo di elaborare un *report* da consegnare al Congresso sui potenziali impatti del *deepfake* alla *national security*²⁵, e nel 2021 il *Panel for the Future of Science and Technology (STOA)* presso il Parlamento europeo qualificava la sicurezza nazionale tra le minacce paventate dal *deepfake*²⁶. In effetti, l'uso ostile di un raffinato falso profondo potrebbe esacerbare divisioni sociali, minare la sicurezza pubblica e nazionale, innescare attentati e colpi di Stato. Scenari che acquistano maggiore rilevanza se si considera il sensibile equilibrio geopolitico e internazionale odierno alla luce delle tensioni tra Russia e Ucraina, da un lato, e in Medio Oriente, dall'altro.

Diversi sono gli esempi che possono essere portati all'attenzione per dimostrare quanto un *deepfake* – anche solo sospettato – sia in grado di destabilizzare l'equilibrio istituzionale nazionale e la stabilità politica tra Stati.

Nel 2018, in Gabon, l'allora Presidente Ali Bongo non appariva in pubblico da mesi tanto che il popolo iniziò a sospettare che fosse deceduto e che il Governo stesse cercando di abbuiare la vicenda. Per fermare le speculazioni, l'Esecutivo annunciò che fosse in buona salute e pubblicò un video di lui che pronunciava il consueto discorso di Capodanno. Molti sospettarono fosse un *deepfake* creato *ab hoc* per manipolare l'opinione pubblica. Sebbene ne fu dimostrata l'autenticità, l'esercito gabonese, citandolo tra i motivi di insurrezione, guidò un – fallito – colpo di Stato²⁷. Ancora, in relazione al contesto bellico iniziato il 24 febbraio 2022 con l'invasione del territorio ucraino

²⁴ O.Pollicino, P.Dunn, *Disinformazione e intelligenza artificiale nell'anno delle global elections: rischi (ed opportunità)*, in *Federalismi.it*, 12/2024, xi.

²⁵ P. L. 116-92 del 20-12-2020, §5709.

²⁶ M.van Huijstee et al., *Tackling deepfakes in European policy*, European Parliamentary Research Service, 2021, 34.

²⁷ *Ibidem*.

da parte della Russia, si noti un video divenuto virale un mese dopo l'insorgere del conflitto: il Presidente Zelens'kyj dichiara la resa del popolo ucraino e chiede ai concittadini di deporre le armi²⁸. Il falso, smentito dal Presidente, fu seguito da un altro *deepfake* in cui il Presidente Putin dichiarava di aver raggiunto un accordo di pace con lo Stato ucraino²⁹.

Senza pensare ai plurimi casi ipotetici che potrebbero prospettare scenari più temibili; uno tra tutti: un video *deepfake* in cui *leader* mondiali dichiarano una guerra o minacciano al nucleare. Sebbene tale ipotesi sembri lontana dalla realtà, si è già registrato un nesso causale tra *cyber*-disinformazione e minaccia nucleare. Nel 2016, l'ex Ministro della difesa pakistano ha scritto un *tweet* minaccioso diretto a Israele dopo aver letto un falso *report* dove lo Stato minacciava il Pakistan con armi nucleari³⁰. Preoccupa, ancora, l'uso combinato del *deepfake* con i tradizionali attacchi cibernetici: si pensi ad uno scenario in cui sia usato in chiave strumentale ad un *ransomware* diretto al sito *web* istituzionale di uno Stato al fine di sottrarre dati e informazioni strategiche. La diffusione combinata di video manipolati e di informazioni autentiche sarebbe in grado di generare un disordine informativo tale da non poter essere scongiurato neppure dai funzionari statali stessi³¹.

3. *Le risposte normative dai due versanti dell'Atlantico: una panoramica*

Se questi sono i rischi evocati dal *deepfake*, la risposta naturale sarebbe farne oggetto di divieto assoluto per il tramite della legge. Tuttavia, una simile soluzione appare ingiustificata oltreché di dubbia costituzionalità. Il carattere *dual use* della tecnologia in parola impone al legislatore un complesso bilanciamento in cui dovrà considerare anche gli usi benevoli che, seppur poco discussi, sono degni di nota: come espressione artistica, è strumento di satira e critica; come opera d'ingegno, è tecnica virtuosa nel settore educativo, cinematografico e, anche, sanitario. Tali usi esigono tutela come i diritti fondamentali di cui sono manifestazione, *in primis* il diritto d'espressione³².

²⁸ J.Wakefield, *Deepfake presidents used in Russia-Ukraine war*, in *BBC News*, 18-3-2022.

²⁹ *Il deepfake di Putin che dichiara la pace con l'Ucraina*, in *La Stampa*, 18-3-2022.

³⁰ R.Goldman, *Reading Fake News, Pakistani Minister Directs Nuclear Threat at Israel*, in *The New York Times*, 24-12-2016.

³¹ G.Allen, T.Chan, *Artificial Intelligence and National Security*, in *Belfar Center Paper*, 2017, 34.

³² A più ampio respiro, T.E.Frosini, *L'ordine giuridico del digitale*, in *Giur. Cost.*, 1/2023. L'A. tratta della sfida che nel Ventunesimo secolo attende il costituzionalismo ovvero quella

Dal 2018 gli Stati Uniti e l'Unione europea – non solo questi, in verità³³ – hanno iniziato a muovere i primi passi verso una possibile regolamentazione di suddetta tecnologia. Si dimostra d'interesse procedere alla ricostruzione delle risposte normative giunte dalle due sponde dell'Atlantico perché contrapposte per impostazione ideologica in tema sia di disinformazione sia di regolamentazione delle tecnologie di IA.

3.1 *Gli Stati Uniti*

Sebbene il paradigma statunitense sia renitente all'ancorare le nuove tecnologie entro rigide discipline giuridiche, il *deepfake* ha attratto l'attenzione sia dei legislatori federali che statali.

Se è vero che allo stato dell'arte non c'è una legislazione federale che disciplini le implicazioni giuridiche della tecnologia in parola³⁴, è altrettanto vero che il Congresso ha approvato tre leggi che la menzionano: il «*National Defense Authorization Act (NDAA) for Fiscal Year 2020*»³⁵, l'«*Identifying Outputs of Generative Adversarial Networks (IOGAN) Act*»³⁶ del 2020 e il «*NDAA for Fiscal Year 2021*»³⁷. Leggi che assumono rilevanza ai fini dello scritto perché “istituzionalizzano” un impegno federale in punto di ricerca sui possibili impatti del *deepfake* alla *national security*.

E così, l'NDAA del 2020 riserva al tema la sezione n.5709 confluita in seno al «*50 United States Code*» dedicato alla «*War and National Defense*»³⁸. Essa impone al DNI due obblighi focali: la stesura di un *report* da consegnare ai «*congressional intelligence committees*»³⁹ e la notifica agli stessi di «*credible information or intelligence*» che dimostrino l'uso – anche solo tentato – di *de-*

riferita a «come dare forza e protezione ai diritti di libertà dell'individuo in un contesto sociale profondamente mutato dall'innovazione tecnologica e i suoi derivati in punto di diritto».

³³ Degna di menzione anche la Cina che, dal 2019, dedica al *deepfake* attenta regolamentazione.

³⁴ A ragion del vero, a partire dal «*The Malicious Deepfake Prohibition Act*» introdotto dal senatore Ben Sassen nel 2018, sono numerosi i progetti di legge presentati e rimasti pendenti in entrambe le Camere. Di questi, si segnala il «*Take It Down Act*» mirato a contrastare nello specifico il fenomeno del revenge porn e sottoposto, al momento in cui si scrive, all'approvazione della Camera dei Rappresentanti.

³⁵ *Supra* nota 25.

³⁶ P.L. 116-258, del 23-12-2020.

³⁷ P.L. 116-283, del 1-1-2021.

³⁸ 50 U.S.C. §3369a.

³⁹ Il termine si riferisce sia al «*Select Committee on Intelligence of the Senate*» sia al «*Permanent Select Committee on Intelligence of the House of Representatives*».

epfake mirati ai processi elettorali e politici interni da parte di autorità governative straniere. È qui d'interesse citare alcuni dei requisiti di contenuto che il DNI è chiamato a soddisfare in relazione al *report*: in primo luogo, un'analisi dei potenziali impatti del *deepfake* alla sicurezza nazionale; in secondo luogo, una valutazione delle capacità tecniche di creazione di *deepfake* da parte di governi stranieri – Russia e Cina, nello specifico –, e, in terzo luogo, su come quest'ultimi ne facciano uso per condurre «*intelligence or influence operations*» contro gli Stati Uniti, i suoi alleati e altre giurisdizioni soggette ad interferenze russe e cinesi⁴⁰. Inoltre, la sezione n.5724 stabiliva una «*Prize Competition*» dal valore di 5 milioni di dollari per incentivare lo sviluppo di tecnologie di rilevamento. Quest'ultima non è stata riconfermata dal NDAA del 2021, il quale si limita a imporre al Segretario della Difesa l'obbligo di condurre uno studio che includa una valutazione della minaccia posta dal *deepfake* ai militari e alle loro famiglie⁴¹. Infine, lo IOGAN Act attribuisce alla «*National Science Foundation*» e al «*National Institute of Standards and Technology*» il compito di supportare la ricerca sui *deepfake* con particolare focus sullo sviluppo di «*measurements and standards*» per implementare la conoscenza delle reti neurali GAN. Degni di menzione anche i due programmi avviati da «DARPA» – agenzia federale preposta allo sviluppo di nuove tecnologie per uso militare – per rafforzare la difesa nazionale: il primo, «MediFor», si è concluso nel 2021; il secondo, «SemaFor», propone l'uso di algoritmi per rilevare vari tipi di *deepfake* e qualificarli – se benevoli o malevoli – a mezzo automatico.

Il *vulnus* di tutela – mancante una disciplina omogenea a livello federale – è sanato a livello statale in normative di dettaglio che configurano forme di responsabilità civile e penale nei settori della pornografia e dei processi elettorali, in particolare. In relazione a quest'ultimo – in *focus* con il presente scritto – *quarantasei* Stati hanno una regolamentazione in materia quantomeno pendente nei rispettivi legislativi⁴². In senso diacronico, California⁴³, Texas⁴⁴, Michigan⁴⁵, Minnesota⁴⁶ e Washington⁴⁷ sono stati i primi ad aver emanato leggi mirate a contrastare le interferenze elettorali a

⁴⁰ Ai sensi della P.L. 116-92§3369d, il DNI avrebbe dovuto aggiornare il *report* ogni anno. Tale disposizione è stata abrogata nel 2023 dalla P.L. 117-263§6811b.

⁴¹ P.L.116-283§589F.

⁴² *Tracker: State Legislation on Deepfakes in Election*, aggiornato a: 23-4-2025.

⁴³ CA E.C§ 20010 (2019), in vigore fino al 1-1-2027.

⁴⁴ TX E.C§255.004, 2019.

⁴⁵ MI C. L§168.932(f), 2023.

⁴⁶ MN Stat§609.771, 2024.

⁴⁷ C. WA Rev §42.62.020, 2024.

mezzo di *deepfake*. Di questi, California e Texas sono considerati, a ragion veduta, Stati pionieristici: le leggi approvate nel 2019 – rispettivamente, l’A.B. 730 e il S.B. 751 – rappresentavano un *unicum* in materia.

Il filo rosso, comune alle leggi statali, è la configurazione del reato di creazione, pubblicazione e diffusione di *deepfake* – differentemente definito – contro candidati politici entro brevi finestre temporali richiedendo la prova dell’intento di causare il danno di specie. Nonostante il fine cui tendono sia il medesimo, si registrano inevitabili peculiarità da Stato a Stato. E così, in California e in Michigan è vietata la distribuzione di «*materially deceptive media*» rispettivamente entro 60 e 90 giorni da un’elezione richiedendo la prova di un «*actual malice*⁴⁸», ovvero dell’intento di «*change the voting behavior of electors*⁴⁹»; le leggi del Texas e del Minnesota richiedono il medesimo intento, ovvero «*injure a candidate or influence the result of an election*⁵⁰», ma differiscono per altri aspetti: in Texas è considerato reato di classe A la creazione e diffusione di soli «*deepfake video*» entro 30 giorni da un’elezione, mentre in Minnesota è considerato reato la diffusione di *deepfake* entro una finestra temporale articolata⁵¹. Diverse anche le eccezioni al divieto generale: non sono presenti in Minnesota e in Texas, mentre in California sono leciti *deepfake* di satira o critica ed anche quelli corredati da una «*disclosure*» che ne attesti la falsità. Allo stesso modo, anche le leggi del Michigan e dello Stato di Washington escludono la responsabilità nei casi in cui il *deepfake* presenti il relativo «*disclaimer*», ma richiedono ulteriori sotto requisiti in base alla tipologia del contenuto manipolato se video, audio o immagine⁵². Infine, in California, Michigan, Minnesota e Washington è riconosciuto un «*private right of action*» esercitabile *ex post* dalla vittima⁵³.

Il quadro così delineato dimostra una consapevolezza acquisita a livello federale della minaccia alla sicurezza nazionale invocata dal *deepfake* e suggerisce la manovra del Congresso: per elaborare future normative, si voglia averne prima una visione sistemica. A livello statale, invece, il solo in cui poter riscontrare la presenza di leggi sostanziali, si registra un approccio chirurgico e frammentato.

⁴⁸ CA E.C§20010(a).

⁴⁹ MI §168.932(f)(1).

⁵⁰ TX E.C§255.04(b); MN Stat§609.771.

⁵¹ Cfr. MN Stat§609.771(2-a): «within 90 days before a political party nominating convention; or after the start of the absentee voting period prior to a presidential nomination primary, or a regular or special state or local primary or general election».

⁵² MI§168.932(f)(2); C. WA§42.62.020(4).

⁵³ CA§ 20010(c)(1)-(2); MI§168.932(f)-(4); C. WA§42.62.020(2); MN Stat§609.771 (4).

Benché sia apprezzabile l'attivismo legislativo in materia, lo stato dell'arte prospetta come improbabile una regolamentazione organica del fenomeno sia a livello federale che statale. La motivazione è legata al magistero del I Emendamento e alla relativa giurisprudenza: nel caso *United States v. Alvarez*⁵⁴ la Corte Suprema ha chiarito che anche le dichiarazioni false possono godere di protezione costituzionale. Di qui, opinione diffusa è che il *deepfake* sia protetto dal cardinale «*freedom of speech*». A ragion del vero, i giudici hanno richiamato anche l'eccezionalità di specifiche forme d'espressione che restano al di fuori di questa simil immunità costituzionale. Al fine di poter configurare legittime restrizioni legislative sono necessari due elementi: l'intento di provocare un «*legally cognizable harm*» e il nesso causale tra «*the restriction imposed and the injury to be prevented*»⁵⁵. Sono chiare, quindi, le scelte compiute dai legislatori statali: dato il rigoroso «*strict scrutiny standard of review*», i processi elettorali e, soprattutto, la pornografia sono ambiti in cui è maggiormente manifesto non solo il nesso di causalità richiesto, ma anche la lesione intenzionalmente provocata. In ogni caso, nonostante la normativa di dettaglio, alcune leggi statali sono state comunque attenzionate dai giudici e, in alcuni casi, disapplicate perché incostituzionali⁵⁶.

Infine, altro elemento di tipicità e criticità è la tradizionale immunità riconosciuta alle piattaforme – principale canale di diffusione del *deepfake* – dalla S.230 del «*Communications Decency Act*», secondo cui gli «*users*» e i «*providers*» sono esenti da responsabilità sui contenuti pubblicati da terzi⁵⁷. Considerato ciò e, insieme, la difficoltà di risalire all'autore del contenuto, le leggi statali sembrano incise nel risultato.

3.2 L'Unione europea

La sensibilità nutrita dalle Istituzioni europee⁵⁸ sul disvalore associato al *deepfake* si è tradotta nella scelta di dedicarvi specifiche disposizioni in seno all'«*Artificial Intelligence Act*»⁵⁹, quella macro-regolamentazione

⁵⁴ 567 U.S. 709 (2012).

⁵⁵ *Id.* §719 e 725.

⁵⁶ Così la legge del Texas nel caso «ex parte Stafford, 667 S.W.3d 517».

⁵⁷ 47 U.S.C. § 230(c)(1), (f)(2).

⁵⁸ Dal Parlamento europeo, in particolare: molte le raccomandazioni e risoluzioni in tema, oltre al *report in focus* citato in n. 26.

⁵⁹ Reg. (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13-06-2024 che stabilisce regole armonizzate sull'IA.

olistica – unica nel panorama mondiale – che pretende di disciplinare le implicazioni giuridiche di *tutti* i sistemi di IA classificandoli in sistemi a rischio inaccettabile, ad alto rischio e rischio basso o minimo, prescrivendo per ogni classe obblighi di diversa intensità in capo agli attori coinvolti.

In questa cornice, il legislatore europeo colloca i *deepfake* in una categoria intermedia tra i sistemi ad alto rischio e rischio minimo prescrivendo nella *cinquantesima* disposizione obblighi “dedicati” in capo ai fornitori e ai *deployers*. Nello specifico, i commi 2 e 4 impongono: ai primi, di integrare soluzioni tecniche – come filigrane o metodi crittografici – che consentano agli *output* di essere marcati in formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati da un sistema di IA; ai secondi, di etichettare gli *output*, compresi i testi manipolati a scopo informativo su questioni d’interesse pubblico, e di rivelarne l’origine artificiale.

A livello unionale gli strumenti volti a contenere i rischi legati al fenomeno in parola attengono, quindi, ad obblighi di trasparenza. Obblighi per altro mitigati dalle eccezioni previste. Nello specifico, entrambi non trovano applicazione qualora autorizzati dalla legge per «accertare, prevenire, indagare o perseguire reati» e, rispetto al solo obbligo di etichettatura, è previsto che, qualora il contenuto sia parte di un’opera o programma «manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi», l’obbligo di trasparenza si limita alla rivelazione dell’esistenza del contenuto manipolato «in modo adeguato» e «senza ostacolare l’esposizione o il godimento dell’opera». Rispetto a questo profilo la lettera normativa non sembra essere sufficientemente chiara: l’avverbio «manifestamente» e la richiesta che la *disclosure* sia «adeguata» creando un distinguo con la disposizione generale, in particolare, creano eccessiva discrezionalità interpretativa. Ebbene, questi rilievi, insieme alla mancata previsione di specifiche sanzioni in caso di inottemperanza, delineano un approccio “timido” che lascia ampio margine di manovra. In aggiunta, la scelta di far confluire la disciplina del *deepfake* all’interno della regolamentazione olistica dell’IA crea delle perplessità sull’opportunità di classificare i soli *deepfake* politici nei sistemi ad alto rischio alla luce dell’All.3, n.8, lett.b) che richiama i sistemi destinati ad influenzare l’esito di un’elezione, di un *referendum* o il voto delle persone fisiche in tali pratiche. Se così fosse, sarebbe possibile estendere agli attori coinvolti nel ciclo di vita del *deepfake* i più stringenti obblighi previsti dalla normativa e, di questi, l’obbligo di progettare e sviluppare un sistema di IA in modo da assicurarne accuratezza, robustezza e cibersecurity (art.15). Tuttavia, la scelta di dedicare al fenomeno specifiche disposizioni sottintende il giudizio di valore del legislatore europeo: i *deepfake* non sono considerati sistemi di IA ad alto rischio.

Infine, è doveroso far riferimento anche al «*Digital Services Act*» (DSA)⁶⁰. In particolare, il relativo Codice rafforzato sulla disinformazione, come aggiornato da ultimo il 13 febbraio 2025, impone alle grandi piattaforme firmatarie – per il tramite dell’art.45 DSA – di attuare misure di prevenzione, rilevazione e contrasto a contenuti illeciti, compresi i *deepfake*, pubblicati e diffusi da terzi, qualificando così una sorta di responsabilità indiretta⁶¹. In caso di reiterata inottemperanza, infatti, la Commissione europea può infliggere ai firmatari sanzioni pecuniarie fino al 6% del fatturato a livello mondiale. A differenza del modello statunitense, il nodo che lega il DSA al codice di condotta qualifica il paradigma europeo come improntato alla co-regolamentazione coinvolgendo nella strategia di *governance* anche i *providers*. La possibilità di elaborare «codici di buone pratiche a livello di Unione per facilitare l’efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione e etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente», sul modello del DSA, è prevista anche dall’AI Act in relazione al *deepfake* (art.50, c.7).

4. Conclusioni

Orbene, nello scenario globale il *deepfake* è non solo arma apicale della disinformazione strategica, ma anche nuova *cyber* minaccia legata all’uso malevolo dell’IA. Si è visto, infatti, come, se pur non ancorato alle tradizionali forme di *cyber* attacco, è in grado di minare la stabilità di un ordinamento costituzionale e alterarne la democraticità muovendosi sinuosamente tra i nodi del cyberspazio. Dotato di maggiore perniciosità, trascende dall’anima tecnologica da cui sorge, dimostrando un grado d’impatto più elevato che è dipeso dalla diretta manipolazione della capacità cognitiva dell’essere umano. Questi elementi creano oggettive difficoltà nell’imprigionare il mutevole fenomeno in regimi normativi canonici.

Ora, benché sia tradizionalmente giudicato in negativo il fatto che le leggi siano conformi all’ordinamento giuridico in cui sorgono a fronte di tecnologie *borderless*, in questo caso può essere positivo: il confronto può far emergere i punti di forza delle diverse strategie. E così, dai casi presi in esame, possiamo trarre: dall’insegnamento statunitense, la necessità di intervenire attraverso un approccio «*case by case*» e di incentivare l’uso

⁶⁰ Reg. (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-10- 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.

⁶¹ «Code of Conduct on Disinformation», Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell’UE, 2025, 20-23.

di sistemi di IA in chiave difensiva; dall'insegnamento europeo, l'imperativo del principio di trasparenza e il coinvolgimento delle piattaforme – monadi di potere privato – per evitare la loro completa autonomia in punto di bilanciamento dei diritti coinvolti.

Sia concessa ora una riflessione finale.

Data sia la difficoltà di normare il *deepfake* in modo costituzionalmente legittimo sia l'urgenza di contenerne i rischi, lo Stato potrebbe percorrere una strada parallela in cui qualificare la *cybersecurity* come strumento di difesa. Se è vero che il *deepfake* non sia «necessariamente un attacco informatico»⁶², è altrettanto vero che sia una minaccia cibernetica e come tale rappresenta un'azione atta a violare gli obiettivi di sicurezza definiti. Il che qualifica il fenomeno come una questione anche di *cyber* sicurezza. Di qui, a parere di chi scrive, sarebbe auspicabile costruire un piano d'azione che, pensando alle direttrici su cui si basa la sicurezza informatica – robustezza, resilienza e ripresa dei sistemi –⁶³, prenda in considerazione l'intero *deepfake's lifecycle* mirando a tre obiettivi: prevenzione, rilevamento e risposta considerando il coinvolgimento dello Stato, dei privati e della società civile.

Sul piano della prevenzione sarebbe auspicabile che il legislatore, nazionale e sovranazionale, investisse in programmi educativi – sin dalla scuola primaria – per formare cittadini dotati di un'alfabetizzazione digitale solida e di spirito critico maturo. Lo Stato dovrebbe rafforzare – se non creare – la conoscenza sul *deepfake* e sui rischi connessi anche attraverso strumenti di *soft-law* rivolti alla società nel suo complesso dal singolo, alle SMEs, ai funzionari statali⁶⁴. La migliore arma difensiva contro il fenomeno, che radica la sua forza nel “fattore umano”, non è tanto il dibattuto rilevamento a mezzo automatico⁶⁵, ma a mezzo dell'essere umano stesso favorendo una società più sicura, informata e resiliente. Rispetto al secondo obiettivo, quello del rilevamento, il nodo focale sembra interessere

⁶² Risoluzione del Parlamento europeo del 3-05-2022 sull'IA in un'era digitale (2020/2266(INI), §55.

⁶³ R.Brighi, *Cybersecurity. Scenari tecnologici e regolamentazione di un'area in espansione*, in T.Casadei, S.Pietropaoli, *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Milano, 2024, 79.

⁶⁴ In Italia si veda il *Vademecum «Deepfake il falso che ti ruba la faccia (e la privacy)»* (2020) del GPDP. In U.S. si veda il *Cybersecurity Information Sheet (CSI) «Contextualizing Deep Fake Threats to Organizations»* (2023), di tre Agenzie federali: NSA, FBI e CISA.

⁶⁵ Le tecnologie di rilevamento *deepfake*, come strumento di contrasto, preoccupano in relazione agli attacchi cd. *zero-day*: i malintenzionati avranno cura di modificare *ad hoc* i sistemi di IA per la creazione di *deepfake* in modo da eludere i controlli per poi farne capillare uso in momenti critici.

un dialogo solido tra Stati e *providers* finalizzato non solo a contrastare il contenuto pubblicato in piattaforma dall'utente, ma anche a identificarne l'autore così da sanare il *vulnus* dell'anonimato⁶⁶. Infine, la risposta: a fronte dei quadri normativi – ora esistenti – in tema di *cybersecurity*, sembra auspicabile attribuire alle Agenzie nazionali e sovranazionali di settore l'impegno di cooperare sia per la stesura di piani di risposta congiunti per contenerne i rischi – di natura transnazionale, si è visto – sia per definire con chiarezza quali siano gli Enti statali di riferimento per segnalare un *deepfake* dannoso.

In conclusione, a parere di chi scrive, se lo Stato investisse per rafforzare la sicurezza cibernetica nazionale in modo olistico⁶⁷, i rischi derivanti dal *deepfake* sarebbero mitigati in modo direttamente proporzionale. Ciò, nella consapevolezza che la *cybersecurity*, costola della sicurezza nazionale, sia funzione essenziale dello Stato.

⁶⁶ L'anonimato in rete è materia scivolosa e connessa ai valori dell'ordinamento giuridico di contesto. Ad esempio, la legge cinese sulla cybersecurity obbliga i «*network operators*», inclusi i *providers*, a che gli utenti, al momento della registrazione, forniscano dati identificativi reali.

⁶⁷ Come sottolinea R.Brighi sulla base del Rapporto Clusit 2023 sulla sicurezza ICT in Italia: «siamo ancora lontani dal raggiungere un livello di protezione di base». Cfr. R.Brighi, *op.cit.*, 83.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- G. ALLEN, T. CHAN, *Artificial Intelligence and National Security*, in *Belfar Center Paper*, 2017
- R. BRIGHI, *Cybersecurity. Scenari tecnologici e regolamentazione di un'area in espansione*, in T. CASADEI, S. PIETROPAOLI, *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Milano, 2024
- N. BROWN, *Deepfakes and the Weaponization of Disinformation*, in *Virginia J. of L. & Tech.*, 23(1), 2020
- G. CERRINA FERONI, *L'uomo deve restare al centro dell'informazione*, in *Agenda Digitale EU*, 2024
- D. K. CITRON, R. CHESNEY, *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*, in *CLR*, 170(6), 2019
- Y. CLARKE, *Deepfakes will influence the 2020 election—and our economy, and our prison system*, in *Quartz*, 11-07-2019
- M. de COCK BUNING et al., *A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2018
- T. E. FROSINI, *L'ordine giuridico del digitale*, in *Giur. Cost.*, 1/2023
- T. E. FROSINI, *No news is fake news*, in *DPCE*, 4/2017
- M. GILES, *The GANfather: The Man Who's Given Machines the Gift of Imagination*, in *MIT Technology Review*, 2018
- R. GOLDMAN, *Reading Fake News, Pakistani Minister Directs Nuclear Threat at Israel*, in *The New York Times*, 24-12-2016
- M. VAN HUIJSTEE et al., *Tackling deepfakes in European policy*, European Parliamentary Research Service, 2021
- Y. LI, S. LYU, *Exposing DeepFake Videos By Detecting Face Warping Artifacts*, in *Comp. S. Dep. Un. at Albany*, New York, USA, 2019
- L. MARTINO, *La quinta dimensione della conflittualità*, in *Politica & Società*, I/2018
- E. MESKYS et al., *Regulating deep fakes: legal and ethical considerations*, in *J. of Intell. P. L. & Practice*, 15(1), 2020
- M. MEZZANOTTE, *Fake news, deepfake e sovranità digitale nei periodi bellici*, in *Federalismi.it*, 33/2022
- O. POLLICINO, P. DUNN, *Disinformazione e intelligenza artificiale nell'anno delle global elections: rischi (ed opportunità)*, in *Federalismi.it*, 12/2024
- S. SASSI, *Il ruolo della disinformazione nelle moderne strategie di guerra*, in E. A. IMPARATO, G. GIORGINI PIGNATIELLO (a cura di), *La libertà*

di espressione nel diritto comparato tra stato di diritto e stati di emergenza, Torino, Giappichelli, 2024

- C. PINELLI, *Disinformazione, comunità virtuali e democrazia: un inquadramento costituzionale*, in *Diritto pubblico*, 1/2022
- S. TZU, *The Art of War (The Classic Lionel Giles Translation)*, e-artnow, 2013
- L. VIOLANTE, *Politica e menzogna*, Torino, Einaudi, 2013
- J. WAKEFIELD, *Deepfake presidents used in Russia-Ukraine war*, in *BBC News*, 18-3-2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

- 47 U.S. Code, *Protection for private blocking and screening of offensive material*, § 230
- 50 U.S.Code, *Cooperative actions to detect and counter foreign influence operations* §3369
- Commissione Europea, *Code of Conduct on Disinformation*, Lussemburgo, 2025
- ENISA, " *Identifying emerging cyber security threats and challenges for 2030*", 2023
- Garante per la Protezione dei Dati Personali (GDPP), *Deepfake il falso che ti ruba la faccia (e la privacy)* (2020) del GPDP
- Parlamento europeo, *L'intelligenza artificiale in un'era digitale* (2020/2266(INI), Risoluzione del 03.05.2022
- Public Law del 20.12.2019, *National defense authorization Act for fiscal Year 2020*, n. 116-92
- Public Law del 23.12.2020, *Identifying output a of generative adversarial Networks Act*, n. 116-258
- Public Law del 1.1.2021, *William M. (Mac) thornberry national defense authorization Act for fiscal Year (2021)*, n. 116-283
- Regolamento UE n. 1689/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.06.2024 che stabilisce regole armonizzate sull'IA
- Regolamento UE n.2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.10.2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali
- Tribunale UE, Sentenza del 27 luglio 2022, *RT-France c. Consiglio dell'Unione Europea*, C. T-125/22,
- U.S. Senate, *Nomination of William R. Evaninato Be the Director of the National Counterintelligence and Security Center*, S. Hrg. 115-396, 15.05.2018
- U. S. Supreme Court, Sentenza del 28 giugno 2012, *United Status v. Alvarez*, 567, U.S. 709

CAPITOLO IV

SORVEGLIANZA E INTELLIGENCE

*Michele Emler e Claudio Lisi**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Fondamenti teorici. – 3. Evoluzione storica. – 4. Strumenti tecnologici. – 5. Implicazioni normative. – 6. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Nel contesto contemporaneo, la sorveglianza e l'*intelligence* rappresentano due pilastri fondamentali delle politiche di sicurezza statale, al punto da ridefinire i confini stessi tra libertà individuali, potere pubblico e governance tecnologica. Tali fenomeni, pur essendo distinti sul piano operativo e istituzionale, risultano oggi profondamente interconnessi, costituendo insieme una dimensione strutturale della società globale. La sorveglianza, intesa come l'insieme delle pratiche di osservazione sistematica e raccolta di dati personali, è ormai divenuta onnipervasiva, estendendosi ben oltre gli apparati statali tradizionali. L'*intelligence*, a sua volta, ha ampliato la propria funzione da mera attività di raccolta e analisi informativa ad autentico strumento strategico di anticipazione, prevenzione e gestione del rischio, anche in contesti civili e digitali.

Come evidenzia Lyon, la nostra epoca è segnata da una "*cultura della sorveglianza*", in cui i cittadini sono al contempo soggetti osservati e partecipi attivi di processi di auto-esposizione, in particolare nei contesti digitali¹. Lungi dal costituire un fenomeno residuale o eccezionale, la sorveglianza pervade le istituzioni, l'economia, il diritto e perfino la vita quotidiana, implicando nuove sfide teoriche, normative ed etiche. Non si tratta più soltanto di un sistema di controllo imposto dall'alto, ma di un'infrastruttura socio-tecnica co-costruita e interiorizzata.

Le pratiche di *intelligence* hanno conosciuto un'evoluzione significativa, assumendo un ruolo centrale non solo nella difesa nazionale, ma anche nella gestione della sicurezza pubblica, nella tutela delle infrastrut-

* Michele Emler è Dottorando in Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza presso l'Università degli Studi della Tuscia. Claudio Lisi è Dottorando in Scienze Giuridiche e Politiche presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi.

¹ Lyon, 2017, *Surveillance Culture: Engagement, Exposure, and Ethics in Digital Modernity*, pp. 824–842

ture critiche e nella prevenzione delle minacce ibride. Le trasformazioni tecnologiche, a partire dalla digitalizzazione e dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, hanno reso l'*intelligence* sempre più fondata su dati, algoritmi e reti informatiche, con un crescente ricorso a fonti aperte e strumenti di sorveglianza preventiva.

Il presente contributo si propone di analizzare in modo critico e interdisciplinare i concetti di sorveglianza e *intelligence*, approfondendone le radici teoriche, l'evoluzione storica, gli strumenti tecnologici oggi in uso, nonché le implicazioni normative a livello nazionale e sovranazionale. Particolare attenzione sarà riservata al bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, alla luce della giurisprudenza europea e dei principali strumenti internazionali di protezione dei dati personali e della vita privata².

2. *Fondamenti teorici*

La riflessione teorica sulla sorveglianza ha radici profonde nella sociologia critica e nella filosofia politica contemporanea. Uno dei riferimenti imprescindibili è l'opera di Michel Foucault, che nella sua genealogia del potere moderno ha descritto la transizione da un modello di sovranità fondato sul castigo esemplare a un paradigma disciplinare incentrato sulla sorveglianza diffusa. Il celebre modello del Panopticon, elaborato da Jeremy Bentham ma riletto in chiave analitica da Foucault, diviene l'emblema di una società in cui il controllo si esercita attraverso l'interiorizzazione della visibilità e l'autodisciplina³.

In questa prospettiva, la sorveglianza non è solo un mezzo tecnico per raccogliere informazioni, bensì una tecnologia politica che struttura i rapporti di potere, organizzando lo spazio, il tempo e i corpi secondo logiche di normalizzazione e di categorizzazione. La razionalità governamentale si esplica attraverso dispositivi che producono soggetti conformi mediante la visibilità continua. Questo paradigma si è rivelato straordinariamente fertile per interpretare le trasformazioni delle società contemporanee, in particolare con l'avvento delle tecnologie digitali.

David Lyon ha proseguito questa linea di ricerca proponendo il concetto di "cultura della sorveglianza", che pone l'accento sul carattere diffuso, partecipativo e interiorizzato delle pratiche di controllo nella

² FRA, 2017, *Surveillance by Intelligence Services: Volume II*, pp. 17–45

³ Foucault, 1975, *Surveiller et punir: Naissance de la prison*, pp. 197–228

modernità digitale. Secondo Lyon, la sorveglianza si è integrata nella vita quotidiana al punto da risultare spesso invisibile o addirittura desiderata, come accade nell'uso dei *social media*, dei programmi di fidelizzazione commerciale e delle applicazioni di tracciamento⁴.

L'approccio culturale alla sorveglianza consente di superare la visione puramente istituzionale e repressiva, mettendo in luce come gli individui contribuiscano attivamente alla produzione e alla circolazione dei dati che li riguardano. Ciò implica una ridefinizione della nozione stessa di *privacy*, non più intesa soltanto come protezione dallo sguardo dello Stato, ma come gestione consapevole della propria identità informazionale in uno spazio pubblico sempre più trasparente e interconnesso.

La teoria dell'*intelligence* si è sviluppata come ambito autonomo, ma non privo di connessioni con la sociologia della sorveglianza. L'*intelligence* è tradizionalmente definita come l'insieme delle attività di raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale o per la prevenzione delle minacce strategiche⁵. A differenza della sorveglianza, che può avere anche finalità amministrative o commerciali, l'*intelligence* si configura come un'attività finalizzata alla produzione di conoscenza riservata e all'assistenza ai decisori politici.

Negli ultimi decenni, tuttavia, si è affermata una tendenza all'ibridazione tra le due sfere. L'*intelligence* contemporanea si avvale in misura crescente di tecniche di sorveglianza tecnologica, spesso automatizzata, e di fonti aperte (*open source intelligence* – OSINT), rendendo sfumato il confine tra raccolta informativa e sorveglianza sistematica. Questo fenomeno è stato analizzato da Zegart, che ha evidenziato come la digitalizzazione abbia trasformato radicalmente l'ecosistema dell'*intelligence*, ampliandone il raggio d'azione e al tempo stesso moltiplicando i rischi di abuso⁶.

Inoltre, si è diffusa la pratica dell'*intelligence* predittiva, che non si limita a descrivere situazioni presenti ma cerca di anticipare scenari futuri mediante l'analisi algoritmica di big data. Questo tipo di approccio solleva questioni di legittimità e proporzionalità, poiché rischia di fondare decisioni politiche su modelli probabilistici, talvolta opachi e difficilmente contestabili⁷.

L'intreccio tra sorveglianza e *intelligence* richiede pertanto un nuovo quadro concettuale che tenga conto delle trasformazioni tecnologiche,

⁴ Lyon, 2017, *Surveillance Culture: Engagement, Exposure, and Ethics in Digital Modernity*, pp. 824–842

⁵ Herman, 2001, *Intelligence Power in Peace and War*, pp. 5–33

⁶ Zegart, 2022, *Spies, Lies, and Algorithms: The History and Future of American Intelligence*, pp. 114–137

⁷ Harari, 2016, *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*, pp. 351–372

dei mutamenti normativi e delle evoluzioni socio-culturali. La riflessione teorica deve essere in grado di integrare i contributi della filosofia politica, della sociologia della tecnologia e della teoria della sicurezza per elaborare una comprensione critica e articolata di questi fenomeni.

3. *Evoluzione storica*

L'evoluzione storica della sorveglianza e dell'*intelligence* riflette i mutamenti strutturali delle forme di governo, delle tecnologie e delle percezioni collettive della sicurezza. Le prime tracce istituzionalizzate di attività di sorveglianza e raccolta di informazioni si rinvencono nelle burocrazie degli imperi antichi, come quello cinese e persiano, dove i sovrani si avvalevano di reti di informatori per mantenere il controllo sul territorio. Tuttavia, è solo con la formazione degli Stati moderni che si sviluppano apparati di *intelligence* formalizzati e integrati nei sistemi di governo⁸.

Nel contesto europeo, il XVIII secolo rappresenta una fase cruciale per la nascita delle moderne polizie segrete, come quella francese sotto Luigi XV, e per la strutturazione di un sapere statistico-statale volto alla gestione razionale della popolazione. La sorveglianza in questo periodo assume forme prevalentemente repressive, legate al controllo del dissenso e alla stabilizzazione dell'ordine monarchico⁹.

Il XIX secolo vede un'espansione delle attività di polizia politica in tutta Europa, con la creazione di archivi, schedature e controlli sistematici, spesso legati alle tensioni rivoluzionarie e alle paure del sovversivismo. Allo stesso tempo, emergono forme di sorveglianza sociale legate all'igiene pubblica, all'istruzione e al lavoro, che anticipano la biopolitica novecentesca. In questo periodo si consolida la figura dell'*intelligence* militare, con l'istituzione di uffici dedicati nei principali eserciti nazionali¹⁰.

Il Novecento rappresenta un'epoca di radicale trasformazione. Le due guerre mondiali vedono un'impennata nella professionalizzazione e tecnologizzazione dell'*intelligence*, con l'uso di codici, intercettazioni e reti di spionaggio globale. L'istituzione del MI6 britannico, della CIA statunitense e del KGB sovietico testimoniano la centralità della dimensione informativa nei conflitti ideologici e militari. La Guerra Fredda, in particolare, favorisce la creazione di una cultura del segreto e della paranoia,

⁸ Andrew, 2009, *The Defence of the Realm: The Authorized History of MI5*, pp. 13–29

⁹ Porter, 1995, *Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life*, pp. 87–103

¹⁰ Hinsley, 1990, *British Intelligence in the Twentieth Century*, pp. 41–58

in cui la sorveglianza si estende non solo agli avversari esterni ma anche ai cittadini interni, sospettati di simpatie ideologiche deviate¹¹.

Con la fine del bipolarismo, le agenzie di *intelligence* si trovano a dover ridefinire il proprio mandato in assenza di un nemico sistemico ben identificato. Gli anni Novanta e Duemila segnano il passaggio verso una logica di “sicurezza globale”, con l’inclusione di nuove minacce: terrorismo internazionale, *cyber* attacchi, criminalità transnazionale. Gli attentati dell’11 settembre 2001 rappresentano uno spartiacque: da un lato rafforzano il potere e le risorse delle agenzie di *intelligence*, dall’altro inaugurano una nuova fase di sorveglianza preventiva e tecnologicamente assistita, spesso in tensione con i diritti fondamentali¹².

Negli ultimi due decenni, l’avvento dell’informazione digitale ha rivoluzionato gli strumenti e le finalità della sorveglianza. Si assiste alla convergenza tra apparati pubblici e piattaforme private, in un ecosistema informazionale in cui i dati degli utenti diventano merce e oggetto di interesse strategico. Le rivelazioni di Edward Snowden nel 2013 hanno rivelato l’ampiezza dei programmi di sorveglianza di massa condotti da agenzie come la NSA, suscitando un ampio dibattito sulla legittimità e la trasparenza di tali operazioni¹³.

Oggi, l’*intelligence* e la sorveglianza si trovano al centro di un delicato equilibrio tra efficienza e *accountability*, tra prevenzione del rischio e rispetto dei diritti fondamentali. La storia di questi dispositivi mostra come essi siano sempre stati plasmati da contingenze storiche, conflitti ideologici e innovazioni tecnologiche, e come sia necessaria una costante riflessione critica per evitare derive autoritarie mascherate da esigenze di sicurezza.

4. *Strumenti tecnologici*

L’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha profondamente trasformato le modalità e le capacità operative della sorveglianza e dell’*intelligence*, inaugurando una nuova fase caratterizzata da una pervasività senza precedenti. Le tecnologie digitali non solo hanno moltiplicato la quantità di dati disponibili, ma ne hanno reso possibile l’analisi in tempo reale e su scala globale, ridefinendo le logiche stesse del controllo e della conoscenza strategica¹⁴.

¹¹ Jeffreys-Jones, 2013, *The FBI: A History*, pp. 164–188

¹² Bauman et al., 2014, *Digital Surveillance and Everyday Life*, pp. 11–39

¹³ Greenwald, 2014, *No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA and the US Surveillance State*, pp. 75–98

¹⁴ Gilliom & Monahan, 2013, *SuperVision: An Introduction to the Surveillance Society*, pp. 55–78

Uno degli strumenti più emblematici è rappresentato dalla videosorveglianza intelligente (smart CCTV), che abbina i tradizionali sistemi di videocamere a software di riconoscimento facciale, tracciamento comportamentale e analisi predittiva. Questi dispositivi sono ormai ampiamente impiegati non solo in contesti di sicurezza urbana, ma anche nei trasporti, nei luoghi di lavoro e nelle scuole, suscitando interrogativi sulla proporzionalità, la trasparenza e il consenso¹⁵.

L'utilizzo di droni (*Unmanned Aerial Vehicles* – UAV) rappresenta un ulteriore salto qualitativo nella sorveglianza aerea, consentendo operazioni di monitoraggio continuativo, anche in ambienti ostili o remoti. Oltre al settore militare, i droni sono oggi utilizzati da polizie, agenzie di frontiera e protezione civile, in un quadro giuridico spesso lacunoso o non armonizzato tra diversi ordinamenti¹⁶.

L'*intelligence* si è spostata sempre più verso l'analisi massiva di dati digitali, attraverso tecniche di *big data analytics* e intelligenza artificiale. Le fonti aperte (OSINT), che includono *social media*, *blog*, video, *database* pubblici e comunicazioni non protette, rappresentano ormai un componente fondamentale delle operazioni informative. L'automazione di queste analisi consente di rilevare pattern, costruire profili e anticipare eventi potenzialmente rilevanti per la sicurezza nazionale¹⁷.

Un esempio paradigmatico è rappresentato dal programma PRISM, rivelato nel 2013 da Edward Snowden, attraverso il quale la *National Security Agency* (NSA) statunitense accedeva a grandi volumi di dati da parte di aziende tecnologiche come Google, Facebook, Apple e Microsoft, con finalità di prevenzione antiterrorismo. La sorveglianza massiva condotta tramite tecniche di data mining e intercettazioni globali ha sollevato profonde critiche circa la compatibilità di tali pratiche con i diritti fondamentali sanciti da ordinamenti democratici¹⁸.

Un altro ambito cruciale è rappresentato dal tracciamento dei metadati, ovvero dei dati relativi alle comunicazioni (orari, localizzazione, identità dei soggetti coinvolti), che permettono la ricostruzione di reti relazionali e dinamiche sociali anche in assenza del contenuto delle co-

¹⁵ Introna & Wood, 2004, *Picturing Algorithmic Surveillance: The Politics of Facial Recognition Systems*, pp. 177–198

¹⁶ Finn & Wright, 2012, *Unmanned Aircraft Systems: Surveillance, Ethics and Privacy in Civil Applications*, pp. 184–206

¹⁷ Zegart, 2022, *Spies, Lies, and Algorithms: The History and Future of American Intelligence*, pp. 153–175

¹⁸ Greenwald, 2014, *No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA and the US Surveillance State*, pp. 112–139

municazioni. Tali pratiche, pur spesso ritenute meno invasive, possono avere un impatto significativo sulla *privacy* e sull'autonomia individuale¹⁹.

Infine, va menzionato il crescente impiego di *software* di sorveglianza occulta (*spyware*), come il noto Pegasus, utilizzato da vari governi per l'infiltrazione di dispositivi mobili appartenenti a giornalisti, attivisti e oppositori politici. La Commissione Europea ha espresso preoccupazione per l'uso di tali strumenti senza adeguati controlli democratici, sottolineando la necessità di definire standard minimi per la legalità, la trasparenza e la tutela dei diritti²⁰.

Nel complesso, gli strumenti tecnologici oggi disponibili offrono capacità straordinarie alle autorità di sicurezza, ma pongono anche dilemmi profondi rispetto al bilanciamento tra efficienza e garanzie. L'integrazione di questi strumenti nel tessuto normativo e democratico resta una delle principali sfide del nostro tempo.

5. *Implicazioni normative*

L'espansione della sorveglianza e dell'*intelligence* nella società contemporanea ha posto al centro del dibattito giuridico e politico la questione del bilanciamento tra sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. Le normative nazionali e sovranazionali hanno tentato di rispondere a questa sfida attraverso la definizione di principi, garanzie e limiti all'attività informativa degli apparati statali, nonché alla raccolta e al trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici e privati²¹.

A livello europeo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 8, sancisce il diritto alla protezione dei dati personali, prevedendo che essi siano trattati in modo equo, per finalità determinate e sulla base del consenso o di un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Questo principio è stato ulteriormente rafforzato dal Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR, che introduce un quadro giuridico armonizzato e stringente per il trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di sorveglianza effettuate da entità private²².

L'ambito dell'*intelligence* rimane in larga parte soggetto alle legislazioni nazionali, che prevedono regimi speciali per motivi di sicurezza na-

¹⁹ Richards, 2013, *The Dangers of Surveillance*, pp. 1934–1974

²⁰ European Parliament, 2022, *Committee of Inquiry on Pegasus and Surveillance Software*, pp. 6–38

²¹ De Hert & Gutwirth, 2006, *Privacy, Data Protection and Law Enforcement*, pp. 60–81

²² Regolamento (UE) 2016/679, *General Data Protection Regulation*, artt. 5–22

zionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte sottolineato la necessità che tali attività siano soggette a limiti rigorosi e a un controllo indipendente ed effettivo, come stabilito nella sentenza *Zakharov c. Russia*²³, nella quale ha dichiarato l'illegittimità di un sistema di intercettazioni segrete non soggetto a supervisione giudiziaria effettiva.

Un importante punto di riferimento è rappresentato anche dalla sentenza *Big Brother Watch and Others v. United Kingdom*, in cui la Corte ha esaminato la compatibilità dei programmi di sorveglianza di massa britannici con gli articoli 8 e 10 della Convenzione, relativi alla vita privata e alla libertà di espressione, rilevando la carenza di garanzie sufficienti in relazione alla raccolta indiscriminata di dati e all'accesso da parte di terzi²⁴.

Anche le istituzioni dell'UE hanno mostrato crescente attenzione verso l'uso di strumenti tecnologici di sorveglianza, come evidenziato nel rapporto della *European Union Agency for Fundamental Rights* (FRA), che ha raccomandato l'adozione di standard comuni in materia di trasparenza, accountability e controllo democratico delle attività di *intelligence*²⁵.

In Italia, la disciplina dell'*intelligence* è contenuta nella legge n. 124/2007, che ha riformato il comparto informativo nazionale introducendo principi di legalità, proporzionalità e controllo parlamentare. L'Autorità garante per la protezione dei dati personali esercita un ruolo rilevante nel vigilare sulle attività che coinvolgono il trattamento dei dati sensibili, anche da parte dei servizi di sicurezza²⁶ anche se permangono criticità legate alla mancanza di trasparenza e all'asimmetria informativa tra cittadini e istituzioni. Il principio di proporzionalità, cardine della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, rischia di essere svuotato nella prassi, in assenza di una valutazione *ex ante* rigorosa e indipendente degli strumenti di sorveglianza adottati.

Il quadro normativo appare frammentato e sottoposto a costante tensione tra l'esigenza di sicurezza e la tutela dei diritti. Una regolazione efficace della sorveglianza e dell'*intelligence* richiede non solo norme chiare, ma anche meccanismi istituzionali di controllo effettivo, accesso alla giustizia per le persone lese e una cultura diffusa della protezione dei dati come diritto fondamentale.

²³ CEDU, 4 dicembre 2015, n. 47143/06

²⁴ CEDU, 13 settembre 2018, ricorsi n. 58170/13, 62322/14 e 24960/15

²⁵ FRA, 2017, *Surveillance by Intelligence Services: Fundamental Rights Safeguards and Remedies in the EU*, pp. 29–52

²⁶ Garante per la protezione dei dati personali, 2021, *Relazione annuale*, pp. 101–117

6. Conclusioni

La crescente centralità della sorveglianza e dell'*intelligence* nelle società contemporanee pone interrogativi cruciali non solo sul piano operativo, ma soprattutto su quello teorico, normativo ed etico. Come dimostrato nei paragrafi precedenti, questi due dispositivi non sono fenomeni contingenti o emergenziali, ma elementi strutturali del governo della complessità, profondamente radicati nella modernità politica, tecnologica e culturale.

Sul piano teorico, la riflessione foucaultiana sulla razionalità governamentale e sulla visibilità disciplinare si rivela ancora oggi un paradigma fondamentale per comprendere la logica della sorveglianza diffusa. Allo stesso tempo, gli studi di Lyon sulla “cultura della sorveglianza” offrono una prospettiva utile per cogliere la partecipazione attiva degli individui nella costruzione del proprio tracciato digitale, in un contesto segnato dall'erosione dei confini tra pubblico e privato.

Storicamente, il consolidarsi degli apparati informativi e la crescente sofisticazione tecnologica della raccolta dati hanno accompagnato i processi di statualizzazione e di globalizzazione della sicurezza. Dal panoptismo ottocentesco ai big data del XXI secolo, la logica della sorveglianza si è fatta via via più invisibile, algoritmica e preventiva. L'*intelligence*, da attività militare di élite, si è trasformata in una funzione trasversale e ubiqua, che permea oggi molteplici ambiti della vita pubblica e privata.

Gli strumenti tecnologici impiegati per queste finalità – dal riconoscimento facciale all'analisi predittiva, dai droni ai *software* di spionaggio – amplificano enormemente le capacità di controllo, ma sollevano altresì dubbi profondi circa la trasparenza, la discriminazione algoritmica e l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti civili e politici. Le forme di sorveglianza predittiva, in particolare, minacciano di sostituire la logica della colpa con quella del sospetto permanente, compromettendo le garanzie di uno Stato di diritto.

Dal punto di vista normativo, i quadri giuridici esistenti appaiono spesso inadeguati a fronteggiare la rapidità dell'innovazione tecnologica e l'opacità delle architetture digitali. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e le normative europee in materia di protezione dei dati rappresentano tentativi significativi di disciplinare questi ambiti, ma non sempre riescono a incidere sui rapporti di forza esistenti tra cittadino e apparato.

È quindi necessaria una ridefinizione complessiva del paradigma di sicurezza, che sappia coniugare efficacia operativa e rispetto dei diritti

fondamentali. Ciò richiede un rafforzamento dei meccanismi di controllo democratico, una maggiore trasparenza delle attività di sorveglianza e un coinvolgimento attivo della società civile nella definizione delle regole del gioco. La protezione della *privacy* non può essere concepita come ostacolo alla sicurezza, bensì come sua condizione costitutiva in uno Stato democratico.

Il rapporto tra sorveglianza, *intelligence* e democrazia costituzionale si gioca su un terreno ibrido, in cui il potere tecnico si intreccia con quello politico e culturale. Una *governance* responsabile della sicurezza deve fondarsi su una visione integrata e intersettoriale, capace di tenere insieme innovazione tecnologica, garanzie giuridiche e sensibilità etico-sociale. Solo in questo modo sarà possibile evitare che la sorveglianza si trasformi da strumento di protezione in meccanismo di oppressione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- C. ANDREW, *The Defence of the Realm: The Authorized History of MI5*, London: Allen Lane, 2009
- Z. BAUMAN, D. BIGO, P. ESTEVES, E. GUILD, *Digital Surveillance and Everyday Life*, London: Routledge, 2014
- P. DE HERT, S. GUTWIRTH, *Privacy, Data Protection and Law Enforcement: Opacity of the Individual and Transparency of the State*, in E. Claes, A. Duff, & S. Gutwirth (Eds.), *Privacy and the Criminal Law*, Antwerp, Intersentia, 2006
- R. L. FINN, D. WRIGHT, *Unmanned Aircraft Systems: Surveillance, Ethics and Privacy in Civil Applications*, in *Computer Law & Security Review*, n. 28/2, 2012
- M. FOUCAULT, *Surveiller et punir: Naissance de la prison*. Paris, Gallimard, 1975
- J. GILLIOM, T. MONAHAN, *SuperVision: An Introduction to the Surveillance Society*. Chicago, University of Chicago Press, 2013
- G. GEENWALD, *No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA and the US Surveillance State*. New York, Metropolitan Books, 2014
- Y. N. HARARI, *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. London, Harvill Secker, 2016
- M. HERMAN, *Intelligence Power in Peace and War*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001
- F. H. HINSLEY, *British Intelligence in the Twentieth Century*. Cambridge, Cambridge University Press, 1990
- L. D. INTRONA, D. WOOD, *Picturing Algorithmic Surveillance: The Politics of Facial Recognition Systems*, in *Surveillance & Society*, n. 2(2/3), 2004
- R. JEFFREYS-JONES, *The FBI: A History*. New Haven, Yale University Press, 2013
- D. LYON, *Surveillance Culture: Engagement, Exposure, and Ethics in Digital Modernity*, in *International Journal of Communication*, 11, 2017
- T. M. PORTER, *Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life*, Princeton, Princeton University Press, 1995
- N. M. RICHARDS, *The Dangers of Surveillance*, in *Harvard Law Review*, n. 126/7, 2013
- D. R. TROITINO, T. KERIKMÄE, A. CHOCHIA, N. LINDSTROM, *The EU's Global Strategy: Learning from the Past to Build a Better Future*, Cham, Springer, 2020

- A. ZEGART, *Spies, Lies, and Algorithms: The History and Future of American Intelligence*. Princeton, Princeton University Press, 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI GIURISPRUDENZIALI

- CEDU, Sentenza del 4 dicembre 2015, *Zakharov c. Russia*, C. 47143/06
- CEDU, Sentenza del 13 settembre 2018, *Big Brother Watch and Others v. United Kingdom*, C. 58170/13, 62322/14 e 24960/15
- European Union Agency for Fundamental Rights, *Surveillance by Intelligence Services: Fundamental Rights Safeguards and Remedies in the EU – Volume II*. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2017
- Garante per la protezione dei dati personali, *Relazione annuale*. Roma, Garante Privacy, 2021
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR).
- Parlamento Europeo, *Committee of Inquiry on Pegasus and Surveillance Software*. Brussels: European Union, 2022.

CAPITOLO V

LA GUERRA COGNITIVA TRA PROSPETTIVE GIURIDICHE E CONTESTO GEOPOLITICO AFRICANO

di *Claudia Capasso**

SOMMARIO: 1. Inquadramento del fenomeno. – 2. Strategie cognitive: i casi di Russia e Cina. – 3. Il continente africano come teatro di guerra cognitiva? – 4. Prospettive normative per la guerra cognitiva.

1. *Inquadramento del fenomeno*

In un'epoca in cui l'accesso all'informazione è pressoché illimitato, la verità pare essersi trasformata in un terreno di contesa strategica¹. I moderni teatri di conflitto, infatti, non vedono più scontrarsi meramente armi tradizionali, ma anche operazioni silenziose, pervasive e mirate alla manipolazione della percezione della realtà; si tratta dunque di una guerra che viene definita "ibrida", che si basa sulla combinazione di mezzi militari e non². I *media*, da tradizionali veicoli di notizie, si sono trasformati, con l'evoluzione tecnologica in atto, in piattaforme altrettanto ibride, in cui comunicazione e disinformazione hanno l'occasione di fondersi in un modo tale che diviene arduo distinguere l'una dall'altra³.

* *Dottoranda di ricerca in Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza presso l'Università degli Studi della Tuscia*

¹ Si veda, per esempio, «If left unchecked, cognitive warfare could create a world where truth itself becomes a contested battleground, undermining global governance and destabilizing societies» Link: <https://moderndiplomacy.eu/2025/02/12/cognitive-warfare-the-invisible-frontline-of-global-conflicts>

² S. Sassi (2024), *Il ruolo della disinformazione nelle moderne strategie di guerra*, in E.A. Imparato, G. Giorgini Pignatiello, a cura di, *La libertà di espressione nel diritto comparato tra stato di diritto e stati di emergenza*, Giappichelli, Torino, *passim*.

³ Ricordiamo che secondo la Commissione europea, è necessario distinguere tra contenuti illegali – come incitamento all'odio, truffe o reati informatici, soggetti all'intervento delle autorità competenti – e contenuti dannosi ma non necessariamente illeciti. Tra questi ultimi la disinformazione occupa una posizione specifica, configurandosi come la diffusione intenzionale di contenuti falsi o ingannevoli, con lo scopo di trarre in inganno, arrecare un danno al pubblico interesse o ottenere un vantaggio economico o politico a discapito di terzi. Si distingue quindi dalle *fake news*, che possono circolare anche senza intenzionalità dolosa, ad esempio tra utenti comuni. Tale distinzione, lungi dall'essere meramente terminologica, implica un diverso grado di responsabilità degli attori coinvol-

Se già diverse teorie dei *media studies* avevano indagato il ruolo di intermediazione dei *media*, tradizionali o meno, tra gli eventi del mondo reale e la loro *audience*, nonché il loro potere sulla percezione della realtà⁴, oggi questi vengono via via più integrati nella “strategia di guerra”, cambiando radicalmente l’approccio bellico. Del resto, già storicamente il contesto bellicoso è stato terreno particolarmente fertile per la diffusione di notizie false, sia perché l’emotività, la paura e la tensione collettiva tipiche dello stato di conflitto indeboliscono la capacità critica, sia perché la manipolazione intenzionale dell’informazione si rivela uno strumento efficace per destabilizzare il nemico senza ricorrere necessariamente alla forza fisica e, dunque, a perdite umane⁵.

Eppure, se in passato la disinformazione si realizzava prevalentemente tramite meccanismi di censura, omissione, falsificazione o controllo di un numero relativamente ristretto di informazioni, attualmente essa si fonda piuttosto su un’iperproduzione di contenuti informativi, o “infodemia”⁶, spesso privi di rilevanza effettiva⁷. Infatti, oggi possiamo parlare di un’evoluzione della *weaponisation*⁸ della disinformazione per due

ti e contribuisce a orientare l’intervento normativo e le strategie di contrasto a livello europeo, rivelando la complessità crescente della regolazione dell’informazione in ambiente digitale. Si v. S. Sassi, A. Sterpa (2025), *La Corte costituzionale della Romania difende la democrazia liberale dalla disinformazione. Prime note sulla sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024*, in *federalismi.it*, n. 4/2025, pp. 164 e ss.

⁴ Si pensi, ad esempio, alla *Agenda-Setting Theory* di McCombs e Shaw, per cui i *media* non dicono esplicitamente al pubblico cosa pensare, ma piuttosto a cosa pensare, enfatizzando argomenti specifici e sminuendone altri; alla *Cultivation Theory* di Gerbner, per cui l’esposizione costante a contenuti specifici può modificare la percezione della realtà da parte dell’*audience*, soprattutto tramite la televisione e i *media* digitali. O, ancora, la *Social Learning Theory* di Bandura, che sottolinea il ruolo dei *media* nel modellare comportamenti e credenze ed è stata estesa da recenti ricerche anche ai *social media*. Per una panoramica, v. M. Gombar (2025), *Algorithmic Manipulation and Information Science: Media Theories and Cognitive Warfare in Strategic Communication*, in *European Journal of Communication and Media Studies*, v. 4, n. 2, p. 1 e ss.

⁵ S. Sassi (2024), *Il ruolo della disinformazione nelle moderne strategie di guerra*, cit., p. 237.

⁶ Dal vocabolario Treccani *online*, si tratta della «circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili», disponibile su: [https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_\(Neologismi\)](https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_(Neologismi))

⁷ M. Caligiuri, A. Pagani (2024), *Disinformare: ecco l’arma. L’emergenza educativa e democratica del nostro tempo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, p. 66.

⁸ Si è deciso di utilizzare il termine anglosassone “*weaponisation*” per indicare la trasformazione di un determinato oggetto in un’arma per evitare perifrasi complesse e il termine “militarizzazione”, il cui campo semantico riguarda per lo più le forze armate e

motivi principali, come individuati da Sassi, di cui uno fattuale e uno giuridico⁹. Per quanto riguarda quello fattuale, l'avvento di Internet ha permesso l'allargamento del novero dei domini nei quali agire bellicosamente; non più solo quelli fisici, rappresentati da terra, aria, mare e spazio, ma anche un quinto dominio, quello del cyberspazio¹⁰. La seconda ragione, di natura giuridica, riguarda il principio di ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, contenuto nella Carta delle Nazioni Unite e nelle costituzioni dei paesi ad essa aderenti; il suo rispetto ha infatti potuto comportare lo sviluppo di metodi alternativi alla guerra fisica tradizionale¹¹.

l'uso della forza da parte dello Stato, escludendo dai significati da esso evocati le forze para-militari od organizzazioni violente non statali.

⁹ S. Sassi (2024), *Il ruolo della disinformazione nelle moderne strategie di guerra*, cit., p. 238.

¹⁰ Definito da Irti come un "non-luogo", ossia «uno spazio astratto e artificiale, che non risiede nella fisicità di alcun punto terrestre»; il computer non rappresenta semplicemente uno strumento per interagire con il mondo esterno, ma genera una dimensione autonoma, in un ambiente simbolico e comunicativo in cui è possibile scegliere se entrare o restarne fuori, se esplorarne le possibilità o ignorarle. Le parole, i suoni e le immagini non appartengono più a un luogo fisico definito, ma esistono in uno spazio telematico «puro», immateriale, che sfugge alle tradizionali coordinate spaziali [N. Irti (2007), voce *Geodiritto*, in *Enciclopedia Italiana – VII Appendice*, disponibile su www.treccani.it]

¹¹ È opportuno segnalare come, in realtà, differiscano le chiavi di lettura del principio, più o meno permissive nei confronti di strumenti tipici delle guerre tradizionali. Nel nostro ordinamento il principio viene sancito nell'art. 11 Cost., per cui «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Sull'articolo si è sviluppato un recente dibattito in merito al sostegno del Paese all'Ucraina a seguito dell'invasione russa. Per una lettura dell'articolo come «invalicabile baluardo» del sistema costituzionale, contraria alla «persistente tendenza a raffigurare le disposizioni costituzionali [] sulla guerra [] alla stregua di una composita entità normativa da interpretare alla luce della realtà, delle "circostanze oggettive in cui si colloca", degli attuali rapporti di forza», si veda C. De Fiore (2022), *Il principio costituzionale pacifista, gli obblighi internazionali e l'invio di armi a paesi in guerra*, in G. Azzariti, a cura di, *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Editoriale Scientifica, Napoli. Riflette sul tema anche Sabino Cassese che, in un'intervista per *Il Riformista*, sostiene la lettura dell'art. 11 Cost. secondo cui la partecipazione a organizzazioni internazionali finalizzate alla pace richieda allo Stato di non astenersi, quanto invece di partecipare alle operazioni militari per assicurare la pace. L'intervista è disponibile al link:

<https://www.fondazioneLuigieinaudi.it/intervista-sabino-cassese-articolo11-let-to-tutto-italia-non-puo-astenersi/>. Per una ricostruzione dell'articolo nell'ambito dell'As-

In un contesto internazionale sempre più caratterizzato da dinamiche conflittuali non convenzionali, le società democratiche si trovano particolarmente esposte alle minacce ibride; queste ultime sfruttano l'apertura fisiologica dei sistemi democratici, fondati sulla libertà di espressione, sulla pluralità informativa e sull'accesso libero allo spazio digitale, per iniettare contenuti manipolatori o deliberatamente falsi. Al contrario, i regimi autoritari, «chiusi nelle loro monadi, dove lo spazio digitale coincide con quello fisico»¹² possono impiegare con maggiore efficacia la disinformazione come strumento sistemico di potere. In tali regimi l'adulterazione dell'informazione non è più un effetto collaterale, bensì parte integrante della strategia del governo, il quale non la utilizza solamente per mascherare decisioni impopolari o controverse in una popolazione non del tutto manipolata come talvolta accade nelle democrazie, ma anche come strumento finalizzato al «completo riordinamento della tessitura fattuale» per costruire una realtà alternativa coerente con quella ufficiale del potere¹³. Del resto, già nel 2070 a.C. gli strateghi militari cinesi riconoscevano il ruolo centrale della dimensione psicologica nei conflitti, concettualizzandola come una «guerra di attacco al cuore» e, in epoca successiva, anche Sun Tzu aveva sottolineato la centralità dell'inganno e della manipolazione percettiva nella guerra¹⁴. Ciononostante, l'emersione accademica del concetto si può far risalire al 1920, quando Fuller coniò il termine “guerra psicologica”, elaborando una visione profetica del futuro campo di battaglia e ipotizzando una trasformazione radicale della guerra; non più fondata sull'uso diretto di armi convenzionali o sul controllo del territorio, bensì su un conflitto di natura puramente psicologica, in cui l'intelletto umano viene offuscato e la vita morale e spirituale di una nazione disgregate sotto l'influenza della volontà di un'altra che, inoltre, si vede garantita la vittoria con perdite minime¹⁵. D'altronde, l'opinione pubblica assume un ruolo centrale nella dinamica dei conflitti;

semblea Costituente cfr. L. Carlassare (2013), *L'art. 11 Cost. nella visione dei Costituenti*, in *Costituzionalismo.it*, fascicolo 1.

¹² Così riflette S. Sassi (2024), *Il ruolo della disinformazione nelle moderne strategie di guerra*, cit., p. 239.

¹³ *Ibidem*. La citazione «completo riordinamento della tessitura fattuale», così come riportato da Sassi, è di V. Sorrentino (1995), *Il segreto e la menzogna in politica: Hannah Arendt*, in *Studium*, n. 6, p. 894.

¹⁴ Y. Chung (2021), *Allusion, reasoning and luring in Chinese psychological warfare*, in *International Affairs*, v. 97, n. 4.

¹⁵ S. Narula (2004), *Psychological Operations (PSYOPs): A Conceptual Overview*, in *Strategic Analysis*, v. 28, n. 1, p. 178. L'analisi di J.F.C. Fuller si può trovare integralmente in ID. (1920), *Tanks in the Great Wars 1914-1918*, Murray, Londra, p. 320.

se la percezione collettiva ritiene che i propri *leader* politici si trovino nel torto diviene estremamente complesso sostenere uno sforzo bellico efficace, poiché viene meno il consenso necessario alla legittimazione dell'azione militare¹⁶.

È in questo ampio contesto che si colloca il concetto emergente di “guerra cognitiva”, definita dallo Stato Maggiore della Difesa come «un'operazione multidominio (o parte di essa) che impiega mezzi, azioni e strumenti attraverso le connessioni tra i domini classici (terrestre, aereo, navale), i domini spazio e *cyber*, l'ambiente informativo e lo spettro elettromagnetico influenzando il comportamento umano e generando effetti nella dimensione cognitiva, con l'obiettivo di ottenere un vantaggio sull'avversario»¹⁷. Un'ulteriore definizione è fornita da Claverie e Du Cluzel, che la considerano come «l'arte di usare la tecnologia per alterare la cognizione di *target* umani, i quali spesso non sono consapevoli di tale tentativo, così come coloro che sono incaricati di contrastarne, minimizzarne o gestirne i risultati, la cui reazione è troppo lenta o inadeguata»¹⁸. In poche parole, essa rappresenta dunque un'estensione delle minacce ibride e impiega strumenti cibernetici con l'obiettivo di influenzare i processi cognitivi dell'avversario, sfruttare *bias* mentali e meccanismi riflessivi, provocare distorsioni percettive e condizionare le decisioni politiche, ostacolando sia l'azione individuale che collettiva. Pur essendo connessa alla guerra cibernetica, la guerra cognitiva si spinge oltre, colpendo non tanto l'informazione in sé quanto il modo in cui essa viene interpretata e utilizzata dal cervello umano; in tal senso, l'effetto cognitivo non è un effetto collaterale, ma il fine strategico dell'azione stessa¹⁹. La guerra cognitiva si inserisce, quindi, pienamente nel dominio dell'*intelligence* contemporanea, oggi chiamata a monitorare, interpretare e contrastare non solo i flussi informativi, ma anche le manipolazioni cognitive che minano la coesione sociale e la sicurezza nazionale.

Prima di continuare la nostra riflessione, è interessante soffermarci sugli strumenti cognitivi forniti dall'evoluzione tecnologica. Un tema recente, ad esempio, è la possibilità di implementare interfacce neurali, ossia mezzi di

¹⁶ M. Caligiuri, A. Pagani (2024), *Disinformare: ecco l'arma*, cit., p. 13.

¹⁷ Stato Maggiore della Difesa (2023), *Cognitive Warfare. La competizione nella dimensione cognitiva*, p. III.

¹⁸ B. Claverie, F. Du Cluzel (2022), “Cognitive Warfare”: *The Advent of the Concept of “Cognitics” in the Field of Warfare*, in B. Claverie, B. Prébot, N. Buchler, F. Du Cluzel, a cura di, *Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance*, NATO Collaboration Support Office. Traduzione dall'inglese a cura dell'autrice.

¹⁹ *Ibidem*.

comunicazione diretti tra cervello e dispositivi esterni, in contesti militari; queste introducono, chiaramente, oltre alle vulnerabilità tecniche convenzionali, nuove debolezze che possono compromettere tanto la funzionalità dell'intero *network* quanto la sicurezza dell'operatore, ad esempio in caso di infiltrazioni di *malware*. Il superamento delle attuali frontiere tecnologiche apre prospettive di “*hacking* cognitivo” del soggetto *target* attraverso l'induzione di rappresentazioni falsate della realtà oggettiva²⁰. Tale vulnerabilità si basa sul funzionamento anticipatorio del cervello umano secondo il modello del *predictive coding*, meccanismo attraverso cui il sistema nervoso genera previsioni della realtà che vengono successivamente confermate o corrette in base agli stimoli sensoriali ricevuti. Nei contesti di relazione simbiotica uomo-macchina, l'*hacking* cognitivo può essere implementato attraverso due modalità operative: l'interferenza sulla rete per indurre specifiche previsioni cognitive oppure la manipolazione diretta della risposta sensoriale. Entrambe le strategie possono generare rappresentazioni alterate della realtà, determinando un disallineamento dalla realtà oggettiva con conseguenze potenzialmente gravi sia sull'efficacia operativa sia sulla salute psicofisica dell'operatore²¹.

L'evoluzione teorica della guerra cognitiva può essere ulteriormente compresa analizzandone il precursore concettuale, ovvero sia le operazioni psicologiche (*PsyOps*), definite dalla NATO come «attività psicologiche pianificate che utilizzano metodi di comunicazione e altri mezzi diretti a un pubblico approvato per influenzare le percezioni, gli atteggiamenti e i comportamenti, influenzando sul raggiungimento di obiettivi politici e militari»²². Una distinzione fondamentale tra *PsyOps* e guerra cognitiva riguarda il *target* e l'approccio comunicativo, in quanto le operazioni psicologiche si rivolgono prevalentemente a soggetti ostili in contesti bellici, mentre la guerra cognitiva agisce anche in tempo di pace, colpendo l'intera infrastruttura sociale, civile e istituzionale di uno Stato²³. Inoltre,

²⁰ Stato Maggiore della Difesa (2023), *Cognitive Warfare. La competizione nella dimensione cognitiva*, cit., p. 35 e ss.

²¹ *Ivi*, p. 38. Tra l'altro, la portata di tali minacce trova riscontro negli studi correnti sui rischi del metaverso, dove fenomeni come lo “*human joystick*” dimostrano la possibilità di indurre spostamenti fisici reali attraverso manipolazione sensoriale, prefigurando scenari di controllo comportamentale diretto che nel contesto militare assumerebbero implicazioni strategiche di particolare gravità.

²² Dal sito del Strategic Communications Centre of Excellence della NATO, https://stratcomcoe.org/about_us/about-strategic-communications/1

²³ F. Ibrahim, S. Rhode, M. Daseking (2023), *A systematic review of cognitive and psychological warfare*, in *The defence horizon journal*.

se le *PsyOps* si basano su contenuti attribuiti apertamente al mittente (“bianchi”), attribuiti a terzi (“grigi”) o attribuiti falsamente a fonti ostili (“neri”), la guerra cognitiva predilige i contenuti “grigi”, sfruttandone l’elevato grado di verosimiglianza e negabilità per massimizzare l’effetto manipolativo²⁴. Una distinzione ulteriore riguarda il *target* delle operazioni in quanto, mentre le *PsyOps* si rivolgono tradizionalmente a pubblici militari o a gruppi ostili, la guerra cognitiva, come detto poc’anzi, tende a colpire infrastrutture sociali e istituzioni civili, mirando a destabilizzare la coesione interna di una nazione. Nonostante ciò, varie definizioni ufficiali di *PsyOps* includono anche *target* neutrali o amichevoli, suggerendo una sovrapposizione operativa che giustifica l’inclusione delle operazioni psicologiche nel dominio più ampio della guerra cognitiva²⁵. Alla luce di queste considerazioni, possiamo considerare la guerra cognitiva come un concetto ombrello, capace di inglobare al suo interno le operazioni psicologiche, la guerra informativa e altri strumenti di influenza, riconfigurandoli in chiave contemporanea²⁶.

2. *Strategie cognitive: i casi di Russia e Cina*

Uno degli strumenti centrali della guerra cognitiva consiste nello sfruttare e intensificare le divisioni preesistenti all’interno di una società *target*, che siano esse politiche, etniche, economiche o sociali. Attraverso profili falsi, noti come *sock puppets*, e l’uso di un linguaggio carico, simbolico e spesso provocatorio, si mira a polarizzare il discorso pubblico, spingendo gruppi sociali opposti verso la radicalizzazione o persino lo scontro violento con lo Stato²⁷. Un esempio rilevante, sebbene non diretto a uno Stato ma al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), sembrerebbe essere quello del *sock puppet* Anita Petitt. Presentata *online* come una giornalista franco-ghanese determinata a rendere note ingiustizie e casi di corruzione in diversi paesi africani, Petitt era in realtà un “*deep avatar*”, ossia un’identità digitale architettata nella sua interezza – persino nelle immagini personali, ottenute

²⁴ A. Bernal, C. Carter, I. Singh, K. Cao, O. Madreperla (2020), *Cognitive Warfare. An attack on truth and thought*, NATO Innovation Hub, p. 7.

²⁵ F. Ibrahim, S. Rhode, M. Daseking (2023), *A systematic review of cognitive and psychological warfare*, cit.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ M.A. Lauder (2023), *The Influence and Impact of Social and Cultural Sciences in Cognitive Warfare*, in Y.R. Masakowski, J.M. Blatny, *Mitigating and Responding to Cognitive Warfare*, Science and Technology Organization (STO) Technical Report, Nato, p. 43

manipolando le foto di almeno tre donne reali – dall’azienda *Percepto International*²⁸. Attraverso questa figura la società avrebbe veicolato diversi contenuti di disinformazione, tra cui false accuse contro il CICR in Burkina Faso, suggerendo una collaborazione tra quest’ultima e gruppi jihadisti locali. Tali contenuti, pubblicati da testate locali e amplificati sui *social media*, hanno leso la reputazione del CICR, provocando reazioni pubbliche ostili e delegittimazione²⁹. Tale manovra, secondo l’inchiesta del consorzio giornalistico internazionale *Story Killers*, farebbe parte di una più grande e sofisticata operazione di disinformazione orchestrata dalla società israeliana che, dal 2019, avrebbe manipolato l’opinione pubblica in diversi paesi africani attraverso l’impiego di *deep avatars*, le cui identità digitali vengono costruite nel tempo utilizzando storie dettagliate e attraverso un’attività *online* tale da rendere difficile la distinzione da utenti reali³⁰. Secondo il CEO di *Percepto* stesso, la forza dell’operazione risiederebbe nella credibilità narrativa di questi ultimi e nella loro capacità di interagire con individui reali; la società dispone di infrastrutture IP attive in diversi Stati africani, quali Camerun, Senegal e, per l’appunto, Burkina Faso, che consentono agli *avatar* di operare localmente senza destare sospetti da parte di piattaforme o *provider*³¹. Inoltre, a supporto di queste operazioni, *Percepto* si avvale di tecniche di “*engagement cognitivo*” mirate a obiettivi specifici, tra cui politici, attivisti e giornalisti, e che non vengono utilizzate unicamente per la propaganda, ma anche per reclutare e influenzare soggetti reali, spesso inconsapevoli del loro coinvolgimento in campagne di manipolazione³². Parallelamente, un’altra società

²⁸ *Robot wars: How to build a bot to subvert elections*, di A. Sperber e J. Arenstein, pubblicato il 6 marzo 2023 dall’African Digital Democracy Observatory (ADDO), rinvenibile sul sito <https://disinfo.africa/robot-wars-how-to-build-a-bot-to-subvert-elections-9f739411aa39>

²⁹ Solo sei mesi prima il CICR aveva denunciato pubblicamente il governo burkinabé per uccisioni arbitrarie di civili. Si v. *ibidem*, ma anche “*Story Killers*”: *quand “Valeurs Actuelles” est utilisé par une société de désinformation israélienne*, di F. Métézeau e M. Tellier, pubblicato il 16 febbraio 2023 da RadioFrance e disponibile sul sito: <https://www.radiofrance.fr/franceinter/story-killers-quand-valeurs-actuelles-est-cible-par-une-societe-de-desinformation-israelienne-4624801>

³⁰ *The “masters of perception,” Burkina Faso and the International Committee of the Red Cross: anatomy of a manipulation campaign*, di C. Andrezejewski, pubblicato il 16 febbraio 2023 da Forbidden Stories, la ONG all’interno della quale opera il consorzio *Story Killers*. L’articolo è disponibile sul sito: <https://forbiddenstories.org/percepto-irc-burkina/>

³¹ *Robot wars: How to build a bot to subvert elections*, cit.

³² *Ibidem*, ma anche *The “masters of perception,” Burkina Faso and the International Committee of the Red Cross: anatomy of a manipulation campaign*, cit.

israeliana, *Team Jorge*, è stata coinvolta in operazioni simili, avvalendosi di una piattaforma chiamata “*Advanced Impact Media Solutions*” (AIMS), che consente il controllo simultaneo di identità digitali su X, Facebook, Gmail, LinkedIn, Amazon e persino Airbnb³³.

Mentre le inchieste di *Story Killers* hanno portato alla luce attori privati altamente specializzati capaci di manipolare l’ecosistema informativo globale attraverso *avatar* fittizi e vere e proprie operazioni di *social engineering*, sono certamente ravvisabili casi concernenti attori statali, tradizionalmente Russia e Cina. Nel luglio del 2024, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la conclusione di un’operazione che ha smantellato una vasta rete di disinformazione sponsorizzata dal Cremlino. L’indagine ha condotto al sequestro di due domini *web* e alla sospensione di quasi mille account *social* utilizzati per propagare contenuti manipolatori attraverso un sistema di *bot* basati su Intelligenza Artificiale. A differenza delle operazioni private precedentemente emerse, i cui committenti non sono attualmente chiari, tale rete sembra essere direttamente associata a una strategia di influenza coordinata dal Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (FSB), coinvolgendo dipendenti statali e infrastrutture istituzionali. Secondo il Dipartimento di Giustizia, la collaborazione tra piattaforme *social*, attori federali e internazionali è stata decisiva per impedire la prosecuzione delle operazioni cognitive e talvolta sospendere preventivamente gli *account*³⁴.

L’operazione smantellata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rappresenta solo un frammento di un quadro ben più ampio, in cui le grandi potenze autoritarie impiegano in maniera sistemica e strategica operazioni di *cognitive warfare* come strumenti di influenza e coercizione. In particolare, sia la Russia che la Cina hanno sviluppato sofisticate dottrine di guerra cognitiva, utilizzate sia per il controllo interno sia per proiettare potere all’esterno dei propri confini.

³³ La società gestisce circa 30.000 profili falsi, di cui alcuni sono dotati di carte di credito, conti *Bitcoin* e cronologie d’acquisto per aumentarne la verosimiglianza. I *bot* sono stati impiegati in campagne di amplificazione massiva, come commenti coordinati e condivisioni virali, in controversie politiche e commerciali in oltre 20 paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Canada, India e Zimbabwe. Si v. “*Team Jorge*”: *In the heart of a global disinformation machine*, di C. Andrezejewski, pubblicato il 15 febbraio 2023 da Forbidden Stories e disponibile al link: <https://forbiddenstories.org/team-jorge-disinformation/>.

³⁴ U.S. Department of Justice, *Justice Department Leads Efforts Among Federal, International, and Private Sector Partners to Disrupt Covert Russian Government-Operated Social Media Bot Farm*, del 9 luglio 2024, disponibile al link: <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-leads-efforts-among-federal-international-and-private-sector-partners>

La Russia adotta un approccio marcatamente nazionalista, più che ideologico, fondato sulla manipolazione della percezione della realtà e sull'identificazione di fratture preesistenti all'interno del pubblico *target*. Pur essendo assente un esplicito riferimento agli aspetti cognitivi, quest'ultima dimensione sembra essere implicita nell'approccio strategico della Federazione; a partire dalla metà degli anni '90 del Novecento, infatti, la strategia russa ha gradualmente attribuito crescente importanza alle operazioni informative, inquadrandole nell'ambito della “*non-contact warfare*”, ossia un conflitto condotto attraverso strumenti non convenzionali, volti a integrare e supportare le operazioni militari tradizionali³⁵.

A livello interno, l'obiettivo principale della strategia russa è la neutralizzazione del dissenso, mentre all'esterno – soprattutto nei confronti dell'Occidente – il Cremlino mira a minare la fiducia nelle istituzioni democratiche e ad amplificare sentimenti di sfiducia e polarizzazione³⁶. Secondo Caligiuri e Pagani, l'antagonismo manifestato dalla Federazione Russa nei confronti dell'Occidente risponderebbe principalmente a un'esigenza di coesione interna; in un contesto geopolitico e demografico caratterizzato da un'estrema vastità territoriale, che si estende su quasi la metà dei fusi orari del pianeta, da una composizione istituzionale eterogenea comprendente ventidue repubbliche federate formalmente autonome e da una popolazione relativamente contenuta ma fortemente frammentata dal punto di vista etnico, l'identificazione di un nemico esterno reale, storicamente familiare, costituirebbe un efficace strumento simbolico di unificazione nazionale³⁷. D'altronde, un tratto distintivo della propaganda russa è la sua capacità di sfruttare temi ad alta intensità emotiva, quali l'accusa di fascismo nei confronti dei governi occidentali e la rappresentazione dei *leader* mondiali come una potente *élite* distante e ostile alla popolazione ordinaria³⁸. Seguendo queste linee, la mutevole *élite* del Cremlino dirige una estesa rete di *troll* e di *bot* che diffondono contenuti di disinformazione *online*, legittimando insicurezze e frustrazioni latenti nei diversi segmenti del pubblico e rafforzando una visione del mondo polarizzata. Tra l'altro, gli strateghi russi, interpretando eventi come le rivoluzioni colorate³⁹ attraverso il prisma dell'interferenza occidentale, hanno sviluppato

³⁵ Stato Maggiore della Difesa (2023), *Cognitive Warfare*, cit., p. 3.

³⁶ Canadian Security Intelligence Service, (2018), *Who said what? The Security Challenges on Modern Disinformation*, p. 8.

³⁷ M. Caligiuri, A. Pagani (2024), *Disinformare: ecco l'arma*, cit., p. 13 e ss.

³⁸ Canadian Security Intelligence Service, (2018), *Who said what?*, cit. p. 8.

³⁹ Una serie di movimenti di protesta, prevalentemente non violenti, sviluppati tra il 2003 e il 2005 in diversi Paesi dell'ex URSS, quali Georgia, Ucraina e Kirghizistan. Secon-

una concettualizzazione della manipolazione informativa come “tecnologia psicologico-informativa”. Secondo teorici come Bartosh, questa metodologia si basa sul controllo occulto di molteplici vettori comunicativi quali Internet, *media* tradizionali, istituzioni educative, ONG, per indurre una graduale perdita di “sensibilità” nell’entità *target*, facilitando l’accettazione di nuovi paradigmi cognitivi. Sebbene l’applicazione di queste strategie in Europa abbia prodotto risultati sostanzialmente modesti, il contesto africano, come si avrà modo di vedere, ha offerto invece terreno fertile per le operazioni cognitive russe⁴⁰.

Se l’apparato di disinformazione russo era, già prima dell’invasione dell’Ucraina, concepito anche dall’*intelligence* estera come una risorsa strategica finalizzata alla preparazione e alla conduzione di conflitti futuri erodendo progressivamente il senso di minaccia percepita dai Paesi *target* e riducendo la loro volontà di opporsi all’agenda del Cremlino, la Repubblica Popolare Cinese, al contrario, sembra impiegare la disinformazione in maniera meno impetuosa e più orientata al consolidamento della propria legittimità come potenza globale, perseguendo una strategia di che mira all’ottenimento del riconoscimento internazionale, pur rifiutando gli standard e i valori che non rispecchiano la propria visione del mondo⁴¹. Il modello informativo cinese appare infatti più strutturato e centralizzato, sostenuto da un’architettura tecnologica interna chiamata “*Great Firewall*”, ovvero una Grande Muraglia Digitale. Si tratta di un sistema che impedisce la fruizione di contenuti che non seguono le direttive del Partito Comunista Cinese (PCC); sebbene sia aggirabile tramite VPN, dal 2012 il governo cinese ha contrastato le connessioni Internet non autorizzate utilizzando algoritmi capaci di scovare e bloccare i codici da esse utilizzate⁴². Per l’appunto, regimi autoritari «chiusi nelle loro monadi dove lo spazio digitale coincide con quello fisico»⁴³. Il controllo

do Stefanachi, queste rivoluzioni hanno avuto un impatto significativo sulle percezioni strategiche della Russia, che le ha interpretate come strumenti di “guerra ibrida” utilizzati dall’Occidente per destabilizzare governi filo-russi attraverso il sostegno a organizzazioni non governative e movimenti di opposizione. Si v. C. Stefanachi (2024), *Le “rivoluzioni colorate” nelle percezioni strategiche della Russia di Putin: la “guerra ibrida” dell’Occidente*, in *NAD Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società*, p. 188 e ss.

⁴⁰ Stato Maggiore della Difesa (2023), *Cognitive Warfare*, cit., p. 59 e ss.

⁴¹ Canadian Security Intelligence Service, (2018), *Who said what?*, cit. p. 8.

⁴² S. Pieranni (2020), *Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina*, Laterza, Bari, p.19

⁴³ S. Sassi (2024), *Il ruolo della disinformazione nelle moderne strategie di guerra*, cit., p. 239. Anche la Federazione Russa ha, infatti, isolato un proprio segmento di Rete, *RUNET*, sul quale il Cremlino ha rafforzato il proprio controllo imponendo ai *provider* di utilizzare solo infrastrutture approvate dallo Stato, processare i dati unicamente in Rus-

dell'informazione da parte di Pechino è funzionale non solo alla stabilità domestica del regime, ma altresì alla proiezione di una narrativa coerente con l'agenda del PCC sulla scena globale.

La strategia della Repubblica Popolare Cinese, come delineato nell'ambito della “Dottrina delle Tre Guerre”⁴⁴ – psicologica, dell'opinione pubblica e legale – attribuisce una centralità crescente al dominio cognitivo, inteso come capacità di influenzare, manipolare e condizionare l'avversario attraverso mezzi intangibili quali la coesione sociale, il morale e la percezione collettiva⁴⁵. Queste ultime si riferiscono per lo più a tecniche di influenza psicologica, ma l'aumento della complessità operativa potrebbe altresì spingere a cercare di potenziare la cognitività umana tramite lo sviluppo di intelligenze ibride e interfacce neurali⁴⁶. Nella cornice appena delineata si inserisce anche la strategia della “fusione civile-militare”, attraverso la quale Pechino mira a consolidare una posizione di *leadership* tecnologica, favorendo l'“intelligentizzazione” del conflitto attraverso l'automazione dei sistemi d'arma, l'accelerazione del processo decisionale e l'ottimizzazione dell'elaborazione informativa⁴⁷. Del resto, nel 2019 la Cina introduceva ufficialmente il concetto di “Guerra Inteligente” all'interno del Libro Bianco della Difesa, puntando al «dominio mentale» anche attraverso l'uso di piattaforme digitali come Tiktok per influenzare l'opinione pubblica, sfruttare i dati degli utenti e creare *bias* cognitivi⁴⁸. In tale contesto, un alto ufficiale ha evidenziato come il controllo dell'intelligenza nello spazio cognitivo rappresentasse il nucleo

sia – oppure, qualora rientranti in speciali categorie, mantenere in Russia una copia dei dati processati –, monitorando e censurando *social media* e siti di informazione indipendenti e investendo nello sviluppo di alternative nazionali a motori di ricerca, *social media* e sistemi di pagamento [L. Sivetc (2021), *Controlling free expression “by infrastructure” in the Russian Internet: The consequences of RuNet sovereignty*, in *First*, v. 26, n. 5].

⁴⁴ Il concetto delle “Tre Guerre”, approvato nel 2003 dalla Commissione Militare Centrale (CMC), ha fornito il quadro concettuale guida per le operazioni informative dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA). Esso si basa su tre strategie tra loro complementari: operazioni psicologiche strategiche coordinate, manipolazione mediatica, sia palese che occulta, e guerra legale, finalizzata a influenzare le percezioni, le politiche di difesa e le strategie dei Paesi bersaglio. Queste componenti agiscono sinergicamente per creare un effetto cumulativo di pressione cognitiva sull'avversario [M. Raska (2015), *Hybrid Warfare with Chinese Characteristics*, in RSIS Commentary, p. 1]

⁴⁵ Stato Maggiore della Difesa (2023), *Cognitive Warfare*, cit., p. 3.

⁴⁶ *Ivi*, p. 4.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ I. Pujol, Q. Dinh (2024), *The Battle for the Mind: Understanding and Addressing Cognitive Warfare and its Enabling Technologies*, IE CGC, p. 7 e ss.

strategico delle nuove forme di conflitto, da considerarsi alla stregua del controllo del mare o dello spazio aereo⁴⁹.

Ciononostante, diversamente dalla strategia destabilizzante adottata dal Cremlino, la Cina sembra prediligere l'impiego del *soft power*, specialmente economico, per influenzare altri Paesi. Secondo l'intelligence canadese, almeno fino al 2018, la Cina non era riuscita a delineare un modello ideologico coerente e sufficientemente persuasivo per la scena internazionale; le narrazioni promosse da Pechino, caratterizzate da elementi riconducibili a un culto della personalità di ispirazione maoista, risultavano scarsamente efficaci al di fuori dei confini nazionali⁵⁰.

3. *Il continente africano come teatro di guerra cognitiva?*

Continuando l'analisi dell'approccio cognitivo e informativo delle due potenze, anche il continente africano è interessato dalle strategie diversificate delle stesse. Mentre Mosca si distingue per un utilizzo aggressivo della disinformazione e del controllo narrativo attraverso piattaforme digitali e *social media*, come dimostrato nei casi del Sudafrica, della Repubblica Centrafricana e dell'area saheliana, come avremo modo di approfondire nella trattazione, la Cina adotta una strategia più sottile e strutturata, puntando prevalentemente sull'acquisizione di infrastrutture mediatiche tradizionali, quali case editrici e agenzie di stampa, piuttosto che su campagne *online* virali⁵¹.

In ogni caso, un fronte che ha visto un crescente sviluppo nel panorama della disinformazione sul continente è quello dell'Intelligenza Artificiale. Occorre, però, fare una premessa di tipo metodologico. Sebbene l'identificazione dei contenuti AI sia di per sé ostica, gli studi relativi al continente africano incontrano maggior ostacoli poiché, se i ricercatori europei possono richiedere l'accesso ai dati delle piattaforme in nome del *Digital Services Act*⁵², i ricercatori locali non hanno la stessa possibilità, con evidenti conseguenze sugli studi nel settore⁵³.

⁴⁹ M. Yatsuzuka (2019), *China's 2019 National Defense White Paper and Intelligent Warfare*, NIDS Commentary, n. 105, p. 2

⁵⁰ Canadian Security Intelligence Service, (2018), *Who said what? The Security Challenges on Modern Disinformation*, p. 78.

⁵¹ K. Allen, C. Nehring, (2025), *AI-Generated Disinformation in Europe and Africa – Use Cases, Solutions and Transnational Learning*, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., p. 61.

⁵² Art. 40 del Regolamento (UE) 2022/2065.

⁵³ Innanzitutto, poiché non vi sono metodi completamente sicuri per distinguere

Ciononostante, il fenomeno dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale generativa nel continente, sebbene ancora in fase embrionale rispetto ad altri contesti globali, sembra mostrare segnali crescenti di impiego in operazioni di disinformazione, soprattutto in scenari di instabilità politica e durante i cicli elettorali. In particolare, si osserva una prevalenza di "cheafakes", ossia contenuti audiovisivi manipolati tramite tecnologie semplici ed economiche, rispetto ai più sofisticati *deepfake*, a causa della limitata disponibilità di strumenti avanzati di IA⁵⁴. Dal 2023 si è registrato un aumento negli studi sui contenuti manipolati o generati con IA in paesi come Burkina Faso, Mali, Sudan, Nigeria, Sudafrica e Kenya, comportando una maggiore visibilità del fenomeno, che riflette sia una reale diffusione dell'uso dell'IA sia una maggiore capacità di rilevamento⁵⁵. Come abbiamo visto, il panorama disinformativo africano è caratterizzato da un coinvolgimento crescente di attori esterni, in particolare la Russia e, in misura diversa, la Cina.

La Federazione Russa ha adottato un approccio forte e multimodale, combinando strumenti digitali, tra cui *deepfake* e videogiochi, con una presenza fisica e militare sul territorio africano, come dimostrato dal coinvolgimento del gruppo Wagner e della sua successiva evoluzione, gli *Africa Corps*, nel Sahel e nella Repubblica Centrafricana⁵⁶. Nel caso del Burkina Faso, ad esempio, dopo il colpo di Stato del 2022 sono circolati video *deepfake* pro-giunta militare, diffusi tramite avatar generati con l'IA *Synthesia*, e inizialmente attribuiti, sebbene privi di prove definitive, alla sfera d'influenza russa⁵⁷. Parallelamente, è stato notato un uso sofisticato di tecniche

generati da AI. Il contenuto, poi, può essere studiato solo se raggiunge un livello di visibilità tale da essere effettivamente trovato da chi opera il distinguo, e dunque sono esclusi i contenuti distribuiti in comunità *online* chiuse. Infine, i ricercatori hanno necessità di poter accedere ai dati forniti dalle piattaforme. [*Ivi*, p. 18]

⁵⁴ *Ivi*, *passim*.

⁵⁵ Tale incremento è attribuibile sia alla crescita delle organizzazioni africane di *fact-checking* affiliate all'International Fact Checking Network, e dunque alla maggiore disponibilità di report, sia a un interesse crescente da parte dei finanziatori per il monitoraggio del fenomeno. Si v. K. Allen, C. Nehring, (2025), *AI-Generated Disinformation in Europe and Africa*, cit., p. 54.

⁵⁶ *Ibidem*, *passim*.

⁵⁷ *Ibidem*. Ciò che è sicuro è che vi sia un legame particolarmente forte tra Burkina Faso e Russia, non solo ideologico ma anche concreto, definito da Roberto Arditti come «il nuovo patto saheliano: stabilità in cambio di sovranità riconfigurata». Traoré, a capo dello Stato africano fin dal citato colpo di Stato, negli ultimi due anni ha reciso i legami con le forze francesi ed europee e aperto le porte al gruppo Wagner, ora sotto il controllo diretto del Cremlino, in cambio di sicurezza, logistica ed armamenti, trovando nello Stato

di *gamification*, come il caso del videogioco “*African Dawn*”, in cui i giocatori possono rivivere eventi geopolitici africani da una prospettiva filo-russa⁵⁸. Inoltre, l’influenza russa si realizza anche attraverso canali mediatici più convenzionali, quali la televisione statale o aggregatori di notizie, con la diffusione di contenuti di propaganda pro-Cremlino; anche in questo caso la modalità di influenza è facilitata dall’instabilità politica e, talvolta, dalla presenza di istituzioni religiose alleate, come la Chiesa Ortodossa Russa⁵⁹. Come citato nel paragrafo precedente, infatti, il continente africano si è rivelato un terreno fertile per le operazioni russe; la capacità di inserirsi in narrazioni anti-coloniali preesistenti, in particolare nei confronti della Francia ma anche più in generale verso l’Europa, ha permesso alla Russia di acquisire sempre più influenza⁶⁰.

La Repubblica Popolare Cinese, al contrario, ha adottato una strategia più istituzionalizzata e meno visibile, basata su tre direttrici. Innanzitutto, la formazione di giornalisti africani secondo pratiche mediatiche cinesi; in secondo luogo, l’acquisizione di partecipazioni in testate giornalistiche africane, usando il proprio potere economico per orientarne le linee editoriali; infine, la fornitura di tecnologie per il controllo digitale dell’informazione, incluse infrastrutture per il blocco di siti *web* e l’interruzione della connettività Internet. Si tratta, dunque, di un controllo sistemico della narrazione più di un insieme di operazioni di disinformazione⁶¹.

Il contesto africano presenta dunque vulnerabilità strutturali che rendono particolarmente fertile il terreno per la disinformazione, tra cui bassi livelli di fiducia nei *media* tradizionali, debolezza istituzionale e instabilità politica. Un’ulteriore vulnerabilità informativa è la disinformazione legata all’emigrazione. Sebbene al momento non sembri essere sfruttata sistematicamente da potenze straniere, si tratta di un fenomeno con effetti destabilizzanti, sia per le comunità d’origine che per i Paesi di destinazione, ma anche per gli stessi migranti. In particolare, nei Paesi del Maghreb sta emergendo una narra-

burkinabé l’accesso a risorse strategiche e protezione politica. *Burkina Faso, Traoré e la marcia africana verso Mosca*, di R. Arditti e pubblicato su Formiche.net l’11 maggio 2025, disponibile al link: <https://formiche.net/2025/05/burkina-faso-traore-e-la-marcia-africana-verso-mosca/>

⁵⁸ K. Allen, C. Nehring, (2025), *AI-Generated Disinformation in Europe and Africa*, cit., p. 100. Ma anche ‘*African Dawn*’, *the Russian video game to fight France in Africa*, di M. Olivier, pubblicato su The Africa Report il 23 agosto 2024 e disponibile al link: <https://www.theafricareport.com/359212/african-dawn-the-russian-video-game-to-fight-france-in-africa/>

⁵⁹ *Ivi*, *passim*.

⁶⁰ Stato Maggiore della Difesa (2023), *Cognitive Warfare*, cit., p. 60 e ss.

⁶¹ *Ivi*, p. 61 e ss.

tiva distorta, amplificata dai *social media*, che idealizza l'Europa come una terra di promesse illimitate, minimizzando o ignorando del tutto i rischi e le difficoltà legate alla migrazione irregolare. Attraverso piattaforme come TikTok, Instagram e Facebook, numerosi *influencer* e creatori di contenuti alimentano un immaginario collettivo che presenta l'Europa come un "Eldorado" facilmente accessibile, dove i problemi esistenziali si risolvono quasi automaticamente. Questa narrativa trova terreno fertile in un contesto di disoccupazione giovanile, sfiducia nelle istituzioni e mancanza di prospettive⁶². I giovani che non studiano e non lavorano (chiamati NEET) del Maghreb, spesso privi di occupazione e istruzione, usano i *social network* come strumenti di aggregazione e come canali per organizzare vere e proprie fughe collettive⁶³. Alcuni *influencer* promuovono apertamente la migrazione irregolare, fornendo non solo racconti idealizzati, ma anche informazioni pratiche su rotte, costi, punti di attraversamento e contatti di trafficanti. Taluni agiscono per convinzione ideologica, altri per profitto, spesso in stretto contatto con reti di contrabbando⁶⁴. I *social* diventano così spazi di connessione tra aspiranti migranti e facilitatori, sostituendosi a fonti ufficiali e creando un sistema informativo parallelo, fluido e difficilmente controllabile⁶⁵. Le autorità locali e internazionali hanno cominciato a reagire; in Marocco e Tunisia alcuni *influencer* sono stati arrestati per incitamento alla migrazione illegale. TikTok afferma di vietare il traffico di esseri umani, ma continua a tollerare contenuti ambigui⁶⁶.

Questa forma di vulnerabilità informativa, pur non essendo orchestrata da una potenza straniera, si sviluppa in modo organico, alimenta-

⁶² *On Tiktok and Facebook, Maghrebi influencers are the enthusiastic faces of irregular migration*, di D. Gerny e B. Stauffer, pubblicato su *Neue Zürcher Zeitung* il 16 aprile 2025 e disponibile al link: <https://www.nzz.ch/english/maghrebi-influencers-help-to-drive-irregular-migration-ld.1879906>

⁶³ *Harraga, el peligroso reto de TikTok que incita a asaltar España*, di D. Lorao, pubblicato su *Artículo 14* il 30 settembre 2024 e disponibile al link: <https://www.articulo14.es/sociedad/harraga-el-peligroso-reto-de-tiktok-que-incita-a-asaltar-espana-20240930.html>

⁶⁴ *On Tiktok and Facebook, Maghrebi influencers are the enthusiastic faces of irregular migration*, cit.

⁶⁵ Il fenomeno del Harraga, dal verbo arabo "bruciare", in riferimento alla pratica di bruciare i documenti per evitare l'identificazione, è un esempio emblematico. Inizialmente nato come gesto di rottura e disperazione, è oggi trasformato in sfida virale: video su TikTok mostrano motoscafi potenti, viaggi lampo verso le coste italiane o spagnole, slogan motivazionali e inni alla "libertà". I rischi reali quali traversate mortali, arresti, espulsioni, sfruttamento vengono sistematicamente oscurati. V. *Harraga, el peligroso reto de TikTok que incita a asaltar España*, cit.

⁶⁶ *Ibidem*.

ta dalla disperazione sociale e dalla promessa illusoria di un'alternativa. Tuttavia, il suo potenziale destabilizzante è reale e crescente: non solo spinge migliaia di giovani verso percorsi pericolosi, ma alimenta tensioni nei Paesi di accoglienza e può contribuire a rafforzare narrative xenofobe e securitarie⁶⁷. È dunque essenziale riconoscere la disinformazione migratoria come una minaccia ibrida, capace di minare la coesione sociale e la sicurezza sia a sud che a nord del Mediterraneo.

4. *Prospettive normative per la guerra cognitiva*

Nel contesto delle guerre ibride e, in particolare, della guerra cognitiva, emergono rilevanti questioni di ordine costituzionale e, ancor di più, trattandosi di conflitti, di ordine internazionale. Le attività di influenza cognitiva, intese come interventi finalizzati a orientare percezioni, emozioni e decisioni attraverso la manipolazione dell'informazione e l'impiego di tecnologie neuro-psicologiche, si devono leggere alla luce dell'art. 11 della nostra Costituzione⁶⁸ e del divieto generale dell'uso della forza sancito dall'art. 2 comma 4 della Carta delle Nazioni Unite⁶⁹.

Per ciò che concerne l'interpretazione costituzionale della guerra cognitiva, è possibile richiamare le difficoltà interpretatorie già incontrate nell'ambito della guerra cibernetica. Innanzitutto, è opportuno leggere l'art. 11 Cost., per cui «l'Italia ripudia la guerra», in combinato disposto con l'art. 52 Cost., il quale riconosce il dovere inderogabile del cittadino di difesa della Patria. In questa prospettiva, è lecito domandarsi se la guerra cibernetica, ma anche la guerra cognitiva, possano configurarsi come “guerra” ai sensi dell'art. 11 o come “difesa della Patria” ex art. 52. La dottrina costituzionale prevalente riconosce che l'art. 11 Cost. consente l'uso della forza solo per finalità difensive, escludendo le guerre di aggressione, ma restano oggetto di riflessione le zone grigie⁷⁰, come l'invio di armi a

⁶⁷ Si v. in questo volume F. MENICOCCHI, *Il “peso” delle fake news sull'immigrazione nell'ambito del diritto di voto* a pp. 177-190.

⁶⁸ «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» Si v. nota 11.

⁶⁹ Stato Maggiore della Difesa (2023), *Cognitive Warfare*, cit., p. 24

⁷⁰ A. Gatti, M. Giannelli (2024), *Presupposti per la configurazione e la dichiarazione di guerra cibernetica*, in *DPCE Online*, v. 63, n. SP1, p.462.

paesi in guerra⁷¹. Sebbene lo Stato italiano, attraverso un *position paper*, ribadisca l'applicabilità dei principi fondamentali del diritto internazionale, quali il divieto dell'uso della forza e la tutela dei diritti umani, anche nel dominio cibernetico⁷², sembra mancare un'adeguata riflessione costituzionale sul tema. Si può, però, affermare che la guerra cibernetica offensiva, volta a danneggiare reti o infrastrutture di altri Stati, appaia costituzionalmente incompatibile con l'art. 11 Cost., essendo contraria alla finalità di promozione della pace; al contrario, una difesa cibernetica, seppur attiva, se finalizzata alla tutela della sicurezza nazionale e coerente con i valori fondanti della Costituzione, potrebbe rientrare nell'ambito del dovere sancito dall'art. 52 Cost.⁷³. Tali riflessioni potrebbero essere estese ai conflitti cognitivi, utilizzando anch'essi strumenti *cyber*, pur richiedendo un ulteriore livello di ponderazione per via della delicata e ancora non pienamente scoperta natura del cervello umano⁷⁴.

Passando alla Carta ONU, non vi è alcuna definizione o soglia precisa per stabilire in maniera generale la violazione del divieto sancito dall'art. 2 comma 4; lo Stato italiano si avvale del principio dell'"equivalenza cinetica", considerando un'operazione *cyber* condotta da uno Stato nei confronti di un altro come "uso della forza" «quando la sua portata e i suoi effetti sono paragonabili a quelli di un uso convenzionale della forza, con conseguenti danni fisici a proprietà, lesioni o perdite di vite umane»⁷⁵. Secondo la prima versione del Manuale di Tallinn, un *vademecum* su come applicare le norme internazionali preesistenti alla guerra *cyber* redatto da un gruppo internazionale di esperti convocato dalla NATO, le operazioni psicologiche non distruttive con l'esclusivo scopo di minare la fiducia in un governo o un'economia non si qualificerebbero come uso della forza, mentre fornire a un gruppo organizzato *malware* e la formazione necessaria per attaccare a livello *cyber* un altro Stato rientrerebbero nella definizione⁷⁶.

⁷¹ C. De Fiore (2022), *Il principio costituzionale pacifista, gli obblighi internazionali e l'invio di armi a paesi in guerra*, cit.

⁷² Repubblica Italiana, *Italian Position Paper on 'International Law and Cyberspace'*, pubblicato il 4 novembre 2021.

⁷³ A. Gatti, M. Giannelli (2024), *Presupposti per la configurazione e la dichiarazione di guerra cibernetica*, cit., p. 463 e ss.

⁷⁴ Si v. G. Maira (2019), *Il cervello è più grande del cielo*, Solferino, Milano.

⁷⁵ Traduzione da Repubblica Italiana, *Italian Position Paper on 'International Law and Cyberspace'*, cit., p. 8.

⁷⁶ Regola 11 del M.N. Schmitt, a cura di, (2013), *Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare*, Cambridge University Press, Cambridge.

È in questo quadro che assume rilievo la “sovranità digitale”, intesa come il diritto e la capacità di uno Stato di controllare i flussi informativi e tutelarsi da interferenze ostili via web, comprese le campagne psicologiche volte a destabilizzare istituzioni e opinione pubblica⁷⁷. Secondo la Regola 66 del Manuale di Tallinn 2.0, «uno Stato non può intervenire, anche con mezzi informatici, negli affari interni o esterni di un altro Stato», ad esempio alterando i voti elettronici per influenzare le elezioni oppure, pur senza usare mezzi cibernetici, intervenire su questioni legate al cyberspazio come costringere uno Stato a cambiare la legislazione sul tema⁷⁸. Secondo gli esperti, per rientrare in tale divieto, l'intervento dovrebbe avere natura coercitiva⁷⁹. Sebbene la coercizione non sia chiaramente definita nel diritto internazionale, nel Manuale di Tallinn 2.0 è intesa come un atto volto a privare uno Stato della sua libertà di scelta, costringendolo ad agire – o non agire – in modo involontario; non si limita alla forza fisica, ma include le pressioni che obbligano uno Stato a modificare il proprio comportamento interno⁸⁰. Secondo la maggior parte degli esperti redigenti, tra l'altro, la coercizione sarebbe una condizione necessaria ma non sufficiente, perché l'intervento dovrebbe essere altresì diretto a influenzare decisioni o esiti interni dello Stato *target*⁸¹. Una minoranza degli esperti ritiene invece che basti privare lo Stato del controllo su un affare interno per configurare un intervento illecito, anche senza un intento di influenzarne le decisioni⁸².

In ambito bellico, il diritto internazionale umanitario ammette l'uso di “stratagemmi di guerra”⁸³, includendo anche la diffusione di notizie false, mascheramenti e operazioni simulate, purché non configurino perfidia e non violino i diritti dei civili⁸⁴. Tuttavia, l'uso di strumenti come i

⁷⁷ M. Mezzanotte (2022), *Fake news, deepfake e sovranità digitale nei periodi bellici*, su *federalismi.it*, n.33, p. 48

⁷⁸ Regola 66 del M.N. Schmitt, a cura di, (2017), *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*, Cambridge University Press, Cambridge.

⁷⁹ *Ivi*, p. 314.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ *Ibidem*. Ad esempio, una campagna *cyber* che colpisce un gruppo etnico interno a un altro Stato, in un momento di tensioni interne, ma che non mira a condizionare la politica dello Stato, non sarebbe considerata un intervento illecito. Nel caso in cui, invece, mirasse a fare cambiare posizione allo Stato sul tema etnico interno, lo diventerebbe.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Art. 37, co. 2, della Convenzione IV (di Ginevra) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 1949.

⁸⁴ Artt. 51 e 57 della Convenzione IV (di Ginevra) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 1949.

deepfake, che possono generare panico tra la popolazione civile, ad esempio inducendo falsamente alla resa o alla fuga, si pone in contrasto con il divieto di atti il cui scopo principale sia diffondere terrore⁸⁵. La disinformazione, soprattutto in situazioni emergenziali, può infatti alimentare tensioni, creare psicosi collettive e disarticolare il sistema decisionale statale, configurando potenzialmente una minaccia alla sicurezza nazionale e alla stabilità democratica, in violazione dei principi costituzionali di tutela dei diritti fondamentali e della sovranità popolare⁸⁶.

Per quanto attiene al versante più propriamente tecnologico della guerra cognitiva, con particolare riferimento ai sistemi di interfaccia macchina-cervello e alle applicazioni dell'IA nell'ambito delle dinamiche cognitive⁸⁷, il quadro regolatorio si presenta connotato da una marcata complessità. È opportuno ricordare, in tal senso, che l'AI Act, il Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i sistemi di IA destinati alla difesa, alla sicurezza nazionale o a fini militari⁸⁸. Tali ambiti rimangono, pertanto, soggetti alla competenza esclusiva degli Stati membri e sottratti all'armonizzazione normativa a livello sovranazionale. In parallelo, alcuni Stati hanno sottoscritto la "Dichiarazione politica sull'uso militare responsabile dell'Intelligenza Artificiale e dell'autonomia", con la quale si impegnano a promuovere la formazione di un consenso internazionale circa l'impiego responsabile di tali tecnologie, incoraggiando la condivisione di buone pratiche⁸⁹. Tuttavia, detta dichiarazione conserva natura me-

⁸⁵ M. Mezzanotte (2022), *Fake news, deepfake e sovranità digitale nei periodi bellici*, cit., p. 57 e ss.

⁸⁶ Per un'analisi del rapporto tra terrore e istituzioni democratiche, si veda anche P. Bonetti (2006), *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, il Mulino, Bologna.

⁸⁷ Stato Maggiore della Difesa (2023), *Cognitive Warfare*, cit., p. 36

⁸⁸ Art. 2 co. 3 del Regolamento (UE) 2024/1689. L'esenzione per sé secondo due modalità distinte. La prima riguarda i sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, indipendentemente dall'entità che conduce tali attività e indipendentemente da eventuali modifiche apportate ai sistemi. La seconda modalità esonera dall'applicazione del regolamento anche i sistemi di IA che non sono immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione Europea, purché il loro utilizzo all'interno del territorio dell'Unione sia limitato esclusivamente agli scopi sopra menzionati.

⁸⁹ *Political Declaration on Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy*, disponibile sul sito del Dipartimento di Stato statunitense e al link: <https://www.state.gov/bureau-of-arms-control-deterrence-and-stability/political-declaration-on-responsible-military-use-of-artificial-intelligence-and-autonomy>

ramente programmatica e non vincolante⁹⁰. In aggiunta, risulta evidente l'assenza tra i firmatari di alcuni degli attori statuali maggiormente coinvolti nello sviluppo e nell'uso operativo di tecnologie belliche avanzate, quali la Repubblica Popolare Cinese, la Federazione Russa, l'India e la Repubblica Islamica dell'Iran. Tale scenario si iscrive, tra l'altro, in un contesto più ampio di progressiva erosione dell'ordine giuridico internazionale, che pare sempre più subordinato alle determinazioni unilaterali delle grandi potenze. Le organizzazioni internazionali appaiono progressivamente svuotate della loro capacità decisionale e coercitiva, con conseguente arretramento verso una logica di potenza, antitetica rispetto ai principi fondativi, seppur tendenzialmente teorici, del diritto internazionale contemporaneo, quali la solidarietà tra i popoli, la coesistenza pacifica e la legalità internazionale⁹¹.

Ciò che si può dire allo stato attuale della riflessione è che la guerra cognitiva, così come più in generale le guerre ibride alla luce dell'evoluzione tecnologica sempre più dirompente, interpellano in maniera radicale non solo le categorie tradizionali del diritto costituzionale, ma anche la tenuta dei principi fondanti del diritto internazionale. Occorre dunque uno sforzo interpretativo e normativo che, senza cedere alla logica della mera potenza, riaffermi il primato del diritto e la centralità della tutela dell'individuo, quale fondamento della dignità umana e della pace tra le nazioni.

⁹⁰ Si v. *IA e difesa: la governance globale*, di M. Javadi, pubblicato il 6 settembre 2024 sul sito dell'Istituto per gli studi di Politica Internazionale e disponibile al link: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ia-e-difesa-la-governance-globale-183223>

⁹¹ A.E. Chiappetta (2025), *Usque ad sidera? Costituzionalismo e sovranità nel diritto cosmico*, *Costituzionalismo.it*, n. 1.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- K. ALLEN, C. NEHRING, *AI-Generated Disinformation in Europe and Africa – Use Cases, Solutions and Transnational Learning*, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 2025
- A. BERNAL, C. CARTER, I. SINGH, K. CAO, O. MADREPERLA, *Cognitive Warfare. An attack on truth and thought*, NATO Innovation Hub, 2020
- P. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, Bologna, il Mulino, 2006
- M. CALIGIURI, A. PAGANI, *Disinformare: ecco l'arma. L'emergenza educativa e democratica del nostro tempo*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2024
- L. CARLASSARE, *L'art. 11 Cost. nella visione dei Costituenti*, in *Costituzionalismo.it*, fascicolo 1/2013
- A.E. CHIAPPETTA, *Usque ad sidera? Costituzionalismo e sovranità nel diritto cosmico*, *Costituzionalismo.it*, n. 1/2025
- Y. CHUNG, *Allusion, reasoning and luring in Chinese psychological warfare*, in *International Affairs*, v. 97, n. 4, 2021
- B. CLAVERIE, F. DU CLUZEL, *“Cognitive Warfare”: The Advent of the Concept of “Cognitics” in the Field of Warfare*, in B. Claverie, B. Prébot, N. Buchler, F. Du Cluzel, a cura di, *Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance*, NATO Collaboration Support Office, 2022
- C. DE FIORES, *Il principio costituzionale pacifista, gli obblighi internazionali e l'invio di armi a paesi in guerra*, in G. Azzariti, a cura di, *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022
- J.F.C. FULLER, *Tanks in the Great Wars 1914-1918*, Londra, Murray, 1920
- A. GATTI, M. GIANNELLI, *Presupposti per la configurazione e la dichiarazione di guerra cibernetica*, in *DPCE Online*, v. 63, n. SP1, 2024
- M. GOMBAR, *Algorithmic Manipulation and Information Science: Media Theories and Cognitive Warfare in Strategic Communication*, in *European Journal of Communication and Media Studies*, v. 4, n. 2, 2025
- F. IBRAHIM, S. RHODE, M. DASEKING, *A systematic review of cognitive and psychological warfare*, in *The defence horizon journal*, 2023
- M.A. LAUDER, *The Influence and Impact of Social and Cultural Sciences in Cognitive Warfare*, in Y.R. Masakowski, J.M. Blatny, *Mitigating and Responding to Cognitive Warfare*, Science and Technology Organization (STO) Technical Report, Nato, 2023
- G. MAIRA, *Il cervello è più grande del cielo*, Solferino, Milano, 2019
- M. MCCOMBS, D. SHAW, *Agenda-Setting Theory*, in *Public Opinion Quarterly*, Oxford, Oxford University Press, Vol. 37, n.2/1972

- F. MENICOCCI, *Il peso delle fake news sull'immigrazione sul diritto di voto*, in S. Sassi, A. Sterpa (a cura di), *Minacce ibride alla sicurezza nazionale: disinformazione e migrazioni*
- M. MEZZANOTTE, *Fake news, deepfake e sovranità digitale nei periodi bellici*, in *federalismi.it*, n.33/2022
- S. NARULA, *Psychological Operations (PSYOPs): A Conceptual Overview*, in *Strategic Analysis*, v. 28, n. 1, 2004
- S. PIERANNI (2020), *Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina*, Laterza, Bari, p.19
- I. PUJOL, Q. DINH, *The Battle for the Mind: Understanding and Addressing Cognitive Warfare and its Enabling Technologies*, IE CGC, 2024
- M. RASKA, *Hybrid Warfare with Chinese Characteristics*, in RSIS Commentary, 2015
- S. SASSI, *Il ruolo della disinformazione nelle moderne strategie di guerra*, in E.A. Imparato, G. Giorgini Pignatiello, a cura di, *La libertà di espressione nel diritto comparato tra stato di diritto e stati di emergenza*, Torino, Giappichelli, 2024
- S. SASSI, A. STERPA, *La Corte costituzionale della Romania difende la democrazia liberale dalla disinformazione. Prime note sulla sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024*, in *federalismi.it*, n.4/2025
- M.N. SCHMITT, a cura di, *Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013
- M.N. SCHMITT, a cura di, *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017
- L. SIVETC, *Controlling free expression “by infrastructure” in the Russian Internet: The consequences of RuNet sovereignization*, in *First*, v. 26, n. 5, 2021
- V. SORRENTINO, *Il segreto e la menzogna in politica: Hannah Arendt*, in *Studium*, n. 6, 1995
- C. STEFANACHI, *Le “rivoluzioni colorate” nelle percezioni strategiche della Russia di Putin: la “guerra ibrida” dell’Occidente*, in NAD *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società*, 2024
- M. YATSUZUKA, *China’s 2019 National Defense White Paper and Intelligent Warfare*, NIDS Commentary, n. 105, 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

- Convenzione IV (di Ginevra) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 1949.
- Repubblica Italiana, *Italian Position Paper on ‘International Law and Cyberspace’*, pubblicato il 4 novembre 2021

- Regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo un mercato unico dei servizi digitali
- Regolamento (UE) n. 1689/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale
- Stato Maggiore della Difesa, *Cognitive Warfare. La competizione nella dimensione cognitiva*, 2023

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

- C. ANDREZEJEWSKI, *The “masters of perception,” Burkina Faso and the International Committee of the Red Cross: anatomy of a manipulation campaign*, pubblicato il 16 febbraio 2023 da Forbidden Stories, la ONG all'interno della quale opera il consorzio Story Killers. L'articolo è disponibile sul sito: <https://forbiddenstories.org/percepto-icrc-burkina/>
- C. ANDREZEJEWSKI, *“Team Jorge”: In the heart of a global disinformation machine*, pubblicato il 15 febbraio 2023 da Forbidden Stories e disponibile al link: <https://forbiddenstories.org/team-jorge-disinformation/>.
- R. ARDITTI, *Burkina Faso, Traoré e la marcia africana verso Mosca*, pubblicato su Formiche.net l'11 maggio 2025, disponibile al link: <https://formiche.net/2025/05/burkina-faso-traore-e-la-marcia-africana-verso-mosca/>
- Canadian Security Intelligence Service, *Who said what? The Security Challenges on Modern Disinformation*, 2018, disponibile al link: https://www.canada.ca/content/dam/csis-scrs/documents/publications/disinformation_post-report_eng.pdf
- S. CASSESE, *L'articolo 11 va letto tutto l'Italia può astenersi*, in *Il Riformista*, disponibile al link: <https://www.fondazioneLuigieinaudi.it/intervista-sabino-cassese-articolo11-letto-tutto-italia-non-puo-astenersi/>
- Dipartimento di Stato statunitense, *Political Declaration on Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy*, disponibile al link: <https://www.state.gov/bureau-of-arms-control-deterrence-and-stability/political-declaration-on-responsible-military-use-of-artificial-intelligence-and-autonomy>
- D. GERNY, B. STAUFFER, *On Tiktok and Facebook, Maghrebi influencers are the enthusiastic faces of irregular migration*, in *Neue Zürcher Zeitung*, 16 aprile 2025 e disponibile al link: <https://www.nzz.ch/english/maghrebi-influencers-help-to-drive-irregular-migration-ld.1879906>
- N. IRTI, voce *Geodiritto*, in *Enciclopedia Italiana – VII Appendice*, disponibile su www.treccani.it, 2007
- M. JAVADI, *IA e difesa: la governance globale*, pubblicato il 6 settembre 2024 sul sito dell'Istituto per gli studi di Politica Internazionale e disponibile

- al link: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ia-e-difesa-la-governance-globale-183223>
- D. LORAO, *Harraga, el peligroso reto de TikTok que incita a asaltar España*, in Artículo 14, 30 settembre 2024 e disponibile al link: <https://www.articulo14.es/sociedad/harraga-el-peligroso-reto-de-tiktok-que-incita-a-asaltar-espana-20240930.html>
 - F. MÉTÉZEAU, M. TELLIER, *“Story Killers”: quand “Valeurs Actuelles” est utilisé par une société de désinformation israélienne*, Radio France, 16 febbraio 2023, disponibile sul sito: <https://www.radiofrance.fr/franceinter/story-killers-quand-valeurs-actuelles-est-cible-par-une-societe-de-desinformation-israelienne-4624801>
 - M. OLIVIER, *‘African Dawn’, the Russian video game to fight France in Africa*, in The Africa Report il 23 agosto 2024 e disponibile al link: <https://www.theafricareport.com/359212/african-dawn-the-russian-video-game-to-fight-france-in-africa/>
 - K. J. SINE MARMA, *Cognitive Warfare: The invisible Frontline of Global Conflicts*, in *Modern Diplomacy*, 02.02.2025, disponibile al link: https://modern diplomacy.eu/2025/02/12/cognitive-warfare-the-invisible-frontline-of-global-conflicts/?utm_source=chatgpt.com
 - A. SPERBER, J. ARENSTEIN, *Robot wars: How to build a bot to subvert elections*, pubblicato il 6 marzo 2023 dall’African Digital Democracy Observatory (ADDO), rinvenibile sul sito <https://disinfo.africa/robot-wars-how-to-build-a-bot-to-subvert-elections-9f739411aa39>
 - Strategic Communications Centre of Excellence della NATO, https://stratcomcoe.org/about_us/about-strategic-communications/1
 - Treccani *online*, disponibile su: [https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_\(Neologismi\)](https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_(Neologismi))
 - U.S. Department of Justice, *Justice Department Leads Efforts Among Federal, International, and Private Sector Partners to Disrupt Covert Russian Government-Operated Social Media Bot Farm*, del 9 luglio 2024, disponibile al link: <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-leads-efforts-among-federal-international-and-private-sector-partners>.

CAPITOLO VI

LA DISINFORMAZIONE COME STRUMENTO DI 'GUERRA IBRIDA': STRATEGIE DI RISPOSTA

di *Camilla Lobascio**

SOMMARIO: 1. Mobilitazioni, disinformazione e “guerra ibrida”. – 2. La Normativa Nazionale per la Sicurezza e la Difesa Cibernetica e il DDL italiano 1090 per “l’Istituzione dell’Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC)”. – 3. L’esperienza svedese: l’Agenzia per la difesa psicologica e la “societal security”. – 4. L’esperienza francese: Viginum e gli attacchi di disinformazione alla Francia tramite *Doppelgänger* e *Astroturfing*. – 5. Conclusioni.

1. *Mobilitazioni, disinformazione e “guerra ibrida”*

Movimenti molto popolari come i *Gilets Jaunes*, #FridaysForFuture, #MeToo, #BlackLivesMatter hanno dimostrato come le mobilitazioni sociali e politiche coordinate attraverso i *social media* si siano moltiplicate negli ultimi anni grazie al fenomeno della *platformization*¹. Che si tratti di mobilitazioni su larga scala o più circoscritte, locali o internazionali, episodiche o continue, tutte presuppongono una causa da difendere e un pubblico da coinvolgere. Tale pubblico non è necessariamente composto da attivisti e il grado di adesione o impegno dipende da diversi fattori: la carica emotiva utilizzata nei messaggi di mobilitazione, il livello di identificazione con la causa (tramite tecniche di *micro-targeting* è possibile indirizzare i messaggi a segmenti di utenza specifici più sensibili a determinate tematiche), le caratteristiche delle piattaforme impiegate e la modalità di organizzazione dell’azione, che può essere individuale o collettiva, coordinata o meno. La condivisione di contenuti (*link*, immagini, video, notizie, petizioni) è il motore di queste mobilitazioni, specialmente sui *social media*, dove la loro diffusione amplia il pubblico potenzialmente raggiungibile. Tuttavia, come evidenzia Alloing, emergono interrogativi critici: a livello micro, sulla veridicità delle informazioni nei contenuti

* *Dottoranda in Diritto e Innovazione presso l’Università degli Studi di Macerata.*

¹ Sul tema della *platformization* sono fondamentali gli studi di José Van Dijck, tra cui: J. VAN DIJCK, *Seeing the forest for the trees: Visualizing platformization and its governance*, in *New Media & Society*, n. 9, 2021, pp. 2801-2819.

proposti; a livello meso, sull'autenticità dei pubblici che li diffondono. Infine, a livello macro, vi sono dubbi relativi agli ecosistemi digitali, nei quali la mobilitazione *online* è inevitabilmente influenzata dalla logica economica che governa e definisce le piattaforme *web*².

Tali dinamiche di mobilitazione *online* sollevano anche questioni relative alla qualità e all'affidabilità delle informazioni condivise. La diffusione delle notizie false è infatti strettamente legata all'ascesa dei *social media* come fonti di informazione e alla trasformazione del giornalismo dall'editoria tradizionale allo spazio *online*. Da un lato, la facilità con cui chiunque può pubblicare contenuti su queste piattaforme ha reso possibile la circolazione di informazioni prive del controllo esercitato dai giornalisti professionisti e dagli editori³; dall'altro, la necessità di diffondere rapidamente le notizie più accattivanti per il pubblico ha portato a un indebolimento della verifica delle fonti anche all'interno delle testate giornalistiche.⁴ Una delle sfide che gli Stati si trovano ad affrontare in questo contesto è rappresentata dall'intelligenza artificiale generativa, che permette di generare e propagare notizie false in quantità e con velocità mai viste prima d'ora.

Nel contesto analogico, gli Stati hanno affrontato la diffusione di informazioni false attraverso l'introduzione e la regolamentazione di reati quali la diffamazione, la frode, la pubblicità ingannevole e la falsa testimonianza mentre nel mondo digitale le strategie adottate per contrastare lo stesso fenomeno variano da normative di carattere censorio, punitivo o restrittivo fino a misure che consentono il blocco dell'accesso a Internet. Un terzo approccio è rappresentato dalla regolamentazione delle piattaforme digitali, che può prevedere un intervento diretto di autorità pubbliche nel monitoraggio dei contenuti diffusi online oppure può focalizzarsi sulle modalità con cui le aziende tecnologiche gestiscono la manipolazione delle informazioni.⁵

² A. ALLOING, *Fausser l'information journalistique pour mobiliser les algorithmes et les publics: comment les plateformes permettent-elles de faire du vrai avec du faux?*, in *Les Enjeux de l'information et de la communication*, n. S1, 2023, pp. 47-68.

³ La rilevanza costituzionale dei *new media*, così come la loro dimensione pubblicitaria, è stata enfatizzata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti (ad esempio, *Packingham v. North Carolina*, No. 582/2017). A. COSSIRI, *Le campagne di disinformazione nell'arsenale di guerra: strumenti giuridici per contrastare la minaccia alla prova del bilanciamento*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2, 2023, pp. 1-8.

⁴ E. ABRUSCI, *Disinformazione e diritti umani: lineamenti per un dialogo necessario*, in *Federalismi.it*, n. 11, 2020, pp. 228-246.

⁵ S. SASSI, *L'Unione europea e la lotta alla disinformazione*, in *Federalismi.it*, n. 5, 2023, pp. 183-201.

Secondo le tendenze più diffuse, una volta che un'informazione viene immessa nella rete, il suo creatore perde una quota di controllo su di essa. Infatti, sono i motori di ricerca e le piattaforme, i cosiddetti *gatekeepers*, a raccogliercela, ordinarla, classificarla e determinarne la visibilità, tramite gli algoritmi dei sistemi di raccomandazione dei contenuti, senza che il produttore originario abbia consapevolezza o possibilità di partecipare a questo processo. In questo modo, l'informazione subisce una mediazione e una trasformazione da parte delle piattaforme, perdendo la sua autenticità e, venendo estrapolata dal contesto originale, acquisisce significati e usi diversi da quelli iniziali. Dal punto di vista del destinatario, il fenomeno è ancora più problematico. All'interno di una piattaforma, infatti, l'utente riceve informazioni che non ha cercato direttamente, le quali vengono associate a ricerche precedenti o a contesti differenti, con il rischio di generare confusione o disinformazione⁶. Nell'era di Internet, la disinformazione si avvale dunque ampiamente delle *fake news*, sfruttando i meccanismi che permettono ai contenuti di diventare virali, soprattutto su piattaforme come Facebook, Google, Instagram e WhatsApp. Queste piattaforme fungono da potenti amplificatori dei nostri pregiudizi, in particolare quando le informazioni vengono diffuse da persone di cui ci fidiamo, come amici e conoscenti. In questo contesto, secondo le analisi di Allegri, la disinformazione rappresenta una vera e propria minaccia cibernetica⁷. La disinformazione infatti si basa su specifiche caratteristiche dell'informazione: i) è progettata per essere totalmente o parzialmente falsa, manipolata o ingannevole, oppure utilizza tecniche di persuasione non etiche; ii) riguarda temi di interesse pubblico; iii) mira a generare insicurezza, ostilità o polarizzazione, oppure a minare i processi democratici; iv) viene diffusa e/o amplificata attraverso strumenti automatici e aggressivi, come *bot*, intelligenza artificiale, *micro-targeting* o *troll* retribuiti, spesso con l'obiettivo di aumentarne la visibilità presso il pubblico⁸.

Affianco ai fenomeni descritti è necessario prendere in analisi gli attacchi cibernetici, i quali sono impiegati sempre più di frequente come strumento di destabilizzazione dell'avversario, (questo è particolarmente vero a partire dal 2014, anno dell'annessione della Crimea alla Russia), con l'o-

⁶ L. LORELLO, *Il valore costituzionale della buona informazione*, in *Diritto e Costituzione*, n. 3, 2022, pp. 207-229.

⁷ A. DI CORINTO, *Data commons: privacy e cybersecurity sono diritti umani fondamentali*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, vol. 4, n. 1, 2022, pp. 31-37.

⁸ M. R. ALLEGRI, *The Impact of Disinformation on the Functioning of the Rule of Law and Democratic Processes in the EU*, in *Interdisciplinary Journal of Research and Development*, vol. 11, n. 1 S1, 2024, pp. 98-106.

biiettivo di influenzare i processi democratici e compromettere infrastrutture critiche sia a livello nazionale che sovranazionale. In questo contesto emergente il concetto di “guerra ibrida” è divenuto centrale per descrivere la complessità dei conflitti del XXI secolo, caratterizzati dall’interazione di molteplici attori e dalla progressiva dissoluzione delle tradizionali distinzioni tra le diverse forme di conflitto armato e persino tra guerra e pace. La concezione tradizionale della guerra, descritta un tempo come una “antica festa crudele”⁹, appartiene ormai al passato. L’attuale scenario globale è segnato da quella che è stata definita la “Terza Guerra Mondiale a pezzi”, caratterizzata dall’impiego di tecnologie avanzate, operazioni di *intelligence* e armamenti sempre più sofisticati. In questo contesto, le guerre asimmetriche sono divenute una realtà irreversibile. Il concetto di guerra ibrida è il prodotto di una società sempre più industrializzata e digitalizzata, in cui la produzione su larga scala di arsenali militari rappresenta una minaccia costante per la sicurezza globale. Nell’era contemporanea, la guerra è profondamente influenzata dalla propaganda e dall’uso strategico dei mezzi di comunicazione digitali. Essa assume una dimensione ibrida nel momento in cui il livello di minaccia percepita dalla popolazione e dall’opinione pubblica globale diventa critico, alimentando un clima di instabilità e incertezza che si presta a ulteriori manipolazioni¹⁰.

Questa nuova tipologia di guerra si distingue per l’impiego coordinato di mezzi convenzionali e non convenzionali, operazioni cibernetiche, manipolazione informativa e propaganda, finalizzati al perseguimento di obiettivi politici e militari. Tuttavia, tale approccio ibrido complica significativamente la risposta sul piano giuridico, poiché le azioni condotte tendono a rimanere al di sotto delle soglie di intensità che giustificherebbero il ricorso legittimo all’uso della forza¹¹. Gli attori ostili possono sfruttare l’accessibilità delle piattaforme digitali per condurre attacchi informativi volti a destabilizzare l’ordine democratico, manipolando l’opinione pubblica attraverso la diffusione di narrazioni polarizzanti su temi sensibili quali l’immigrazione, i diritti delle minoranze, la salute pubblica, la sicurezza, la difesa, la corruzione e le politiche sociali ed estere.

La difesa dello Stato non riguarda solo i confini territoriali, ma anche la sicurezza interna e internazionale, specialmente nel contesto tecnologi-

⁹ F. CARDINI, *Quell’antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dal Medioevo alla Rivoluzione francese*, Il Mulino, Bologna, 2013.

¹⁰ G. F. MASSETTI, *Il conflitto russo-ucraino tra Donbass e Crimea: implicazioni spaziali di una guerra ibrida*, in *Documenti Geografici*, n. 2, 2023, pp. 225-244.

¹¹ A. SPAZIANI, *L’attacco cibernetico nell’era della guerra ibrida*, in *DPCE Online*, vol. 63, n. SP1, 2024, pp. 511-536.

co odierno. Le minacce, infatti, possono provenire dallo spazio virtuale, rendendo necessario un adeguamento della difesa nazionale alle nuove sfide informatiche. In questo quadro, l'articolo 52 della nostra Costituzione assume una nuova dimensione, poiché la protezione della Patria non si limita più a fronteggiare nemici fisici, ma anche minacce digitali, come attacchi cibernetici. La guerra cibernetica¹², intesa come un'azione offensiva contro le infrastrutture digitali di un'altra nazione, risulta incompatibile con l'articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. Tuttavia, la difesa cibernetica, se finalizzata alla protezione dell'integrità e della sicurezza nazionale, potrebbe rientrare nell'ambito dei principi costituzionali, purché orientata a garantire la pace e la giustizia tra le nazioni¹³. La complessità del fenomeno rende di difficile valutazione l'impatto delle campagne di disinformazione poiché queste ultime agiscono sfruttando divisioni socio-politiche che risuonano con le polarizzazioni già esistenti nelle società prese di mira. La disinformazione, come minaccia esterna, si interseca con i processi essenziali del dibattito politico per cui il suo impatto come strumento di attacco ad uno stato è difficile da distinguere da una "contestazione autentica" attribuibile all'opinione pubblica. In alcuni casi, le campagne coinvolgono attori interni o attori di più Stati che collaborano. Per queste ragioni, le valutazioni d'impatto delle campagne di disinformazione sono difficoltose e le questioni riguardanti i loro effetti nocivi non hanno soluzione¹⁴. In questo contributo, tuttavia, si prenderanno in considerazione alcune delle strategie adottate all'interno dell'Unione per far fronte alle minacce crescenti.

2. *La Normativa Nazionale per la Sicurezza e la Difesa Cibernetica e il DDL italiano 1090 per "l'Istituzione dell'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC)"*

Per quanto concerne la normativa nazionale, il decreto-legge n.105 del 21 settembre 2019 introduce disposizioni urgenti per la protezione

¹² Se l'attacco è protratto attraverso lo spazio cibernetico si parla di "guerra cibernetica" (*cyber-warfare*), mentre la "difesa cibernetica" (*cyber-defence*) è la dottrina volta a contrastare gli effetti degli attacchi condotti tramite lo spazio cibernetico.

¹³ A. GATTI, M. GIANNELLI, *Presupposti per la configurazione e la dichiarazione di guerra cibernetica*, in *DPCE Online*, vol. 63, n. SP1, 2024, pp. 455-470.

¹⁴ E. HEDLING, H. ÖRDÉN, *Disinformation, deterrence and the politics of attribution*, in *International Affairs*, vol. 101, n. 3, 2025, pp. 1-18.

del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, definendo misure volte a garantire la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture strategiche del Paese di fronte a minacce informatiche, mentre l'articolo 38 della Legge n. 124 del 3 agosto 2007, (*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*) disciplina il perimetro del segreto di Stato, stabilendo limiti e procedure per la classificazione e la gestione delle informazioni sensibili per la sicurezza nazionale. Si ricordano inoltre il c.d. "decreto Monti" (DPCM 24 gennaio 2013) in cui l'Italia ha provveduto a definire le competenze tra i diversi attori istituzionali in materia di *cybersecurity* ed il c.d. "decreto Gentiloni" che ha interamente sostituito il precedente decreto, andando ad introdurre un maggior coordinamento tra le diverse istituzioni nazionali previste nel nuovo quadro strategico. Nel 2018 è stata recepita la direttiva NIS (la direttiva NIS 2 è stata recepita nell'ottobre 2024) ed è stato adottato il testo del reg. (UE) n. 679 del 2016 (GDPR). Nel 2019 è stata introdotta una certificazione Europea della sicurezza cibernetica di *hardware* e *software* sotto la responsabilità dell'agenzia ENISA (European Network and Information Security Agency). Infine, con il decreto-legge del 2021, n. 82 viene istituita l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN) con il fine di tutelare la sicurezza nazionale dello spazio cibernetico.¹⁵ Questa è posta a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza e si occupa di prevenire e mitigare il maggior numero di attacchi cibernetici e di favorire il raggiungimento dell'autonomia tecnologica.

Nonostante gli sforzi elencati in materia di cybersicurezza, l'Italia, a differenza di altre nazioni europee, non dispone ancora di un'Agenzia volta a tutelare la sicurezza dei processi democratici da attacchi cibernetici. A tal riguardo, il disegno di legge 1090, d'iniziativa del senatore Enrico Borghi, comunicato alla Presidenza il 28 marzo 2024 nella XIX Legislatura, propone l'istituzione dell'Agenzia sulla Disinformazione e la Sicurezza Cognitiva (ADISC), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede a Roma. L'obiettivo dichiarato del provvedimento è quello di contrastare le attività di ingerenza esterna nei processi democratici italiani attraverso l'analisi delle informazioni diffuse sui *media*, comprese le piattaforme digitali e i siti internet. La creazione di tale organismo si inserisce in un contesto internazionale in cui la lotta alla disinformazione è divenuta una priorità strategica per la sicurezza nazionale e per la tutela della democrazia. Il DDL si ispira all'Agenzia svedese per la difesa psicologica (fondata nel 2022) che opera

¹⁵ S. ATERNO, *Sicurezza informatica. Aspetti giuridici e tecnici*, Pacini Giuridica, Pisa, 2022.

sotto l'egida del Ministero della difesa ed è composta da personale civile specializzato nel contrasto alla disinformazione e nel settore digitale, e al Servizio francese di vigilanza e protezione contro le ingerenze digitali estere (Viginum), istituito nel 2021 sotto il Segretariato generale della difesa e della sicurezza nazionale del Primo Ministro.

3. *L'esperienza svedese: l'Agenzia per la difesa psicologica e la "societal security"*

Il caso svedese esaminato in questo contributo evidenzia come la sicurezza del paese sia diventata una questione "morale" secondo una specifica strategia di gestione della sicurezza e delle crisi, rivelando non solo lo spostamento della responsabilità per la sicurezza sociale dallo Stato all'individuo, ma anche l'ampliamento di tale responsabilità a questioni di sicurezza più tradizionali. Nel febbraio 2017, per garantire la diffusione a livello nazionale di livelli adeguati di responsabilità individuale nella preparazione alle crisi, il governo svedese ha predisposto l'invio di un opuscolo informativo a tutte le famiglie del Paese. Tale iniziativa ha costituito la base degli sforzi delle autorità svedesi volti a orientare i cittadini verso una maggiore assunzione di responsabilità in situazioni di crisi sociale. Essa, insieme ad altre strategie comunicative, testimonia la volontà delle autorità pubbliche di promuovere la responsabilità individuale di fronte a crisi di natura ambientale, bellica o sociale. A tal fine è stato lanciato *Your Security (DinSäkerhet.se)*, un sito *web* gestito dall'Agenzia svedese per la protezione civile (MSB) dedicato ai «pericoli e alla sicurezza rivolti a te, come privato cittadino»¹⁶. Il messaggio principale di cui si fa carico l'iniziativa è quello di enfatizzare l'importanza della responsabilità personale: le informazioni chiave sono organizzate in sezioni quali *Prepararsi alle crisi*, *In caso di guerra* e *In caso di incidente o attacco* ed una scheda speciale intitolata *Crisi e guerra* fornisce ulteriori informazioni più dettagliate e *checklist* pratiche.¹⁷

¹⁶ Il portale offre consigli su "come prendersi cura di sé stessi in assenza di servizi essenziali come acqua, riscaldamento, elettricità e trasporti per un breve periodo di tempo". L'obiettivo è di fornire un sito *web* pedagogicamente strutturato e coinvolgente che possa "renderti consapevole dei rischi, permettendoti di prendere decisioni informate". Il linguaggio utilizzato è chiaro e coerente con lo scopo di accrescere la consapevolezza dei cittadini sui rischi e le crisi che possono colpire sia gli individui sia la società nel suo complesso.

¹⁷ O. L. LARSSON, *The connections between crisis and war preparedness in Sweden*, in *Security Dialogue*, vol. 52, n. 4, 2021, pp. 306-324.

La vicepresidente della Commissione europea Roxana Mînzatu e la commissaria all'Uguaglianza e alla Gestione delle crisi Hadja Lahbib hanno recentemente presentato, nell'ambito della "*Preparedness Union Strategy*", un piano per preparare gli Stati e i cittadini europei ad affrontare situazioni di crisi. Questo piano include scenari come guerre, pandemie, disastri naturali, attacchi informatici e campagne di disinformazione. Ispirandosi, seppur con modalità diverse, all'iniziativa della Svezia, tra il materiale informativo diffuso vi è un video che spiega come preparare un kit di sopravvivenza di 72 ore, utile per gestire emergenze come alluvioni o invasioni. Questo approccio ha fatto discutere perché ha richiamato il trend dei *social media* "*What's in my bag?*", reso popolare dagli *influencer*, adattandolo però a un contesto di preparazione alle crisi.

Non è un caso se il termine "permacrisi" sia stato indicato come parola dell'anno 2022 dal dizionario Collins. Il termine è frutto della crasi tra "crisi" e "permanente" che indica un esteso periodo caratterizzato dal susseguirsi e sovrapporsi di situazioni d'emergenza. Quest'ultima, nel caso svedese, viene istituzionalizzata e diventa parte integrante delle strategie di sicurezza e difesa. In questo contesto è necessario domandarsi per quali ragioni la Svezia sia arrivata ad attuare un così avanzato piano di azione a garanzia della sicurezza nazionale. Sebbene l'immagine del paese percepita all'estero sia piuttosto positiva, nell'ultimo decennio la patria del *welfare* ha visto un forte aumento del numero di individui con opinioni estremiste violente appartenenti a due gruppi: all'estrema destra e al fondamentalismo islamico. Negli anni successivi alla crisi delle frontiere europee del 2015-2016, la Svezia ha accolto più rifugiati *pro capite* rispetto a qualsiasi altro paese europeo e si è assistito a una nuova ondata di mobilitazioni anti-immigrazione e di violenza da parte dell'estrema destra. Parallelamente, il paese nordico si è posizionato tra i paesi europei con il più alto numero *pro capite* di *foreign fighters* partiti per Siria e Iraq, secondo solo a Belgio e Austria. Inoltre, un preoccupante incremento della violenza con armi da fuoco ed esplosivi, che colloca la Svezia tra i paesi dell'UE con il più alto tasso di omicidi da arma da fuoco (circa quattro decessi per milione di abitanti all'anno, rispetto a una media di circa 1,6 decessi per milione di abitanti nei ventidue paesi europei comparabili), mette in discussione l'immagine positiva del paese dei laghi e delle foreste¹⁸. Per porre un argine alle minacce interne, ma

¹⁸ A. ROSTAMI, T. ASKANIUS, *State Surveillance of Violent Extremism and Threats of White Supremacist Violence in Sweden*, in *Surveillance & Society*, vol. 19, n. 3, 2021, pp. 369-373.

anche a quelle esterne provenienti dalla vicina Russia, i paesi dell'area nordica hanno adottato un approccio alla sicurezza nazionale definito come “*total defense*” che coinvolge l'intera società, attraverso l'azione coordinata delle forze armate, delle forze paramilitari, della polizia, dei settori civili del governo, del settore privato e della popolazione generale, rafforzando così le misure di difesa e deterrenza convenzionali. La “difesa totale” è particolarmente adatta a contrastare le operazioni di disinformazione ostili, garantire la difesa psicologica della popolazione, rafforzare la sicurezza interna, aumentare la resilienza dei servizi e delle infrastrutture critiche, potenziare la difesa militare, sostenere alleati e partner e rispondere a disastri naturali e altre crisi non direttamente attribuibili all'azione umana¹⁹. Il concetto di “*societal security*” è dunque un pilastro dell'approccio svedese alla protezione nazionale. Questo riconosce che le sfide del XXI secolo non riguardano solo l'integrità del territorio, ma soprattutto la salvaguardia delle funzioni essenziali della società, la protezione delle persone e la tutela dei valori fondamentali di fronte a molteplici minacce e rischi²⁰.

Diverse campagne di disinformazione hanno destabilizzato la società svedese e sono state strumentalizzate per ostacolare la candidatura della Svezia alla NATO, spesso grazie a infiltrazioni russe²¹. Il paese, nel 2022, a fronte delle minacce elencate, ha perciò istituito l'Agenzia per la Difesa Psicologica, operante sotto il Ministero della Difesa, costituita da un team specializzato nella lotta alla disinformazione e nell'analisi digitale. Questa Agenzia monitora lo spazio informativo per individuare campagne di propaganda orchestrate da attori stranieri e fornisce supporto alle istituzioni pubbliche che ne necessitano. L'obiettivo principale dell'Agenzia per la Difesa Psicologica è rafforzare la resilienza a lungo termine della popolazione svedese, migliorando la preparazione pubblica alle minacce psicologiche, in particolare la manipolazione e l'ingerenza informativa straniera. Per raggiungere questo scopo, l'agenzia diffonde conoscenza, finanzia un istituto di ricerca presso l'Università di Lund, produce una serie di rapporti e manuali, tra cui una guida per i giornalisti sulla gestione delle attività di influenza informativa. Inoltre, pubblica ricerche originali, come lo studio sull'ingerenza straniera

¹⁹ H. L. SAXI, B. SUNDELIUS, B. SWANEY, *Baltics Left of Bang: Nordic Total Defense and Implications for the Baltic Sea Region*, in *Strategic Forum*, n. 304, 2020.

²⁰ B. SUNDELIUS, J. ELDEBLAD, *Societal Security and Total Defense: The Swedish Way*, in *PRISM*, vol. 10, n. 2, 2023, pp. 92-111.

²¹ M. HJORT, *Key Insights and Lessons Learned Since the Inception of the Swedish Psychological Defence Agency*, in *The Journal of Intelligence, Conflict, and Warfare*, vol. 7, n. 3, 2025, pp. 132-137.

malevola nelle piattaforme di videogiochi, una minaccia in crescita ma ancora poco considerata. Particolarmente interessante è il *framework* di analisi che permette di valutare le sei dimensioni dell'ingerenza straniera che include: i) Valutazione della minaccia ii) Valutazione delle vulnerabilità iii) Meccanismi di difesa; iv) Coordinazione e cooperazione; v) Quadro normativo e politico; vi) Impatto ed efficacia. Le prime tre dimensioni rientrano nella fase di analisi (*Assess*), che comprende la valutazione della minaccia, delle proprie vulnerabilità e dei meccanismi di difesa esistenti. Le dimensioni quattro e cinque riguardano il contesto in cui operano le prime tre e costituiscono la fase di intervento (*Address*), basata sulla cooperazione e sull'inquadramento normativo e politico. Infine, la sesta dimensione si colloca nella fase di valutazione (*Evaluate*), esaminando l'impatto complessivo e l'efficacia delle azioni intraprese nelle fasi precedenti²².

4. *L'esperienza francese: Viginum e gli attacchi di disinformazione alla Francia tramite Doppelgänger e Astroturfing*

In Francia, dal 2021, opera il Servizio di vigilanza e protezione contro le ingerenze digitali estere (Viginum), istituito sotto il Segretariato generale della difesa e della sicurezza nazionale del Primo Ministro. La *mission* principale del Servizio è individuare e analizzare le ingerenze digitali straniere che influenzano il dibattito pubblico online in Francia. A tal fine, il Servizio esamina fenomeni inautentici, come account sospetti, contenuti dannosi e comportamenti anomali, irregolari o coordinati, che si manifestano nelle piattaforme digitali liberamente accessibili. L'attività di Viginum si struttura attorno a operazioni di protezione mirate, focalizzate su tematiche specifiche che richiedono un'attenzione particolare a causa di potenziali minacce informative. Queste operazioni riguardano eventi istituzionali, democratici, politici, sociali, storici e sportivi, sia programmati che legati all'attualità, che si svolgono in Francia o influenzano il dibattito pubblico nel Paese²³. Come descritto nel report tecnico di Viginum²⁴, pubblicato dal Segretariato Nazionale per la Difesa e la Sicurezza a febbraio del 2024, tra settembre e dicembre

²² B. PALMERTZ, M. WEISSMANN, N. NILSSON, J. ENGVALL, *Building Resilience and Psychological Defence: An Analytical Framework for Countering Hybrid Threats and Foreign Influence and Interference*, Lund University Psychological Defence Research Institute, Working Paper 2024:1.

²³ Reperibile sul sito del *Secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale*.

²⁴ PORTAL KOMBAT. *A structured and coordinated pro-Russian propaganda network*, February 2024. Viginum Technical Report.

2023, il Servizio ha analizzato l’attività di una rete di “portali informativi” con caratteristiche simili, impegnati nella diffusione di contenuti filo-russi e rivolti a diversi Paesi occidentali, tra cui la Francia.²⁵ Per le sue caratteristiche tecniche e la sua evidente finalità, questa rete è stata denominata *Portal Kombat*²⁶. Secondo il report tecnico, i siti appartenenti a questa rete non producono contenuti originali, ma rilanciano in modo massiccio pubblicazioni provenienti principalmente da tre fonti: *account social* di attori russi o filo-russi, agenzie di stampa russe e siti ufficiali di istituzioni locali o attori statali. Fortemente orientati ideologicamente, questi contenuti ripropongono in modo sistematico narrazioni imprecise o fuorvianti. Un portale specifico ha preso di mira la Francia, *pravda-fr[.]com*, ed il suo obiettivo è stato quello di polarizzare il dibattito pubblico francofono nello spazio digitale. Per raggiungere un pubblico ampio, questa rete utilizza diverse strategie, tra cui una selezione mirata delle fonti di propaganda filo-russa in base al pubblico di destinazione, l’automazione su larga scala della distribuzione dei contenuti e l’ottimizzazione per i motori di ricerca (*SEO*).

Le operazioni di ingerenza informativa descritte possono assumere diverse forme. L’operazione di propaganda russa *Doppelgänger*, ad esempio, ha previsto la creazione di falsi siti *web* di testate giornalistiche e istituzioni ufficiali francesi, sui quali venivano pubblicate informazioni false o ingannevoli. Le operazioni *Doppelgänger* si riferiscono, in generale, alla creazione di siti di notizie e account sui *social media* falsi, utilizzati come piattaforme per diffondere narrazioni ostili. Questa strategia si basa sulla creazione di siti *web* contraffatti, che imitano quelli originali per veicolare informazioni false o manipolate al pubblico di destinazione. In alcuni casi, viene anche bloccato l’accesso ai siti autentici, mentre agli utenti viene proposta un’alternativa apparentemente legittima, attraverso la quale viene diffuso il contenuto ingannevole²⁷.

La realizzazione di un’operazione *Doppelgänger* segue specifiche fasi:

1. Inizialmente, viene riprodotto il *design* e l’aspetto grafico di un sito *web* o di un’agenzia di stampa legittima;
2. Successivamente, il contenuto viene caricato su un dominio ac-

²⁵ Questa rete, come evidenziato, era composta da almeno 193 siti ed inizialmente copriva notizie provenienti da località russe e ucraine, ma il giorno seguente all’invasione russa dell’Ucraina le attività hanno iniziato a concentrarsi sui territori ucraini occupati e, successivamente, su diversi Paesi occidentali che sostengono Kiev e la sua popolazione.

²⁶ C. RONZE-SPILLIAERT, *La gendarmerie nationale, garante du continuum de sécurité face à la désinformation*, in *Les Notes du CREOGN*, n. 107, 2024.

²⁷ T. GERGELEWICZ, *Fake Mirroring in Cyberspace as a Disinformation Tool – Doppelgängers and Deepfakes*, in *Cybersecurity and Law*, vol. 11, n. 1, 2024, pp. 162-184.

quistato, il cui nome è volutamente simile a quello originale per generare confusione;

3. Infine, la pagina viene resa accessibile agli utenti, con le informazioni false già pubblicate e pronte per essere diffuse ulteriormente.

Le operazioni di ingerenza informativa straniera sono ancora più diffuse sui *social media*: attori esterni cercano di manipolare l'informazione e la rappresentazione dei diversi punti di vista in modo artificioso, facendo uso di eserciti di account falsi – talvolta gestiti dall'intelligenza artificiale – o ricorrendo alla tecnica dell'*astroturfing*. Quest'ultima consiste nel simulare un movimento spontaneo e di ampia portata sui *social media* per influenzare l'opinione pubblica del paese preso di mira²⁸. Gli organizzatori della campagna cercano di raggiungere obiettivi (politici) incentivando e istruendo gli agenti a creare e condividere messaggi in linea con i loro scopi. L'obiettivo dell'*astroturfing* è influenzare il maggior numero possibile di utenti, puntando su una vasta diffusione e sull'apparenza "organica" della campagna²⁹. Invece di dover pagare centinaia di attori per partecipare a una protesta, un attore malintenzionato può semplicemente creare migliaia di account falsi sui *social media* ("*sock puppets*") che possono essere progettati per essere estremamente diversificati, con distribuzioni variabili di età, genere, etnia, reddito medio, posizione geografica, orientamenti politici e altro. Gli *account* possono essere gestiti da veri e propri agenti che decidono cosa postare e quali azioni compiere, oppure possono essere controllati da algoritmi automatizzati, come i "*social bots*", che cercano di imitare gli utenti umani. Alcuni di questi *bot* sono relativamente semplici e si limitano a compiti standard, come mettere "mi piace" o "*ritwittare*" messaggi di utenti specifici o pubblicare contenuti predefiniti. Tuttavia, i *bot* più recenti stanno diventando sempre più sofisticati e sono in grado di interagire in modo naturale e fluido con altri utenti reali sui *social media*. Tutto ciò significa che, con pochi *click*, un attore può facilmente far sembrare che centinaia di utenti indipendenti abbiano interagito con un contenuto³⁰. Un fenomeno altrettanto diffuso e problematico è quello delle cosiddette *potëmkin personas*, ovvero *troll* che, fingendosi utenti comuni, distorcono i dibattiti online attraverso le piattaforme. Questi *troll* alternano messaggi politici che vo-

²⁸ L. CORDONIER, *Pénétration en France des récits étrangers sur les conflits contemporains*, Fondation Descartes, Parigi, 2024.

²⁹ F. B. KELLER, D. SCHOCH, S. STIER, J. YANG, *Political astroturfing across the world*, paper preparato per l'Harvard Disinformation Workshop Update.

³⁰ J. CHAN, *Online astroturfing: A problem beyond disinformation*, in *Philosophy & Social Criticism*, vol. 50, n. 3, 2024, pp. 507-528.

gliono diffondere a post sulla loro presunta vita quotidiana, creando l'illusione di una presenza "disinteressata" e rendendo così più credibile il loro comportamento sul *web*³¹. Questo meccanismo viene rafforzato dal cosiddetto "pregiudizio di conferma" (*confirmation bias*), un processo mentale che consiste nel cercare, selezionare e interpretare informazioni in modo tale da prestare maggiore attenzione, e quindi attribuire maggiore credibilità, a quelle che confermano le proprie convinzioni o ipotesi, mentre si ignorano o si sminuiscono le informazioni che le contraddicono. Tale meccanismo diventa ancora più efficace grazie alla profilazione, che consente di "selezionare" preventivamente i soggetti a cui proporre determinate notizie.³² Lo studio di Chomel et al.³³ "*Manipulation during the French presidential campaign: coordinated inauthentic behaviors and astroturfing analysis on text and images*" è particolarmente interessante perché analizza l'influenza crescente dei *social media* sugli esiti elettorali, un fenomeno sempre più rilevante nelle moderne democrazie. Durante le elezioni presidenziali francesi del 2022, si prevedeva che i *social media* avrebbero avuto un ruolo fondamentale nel determinare i risultati elettorali e, nel corso della campagna politica, i partiti hanno infatti cercato di affermare la propria agenda nel discorso pubblico mobilitando il proprio elettorato *online* in modo coordinato e strategico. Lo studio propone e convalida un metodo per misurare l'entità di queste campagne di informazione sulla piattaforma X analizzando i modelli di coordinamento e la struttura delle comunità virtuali. Ad esempio, per raggiungere un pubblico più ampio, le campagne politiche possono impiegare tecniche di coordinamento che rientrano nella disinformazione. Un caso emblematico è costituito dalla pubblicazione di numerosi contenuti identici al posto dello strumento del *retweet*. A differenza del *retweet*, che fa esplicito riferimento a un altro utente, questa tecnica nasconde il coordinamento reale dietro i *tweet* e può amplificare artificialmente il pubblico.³⁴ L'inte-

³¹ C. GIUNTA, *La propaganda politica online tra ricerca del consenso e manipolazione*, in C. GIUNTA (a cura di), «*e-Constitution*»: *la metamorfosi dei diritti nell'era digitale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022.

³² D. DE RADA, "Fake news": Tra diritto soggettivo ad essere informati e ricerca di una regolamentazione, *Giustizia Civile*, 5, Giuffrè, 2021, pp. 1-20.

³³ V. CHOMEL, M. PANAH, D. CHAVALARIAS, *Manipulation during the French presidential campaign: coordinated inauthentic behaviors and astroturfing analysis on text and images*, in *International Conference on Complex Networks and Their Applications*, Springer International Publishing, Cham, 2023, pp. 121-134.

³⁴ L'attività di mimetizzazione descritta viene attuata attraverso vari accorgimenti che alcuni legislatori hanno cercato di sistematizzare, includendo persino l'elencazione degli elementi da considerare all'interno di nuove normative di rango primario. Un esempio si-

grità dei meccanismi che determinano la popolarità dei contenuti è fondamentale per l'ecosistema dei *social media* poiché gli utenti si aspettano che i contenuti popolari che visualizzano siano il risultato di un'attività autentica sulla piattaforma e la piattaforma stessa punta sull'evidenziare i contenuti più popolari per aumentare il coinvolgimento, per cui i falsi trend (*fake trends*) danneggiano l'intero ecosistema³⁵.

In conclusione, si ricorda che nel 2018 la Francia aveva già introdotto la legge n. 1202 contro la manipolazione dell'informazione, conosciuta come *Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information*, che consente all'autorità giudiziaria di bloccare la diffusione di notizie false create artificialmente per influenzare le elezioni. Inoltre, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha il potere di sospendere la trasmissione di un canale televisivo qualora si dimostri che questo operi sotto l'influenza di uno Stato estero con l'intento di manipolare l'opinione pubblica, come avvenuto nel caso relativo al canale RT France³⁶. La normativa tenta di offrire una regolamentazione complessiva per combattere la disinformazione, sia nell'ambito digitale che nei *media* tradizionali, soprattutto quando questi ultimi sono influenzati da Stati stranieri. L'obiettivo primario è

gnificativo di cristallizzazione legislativa degli indicatori di valutazione è il *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019* (POFMA) della Repubblica di Singapore. Nella sezione 40 (4) della legge, sono specificati i fattori che le Autorità pubbliche devono prendere in considerazione per determinare se un determinato profilo sia controllato da un socialbot. A. TEDESCHI TOSCHI, *Il reato di sostituzione di persona online di fronte a socialbot e ritratti "AI-generated". In favore di una interpretazione estensiva dell'art. 494 del codice penale*, in *MEDIA LAWS*, 2023(3), pp. 90-113.

³⁵ T. ELMAS, R. OVERDORF, A.F. ÖZKALAY, K. ABERER, *Ephemeral astroturfing attacks: The case of fake Twitter trends*, in *2021 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*, IEEE, 2021, pp. 403-422.

³⁶ Anche i *media* tradizionali possono contribuire alla diffusione di *fake news* e campagne di disinformazione. Un caso emblematico è quello che ha portato alla sospensione temporanea delle trasmissioni di diverse emittenti legate alla Federazione Russa, accusate di condurre intense attività di propaganda a sostegno dell'invasione dell'Ucraina. A tal proposito, il Tribunale dell'Unione europea ha respinto il ricorso di RT France, il canale francese del *network Russia Today*, contro la sospensione delle proprie trasmissioni. A tal proposito: F. DONATI, *Unione europea, libertà e pluralismo dei mezzi di informazione*, *MEDIA LAWS*, 2022, pp. 1-12; K. JUHÁSZ., *European Union defensive democracy's responses to disinformation*, in *Journal of Contemporary European Studies*, 2024, pp. 1075-1094.; A. COSSIRI., *Le campagne di disinformazione nell'arsenale di guerra: strumenti giuridici per contrastare la minaccia alla prova del bilanciamento*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2, 2023, pp. 1-8.; S. POLI, *Prime riflessioni sulla sentenza del Tribunale "RT France" sulle misure restrittive contro le attività di disinformazione russe*, in *Quaderni AISDUE (Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell'Unione Europea)*, 2022, pp. 131-148.

proteggere il sistema democratico francese da manipolazioni esterne che potrebbero destabilizzarlo oltre il normale dibattito politico³⁷.

5. Conclusioni

Se in epoca più antica la manipolazione dell'informazione avveniva attraverso l'instillazione di superstizioni, simboli e narrazioni religiose, oggi essa si sviluppa nell'ecosistema digitale, dove la velocità di diffusione e l'assenza di filtri editoriali favoriscono la proliferazione di notizie non verificate. Il contesto cambia, ma una delle finalità principali della disinformazione – influenzare l'opinione pubblica e consolidare determinate posizioni di potere – resta invariata.

Per rafforzare la capacità dell'UE di anticipare, prevenire e rispondere alle minacce esterne, la Commissione ha presentato la Strategia dell'Unione per la Preparazione (*Preparedness Union Strategy*³⁸). Per combattere le ingerenze straniere era già stato istituito il Servizio europeo per l'azione esterna, che ha lanciato nel 2015 il progetto EUvsDisinfo, il quale ha identificato migliaia di casi di disinformazione. Tuttavia, senza una marcata inclinazione verso l'*intelligence* o la politica di sicurezza, e con personale e budget notevolmente inferiori rispetto ad altre agenzie simili, tale iniziativa potrebbe non essere sufficiente a contrastare le future minacce (comprese quelle provenienti da strumenti di intelligenza artificiale). In questo contesto, l'operato di enti nazionali come Viginum, l'agenzia francese istituita nel 2021 per monitorare e contrastare le ingerenze digitali straniere, e l'Agenzia per la Difesa Psicologica, operante sotto il Ministero della Difesa svedese, potrebbero risultare decisivo nella lotta alla disinformazione orchestrata da paesi terzi. In tali circostanze, gli enti dedicati al contrasto della disinformazione, concepita come strumento di guerra ibrida, devono mantenere fin dall'inizio un approccio altamente tecnico e devono essere composti da personale giovane con competenze avanzate nel settore della sicurezza, del digitale e della comunicazione. Nel complesso, Viginum può essere descritta come un'agenzia relativa-

³⁷ L. FABIANO, Le potenzialità *manipolative della democrazia digitale fra interessi pubblici e poteri privati*, in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, n. 4, 2023, p. 597.

³⁸ COMMISSIONE EUROPEA, ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA, *Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Strategia dell'Unione per la Preparazione Europea* (JOIN(2025) 130 final).

mente nuova, di dimensioni medio-piccole, caratterizzata da un approccio orientato alla sicurezza nella lotta contro la disinformazione. L'agenzia si concentra su campagne digitali e promuove la diffusione orizzontale delle competenze specialistiche nel settore. Il caso svedese, invece, si caratterizza da un approccio dal basso verso l'alto piuttosto che dall'alto verso il basso. Questo tiene conto dei fattori culturali interni e rispecchia le aspettative della società svedese, come un alto livello di partecipazione al processo politico e alla comunicazione pubblica³⁹. Il contrasto alla disinformazione come strumento di guerra ibrida richiede un impegno congiunto di agenzie nazionali e sovranazionali, che devono affrontare sfide tecnologiche e culturali. La giovane età e le competenze avanzate del personale sono fondamentali per il successo di queste iniziative, che devono essere in grado di rispondere con rapidità ed efficacia alle nuove forme di manipolazione digitale.

³⁹ R. FILIPOVA, (a cura di), *Countering Disinformation: An Evaluation of the Institutional Approach of Governments*, Institute for Global Analytics, 2023, p. 4.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

- E. ABRUSCI, *Disinformazione e diritti umani: lineamenti per un dialogo necessario*, in *Federalismi.it*, n. 11, 2020
- M. R. ALLEGRI, *The Impact of Disinformation on the Functioning of the Rule of Law and Democratic Processes in the EU*, in *Interdisciplinary Journal of Research and Development*, vol. 11, n. 1 S1, 2024
- A. ALLOING, *Fausser l'information journalistique pour mobiliser les algorithmes et les publics: comment les plateformes permettent-elles de faire du vrai avec du faux?*, in *Les Enjeux de l'information et de la communication*, n. S1, 2023
- S. ATERNO, *Sicurezza informatica. Aspetti giuridici e tecnici*, Pisa, Pacini Giuridica, 2022
- F. CARDINI, *Quell'antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dal Medioevo alla Rivoluzione francese*, Bologna, Il Mulino, 2013
- J. CHAN, *Online astroturfing: A problem beyond disinformation*, in *Philosophy & Social Criticism*, vol. 50, n. 3, 2024
- V. CHOMEL, M. PANAH, D. CHAVALARIAS, *Manipulation during the French presidential campaign: coordinated inauthentic behaviors and astroturfing analysis on text and images*, in *International Conference on Complex Networks and Their Applications*, Springer International Publishing, Cham, 2023
- COMMISSIONE EUROPEA, ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA, *Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Strategia dell'Unione per la Preparazione Europea (JOIN(2025) 130 final)*
- C. CORDONIER, *Pénétration en France des récits étrangers sur les conflits contemporains*, Fondation Descartes, Parigi, 2024
- A. COSSIRI, *Le campagne di disinformazione nell'arsenale di guerra: strumenti giuridici per contrastare la minaccia alla prova del bilanciamento*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2, 2023
- D. DE RADA, "Fake news": *Tra diritto soggettivo ad essere informati e ricerca di una regolamentazione*, *Giustizia Civile Utenza Editor*, 5, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021
- A. DI CORINTO, *Data commons: privacy e cybersecurity sono diritti umani fondamentali*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, vol. 4, n. 1, 2022
- T. ELMAS, R. OVERDORF, A. F. ÖZKALAY, K. ABERER, *Ephemeral astroturfing attacks: The case of fake Twitter trends*, in *2021 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*, IEEE, 2021
- L. FABIANO, *Le potenzialità manipolative della democrazia digitale fra interessi pubblici e poteri privati*, in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, n. 4, 2023

- R. FILIPOVA (a cura di), *Countering Disinformation: An Evaluation of the Institutional Approach of Governments*, Institute for Global Analytics, 2023
- A. GATTI, M. GIANNELLI, *Presupposti per la configurazione e la dichiarazione di guerra cibernetica*, in *DPCE Online*, vol. 63, n. SP1, 2024
- T. GERGELEWICZ, *Fake Mirroring in Cyberspace as a Disinformation Tool – Doppelgangers and Deepfakes*, in *Cybersecurity and Law*, vol. 11, n. 1, 2024, pp. 162-184.
- C. GIUNTA, *La propaganda politica online tra ricerca del consenso e manipolazione*, in C. GIUNTA (a cura di), *«e-Constitution»: la metamorfosi dei diritti nell'era digitale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022
- J. GRAY, L. BOUNEGRU, T. VENTURINI, *'Fake news' as infrastructural uncanny*, in *New Media & Society*, vol. 22, n. 2, 2020
- E. HEDLING, H. ÖRDÉN, *Disinformation, deterrence and the politics of attribution*, in *International Affairs*, vol. 101, n. 3, 2025
- M. HJORT, *Key Insights and Lessons Learned Since the Inception of the Swedish Psychological Defence Agency*, in *The Journal of Intelligence, Conflict, and Warfare*, vol. 7, n. 3, 2025
- F. B. KELLER, D. SCHOCH, S. STIER, J. YANG, *Political astroturfing across the world*, paper preparato per l'Harvard Disinformation Workshop Update
- O. L. LARSSON, *The connections between crisis and war preparedness in Sweden*, in *Security Dialogue*, vol. 52, n. 4, 2021
- M. LAPI, *Disinformazione e rischi cognitivi nell'era dell'Intelligenza Artificiale*, in *Sicurezza, Terrorismo e Società*, n. 19, 2024
- L. LORELLO, *Il valore costituzionale della buona informazione*, in *Diritto e Costituzione*, n. 3, 2022
- G. F. MASSETTI, *Il conflitto russo-ucraino tra Donbass e Crimea: implicazioni spaziali di una guerra ibrida*, in *Documenti Geografici*, n. 2, 2023
- S. NATALE, *E se l'inganno è banale? Per una nuova teoria dei media nell'epoca della disinformazione*, in *Studi culturali*, vol. 18, n. 3, 2021
- B. PALMERTZ, M. WEISSMANN, N. NILSSON, J. ENGVALL, *Building Resilience and Psychological Defence: An Analytical Framework for Countering Hybrid Threats and Foreign Influence and Interference*, Lund University Psychological Defence Research Institute, *Working Paper 2024:1*
- C. RONZE-SPILLIAERT, *La gendarmerie nationale, garante du continuum de sécurité face à la désinformation*, in *Les Notes du CREOGN*, n. 107, 2024
- B. SUNDELIUS, J. ELDEBLAD, *Societal Security and Total Defense: The Swedish Way*, in *PRISM*, vol. 10, n. 2, 2023
- H. L. SAXI, B. SUNDELIUS, B. SWANEY, *Baltics Left of Bang: Nordic Total Defense and Implications for the Baltic Sea Region*, in *Strategic Forum*, n. 304, 2020
- S. SASSI, *L'Unione europea e la lotta alla disinformazione*, in *Federalismi.it*, 2023

- A. SPAZIANI, *L'attacco cibernetico nell'era della guerra ibrida*, in *DPCE Online*, vol. 63, n. SP1, 2024
- A. TEDESCHI TOSCHI, *Il reato di sostituzione di persona online di fronte a socialbot e ritratti "AI-generated". In favore di una interpretazione estensiva dell'art. 494 del codice penale*, in *MEDIA LAWS*, 2023(3)
- J. VAN DIJCK, *Seeing the forest for the trees: Visualizing platformization and its governance*, in *New Media & Society*, n. 9, 2021

CAPITOLO VII

FATTORI DI SPINTA ALLE MIGRAZIONI E IL RUOLO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

di *Eleonora Iannario**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dinamiche migratorie verso l'Italia. – 3. Risultati dell'indagine sul campo: il livello di istruzione dei migranti e i fattori di spinta alla migrazione. – 3.1. Il diritto allo studio come fattore strategico per l'inserimento sociale. – 4. Riflessioni conclusive.

1. *Premessa*

È indubbio che le migrazioni abbiano radici antiche, tuttavia, indagare la loro portata, la loro frequenza e le loro cause richiede un'analisi che tenga conto delle trasformazioni demografiche, ambientali, economiche e socio-politiche avvenute nel corso del tempo. Alla luce dell'aumento del numero dei migranti verso l'Europa, si è rivelata infatti necessaria l'esigenza di distinguere tra “migrazioni forzate” e “migrazioni economiche”, ovverosia tra coloro che fuggono per salvaguardare la loro incolumità e coloro che invece migrano in cerca di condizioni di vita migliori. I primi potranno ambire allo *status* di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria, distinta dall'asilo politico, cui la Costituzione italiana assicura il diritto di essere accolti sul territorio¹; i secondi saranno – esclusivamen-

* *Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi della Tuscia*

¹ Art. 10, comma 3, Cost.: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Si tratta di un diritto soggettivo perfetto all'ingresso e al soggiorno nel territorio italiano, fino alla presentazione della domanda di asilo, azionabile anche in mancanza di leggi ordinarie (per una lettura approfondita di tale disposizione costituzionale: G. D'Orazio, *Lo straniero nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1992; M. Benvenuti, *Il diritto di asilo nell'ordinamento costituzionale italiano. Un'introduzione*, Cedam, Padova, 2007). Si v. altresì M. Benvenuti, *La forma dell'acqua. Il diritto di asilo costituzionale tra attuazione, applicazione e attualità*, in *Questione giustizia*, n. 2/2018, pp. 14-27, il quale ha riflettuto sulla «diretta e immediata applicabilità della situazione giuridica soggettiva qualificabile come diritto di asilo costituzionale» (p. 15) ex art. 10, comma 3, Cost., evidenziando il successivo allontanamento della giurisprudenza ordinaria da tale prospettiva. L'Autore ha esplorato poi le potenzialità attuali di una sua applicazione giudiziale, nonostante l'assenza di attuazione legislativa.

te – “migranti” che lo Stato potrà discrezionalmente allontanare oltre i confini nazionali².

In questo contesto, il tema dell’immigrazione e dell’asilo sollecita svariate riflessioni che si intrecciano con i fattori di spinta alla migrazione e che necessita di una continua alimentazione, perché i contesti socio-politici sono determinanti e le esigenze degli individui, insieme alle ragioni dei loro spostamenti, sono in continua evoluzione.

Tenendo presente il quadro appena delineato, il presente contributo si propone di indagare le motivazioni sottese ai fenomeni migratori diretti verso l’Italia e provenienti dai Paesi subsahariani, individuati quali Paesi target del progetto di ricerca “Minacce in ambiente ibrido. Strategie di disinformazione nell’Africa Subsahariana per incentivare l’immigrazione e favorire la destabilizzazione di paesi target” con un particolare *focus* sul diritto allo studio quale possibile fattore delle migrazioni. L’analisi parte dalla succitata distinzione tra chi parte a causa di una crisi umanitaria e chi invece è motivato da ragioni di natura economica e quindi dal desiderio di migliorare le proprie condizioni di vita. Muovendo da questa distinzione, l’istruzione e la formazione nello Stato di arrivo costituiscono un elemento determinante nella decisione migratoria sin dall’inizio oppure rappresentano un interesse sviluppato in una fase successiva all’ingresso, quando il migrante acquisisce consapevolezza del fatto che investire nel percorso formativo possa consentirgli di accedere a impieghi più qualificati e, conseguentemente, a uno *status* socioeconomico più elevato? A questi interrogativi si cercherà di rispondere attraverso l’analisi dei dati raccolti nell’ambito di tale ricerca, considerando altresì la continua evoluzione delle motivazioni che spingono i soggetti a migrare.

2. *Dinamiche migratorie verso l’Italia*

Gli ingressi non autorizzati di richiedenti asilo e migranti economici dalle frontiere marittime e terrestri sono la componente più dinamica e scarsamente predicibile dei flussi migratori verso il nostro Paese.

Durante il primo decennio del nuovo millennio la forte crescita economica europea ha favorito un aumento dei flussi migratori in ingresso,

² Si rimanda alla distinzione operata da F. Biondi Dal Monte, E. Rossi, *La fatica di migrare, il ruolo dei territori*, in Id. (a cura di), *Diritti oltrefrontiera: migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione*, Pisa University press, Pisa, 2020, pp. 7-17. Si v. anche F. Biondi Dal Monte, *La condizione giuridica dello straniero. Alcune chiavi di lettura*, in F. Biondi Dal Monte, E. Rossi (a cura di), *Diritti oltrefrontiera, cit.*, pp. 21-59, spec. p. 39.

con una particolare attrazione per manodopera altamente specializzata, sostenuta da politiche di ingresso agevolate e da misure favorevoli alla permanenza sul proprio territorio di tale categoria di individui³. Al contrario, i lavoratori meno qualificati, pur richiesti, sono spesso entrati con permessi temporanei o in modo irregolare. Tuttavia, la domanda di lavoro non è stata l'unico fattore: una quota significativa era composta da ricongiungimenti familiari e da richiedenti asilo, in particolare provenienti dall'Africa.

Nel biennio 2022-23, superata la fase pandemica di riduzione della mobilità, si è assistito a una ripresa dei flussi migratori diretti verso l'Italia arrivati via mare per attestarsi nel 2023 a 160.000 persone. Questa pressione è stata successivamente alimentata dal deterioramento delle condizioni economiche e sociali nei Paesi di transito⁴. Nei primi mesi del 2023 (fino ad aprile) sono diventate importanti le provenienze dall'Africa subsahariana⁵, in particolare dalla Costa d'Avorio (5.568) e dalla Guinea (4.208)⁶. Tuttavia, è interessante notare come il 2024 ha significato una prima inversione di questa tendenza che ha riportato il volume del flusso ai livelli osservati nel 2021⁷, anno terminato con circa 66.617 sbarchi⁸, mentre gli arrivi mensili sono stati in ogni mese inferiori a quelli osservati nel 2023⁹.

Questo fenomeno è confermato dai dati disponibili sul sito del Ministero dell'Interno che illustrano la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati sulle coste italiane a decorrere dal 1 gennaio 2025 fino ad oggi e su un totale di 22.048 immigrati, 1.751 provengono dal blocco subsahariano – dunque una minima parte – in particolare da Sudan e Somalia (3% del totale), a seguire da Guinea (2%) e da Nigeria (1%)¹⁰.

È interessante notare come sia emerso un rapporto particolarmente bas-

³ G. Milani, *Cittadini jure linguae. Test linguistici e cittadinanza in Europa*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 128.

⁴ L. E. Ortensi, *Arrivi, sbarchi e richieste d'asilo*, in L. Zanfrini e N. Pasini (a cura di), *XXX Rapporto sulle migrazioni 2024*, Fondazione ISMU, 2025, pp. 31-42, spec. p. 31.

⁵ ISTAT, *Migrazioni interne e internazionali della popolazione residente – anni 2022-2023*, rapporto del 28 maggio 2024.

⁶ ISMU, *Sbarchi e accoglienza: 10 anni tra alti e bassi – Comunicato stampa*, 19 aprile 2023.

⁷ Fonte: elaborazioni ISMU ETS su dati del Ministero dell'Interno (2024). Al 15 novembre 2024 gli sbarchi sono diminuiti del 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

⁸ Fonte: pagina *Italia* del portale dati UNHCR.

⁹ L. E. Ortensi, *Arrivi, sbarchi e richieste d'asilo*, cit., p. 31.

¹⁰ Si v. il sito del Ministero dell'Interno, www.interno.gov.it, e in particolare il “cruscotto statistico”, disponibile su: <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati>.

so tra gli ingressi via mare e le domande d'asilo per Sudanesi (4,3 domande ogni 100 sbarchi) e Guineiani (18,1), sebbene per questi ultimi il numero delle domande d'asilo sia effettivamente quintuplicato rispetto al 2022 soprattutto a seguito dell'afflusso di giovani con età compresa tra i 14 e i 20 anni che lasciano il Paese perlopiù al fine di raggiungere familiari già presenti nell'Unione europea – prevalentemente in Francia e in secondo luogo in Germania, Belgio e Spagna – e migliorare le proprie condizioni di vita¹¹.

A conferma di questi dati, le statistiche elaborate da ISMU e Eurostat mettono in risalto come l'elevato numero di arrivi via mare nel biennio 2023-24 abbia indubbiamente contribuito alla crescita complessiva delle richieste di asilo in Italia. Infatti, nel 2023 sono state presentate circa 130.000 richieste e sorprendentemente – benché il numero degli sbarchi sia diminuito – 116.000 sono state le nuove pratiche avviate nei primi nove mesi del 2024¹² registrando una crescita del 27,1% rispetto a quanto osservato nel corrispondente lasso di tempo del 2023¹³.

Conseguentemente, a causa della maggiore pressione sul sistema di asilo, derivante principalmente dai flussi via mare, 80.000 sono state le domande in attesa di esito a fine 2022, 147.000 a fine 2023 e hanno raggiunto la quota di 195.000 al 30 settembre 2024¹⁴. Per quanto concerne poi le decisioni relative alle richieste di asilo, nei primi nove mesi del 2024 si è osservata una risalita nella proporzione di dinieghi, esito che ha riguardato il 63% delle domande a fronte del 52% nel 2023. In particolare, è emersa una riduzione del peso della protezione speciale (dal 23% al 15%) verosimilmente anche per effetto della legge 50/2023 (conversione con modifiche del c.d. decreto Cutro), norma che ha ristretto la possibilità di rilasciare la protezione speciale¹⁵. Quest'ultima – introdotta dalla legge 132/2018¹⁶ – è accordata qualora l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale risulti impraticabile. I requisiti per il rilascio del

¹¹ L. E. Ortensi, *Arrivi, sbarchi e richieste d'asilo*, cit., pp. 37-38.

¹² *Ivi*, p. 35.

¹³ Eurostat 2024, *Database*, disponibile su: [https://ec.europa.eu/eurostat/data/ database](https://ec.europa.eu/eurostat/data/database).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, *Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

¹⁶ Legge 1 dicembre 2018, n. 132, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*.

permesso di soggiorno per protezione speciale erano stati poi ampliati dal decreto-legge 130/2020¹⁷ che aveva revisionato l'art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI)¹⁸, estendendo le fattispecie di divieto di espulsione. Viceversa, il decreto Cutro ha di nuovo limitato le ipotesi di divieto di espulsione e quindi le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, di fatto sopprimendo le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19 TUI.

Nel 2024 i tassi di rifiuto di concessione più bassi sul totale di richieste di asilo per Paese di origine hanno interessato i cittadini di Burkina Faso (1%), Mali (6%), Somalia (7%) e gli studi portati avanti da ISMU hanno dimostrato che sono stati derivati da un'effettiva minore propensione a concedere asilo da parte dell'Italia¹⁹.

3. *Risultati dell'indagine sul campo: il livello di istruzione dei migranti e i fattori di spinta alla migrazione*

In ossequio alle fasi di implementazione dell'indagine previste dal progetto di ricerca, sono stati complessivamente raccolti 92 questionari strutturati, compilati da migranti originari di Paesi subsahariani, ospiti presso tre diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo: 44 presso il centro Mondo Migliore di Rocca di Papa, 13 presso centro Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto e 35 presso il centro La Mano di Francesco di Bari. Di questi, soltanto 81 sono stati giudicati completamente in linea con le finalità della ricerca.

Analizzando i dati raccolti durante queste missioni, emerge *in primis* che su un campione di 92 individui solo 68 hanno dichiarato il proprio livello di istruzione trovandosi a scegliere tra le seguenti opzioni contemplate sotto la voce "Educazione": 1. Educazione non formale (i.e.

Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

¹⁷ Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, *Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

¹⁸ Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* (nel prosieguo del contributo sarà indicato quale TUI).

¹⁹ L. E. Ortensi, *Arrivi, sbarchi e richieste d'asilo*, cit., p. 40.

apprendimento di corsi base); 2. Diploma di scuola primaria; 3. Diploma di scuola secondaria; 4. Diploma di scuola professionale; 5. Diploma di laurea; 6. Nessuna istruzione.

Il livello d'istruzione prevalente tra gli intervistati è la scuola secondaria (categoria 3), con 28 soggetti su 68 (circa il 41,18%). L'età media di questo gruppo si attesta attorno ai 22 anni, con una forte concentrazione nella fascia giovanile (età comprese tra i 19 e i 30 anni), ad eccezione di cinque soggetti di età superiore ai 35 anni. Pertanto tali dati indicano che una fetta importante della popolazione giovanile, quella con scolarizzazione di livello intermedio, costituisce la parte che ha maggiore propensione alla mobilità. Di questi soggetti, la maggior parte proviene da Guinea e Costa d'Avorio (rispettivamente 4), gli altri da Burkina Faso (2), Sierra Leone, Nigeria, Mali e Liberia. In seconda posizione si colloca il livello primario (categoria 2), con 17 risposte, ovvero ca il 25%. Si evidenzia che tale gruppo è composto prevalentemente da individui provenienti da Paesi a più basso sviluppo e con sistemi educativi meno accessibili o discontinui quali Guinea (4), Sudan (2), Burkina Faso, Costa d'Avorio e Camerun.

L'assenza totale di scolarizzazione (categoria 6) riguarda 10 persone, perciò circa il 14,71% prevalentemente originari di Gambia e Burkina Faso, mentre l'istruzione non formale (categoria 1) coinvolge 5 soggetti (7,35%), provenienti da Liberia, Mali e Ciad. L'età di questi ultimi si estende tra i 21 e i 52 anni, suggerendo che la formazione fuori del sistema educativo formale – ovvero sia che non si conclude con un titolo o una qualifica formale, ma con una certificazione di competenze o, in alcuni casi, un'abilitazione – costituisce un'attività caratterizzata da una scelta intenzionale da parte del singolo che potrebbe essere stata acquisita in età adulta, probabilmente in contesti di instabilità politica o economica.

Come l'istruzione non formale, anche quella universitaria (categoria 5) è presente in pochissimi casi, solo in 7, due dei quali provenienti dalla Guinea, a conferma della disparità intra-regionale nell'accesso all'istruzione superiore.

Inoltre, 9 sono i soggetti (il 13,24% del campione formato da giovani adulti con età media di 27 anni) in possesso di un diploma di scuola professionale (categoria 4) che compare sempre in combinazione con livelli primari o secondari, evidenziando che i percorsi di specializzazione tecnica sono successivi all'istruzione formale di base.

Da ultimo, risulta interessante notare come 17 persone su 68 (25%) abbiano lasciato vuoto il campo relativo all'educazione. Questa scelta può essere interpretata utilizzando due differenti punti di vista: da un

lato, può denotare reticenza o sfiducia nel dichiarare informazioni personali in un contesto di ricerca e di indagine; dall'altro, ancor più significativo, potrebbe essere indice di analfabetismo o marginalizzazione sociale.

Dai questionari raccolti, i prevalenti fattori di spinta alla scelta migratoria si possono dividere in due macro-categorie: fattori sociopolitici (categoria 1) e fattori demografici ed economici (categoria 2).

La stragrande maggioranza (70,59%) dei soggetti i quali hanno risposto alla domanda "Cosa ti ha spinto a lasciare il tuo Paese di origine?" ha indicato come cause principali della migrazione: la crisi umanitaria-bellica (categoria 1a) o la persecuzione/discriminazione (categoria 1b). Quindi 48 individui su 68 hanno lasciato il proprio Paese per cause socio-politiche rilevanti ai fini della protezione internazionale secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, in quanto afferiscono a situazioni di pericolo per l'incolumità individuale e collettiva, discriminazioni su base etnico-religiosa o appartenenza a gruppi vulnerabili²⁰.

L'altra grande fetta di migranti subsahariani ha spuntato invece i fattori demografici ed economici (categoria 2), quali crisi demografica o crisi economica, ricongiungimento familiare e migrazione economica. Quest'ultima motivazione (categoria 2b), che individua come causa alla base della partenza il bisogno di una situazione economica migliore, è stata individuata da 16 persone su 68 (23,53%) le quali provengono prevalentemente da Paesi con indici di sviluppo tra i più bassi (due rispettivamente da Burkina Faso e Guinea), dove l'assenza di opportunità lavorative e il degrado delle strutture scolastiche contribuiscono alla migrazione economica. Tale altro gruppo nutrito di richiedenti asilo presente nei centri di accoglienza di Rocca di Papa, Isola di Capo Rizzuto e Bari è partito dunque alla ricerca di condizioni migliori, probabilmente perché gli è stata prospettata una situazione economica più favorevole rispetto a quella che aveva nel loro Paese d'origine.

Alla luce di questo quadro, assume particolare rilievo analizzare il funzionamento delle richieste per motivi di lavoro subordinato²¹ e auto-

²⁰ Convenzione di Ginevra del 1951, art. 1, il rifugiato è colui che: «nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi».

²¹ G. Delle Vergini, *L'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri in Italia*, in F. Bion-

nomo²², nonché la possibilità di conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per studio o formazione in permessi per lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato²³. Tuttavia, tali eventualità sono subordinate ai limiti quantitativi e qualitativi fissati annualmente dai cd. “decreti flussi”, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 3, comma 4, TUI. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro il termine tassativo di otto giorni lavorativi dal primo ingresso sulla penisola italiana, presentando domanda al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova o intende stabilirsi²⁴, pena il rigetto della richiesta in assenza di comprovato impedimento oggettivo. Inoltre, la previsione normativa mira a evitare situazioni di irregolarità stabilendo che il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno devono avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, qualora ricorrano i presupposti fissati dal TUI²⁵. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo può comunque essere rifiutato, oppure revocato qualora vengano a mancare i requisiti originariamente richiesti per l’ingresso e la permanenza nel territorio italiano, a meno che non intervengano elementi nuovi che ne giustifichino il mantenimento²⁶. Restano escluse da tali conseguenze le irregolarità meramente amministrative formali o sanabili, secondo le previsioni della normativa vigente.

Inoltre, una specifica disciplina è dettata per l’accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore e universitaria, anche riferita alle modalità di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio²⁷, stabilendo l’importante principio in base al quale è garantita parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani²⁸ nell’accesso all’istruzione e ai relativi provvedimenti per il diritto allo studio, compre-

di Dal Monte, E. Rossi (a cura di), *Diritti oltrefrontiera, cit.*, pp. 83-107, spec. la ricostruzione a pp. 91-94.

²² *Ivi*, l’analisi di questa seconda ipotesi di ingresso per motivi di lavoro a pp. 94-95.

²³ Si v. le novità introdotte riguardo al permesso di soggiorno che consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché alla disciplina semplificata per richiedere il nulla osta al lavoro da parte dei lavoratori stranieri e alla loro tutela dall’art. 5, decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, *Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*.

²⁴ Art. 5, comma 2, TUI.

²⁵ Art. 5, comma 4, TUI.

²⁶ G. Delle Vergini, *L’ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri in Italia, cit.*, pp. 84-89.

²⁷ Art. 39 TUI.

²⁸ Art. 39, comma 1, TUI.

si gli interventi quali borse di studio²⁹. In riferimento a tali prestazioni, lo stesso TUI esclude espressamente l'obbligo di reciprocità³⁰. Viepiù, il decreto legislativo 71/2018³¹ ha esteso all'intera offerta formativa dell'insegnamento superiore le previsioni dell'art. 39 TUI, prima incentrato solo sui corsi universitari. Al fine di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri, il regolamento di attuazione al TUI³² immagina altresì l'opportunità di attivare progetti di accoglienza e iniziative di educazione interculturale a protezione della cultura e della lingua di origine, nonché l'apprendimento delle lingue più diffuse a livello internazionale³³.

Quanto al legame tra titolo di soggiorno e istruzione, è richiesta la regolarità della presenza sul territorio e l'esibizione del permesso di soggiorno per il godimento delle prestazioni scolastiche³⁴.

3.1. *Il diritto allo studio come fattore strategico per l'inserimento sociale*

Incrociando i dati raccolti sul livello di educazione e sulle motivazioni che hanno spinto i migranti dall'Africa Subsahariana a fare ingresso nella penisola italiana emerge chiaramente che il fattore principale del viaggio è quello socio-politico. Più concretamente, chi possiede un diploma di istruzione secondaria fugge da una crisi umanitaria/bellica o da una crisi umanitaria/antropica, oltre che per migliorare la propria condizione economica; similmente chi è in possesso di un diploma di scuola primaria scappa perlopiù da un contesto di crisi umanitaria/bellica; chi ha un diploma di laurea decide di emigrare per evitare una situazione di persecuzione o discriminazione e una crisi bellica/sanita-

²⁹ Sul punto si v. F. Biondi Dal Monte, *Lo stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 3/2012, pp. 1-71, spec. pp. 22-23.

³⁰ Art. 39, comma 3, lett. c), TUI, nell'escludere l'obbligo di reciprocità si riferisce a sussidi, borse di studio e premi per gli studenti stranieri.

³¹ Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71, *attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari*.

³² Art. 45 del D.P.R. n. 394/1999.

³³ Per un'analisi del quadro normativo internazionale in tema di istruzione, si rimanda a L. Pasquali, *Istruzione e accesso alle professioni*, in A.M. Calamia, M. Di Filippo, M. Gestri (a cura di), *Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei*, Cedam Padova, 2012, pp. 349 ss.

³⁴ Art. 6 TUI esclude le sole prestazioni scolastiche obbligatorie dai settori per i quali è necessario il permesso di soggiorno.

ria; quest'ultimo fattore è anche alla base della scelta di migrare dei non scolarizzati.

Pertanto, se le motivazioni attinenti in generale alla crisi umanitaria raffigurano la principale spinta a partire, a prescindere dal livello di educazione del migrante, una riflessione a parte merita invece il fattore "economico". La migrazione economica sembra infatti interessare i migranti subsahariani che hanno una formazione secondaria di primo grado e di secondo grado. Questo dato mette in luce il fatto che gli individui che possono già vantare una buona formazione sono interessati a intraprendere il viaggio per continuare la formazione nel Paese di arrivo. I soggetti che partono non appartengono solo a caste medio-basse ma spesso fanno parte di caste medio-alte, quindi sono molto informati e più istruiti. Dunque l'attitudine a migrare aumenta con la crescita socio-economica. Questa categoria di individui più si istruisce e più ha la propensione a partire per inseguire un sogno, probabilmente con l'aspettativa di trovare in Italia il lavoro a cui aspira. Una piccola parte di questa categoria è costituita dai subsahariani in possesso di un diploma di laurea e che sembrano avere la priorità di cercare un lavoro qualificato nel Paese che si appresta a ospitarli. Tali individui, già ben istruiti nel Paese di provenienza o addirittura già laureati (ingegneri, medici ecc.), generalmente³⁵ scelgono di proseguire un percorso di studi nel momento in cui arrivano in Italia; qui desiderano imparare la lingua italiana e far riconoscere il loro titolo di studio in modo da svolgere la professione per cui hanno studiato. Su questo fronte, per contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), ha istituito 100 borse di studio annuali destinate sia a studenti universitari titolari di protezione internazionale (*status* di rifugiato, protezione sussidiaria o protezione temporanea) ottenuta in Italia sia agli iscritti per la prima volta a un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico (qualsiasi indirizzo) presso un'Università italiana³⁶.

Nel CAS "Mondo Migliore" la maggior parte dei giovani possiede un livello medio di scolarizzazione ma è spinta a migliorarsi. Questi soggetti non decidono di cercare un impiego appena arrivati nella penisola, bensì desiderano prima intraprendere un percorso di studi in Italia (corsi di

³⁵ Secondo l'intervista effettuata all'operatrice Claudia del CAS "Mondo Migliore", centro di prima accoglienza e di accoglienza straordinaria, di Rocca di Papa, 6 maggio 2025.

³⁶ Borse di studio MUR-CRUI per studenti con protezione internazionale per l'a.a. 2024/2025, disponibile su <https://integrazioneimmigranti.gov.it/it-it/>, 20 febbraio 2025.

specializzazione o corsi di formazione) per poi chiedere un lavoro più qualificato rispetto a quello che otterrebbero non parlando la lingua o non possedendo un titolo di studio³⁷.

Dunque il CAS di Rocca di Papa ospita migranti scolarizzati i quali si dividono in due classi in base al livello alto o basso di scolarizzazione. Tuttavia, «questi raggruppamenti non sono connessi alla fascia d'età degli stessi, che è sempre quella compresa tra i 25-35 anni (di media), bensì il discrimine è la nazionalità»³⁸. Infatti, dall'intervista risulta che i subsahariani sono più motivati rispetto ai nordafricani: i primi hanno lo scopo principale di migliorare propriamente le loro condizioni di vita e poi anche di mantenere le loro famiglie nel Paese di provenienza, per questo è importante per loro l'integrazione (conoscere la lingua italiana, istruirsi); invece gli altri hanno l'obiettivo di arrivare in Italia, trovare subito il lavoro in modo da sostenere la famiglia nel Paese di origine e riuscire ad accumulare risparmi. Come emerge da diversi studi e ricerche³⁹, questo *trend* evidenziato sugli studenti di origine immigrata, i quali risultano essere particolarmente volenterosi, potrebbe essere anche spiegato dal fatto che sono spinti da una grande fiducia nei contesti socioeducativi e nelle opportunità offerte dal sistema formativo, dalle istituzioni scolastiche e dalle comunità locali dello Stato ospitante⁴⁰.

Viepiù, i dati raccolti dall'analisi dei questionari individuano 69 risposte alla domanda n. 23 “Sei ancora in contatto con qualcuno, nel tuo paese d'origine?” di questi riscontri 46 sono affermativi, perciò più della metà dei richiedenti asilo conserva legami con i familiari o conoscenti che continuano a vivere nel Paese che hanno lasciato. Incrociando i dati a disposizione si può osservare altresì che una buona parte di questi migranti (26,09%), i quali mantengono un contatto con persone del Paese di provenienza, sono spinti a partire per motivazioni di ordine prevalentemente economico⁴¹ quasi a significare che chi è disposto ad affrontare

³⁷ Intervista all'operatrice Claudia del CAS “Mondo Migliore”, 6 maggio 2025.

³⁸ Intervista all'operatrice Claudia del CAS “Mondo Migliore” che riporta i dati della maestra della scuola del CAS.

³⁹ M. Santagati, *La scuola*, in L. Zanfrini e N. Pasini (a cura di), *cit.*, pp. 77-91, spec. p. 78.

⁴⁰ Sul punto si v. M. Santagati, *Autobiografie di una generazione Su.Per. Il successo scolastico degli studenti di origine immigrata*, in *Quaderni CIRMiB Inside Migration*, n. 1/2019.

⁴¹ Dai dati raccolti si evince che dei 46 soggetti che hanno risposto in maniera affermativa alla domanda n. 23, 24 individui hanno spuntato l'opzione 1a relativa alla domanda n. 1 sulle motivazioni della partenza e 12 hanno optato per l'opzione 2b, quindi prevale la motivazione in ordine alla causa di crisi umanitaria/bellica. Viceversa, dei restanti 23

il viaggio con il desiderio di migliorare le proprie condizioni lavorative, frequentando corsi o istruendosi nel Paese di accoglienza, è altrettanto interessato a supportare i propri cari che non sono riusciti a intraprendere il viaggio oppure ha lo scopo ultimo di preparare le condizioni ottimali che permetteranno sia di migliorare il proprio ambito occupazionale sia di accogliere in futuro le persone che vivono tuttora in Africa e con le quali sono rimasti in contatto. Viceversa, tra i richiedenti asilo che non hanno più alcun legame con il Paese d'origine nessuno ha risposto di essere emigrato per motivazioni economiche.

Alla base della tendenza appena descritta potrebbe verosimilmente collocarsi la convinzione che quanto più si studia e si apprende della cultura e dei principi fondamentali su cui si fonda lo Stato ospitante, tanto più si dimostra di essere ben integrato sul territorio italiano. Conseguentemente, da questa prospettiva, potrebbe sembrare più facile ottenere il permesso di soggiorno. Ciononostante, è vero che la Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale che esamina la domanda valuta tutte le motivazioni in sede di concessione del permesso di soggiorno, ma bisogna anche tenere in considerazione il fatto che la Commissione tiene conto prevalentemente delle ragioni che hanno indotto il migrante a scappare dal proprio Paese. Dunque risulta più rilevante la storia personale del migrante alla base della scelta migratoria, piuttosto che il suo percorso una volta arrivato sulla penisola italiana⁴². Di conseguenza, risulta più efficace presentare elementi che attestino l'integrazione nella società italiana in sede di ricorso al Tribunale, nel caso in cui la Commissione Territoriale ritenga che le motivazioni fornite non siano sufficienti o valide per concedere l'asilo⁴³. Avendo ricevuto un provvedimento di rifiuto del rilascio, di diniego di rinnovo oppure di revoca del

soggetti che hanno dato riscontro negativo alla domanda n. 23, 10 persone hanno risposto che sono scappate a causa di una crisi umanitaria/antropica (opzione 1b) e 10 per ragioni di crisi umanitaria/bellica (opzione 1a).

⁴² Per un'analisi approfondita di tutte le sequenze operative, dall'ingresso sul territorio (Cap. V) fino alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (Cap. VI) si v. Ministero interno, *Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza*, disponibile su <https://www.interno.gov.it/it>.

⁴³ Art. 19, comma 1.2. TUI: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale», come modificato dal DI 20/2023.

permesso di soggiorno dello straniero⁴⁴, l'ospite può avvalersi di tutta la documentazione utile che possa dimostrare la sua integrazione, ad esempio attestati di lingua piuttosto che diplomi che provino la frequentazione di un corso di studi *in loco*. In questo caso la Commissione analizza i titoli e i certificati e potrebbe concedere una protezione speciale biennale⁴⁵. Nondimeno, bisogna considerare che tale ipotesi è molto difficile in ragione delle diverse riforme al TUI che si sono susseguite nel tempo. Infatti, prima della revisione normativa introdotta con la legge 50/2023, l'articolo 19 TUI, così come modificato nel 2020, negava altresì la possibilità di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, se avesse compromesso il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare o se avesse determinato il rischio di persecuzione, tortura, sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti, nonché in ragione della violazione dei diritti dell'uomo⁴⁶. Nello specifico, la norma statuiva che nell'esaminare la possibile espulsione di uno straniero irregolare l'amministrazione avesse dovuto tener conto «della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine»⁴⁷. L'importanza attribuita a questi legami familiari nonché all'inserimento sociale del soggetto interessato in sede giu-

⁴⁴ Si v. la spiegazione contenuta in G. Delle Vergini, *L'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri in Italia*, cit., p. 90.

⁴⁵ Il permesso di soggiorno per "protezione speciale" ha durata di 2 anni ed è regolato innanzitutto dall'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25. Tale disposizione prevede il rilascio del permesso speciale nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo *status* di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritiene ricorrano i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, TUI (casi di divieto di respingimento). In questi casi la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso speciale.

⁴⁶ L'art. 19 TUI vieta l'espulsione o il respingimento di una persona verso uno Stato in cui potrebbe essere oggetto di persecuzione per motivi legati alla razza, al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alla lingua, alla cittadinanza, alla religione, alle opinioni politiche, o alle condizioni personali o sociali. La tutela si estende anche ai casi in cui la persona rischi di essere trasferita in un altro Paese dove non sia garantita protezione da simili persecuzioni. La disposizione protegge inoltre gli stranieri per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che, in caso di espulsione, potrebbero essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Viene garantita anche l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 6, TUI, che impone il rispetto dei doveri costituzionali e internazionali assunti dallo Stato italiano. Nel valutare il rischio, la legge stabilisce che si debba tener conto anche della presenza di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani nel Paese verso cui lo straniero verrebbe espulso.

⁴⁷ Versione previgente dell'art. 19, comma 1.1., TUI.

risprudenziale⁴⁸ era stata ricondotta alla tutela del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ex articolo 8 CEDU. Tuttavia, con l'entrata in vigore della legge 50/2023, è stato eliminato il divieto di respingimento ed espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare e della sua integrazione nella società ospitante. Di conseguenza, nella precedente disciplina il permesso di soggiorno per protezione speciale consentiva di svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte nel 2023 non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio. Tale facoltà di conversione è ancora possibile nei casi in cui il permesso di soggiorno per protezione speciale sia stato rilasciato prima del 5 maggio 2023 – quando è entrata in vigore la modifica normativa –, sia in corso di validità e ricorrano i requisiti di legge. Questa condizione vale per tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale, a prescindere alla procedura attraverso la quale sono stati rilasciati, perciò sia per i permessi ex art. 19 TUI, sia per quelli rilasciati su richiesta della Commissione Territoriale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 25/2008⁴⁹. Sono convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a decorrere da un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il rifiuto dell'amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dallo straniero prima della stessa data⁵⁰.

Per quanto riguarda la proporzione tra i migranti già istruiti – che desiderano mantenere uno *status* attraverso il riconoscimento dei propri titoli di studio – e quelli con un basso livello di istruzione o privi di scolarizzazione – che al contrario intendono formarsi in Italia o continuare un percorso di studi con il fine di migliorare le proprie condizioni di vita – risultano essere più numerosi i secondi mentre coloro altamente scolarizzati provvisti di laurea o titolo equipollente sono una piccola percentuale.

All'interno del CAS “Mondo Migliore” l'80% di chi intende scolarizzarsi proviene dal Burkina Faso, e probabilmente questo dato deriva dal sistema educativo riservato ai burkinabé che colloca il Paese tra i più poveri al mondo, dal momento che ancora oggi risulta inadeguato nel garantire una risposta efficace ai bisogni fondamentali di istruzione di base e di alfabetizzazione della popolazione. Qui tra il 2000 e il 2010, il

⁴⁸ Corte cassazione, sez. VI, ordinanza n. 7861 del 10 marzo 2022.

⁴⁹ Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*.

⁵⁰ Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento Politiche sociali n. 0049449, 29 maggio 2024.

tasso di scolarizzazione ha registrato un incremento significativo grazie all'attuazione del *Plan Décennal pour le Développement de l'Éducation de Base (P.D.D.E.B.)*, un piano decennale per lo sviluppo dell'istruzione di base, finanziato dalla Banca Mondiale⁵¹. Tale programma ha privilegiato in particolare la realizzazione di infrastrutture scolastiche con l'obiettivo di favorire un miglioramento progressivo e sostenibile del sistema educativo. In quel decennio, il tasso medio nazionale di scolarizzazione è passato dal 46,5% al 74,8%. Poi dal 2010 l'andamento positivo del sistema educativo ha continuato a consolidarsi. Secondo le statistiche ufficiali l'indice di istruzione nazionale nelle scuole elementari è cresciuto fino a raggiungere l'88,8% nel 2019 e quello delle scuole secondarie (medie e superiori) è aumentato al 39% nello stesso anno⁵². Tuttavia, malgrado questi progressi, i dati relativi all'accesso all'istruzione rilevano ancora insuperabili disuguaglianze. Infatti, l'analisi del tasso di scolarizzazione tra i bambini indica come in Burkina Faso l'istruzione resti più un privilegio che un diritto effettivamente garantito. Sebbene la legge preveda l'accesso gratuito e l'obbligo scolastico per i minori tra i 6 e i 16 anni, solo 39 bambini su 100 accedono effettivamente alla scuola e i restanti 61 sono esclusi per una serie di fattori, tra cui la distanza delle strutture scolastiche, i costi elevati del materiale didattico (libri e quaderni), e le condizioni economiche familiari che spesso impongono il coinvolgimento prematuro dei minori in attività lavorative, specialmente nei settori dell'agricoltura e della pastorizia⁵³. Anche tra coloro che riescono ad accedere all'istruzione (39% dei minori), la prosecuzione degli studi oltre la scuola media è piuttosto limitata e verosimilmente proprio per questa ragione la maggior parte dei testimoni burkinabé i quali hanno risposto ai questionari della presente ricerca possiedono un diploma di scuola primaria o non sono scolarizzati. Il tasso di accesso all'istruzione universitaria, infatti, è inferiore al 5% su scala nazionale. A livello infrastrutturale, nel 2019 si contavano soltanto 13 istituzioni pubbliche tra università e istituti superiori, a fronte di 113 strutture private⁵⁴. Nello stesso anno, gli alunni iscritti alla scuola primaria erano circa tre milioni, mentre gli studenti universitari e degli istituti superiori ammontavano a 132.569.

⁵¹ Per un approfondimento si rimanda allo studio di A. Tiabondou, *Educare o perire: le sfide dell'educazione in Africa. Il caso del Burkina Faso*, in *Rivista di Studi Politici*, n. 2/2020, pp. 152-164.

⁵² *Ivi*, p. 156.

⁵³ *Ivi*, pp. 155-156.

⁵⁴ Si v. Lefaso.net, «*Enseignement Supérieur au Burkina Faso: Le classement des universités et Instituts privés*», 31 marzo 2021.

I dati succitati dimostrano che il Burkina Faso stia attivamente investendo in politiche e infrastrutture per l'istruzione giovanile. Il miglioramento del grado di scolarizzazione nel corso degli ultimi due decenni è un indicatore tangibile degli sforzi compiuti. Tuttavia, persistono sfide strutturali e sociali che limitano l'effettiva universalità del diritto all'istruzione, quali la carenza di edilizia scolastica, a cui si aggiunge il fenomeno del terrorismo che affligge gravemente il sistema educativo del Paese⁵⁵.

In aggiunta è esemplare il caso della Costa d'Avorio dove i giovani rappresentano circa il 30% della popolazione ma il loro potenziale risulta fortemente limitato da fattori strutturali quali l'elevata incidenza della povertà che si traduce in un accesso ridotto all'istruzione e una carenza di opportunità per lo sviluppo delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro⁵⁶. Per far fronte a tali criticità, nel 2023 è stata avviata l'iniziativa *Yoma*, promossa dall'UNICEF in collaborazione con il Ministero per la Gioventù della Costa d'Avorio⁵⁷ e altri partner istituzionali. Questo progetto si propone di rafforzare l'inclusione economica e sociale degli adolescenti, offrendo loro percorsi di apprendimento personalizzati volti all'acquisizione di competenze professionali. Infatti, la piattaforma digitale *Yoma* propone ai partecipanti workshop e seminari che tengono conto delle aspirazioni individuali, del potenziale di ciascuno e delle esigenze del mercato del lavoro. A partire dalla sua introduzione, l'iniziativa ha raggiunto più di 400 giovani sul territorio ivoriano, dei quali oltre 40 hanno sviluppato progetti imprenditoriali caratterizzati da innovazione e sostenibilità⁵⁸, contribuendo non solo al loro inserimento lavorativo, ma anche al miglioramento sociale e ambientale del contesto locale. Verosimilmente, proprio questa dinamica di trasformazione sociale ed economica ha rappresentato uno dei fattori che ha spinto numerosi giovani ivoriani a intraprendere la traversata del Mediterraneo, con l'obiettivo di raggiungere le coste italiane in cerca di migliori condizioni di vita. Pertanto, il crescente investimento nell'istruzione e nella formazione giovanile testimonia la volontà del Paese di creare opportunità interne, ma al contempo tali sforzi evidentemente non risultano ancora sufficienti ad assorbire la crescente domanda di inclusione sociale e lavorativa da parte delle nuove generazioni. Proprio questa tensione tra aspettative crescenti e persistente mancanza di sbocchi occupazionali costituisce un elemento chiave per comprendere

⁵⁵ A. Tiabondou, *Educare o perire*, cit., p. 157.

⁵⁶ Si v. UNICEF, *Costa d'Avorio. Promuovere l'istruzione*, rapporto annuale 2023.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

le dinamiche migratorie recenti. La migrazione giovanile ivoriana può dunque essere interpretata come una conseguenza indiretta di un sistema che, pur in miglioramento, non riesce ancora a offrire prospettive concrete e sostenibili per tutti. Ne è prova il fatto che nei soli primi quattro mesi del 2023, sono stati registrati 5.568 arrivi dalla Costa d'Avorio⁵⁹. Tra questi, la maggior parte di quelli che si trovano nei centri di accoglienza di Rocca di Papa, Isola di Capo Rizzuto e Bari è in possesso di un diploma di scuola primaria o secondaria. Dai dati raccolti si evince che, se da un lato esistono risorse umane dotate di un livello minimo di istruzione, dall'altro lato permane una frattura tra il miglioramento dei livelli educativi e la reale capacità del mercato del lavoro ivoriano di assorbirli. Tale squilibrio contribuisce indubbiamente ad alimentare la spinta migratoria.

In sintesi, dall'analisi condotta si desume che il diritto allo studio è essenziale per i subsahariani che sbarcano sulla penisola italiana perché scolarizzazione vuol dire integrazione e integrazione è sinonimo di lavoro e maggiori opportunità. Da questo punto di vista, risulta fondamentale apprendere la lingua italiana, poiché le persone con le quali tali migranti si dovranno interfacciare, a cominciare dagli operatori dei centri di accoglienza fino ai medici o ai legali, spesse volte non parlano né francese né inglese, lingue ufficiali dei loro Paesi di provenienza – senza tralasciare il fatto che talvolta principalmente i soggetti analfabeti o poco scolarizzati conoscono esclusivamente i loro dialetti –. Ne deriva che l'unico mezzo di comunicazione realmente efficace resta l'italiano, sia per orientarsi sul territorio o semplicemente in ospedale (ASL), sia per permanere nei centri di accoglienza, che non dispongono sempre di mediatori per tutte le lingue.

Dunque istruirsi è essenziale per apprendere la lingua proprio perché solo parlando la lingua del posto in cui si vive si riesce a farsi strada nel mondo del lavoro e quindi a migliorare le proprie condizioni di vita.

4. *Riflessioni conclusive*

In un panorama caratterizzato dalla crescita dei flussi migratori verso il vecchio continente e da un'elevata percezione di insicurezza legata all'insorgere del terrorismo internazionale, è certamente mutata la concezione dell'integrazione. Sebbene quest'ultima continui a essere considerata in Italia come un risultato da raggiungere per favorire la coesione sociale dell'immigrato, nelle situazioni concrete esaminate e nella legisla-

⁵⁹ ISMU, *Sbarchi e accoglienza*, cit..

zione in materia di immigrazione analizzata essa assume sempre di più un ruolo di prerequisito. Accanto all'integrazione poi risulta necessario conoscere la lingua nazionale prima di raggiungere lo *status* stabile raffigurato dal possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo⁶⁰.

Pertanto, la padronanza della lingua italiana resta un elemento centrale per la formazione dei migranti e la loro piena inclusione sociale. Infatti, i corsi di lingua, anche in orario extrascolastico, possono raffigurare una precondizione per un'effettiva partecipazione a qualsiasi percorso di istruzione o formazione e possono comportare un più facile inserimento nella comunità. Tale esigenza è particolarmente avvertita nei neoarrivati, potendo poi sfumare nel tempo con la permanenza sul territorio nazionale⁶¹. Dunque la lingua può essere considerata sia quale oggetto di percorsi educativi, strettamente connesso all'effettività del diritto all'istruzione, sia quale elemento che non può fondare alcuna discriminazione, soprattutto in materia di istruzione⁶². Come affermato dal TUI, la conoscenza della lingua italiana è legata all'effettività del diritto allo studio; infatti la stessa legislazione in materia di immigrazione richiama il fondamentale ruolo dello Stato, delle Regioni e degli enti locali nel garantire la piena applicazione del diritto allo studio anche attraverso la promozione di corsi e progetti per l'apprendimento della lingua nazionale⁶³.

Alla luce delle considerazioni esposte, si può constatare che è forte la relazione tra il viaggio intrapreso dai migranti e la loro volontà di istruirsi nella prospettiva di inserirsi al meglio nel mondo del lavoro e quindi al fine di ottenere un permesso di soggiorno essi sono portati a iscriversi a corsi di formazione propedeutici all'integrazione.

L'indagine sopra delineata restituisce un quadro complesso e delicato all'interno del quale l'individuo agisce in maniera differente secondo il livello di istruzione che porta con sé. È emerso dalla presente analisi che molti migranti, specie i più giovani con livello secondario di istruzione, dichiarano l'ambizione di ottenere lavori meglio retribuiti e più quali-

⁶⁰ Sull'importanza della conoscenza linguistica come prerequisito per la piena integrazione del migrante nella società che lo ospita si v. G. Milani, *Cittadini jure linguae*, cit., pp. 152-153.

⁶¹ F. Biondi Dal Monte, S. Frega, *Per l'uguaglianza sostanziale tra i banchi di scuola. Immigrazione, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica*, FrancoAngeli, Milano, 2023, p. 83.

⁶² F. Biondi Dal Monte, *Lingua, istruzione e integrazione degli immigrati. Alcune riflessioni in tema di minoranze*, in R. Toniatti (a cura di), *Minoranze autoctone e altre minoranze*, Università degli Studi di Trento, Trento, 2022, pp. 66-82, spec. p. 71.

⁶³ Art. 38, comma 2, TUI.

ficati (ovverosia sono migranti economici) e contestualmente hanno il desiderio di sostenere i cari rimasti nei Paesi di origine, confermando l'effetto moltiplicatore dell'istruzione sul benessere individuale e collettivo. Questo obiettivo è coerente con l'art. 10, comma 3, della Costituzione italiana, che riconosce il diritto d'asilo allo straniero cui sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, tra cui quella educativa. Bisogna dunque riconoscere il ruolo del diritto all'istruzione quale diritto transnazionale, che deve essere garantito non solo come prerogativa individuale, ma anche come strumento di mobilità sociale, e valorizzare l'istruzione quale strumento intergenerazionale per ridurre l'emarginazione, favorendo il diritto allo studio anche per i figli dei migranti presenti sul territorio nazionale.

Pertanto, si vuole sottolineare come il diritto allo studio possa costituire una causa originaria della migrazione, ma anche una chiave di riscatto e integrazione nel Paese d'accoglienza.

Più concretamente, il diritto allo studio si configura come un elemento che acquisisce rilevanza in una fase successiva del percorso migratorio, quando il soggetto cerca di accedere più facilmente al mercato del lavoro o intende migliorare il proprio *status* socio-professionale. In un contesto giuridico orientato alla promozione della persona umana, occorre garantire in modo effettivo e non discriminatorio il diritto all'istruzione come obbligo dello Stato e dovere costituzionale di solidarietà. A tal proposito, assumono particolare rilievo alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo – adottate in applicazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione – volte ad assicurare che il diritto allo studio non venga negato a nessuno e a definire al contempo il dovere di ciascuno Stato aderente alla Convenzione di garantire a tutti gli individui il diritto di accesso alle scuole, nonché la possibilità di valorizzare l'insegnamento ricevuto, grazie al riconoscimento ufficiale degli studi compiuti⁶⁴. Degno di nota è che la Corte di Strasburgo ha precisato altresì che il diritto all'istruzione deve essere garantito a tutti indipendentemente dalla cittadinanza, dal luogo di residenza e dal possesso di uno specifico permesso di soggiorno⁶⁵.

⁶⁴ F. Biondi Dal Monte, *Lingua, istruzione e integrazione degli immigrati*, cit., p. 73 ha richiamato, *inter alia*, Corte EDU, sent. 1474/62 e altri 5, 23 luglio 1968, una delle prime decisioni nelle quali è stato stabilito il contenuto del diritto all'istruzione sancito dall'art. 2 del Prot. n. 1 e lo scopo della conseguente obbligazione in capo agli Stati.

⁶⁵ Corte EDU, sent. *Timishev c. Russia*, 13 dicembre 2005, par. 65 e 66, è stata ritenuta in contrasto con la Convenzione la previsione che condizionava l'accesso alla scuola del minore al possesso da parte del genitore di un titolo di soggiorno o alla registrazione della propria residenza in un determinato territorio.

In aggiunta, in merito alla relazione tra istruzione, aspettative migratorie e cause reali della partenza, in base all'indagine condotta nell'ambito del progetto di ricerca, 65 degli 81 migranti provenienti dall'Africa subsahariana (80,25%) indicano motivazioni sociopolitiche (crisi umanitaria, conflitti, persecuzioni) come fattore principale della migrazione; solamente 16 persone su 68 (23,53%) individuano esplicitamente motivazioni economiche. Questa netta prevalenza delle ragioni sociopolitiche dimostra che, quantomeno nella loro narrazione soggettiva, la maggior parte dei migranti parte per cause forzate riconducibili a categorie classiche del diritto d'asilo e protezione internazionale. Almeno originariamente non siamo quindi di fronte a un movimento di tipo esclusivamente economico o volontario. Inoltre, su un totale di 68 persone, circa il 41,18% ha completato la scuola secondaria e 9 vantano anche una formazione professionale; tuttavia bisogna considerare che circa il 14,71% non possiede alcuna istruzione. Quindi è vero che il livello d'istruzione è medio-basso, ma non tutti i migranti subsahariani sono disinformati in quanto esiste una fascia istruita (specie la parte consapevole che possiede un'istruzione secondaria e universitaria, ca il 51,47% del campione) che non decide di intraprendere il viaggio a causa della manipolazione dell'informazione, bensì per una razionale percezione di insicurezza e mancanza di prospettive nel Paese di origine. Infatti, la maggior parte del campione considerato mostra un livello minimo o medio di alfabetizzazione (coloro che possiedono un diploma di scuola primaria o secondaria costituiscono insieme ca il 66,18%), sufficiente a orientarsi, pur con limiti, in un contesto informativo spesso distorto. Questo fenomeno risulta essere in linea con una recente ricerca richiamata dal Parlamento europeo nel 2024 che ha dimostrato che più di due terzi dei migranti internazionali migra alla ricerca di lavoro⁶⁶. Secondo il Parlamento dunque le persone tendono a spostarsi verso Stati che riescono a offrire prospettive migliori e verso Paesi a basso reddito, chi migra non è quasi mai il più povero, ma il soggetto con più risorse cognitive, sociali o materiali. Infatti, la migrazione economica è connessa al limitato accesso al mondo del lavoro, agli alti tassi di disoccupazione e allo stato di salute generale

⁶⁶ International Labour Organization, *Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology* – Third edition, ILO, Ginevra, 2021. Lo studio portato avanti dall'Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite ha riportato che nel 2019 erano circa 169 milioni i lavoratori migranti nel mondo, dei quali soltanto 13.7 milioni era costituito da africani che rappresentavano la quota più bassa di lavoratori migranti (p. 30). Quindi l'8.1% provenivano dal continente africano, di cui la quasi totalità, ovvero il 7.4%, dall'Africa Subsahariana (pp. 14-15).

di uno Stato. Dunque tra le cause incentivanti ci sono retribuzioni più elevate, maggiori prospettive occupazionali, miglior qualità di vita e opportunità di studio⁶⁷.

In conclusione, è possibile evidenziare due dinamiche tra loro convergenti: sicuramente i fattori di espulsione forzata costituiscono la motivazione principale della partenza dei migranti provenienti dall'Africa subsahariana, ma è pur vero che il fattore del diritto allo studio aumenta l'aspettativa di mobilità sociale. Conseguentemente, la propensione a istruirsi cresce nel Paese d'arrivo, più precisamente nel momento in cui si diventa consapevoli che l'istruzione è l'unico strumento capace di espandere l'orizzonte delle proprie aspirazioni e di permettere migliori condizioni di vita. Infatti, i dati suggeriscono anche una dinamica post-migratoria importante: molti migranti, una volta arrivati, comprendono che la scolarizzazione è essenziale per ottenere stabilità e diritti nella società d'accoglienza. In questa fase, il diritto allo studio assume una funzione riparatrice e strategica, diventando una chiave di accesso all'integrazione sociale. Si tratta di un diritto strumentale che consente l'accesso alle cure e al mercato del lavoro regolare (se non si impara la lingua del posto risulta difficile superare le barriere comunicative); la comprensione dei propri diritti (educazione civica e giuridica); l'inserimento socio-culturale; il supporto transnazionale ai cari rimasti nei Paesi d'origine.

Pertanto, il diritto allo studio raffigura la pre-condizione per il godimento di diritti fondamentali quali il diritto alla salute o il diritto all'autodeterminazione ma è esso stesso un diritto umano fondamentale, tutelato dall'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948 e a livello europeo dall'art. 14 della Carta di Nizza del 2000. Inoltre, l'art. 30 della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990 stabilisce che i figli dei migranti debbano godere dell'accesso all'istruzione su base di uguaglianza con i cittadini del Paese ospitante, in tal modo rafforzando l'obbligo degli Stati di promuovere l'inclusione scolastica come forma di giustizia sociale. A livello nazionale, l'art. 34 della Costituzione della Repubblica italiana garantisce il diritto all'istruzione collegandolo sia al principio personalistico, in base al quale è essenziale la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), sia al principio egualitario (art. 3 Cost.) che richiede il superamento delle disuguaglianze al fine di favorire l'inclusione di tutti⁶⁸.

⁶⁷ Parlamento europeo, *Perché le persone migrano? Esplorare le cause dei flussi migratori*, Direzione generale della Comunicazione, 22 aprile 2024, pp. 2-3.

⁶⁸ F. Biondi Dal Monte, S. Frega, *Per l'uguaglianza sostanziale tra i banchi di scuola*,

Pertanto, alla luce di questi principi fondamentali, il diritto all'istruzione è tutelato malgrado ogni eventuale ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo dell'uomo. In altre parole, se «lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona»⁶⁹, il diritto fondamentale all'istruzione pertiene al migrante, non solo al cittadino, ed è un veicolo di emancipazione sociale che permette di fare scelte consapevoli e che accompagna l'individuo in ogni suo spostamento alla ricerca di un futuro migliore e stabile, per sé stessi ma anche per la propria famiglia, a prescindere dalla provenienza.

cit., pp. 54-56, dove è stata richiamata la nota Corte cost., sent. n. 215/1987.

⁶⁹ Corte cost., sent. 148/2008. Si v. altresì M. Luciani, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 1-4/1992, pp. 230 ss.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- M. BENVENUTI, *Il diritto di asilo nell'ordinamento costituzionale italiano. Un'introduzione*, Padova, Cedam, 2007”
- M. BENVENUTI, *La forma dell'acqua. Il diritto di asilo costituzionale tra attuazione, applicazione e attualità*, in *Questione giustiziana*, n. 2/2018
- F. BIONDI DAL MONTE, *La condizione giuridica dello straniero. Alcune chiavi di lettura*, in F. Biondi Dal Monte, E. Rossi (a cura di), *Diritti oltrefrontiera: migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione*, Pisa, Pisa University press, 2020
- F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI, *La fatica di migrare, il ruolo dei territori*, in Id. (a cura di), *Diritti oltrefrontiera: migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione*; M. Benvenuti, *Il diritto di asilo nell'ordinamento costituzionale italiano. Un'introduzione*, Padova, Cedam, 2007
- F. BIONDI DAL MONTE, *Lingua, istruzione e integrazione degli immigrati. Alcune riflessioni in tema di minoranze*, in R. Toniatti (a cura di), *Minoranze autoctone e altre minoranze*, Trento, Università degli Studi di Trento, 2022
- F. BIONDI DAL MONTE, *Lo stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 3/2012
- F. BIONDI DAL MONTE, S. FREGA, *Per l'uguaglianza sostanziale tra i banchi di scuola. Immigrazione, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica*, Milano, FrancoAngeli, 2023
- G. D'ORAZIO, *Lo straniero nella Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1992
- G. DELLE VERGINI, *L'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri in Italia*, in F. Biondi Dal Monte, E. Rossi (a cura di), *Diritti oltrefrontiera*
- EUROSTAT, *Database*, 2024, disponibile al seguente link: <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>
- International Labour Organization, *Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology – Third edition*, ILO, Ginevra, 2021
- ISMU, *Sbarchi e accoglienza: 10 anni tra alti e bassi – Comunicato stampa*, 19 aprile 2023
- ISTAT, *Migrazioni interne e internazionali della popolazione residente – anni 2022-2023*, rapporto del 28 maggio 2024
- LEFASO.NET, «*Enseignement Supérieur au Burkina Faso: Le classement des universités et Instituts privés*», 31 marzo 2021
- M. LUCIANI, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 1-4/1992
- G. MILANI, *Cittadini jure linguae. Test linguistici e cittadinanza in Europa*, Milano, Giuffrè, 2017
- L. E. ORTENSINI, *Arrivi, sbarchi e richieste d'asilo*, in L. Zanfrini e N. Pasini (a cura di), *XXX Rapporto sulle migrazioni 2024*, Fondazione ISMU, 2025

- L. PASQUALI, *Istruzione e accesso alle professioni*, in A.M. Calamia, M. Di Filippo, M. Gestri (a cura di), *Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionali ed europei*, Padova, Cedam, 2012
- M. SANTAGATI, *Autobiografie di una generazione Su.Per. Il successo scolastico degli studenti di origine immigrata*, in *Quaderni CIRMiB Inside Migration*, n. 1/2019
- M. SANTAGATI, *La scuola*, in L. Zanfrini e N. Pasini (a cura di), *XXX Rapporto sulle migrazioni 2024*, Fondazione ISMU, 2025
- A. TIABONDOU, *Educare o perire: le sfide dell'educazione in Africa. Il caso del Burkina Faso*, in *Rivista di Studi Politici*, n. 2/2020

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

- CEDU, sentenza del 13 dicembre 2005, *Timishev c. Russia*, C. 55762/00 e 55974/00
- Convenzione di Ginevra del 1951
- Corte cassazione, sez. VI, ordinanza n. 7861 del 10 marzo 2022
- Corte costituzionale, sentenza del 16 maggio 2008 n. 148
- Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, *Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173
- Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, *Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50
- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, *Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*
- Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*
- Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71, *attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi*

- di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari*
- D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*
 - Legge 1 dicembre 2018, n. 132, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante *disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*
 - Ministero dell'Interno, *Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza*, disponibile al seguente link: <https://www.interno.gov.it/it>
 - Ministero dell'Interno, Dipartimento Politiche sociali, circolare del 29 maggio 2024, n. 0049449
 - Parlamento europeo, *Perché le persone migrano? Esplorare le cause dei flussi migratori*, Direzione generale della Comunicazione, 22 aprile 2024.
 - UNICEF, *Costa d'Avorio. Promuovere l'istruzione*, rapporto annuale 2023

CAPITOLO VIII

SALUTE E MIGRAZIONE: DAL PARADIGMA DEL MIGRANTE SANO AI REALI BISOGNI DI CURA E INTEGRAZIONE

di *Candida Conti**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Inquadramento normativo. – 3. Digitalizzazione sanitaria: nuove discriminazioni o strumento per un'effettiva universalità delle cure? – 4. Barriere linguistiche di accesso ai servizi sanitari. – 5. Riflessioni.

1. *Premessa*

Gli immigrati che giungono sulle nostre coste presentano, in apparenza, buone condizioni di salute; tuttavia, tale considerazione, che ritroviamo nel trentesimo rapporto sulle migrazioni, si rivela solo parzialmente veritiera¹, come chiariremo tra poco.

La maggior parte dei migranti è composta da giovani motivati a lavorare, spesso per inviare denaro alle famiglie rimaste nei Paesi d'origine; per loro le priorità sono il lavoro e il sostentamento, mentre la salute rischia di essere percepita come un ostacolo nell'accesso alle opportunità lavorative².

Inoltre, i controlli sanitari nei centri di prima accoglienza risultano spesso superficiali: le visite si concentrano soprattutto sull'individuazione di malattie infettive e di disturbi psicologici che potrebbero creare problemi all'interno della piccola comunità del centro, senza indagare in modo approfondito il reale stato di salute fisica e mentale delle persone³.

Eppure, secondo l'OMS, la tutela della salute non implica un mero accertamento della presenza di malattie ma comprende il controllo del benessere mentale, la prevenzione e la capacità di gestire i problemi di salute⁴.

* *Dottoranda di ricerca in Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza presso l'Università degli Studi della Toscana*

¹ N. Pasini e V. Merotta, La salute, in 30° Rapporto sulle migrazioni 2024, p. 111.

² Del primo motivo ne parlano *ex multis*, N. Pasini e V. Merotta, *cit.*, p. 111.

³ Falcone M., Brevi note sulla tutela della salute nei C.P.R. a margine della ADiM – IntoMe Migration Conference 2024, in ADiM blog, analisi & opinioni, Agosto 2024, p. 4.

⁴ Per la definizione di salute cfr. preambolo dell'atto costitutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1946.

Di conseguenza, la rappresentazione della salute dei migranti appare distorta da due convinzioni:

da un lato, l'idea che chi arriva sia mediamente sano e forte "effetto migrante sano"; dall'altro, la convinzione che eventuali problemi di salute emergeranno solo in età avanzata, quando la persona tornerà nel Paese d'origine per curarsi "effetto salmone".

Questa duplice percezione porta a trascurare la salute dei migranti dal momento in cui vivono e lavorano nel nostro Paese perché siamo immersi nel duplice pregiudizio del soggetto ritenuto naturalmente forte e resistente e percepito come qualcuno che si ammala solo in età avanzata. I loro bisogni rimangono quindi spesso invisibili, sia perché non manifestati dai migranti, per i motivi di cui sopra, sia a causa delle barriere linguistiche e culturali che ci impediscono di comprenderli veramente. In questo modo si rischia di ignorare necessità concrete, negando implicitamente il diritto alla salute e ostacolando un percorso reale di integrazione.

I dati mostrano, inoltre, che molti immigrati sono impiegati nei cosiddetti lavori "3-D" (*dirty, dangerous, demanding*: sporchi, pericolosi e faticosi), che li espongono maggiormente a incidenti e problemi di salute. Per questo motivo non possiamo limitarci a valutare la loro condizione sanitaria al momento dell'arrivo, né pensare che in caso di malattia torneranno semplicemente "a casa"⁵.

In questo breve contributo concentreremo l'attenzione soprattutto sulle barriere linguistiche e sul ruolo che i nuovi strumenti digitali possono avere: come opportunità per rendere più visibili i bisogni degli immigrati.

2. *Inquadramento normativo*

La salute rappresenta, come diritto fondamentale, un requisito indispensabile per una reale integrazione dei migranti. Tuttavia, è solo all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso che l'Italia diventa un Paese di approdo, dopo decenni in cui aveva rappresentato principalmente terra di emigrazione per molti concittadini.

Di conseguenza, sul piano normativo, si sono resi necessari progressivi adeguamenti relativi alla tutela della loro salute.

⁵ Come ben spiegato da, G. Caselli, S. Loi, S. Strozza, Immigrazione, salute e mortalità degli stranieri in Italia, in Rivista AIC, n. 4/2017, p. 11, con il passare del tempo di permanenza nel luogo di arrivo gli immigrati subiscono un deterioramento del proprio stato di salute, soprattutto per l'effetto delle loro svantaggiate condizioni economiche e di lavoro nei paesi di arrivo ma anche per i cambiamenti di vita e delle abitudini alimentari.

Già prima degli anni '70, la Corte costituzionale aveva chiarito che i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione non spettano esclusivamente ai cittadini italiani ma anche agli stranieri presenti sul territorio nazionale⁶.

La prima legge post-Costituzione che si occupò espressamente della tutela della salute degli stranieri fu la Legge Mariotti (legge n. 132/1968), che impose agli enti ospedalieri l'obbligo di ricoverare, senza necessità di particolari convenzioni o documentazioni, tutti i cittadini – italiani o stranieri – che necessitassero di cure urgenti per malattie, infortuni o maternità, indipendentemente dalla copertura mutualistica o assicurativa⁷. Questa norma anticipò, almeno in parte, l'approccio universalistico all'accesso alle cure, formalizzato poi con la legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Quest'ultima non legava il diritto all'assistenza sanitaria allo *status* giuridico dello straniero ma alla presenza di accordi bilaterali tra l'Italia e il Paese d'origine. In altre parole, la tutela sanitaria non dipendeva né dallo *status* del migrante (regolare o irregolare), né dal tipo di prestazione richiesta, né dal soggetto erogatore: ciò che contava era l'esistenza di un accordo internazionale. Di conseguenza, gli stranieri potevano accedere a tutte le prestazioni del SSN se previste da specifici impegni assunti dall'Italia con il loro Paese di provenienza⁸.

Un cambiamento significativo si ebbe con il Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che introdusse un criterio diverso: la condizione di regolarità del soggiorno e le caratteristiche del permesso divennero i parametri principali per stabilire il grado e le modalità di accesso alla tutela della salute. Da quel momento, le regole che disciplinano ingresso e soggiorno degli stranieri hanno condizionato direttamente l'accesso ai servizi sanitari erogati dal SSN⁹.

A sistematizzare la normativa, anche in relazione alle nuove logiche sovranazionali, ci ha pensato la giurisprudenza costituzionale (sent. 148/2008, n.269/2010 e n. 61/2011) ribadendo che lo straniero, in quanto

⁶ Si fa riferimento alle notissime sentenze n. 120/1967 e 104/1969 della Corte costituzionale.

⁷ La legge Mariotti non faceva alcuna distinzione tra i cittadini e gli stranieri, ma prevedeva comunque delle limitazioni: il soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie doveva essere «esclusivamente» un ente ospedaliero e le cure dovevano essere «urgenti» così chiarito da A. Plitino, Quarant'anni (e più) di tutela della salute degli stranieri in Italia, dalla legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale al d.l. «sicurezza», in Corti Supreme e Salute n. 3/2018, p. 636.

⁸ A. Plitino, Saggi, Quarant'anni (e più) di tutela della salute degli stranieri in Italia», cit. p. 637.

⁹ A. Plitino, op. cit., p. 638.

persona, è titolare dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e che la sua condizione giuridica non può costituire un limite all'esercizio di tali diritti, se non per esigenze pubbliche imprescindibili.

Infatti, accanto alla normativa nazionale, va considerato il ruolo del diritto internazionale¹⁰ e dell'Unione Europea¹¹, che limitano la discrezionalità del legislatore italiano in materia. Ad esempio, la situazione dei rifugiati è peculiare: il rapporto con il Paese ospitante, seppur temporaneo, comporta specifici obblighi di tutela. Le direttive europee prevedono cure di emergenza, trattamenti essenziali contro le malattie e particolare assistenza per le categorie più vulnerabili (minori, donne in gravidanza, etc.). Gli Stati sono obbligati a garantire almeno accesso ai pronto soccorso, trattamenti essenziali delle malattie e assistenza per gravi disturbi mentali, oltre a condizioni di vita adeguate.

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) chiarisce che la competenza primaria in materia sanitaria resta agli Stati membri (art. 6 e art. 168, comma 7), mentre l'UE può svolgere un ruolo di sostegno, coordinamento e promozione¹². La Carta dei diritti fondamentali dell'UE (art. 35) sancisce il diritto di ogni individuo alla prevenzione sanitaria e alle cure mediche, nei limiti delle legislazioni nazionali.

Nel tempo, tuttavia, l'UE ha affrontato il tema della salute anche nel-

¹⁰ Infatti, accade che l'ordinamento italiano garantisce anche agli stranieri non in regola con le condizioni di ingresso e di soggiorno nel territorio italiano la tutela piena del diritto alla salute, in condizioni di parità con le cittadine e i cittadini italiani (art. 35, c. 3, lett. a, b, c, d, e), compreso il diritto di iscriversi obbligatoriamente al SSN, alle donne in stato di gravidanza fino ai sei mesi del figlio e ai relativi padri e ai minori in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) Cfr. quanto riportato da A. Plitino, op. cit. p. 639.

¹¹ *Ibidem*, p. 637. Plitino ricorda in particolare il Regolamento (CE) n. 883/2004.

¹² Direttive 2013/32/UE (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – rifusione) e 2013/33/EU (recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). In particolare l'art. 19 di quest'ultima prevede che gli "Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali". Si statuiscano i seguenti principi: lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali e che a tali soggetti devono essere assicurati dagli Stati membri controlli periodici, anche dal punto di vista sanitario, tenendo conto della loro particolare situazione. L'art. 11 direttiva 2013/33, inoltre, sostiene che le condizioni materiali di accoglienza devono assicurare un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale. Cfr. A. Albanese, la tutela della salute dei migranti nel diritto europeo, in AIC n. 4, 2017 p. 3.

le sue prospettive economiche e sociali, con interventi significativi come la Dichiarazione sui valori comuni dei sistemi sanitari europei del 2006, in cui gli Stati membri hanno riconosciuto i principi di universalità, equità, solidarietà e accesso a cure di qualità.

Infine, nel 2011, il Parlamento europeo ha affrontato per la prima volta in modo organico il tema della salute dei migranti, approvando una risoluzione che individuava obiettivi specifici per ridurre le disuguaglianze sanitarie. In particolare, si invitavano gli Stati membri a garantire tutele anche per i migranti irregolari e ad attivare servizi di mediazione linguistica e culturale, con un'attenzione particolare alle donne¹³.

3. *Digitalizzazione sanitaria: nuove discriminazioni o strumenti per un'effettiva universalità delle cure?*

Come già evidenziato, i migranti che giungono in Europa in apparente buona salute possono sviluppare problematiche sanitarie nel tempo. Queste condizioni sono spesso il risultato delle esperienze traumatiche vissute durante il viaggio e delle condizioni di precarietà successive all'arrivo. Per questo motivo, sarebbe opportuno predisporre fin dal primo ingresso nei centri di accoglienza controlli sanitari mirati, affiancati da campagne vaccinali specifiche¹⁴.

Il 30° Rapporto Immigrazione del 2024 ha evidenziato la persistente mancanza di dati completi sulla popolazione migrante, in particolare sulle donne. Questa lacuna informativa è oggi ancora più rilevante in considerazione delle opportunità offerte dalla digitalizzazione del sistema sanitario¹⁵,

¹³ A. Albanese, La tutela della salute dei migranti nel diritto europeo, in *Rivista AIC*, n. 4, 2017, p.21.

¹⁴ L. Mezzetti, I sistemi sanitari alla prova dell'immigrazione. L'esperienza italiana, in *Rivista AIC*, n.1, 2018, p. 8

¹⁵ "In termini di genere nel 2022 le donne sembrano essere largamente sovra-rappresentate tra i pazienti provenienti dall'America (71%), dall'Europa (esclusa l'Italia, 65%), dall'Asia (60%) e dall'Africa (58%). Un maggiore equilibrio può invece essere osservato tra i gruppi di pazienti italiani (51%). Nel quinquennio di riferimento i valori si sono mantenuti generalmente stabili, a eccezione dell'Asia (-4,8%). Tuttavia, per ottenere un quadro reale sulla possibile sovra o sottorappresentazione delle donne tra i pazienti, è necessario scorporare il numero di diagnosi per complicazioni gravi della gravidanza, parto e puerperio, in quanto queste diagnosi sono collegabili a eventi fisiologici, la gravidanza e il parto, che obbligano esclusivamente le donne a interfacciarsi con il sistema sanitario. È inoltre interessante paragonare questi dati con la componente femminile degli stranieri presenti in Italia al 1/01/2023 (ISTAT, 2024b). Da questa ulteriore analisi emerge in realtà un dato opposto, ovvero che le pazienti di tutte le nazionalità sono sottorappresentate rispetto alla

soprattutto in termini di prevenzione. Si sta verificando, infatti, un cambio di paradigma grazie a un approccio proattivo alla salute, che non si limita a cercare soluzioni a malattie manifestate ma punta a prevenirle. Questo cambiamento si fonda in gran parte sull'ausilio dei nuovi strumenti digitali e si articola in diverse fasi: l'osservazione costante e personalizzata delle condizioni di salute, l'indagine predittiva per individuare eventuali complicazioni prima che si manifestino e la personalizzazione delle terapie sulla base delle informazioni raccolte. Tale approccio porta a un miglioramento della qualità di vita dei pazienti e, di conseguenza, a una riduzione della spesa sanitaria¹⁶.

L'importanza della raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari dei migranti, dovrebbe far riflettere soprattutto se si considera la salute come un elemento imprescindibile per un'integrazione autentica ed efficace¹⁷.

Nell'aprile 2011, a seguito dell'aumentato afflusso di migranti sulle coste italiane è stata attivata dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità (Cnesps-Iss), in collaborazione con le Regioni, una sorveglianza sindromica presso i centri di accoglienza distribuiti sul territorio nazionale con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica e organizzare, di conseguenza, una risposta efficace e tempestiva¹⁸. Questi episodi di raccolta dati in un contesto di digitalizzazione del sistema dovrebbero diventare un approccio sistemico per evitare la diffusione di malattie. Infatti il 20 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, è stata sottolineata l'assenza di un sistema strutturato e continuativo di monitoraggio della salute delle persone straniere presenti in Italia¹⁹.

Sussistono criticità evidenti nella raccolta delle informazioni, sia per

controparte maschile, soprattutto le pazienti sudamericane ed europee (escluse le italiane) (-14 punti rispetto alla componente femminile delle rispettive comunità residenti), asiatiche (-13 punti) e africane (-10 punti)." Dal 30° rapporto immigrazioni 2024, la salute, cap. 6, p.101. Anche il comitato per la bioetica del 2008 aveva individuato tale limite riportato da D. Morana, T. Balduzzi, F. Morganti, La salute "intelligente": eHealth, consenso informato e principio di non-discriminazione, in *federalismi.it*, n. 34, 2022, p. 149.

¹⁶ M. Lorizio, La digitalizzazione nel settore sanitario, in *Italian papers on federalism*, n. 1/2025, p. 26.

¹⁷ A. Albanese, La tutela della salute dei migranti nel diritto europeo, in *Rivista AIC*, n. 4, 2017, p.22.

¹⁸ Ripreso da Sorveglianza sindromica nella popolazione immigrata, Cnesps-Iss, in *epicentro.iss.it.*, 20 ottobre 2016.

¹⁹ Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, 21 marzo 2025: il sessantesimo anniversario dell'ICERD offre un'occasione per riflettere su traguardi raggiunti e problematiche ancora irrisolte, in "Centro di Ateneo per i diritti umani-Antonio Papisca".

quanto riguarda gli stranieri irregolari – per i quali non esistono dati ufficiali – sia per quelli regolarmente presenti o residenti, che non sempre sono correttamente identificabili nelle banche dati sanitarie²⁰.

Considerando la prevenzione come uno strumento fondamentale per evitare la diffusione di malattie infettive, è evidente che combattere le disuguaglianze nell'accesso ai servizi rappresenta lo strumento che ci consente di avere maggiori informazioni e dunque un maggiore controllo della salute pubblica, una priorità in Italia, in Europa e nel mondo.

Si auspica l'istituzione di un sistema di sorveglianza e allerta precoce, con una valutazione sistematica dello stato di salute dei migranti all'ingresso e il suo monitoraggio nei centri di accoglienza; l'adozione di procedure che favoriscano l'accesso ai servizi sanitari, garantendo diagnosi tempestive, continuità di cura e strategie vaccinali adeguate, anche in continuità con la storia vaccinale pregressa.

Il Cnesps, attraverso il Reparto di Epidemiologia delle Malattie Infettive, è da tempo impegnato sul tema "salute e migrazione", sia per raccogliere e analizzare dati utili a contrastare paure infondate – spesso alimentate dai *media* – circa il rischio di contagio, sia per documentare buone pratiche che favoriscano l'accesso ai servizi sanitari e preventivi, inclusi quelli vaccinali²¹.

Relativamente all'accesso ai servizi, vorremo concentrare l'attenzione su un caso di cronaca che consente di dimostrare quanto purtroppo la discriminazione e il razzismo siano tra i primi motivi di allontanamento dai servizi sanitari della popolazione immigrata, che sentendosi respinta perde la fiducia nell'organizzazione sanitaria.

Si tratta del caso di Ibrahim, un giovane di 24 anni deceduto per una peritonite non adeguatamente trattata. Nonostante una prima segnalazione dei sintomi, la gravità del suo stato clinico non fu adeguatamente attenzionata né dal personale sanitario né, in seguito, dal farmacista della zona in cui viveva. È ipotizzabile che pregiudizi e stereotipi abbiano contribuito all'inerzia diagnostica che ha finito per costargli la vita²².

Il pregiudizio, anche quando inconsapevole, può influenzare profondamente la relazione medico-paziente. Le persone che percepiscono un trattamento discriminatorio tendono a sviluppare diffidenza verso il sistema sanitario, assumendo atteggiamenti difensivi o ostili che vengo-

²⁰ S. Geraci, G. Baglio, Salute degli immigrati, in 10° Rapporto Osservasalute, 2012.

²¹ Ripreso da Malattie infettive e accesso alle vaccinazioni tra i migranti, a cura del reparto di Epidemiologia delle malattie infettive, Cnesps-Iss, in epicentro.iss.it, 21 febbraio 2013.

²² A.L. De Rosa, Ivoriano muore al Loreto Mare, "Ibrahim stava male, nessun aiuto", in laRepubblica.it, 12 luglio 2017.

no spesso interpretati erroneamente come “caratteristiche culturali”, alimentando in questo modo un circolo vizioso²³.

Si confida che gli strumenti digitali possano offrire un contributo decisivo su entrambi i fronti: da un lato il monitoraggio precoce della salute, dall'altro la definizione di procedure in grado di facilitare l'accesso ai servizi.

In riferimento alla garanzia di accesso e assistenza alle cure, gli strumenti algoritmici si sono dimostrati utili nell'identificare *bias* impliciti: uno studio del Policlinico Universitario di Chicago, ad esempio, ha impiegato tecniche di *machine learning* per analizzare i *record* clinici elettronici. È emerso che, a parità di condizioni cliniche, i pazienti afroamericani venivano più frequentemente descritti con termini negativi come “*aggressive*”, “*challenging*”, “*non-compliant*” o “*hysterical*”²⁴.

La tecnologia può dunque svolgere un ruolo ambivalente: se ben progettata, aiuta a rivelare e correggere i *bias*; ma se alimentata da dati distorti o incompleti, può perpetuarli e persino amplificarli. Le macchine, dopotutto, riflettono i pregiudizi – consapevoli o meno – di chi le programma²⁵.

Gli algoritmi si nutrono di dati; se questi sono parziali o decontestualizzati, non solo non correggono il pregiudizio, ma lo rafforzano. Un esempio di discriminazione proviene dalla dermatologia: molti sistemi di *deep learning* sono stati sviluppati e testati su immagini di pelle chiara, mostrando limiti nel riconoscere patologie su pazienti con pelle scura, con il rischio concreto di diagnosi errate o mancate.

Una raccolta di dati sistematica e completa può proteggere la popolazione immigrata dai rischi di discriminazione e la popolazione autoctona dal rischio di diffusione di nuove malattie infettive, oltre che dal ritorno di malattie debellate.

La disponibilità di dati completi e comparabili tra Paesi è oggi urgente anche per monitorare i progressi verso gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite in ambito sanitario. L'obiettivo è necessario non solo per motivi etici e di giustizia sociale ma anche per costruire *dataset* rappresentativi che rendano gli strumenti tecnologici più efficaci, equi e imparziali.

²³ Chiamati “Cicli di esclusione” da D.Morana, T.Balduzzi, F.Morganti, La salute “intelligente”, cit., p. 146.

²⁴ D.Morana, T.Balduzzi, F.Morganti, op. cit., p. 147.

²⁵ Per descrivere le discriminazioni implicite dell'algoritmo D.Morana, T.Balduzzi, F.Morganti, *ibidem*, p. 148 usano l'espressione: “L'algoritmo mantiene l'impronta del soggetto creatore”.

4. *Barriere linguistiche di accesso ai servizi sanitari*

Sebbene molti Paesi abbiano adottato politiche sanitarie inclusive nei confronti di rifugiati e migranti, l'effettiva implementazione di tali misure risulta frequentemente inefficace, ne conseguono ampie disparità negli indicatori di salute tra popolazione migrante e popolazione residente. Le barriere esistenti, oltre a ostacolare l'accesso alle cure, compromettono anche la raccolta di dati affidabili, necessari – come sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità – per garantire una reale equità nel sistema sanitario.

In tale contesto si inserisce un'importante iniziativa dell'OMS e del programma HPR, volta a promuovere la giustizia linguistica per un accesso più inclusivo alle informazioni sanitarie²⁶.

Un linguaggio tecnico o esclusivo può costituire una barriera significativa, minando la fiducia e l'efficacia del rapporto di cura e l'introduzione di strumenti digitali in ambito sanitario, pur offrendo indubbi vantaggi, comporta un maggiore rischio di esclusione se non accompagnato da una comunicazione efficace e trasparente.

Diventa, dunque, urgente una revisione strutturale delle modalità comunicative che preveda l'utilizzo di strumenti multilingue e strategie di comunicazione accessibile. In campo sanitario una comunicazione chiara, diretta e trasparente rappresenta un requisito imprescindibile nel rapporto terapeutico, una presa in carico efficace e tempestiva dei pazienti che potranno ricevere informazioni sul proprio stato di salute nella maniera più appropriata possibile, anche in relazione alle evidenti diversità culturali²⁷.

Gli infermieri e gli operatori sanitari intrattengono un confronto quotidiano con cittadini stranieri e si trovano quindi a gestire relazioni con pazienti che parlano lingue diverse e portano con sé abitudini, credenze e aspettative spesso molto differenti, consapevoli del fatto che errori comunicativi – anche involontari – possono sfociare in conflitti, minando ulteriormente il rapporto di fiducia. In questo ambito, del resto, la sola conoscenza linguistica non basta: è necessaria un'empatia profonda e una reale comprensione dei bisogni delle persone provenienti da contesti culturali diversi²⁸.

²⁶ A riguardo, Pascal Brice, responsabile dei servizi linguistici dell'OMS, ha sottolineato l'importanza di progettare sin dall'inizio comunicazioni pensate per un pubblico non anglofono.

²⁷ S. DI Giovanni, Capire e comprendere: l'impatto delle barriere linguistiche e culturali sull'assistenza infermieristica, in *Rivista L'infermiere*, n. 3, 2023, p. 60.

²⁸ M. Cherubini, *Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni*. ESI, Napoli, Collana ITTIG-CNR, serie "Studi e documenti", n. 11, 2013, cap. 3, pp 53-75 Cherubini

Le recenti crisi umanitarie, dovute a conflitti armati ed emergenze ambientali, hanno contribuito a creare società sempre più multiculturali, dove valori, credenze e modalità comunicative convivono e si intrecciano.

Negli ultimi anni si è affermata l'idea di una strategia sanitaria globale, intesa come area di studio, ricerca e pratica volta a migliorare la salute e l'equità per tutte le popolazioni. Tale visione rende imprescindibile l'adozione di un linguaggio comune che favorisca la cooperazione internazionale.

Per queste ragioni, il ruolo dei mediatori culturali è oggi più che mai essenziale; non si tratta solo di traduttori, ma di professionisti capaci di interpretare e valorizzare le differenze culturali dei pazienti, facilitando la comunicazione tra questi e il personale sanitario. La mediazione culturale è un elemento chiave per l'integrazione del paziente straniero, contribuendo a ridurre conflitti, malintesi e reticenze derivanti da una scarsa comprensione reciproca²⁹.

Il progresso tecnologico suggerisce strumenti comunicativi complementari rispetto al ruolo dei mediatori, come le emoji, potenzialmente in grado di facilitare la comunicazione tra personale sanitario e pazienti.

Le *emoji*, a differenza delle *emoticon*, sono in grado di evocare emozioni e significati riconoscibili a livello globale, indispensabili per un approccio empatico nel rapporto medico-paziente che non potrà mai essere sostituito dalla macchina. Il loro utilizzo in sanità è ancora poco esplorato; nondimeno, alcune emoji – come 🦟 (zanzara), 🤒 (viso con termometro), 🤧 (viso che starnutisce), 🩺 (provetta), 🧬 (DNA), 🧪 (piastra di Petri) – sono già impiegate per facilitare la comunicazione scientifica, mentre altre potrebbero rivelarsi utili per rappresentare comportamenti preventivi, come il lavaggio delle mani³⁰.

afferma che l'assistenza a pazienti stranieri comporta delle barriere non solo linguistiche, ma anche comunicative ed interpretative, spesso esacerbate da una diffidenza del paziente verso pratiche e trattamenti sanitari di cui non possiede la chiave di lettura

²⁹ Nel corso del tempo in Italia il ruolo del mediatore è cresciuto di pari passo con l'aumento della richiesta all'interno delle strutture sanitarie, sebbene non esistano dati ufficiali sul numero di mediatori attivi sul territorio nazionale, tuttavia stime effettuate parlano di circa 4000/4500 unità (equivalente a 200/250 unità per regione). La loro diffusione omogenea, tuttavia, incontra problematiche principalmente legate all'inquadramento nella contrattazione nazionale così ne parlano S. Casadei, M. Franceschetti, (Internet), Il mediatore culturale in sei paesi europei. Report di ricerca a cura di S. Casadei, M. Franceschetti, in creifos.org, 2009.

³⁰ N. Lotfinejad, R. Assadi, M.H. Aelami, et al., Emojis in public health and how they might be used for hand hygiene and infection prevention and control in Antimicrob Resist Infect Control, v. 9, n. 1, 2020.

Nonostante il loro sorprendente potenziale, esistono tuttavia dei rischi di incomprensione; il loro significato può infatti variare nel tempo e a seconda delle diverse culture, portando a interpretazioni sbagliate. Pertanto, è comunque necessario vigilare sulla corretta implementazione di questi nuovi strumenti in un settore certamente delicato.

5. *Riflessioni*

Nonostante l'adozione di politiche sanitarie sempre più inclusive, persistono significative disuguaglianze nell'accesso alle cure tra la popolazione residente e quella immigrata, dovute principalmente a barriere sociali, culturali e linguistiche.

In questo elaborato sono stati analizzati sia gli aspetti positivi legati all'introduzione delle nuove tecnologie in ambito sanitario, sia i potenziali rischi derivanti da un uso non consapevole degli algoritmi. Come evidenziato, questi strumenti possono, in alcuni casi, contribuire a creare meccanismi di esclusione dai servizi sanitari, colpendo in particolare alcune minoranze. Per prevenire effetti discriminatori, è fondamentale garantire un accesso equo e inclusivo alle cure, anche al fine di raccogliere dati rappresentativi e utili in una prospettiva realmente preventiva.

Un elemento cruciale per garantire un'effettiva accessibilità ai servizi sanitari è la rimozione delle barriere linguistiche, che ancora oggi compromettono la qualità dell'assistenza rivolta alle persone immigrate. In quest'ottica, nell'attuale era digitale, le emoji, proposte come un linguaggio universale capace di trasmettere informazioni ed emozioni, potrebbero affiancare e in parte sostituire l'operato dei mediatori culturali, rafforzando la relazione tra medico e paziente.

Dalle ricerche condotte dai colleghi è emersa l'importanza di studiare l'impiego di queste nuove modalità comunicative per ragioni legate alla sicurezza³¹. Con questo breve contributo si intende piuttosto offrire una prospettiva complementare: sottolineando l'importanza di investire in strumenti comunicativi innovativi e culturalmente sensibili, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto universale alla salute e promuovere una forma di sicurezza diversa – quella sociale – fondata su inclusione e integrazione.

³¹ M. Emler, C. Capasso, metodi e tecniche di monitoraggio web: analisi dei contenuti online, pp. 243-249 del presente volume.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- A. ALBANESE, *La tutela della salute dei migranti nel diritto europeo*, in *Rivista AIC*, n. 4/2017.
- A. PLITINO, *Saggi, Quarant'anni (e più) di tutela della salute degli stranieri in Italia* (dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale al d.l. "sicurezza"), in *Corti Supreme e Salute*, n. 3/2018.
- C. LANFRANCO, *Sanità, perché la comunicazione è una priorità per superare le complessità*, in *Agenda Digitale*, 9 giugno 2022.
- D. MORANA, T. BALDUZZI, F. MORGANTI, *La salute "intelligente": eHealth, consenso informato e principio di non-discriminazione*, in *federalismi.it*, n. 34/2022.
- F. TASSINARI E L. BUSATTA, *Migrant and Refugee women in the European health data space, a gendered perspective*, in *Adim blog*, Luglio 2025.
- G. CASELLI, S. LOI, S. STROZZA, *Immigrazione, salute e mortalità degli stranieri in Italia*, in *Rivista AIC*, n. 4/2017.
- L. MEZZETTI, *I sistemi sanitari alla prova dell'immigrazione. L'esperienza italiana*, in *Rivista AIC*, n.1/2018
- M. CHERUBINI, *Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni.*, Napoli, Editoriale Scientifica, Collana ITTIG-CNR, serie "Studi e documenti", n. 11/2013
- M. FALCONE, *Brevi note sulla tutela della salute nei C.P.R. a margine della ADiM – IntoMe Migration Conference 2024*, in *ADiM blog*, Agosto 2024.
- M. LORIZIO, *La digitalizzazione nel settore sanitario*, in *Italian papers on federalism*, n. 1/2025.
- N. LOTFINEJAD, R. ASSADI, M.H. AELAMI, et al. *Emojis in public health and how they might be used for hand hygiene and infection prevention and control*. *Antimicrob Resist Infect Control*, v. 9, n. 1, 2020, 9, 27, 2020.
- S. CASADEI, M. FRANCESCHETTI, (*Internet*), *Il mediatore culturale in sei paesi europei*. Report di ricerca a cura di S. Casadei, M. Franceschetti, in *creifos.org*, 2009
- S. DI GIOVANNI, *Capire e comprendere: l'impatto delle barriere linguistiche e culturali sull'assistenza infermieristica*, in *Rivista L'infermiere*, n. 3, 2023
- S. GERACI, G. BAGLIO, *Salute degli immigrati*. In: *10° Rapporto Osservasalute 2012. Stato di salute e qualità dell'assistenza nelle regioni italiane*. Milano, Prex Ed; 2013

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E GIURISPRUDENZIALI

- Corte costituzionale, Sentenza del 23/11/1967, n. 120
- Corte costituzionale, Sentenza del 26/06/1969, n. 104

- Corte costituzionale, Sentenza del 17/07/2001, n. 251
- Corte costituzionale, Sentenza del 17/07/2001, n. 252
- Corte costituzionale, Sentenza del 08/07/2010, n. 249
- Legge 29 febbraio 1980, n. 33, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile
- Legge 30 dicembre 1986, n. 943, Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.
- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
- Direttiva 2013/33/EU 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

- *Sorveglianza sindromica nella popolazione immigrata*, Cnesps-Iss, in epicentro.iss.it., 20 ottobre 2016 consultabile al link: <https://www.epicentro.iss.it/focus/sorveglianza/immigrati>
- *Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, 21 marzo 2025: il sessantesimo anniversario dell'ICERD offre un'occasione per riflettere su traguardi raggiunti e problematiche ancora irrisolte*, in "Centro di Ateneo per i diritti umani-Antonio Papisca", 20 marzo 2025, consultabile al seguente link: <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/giornata-internazionale-per-leeliminazione-della-discriminazione-razziale-21-marzo-2025-il-60esimo-anniversario-dellicerd-offre-unoccasione-per-riflettere-su-traguardi-raggiunti-e-problematiche-ancora-irrisolte>
- *Malattie infettive e accesso alle vaccinazioni tra i migranti*, a cura del reparto di Epidemiologia delle malattie infettive, Cnesps-Iss, in epicentro.iss.it., 21 febbraio 2013, consultabile al seguente link: <https://www.epicentro.iss.it/migranti/InfettiveIntro>
- N. PASINI, V. MEROTTA, *La salute*, in *30°Rapporto sulle migrazioni 2024*, consultabile al seguente link: https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2025/02/30°-Rapporto-ISMU-ETS_2024_web-1.pdf
- *Salute dei migranti: un nuovo report OMS*, in epicentro.iss.it., 28 luglio 2022, consultabile al seguente link: <https://www.epicentro.iss.it/migranti/world-report-health-of-refugees-and-migrants-2022>.

CAPITOLO IX

IL “PESO” DELLE *FAKE NEWS* SULL’IMMIGRAZIONE SUL DIRITTO DI VOTO

di *Francesco Menicocci**

SOMMARIO: 1. L’impatto della disinformazione. – 2. La “partecipazione digitale” in relazione al diritto di voto. – 3. L’efficacia di una (dis)informazione attraverso i mezzi di comunicazione. – 4. La percezione del fenomeno migratorio attraverso l’ingerenza dell’IA. – 5. Riflessioni conclusive.

1. *La disinformazione tra partecipazione politica e percezione del fenomeno migratorio*

Di fronte alla crescita delle istanze della società da una parte e la nascita di nuovi canali per favorire la partecipazione dei cittadini dall’altra, è necessario chiedersi come possono i cittadini possono esercitare il proprio diritto di voto in maniera corretta e avere una percezione non distorta della realtà in merito ai fenomeni che ci circondano. O meglio, di fronte ai mutamenti che la rappresentanza politica sta subendo, il rischio che l’individuo si trovi isolato, in un contesto in cui le istanze della società assumono carattere globale, è assai elevato, così come il rischio che la tutela dei suoi diritti venga minata. La frattura che la disinformazione crea in ambito elettorale genera effetti sul rapporto tra governanti e governati, impattando così sul processo decisionale delle istituzioni.

Il fenomeno migratorio è stato in particolare uno dei punti caldi delle ultime campagne elettorali con toni accesi, tra chi addirittura ha proposto l’idea di “blocco navale”, una proposta difficilmente praticabile¹. Non da ultimo, il referendum sulla cittadinanza rischiava di essere strumentalizzato da chi sostiene che si possa favorire in questo modo una “cittadinanza più facile”². Infine, come già detto, la questione della disinformazione sul fenomeno migratorio non è di esclusiva pertinenza nazionale, ma ha un impatto

* *Dottorando di ricerca in Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza presso l’Università degli Studi della Toscana*

¹ In alcuni casi la praticità della proposta è stata posta in discussione anche da parte di alcuni esponenti politici, in contro tendenza con il proprio partito. Per un confronto: <https://thevision.com/politica/blocco-navale-meloni/>

² Per un approfondimento sul tema si rimanda a C. BORRÈ, *Il referendum sulla cit-*

di rilevanza internazionale che colpisce anche altri paesi, se pensiamo all'impatto che la disinformazione ha avuto nelle elezioni americane del 2024³.

Detto questo, il tema è che le campagne elettorali sono state preda di *fake news* e disinformazione da parte dei partiti politici perché potessero così intercettare il flusso dei voti a proprio favore con una narrazione distorta sul fenomeno migratorio, andando a colpire la dimensione emotiva invece che quella logico-razionale dell'elettore, impedendo l'esercizio corretto di una prerogativa costituzionale: quella del diritto di voto.

La disinformazione riguarda anche la narrazione che le forze politiche utilizzano sui dati del fenomeno⁴, come il numero di ingressi o di rimpatri, accentuandone la gravità del fenomeno o, quando ci si ritrova a governare, dimostrare in tutti i modi il contenimento dei flussi migratori.

Le *fake news* non generano conseguenze solo sul diritto di voto, ma anche sui flussi migratori: da un lato possono essere utilizzate (in particolare dai trafficanti) per incentivare i migranti a intraprendere lunghe carovane intercontinentali, dall'altro alcune potenze internazionali strutturano campana di disinformazione per preservare l'instabilità di certi regimi politici (non democratici), in particolare africani, per favorire i propri interessi; da ciò consegue che numerose persone vengono spinte a lasciare il proprio paese in condizioni disperate.

Perciò abbiamo due fronti: uno più giuridico che impatta sul diritto di voto, sul quale è interessante analizzare come i partiti siano finiti in secondo piano rispetto alle piattaforme digitali divenute le principali vie di partecipazione; un secondo che riguarda la narrazione distorta del fenomeno migratorio attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale.

I due percorsi si intrecciano tra di loro perché per poter funzionare

tadinanza. L'oggetto del quesito e l'impatto dell'intervento abrogativo, in *Diritto e Società*, 2025.

³ La crescente ingerenza della disinformazione è agevolata dalle nuove tecnologie, in primis l'IA cognitiva. Un dato utile per capirne l'influenza è la convinzione di una parte dell'elettorato che il voto illegale dei migranti abbia favorito la vittoria dei Democratici nel 2021. Per un confronto, *Usa IA, fake news e ingerenza straniera minacciano le elezioni*, in *Ispionline.it*, 31 ottobre 2024.

⁴ Un aspetto che viene evidenziato da Paolo Moroni in *Leggere bene i dati, oltre le fake news*, in *Secondowelfare.it*, 6 dicembre 2020 è la risonanza mediatica che i *media* danno ai migranti che arrivano "via mare" ma non agli altri arrivi "via terra". Il Parlamento Europeo riporta i dati delle richieste d'asilo nel 2019 (in Italia sono state 43.770; in calo del 26,9% rispetto al 2018) sono stati poco più di un terzo rispetto a quelle ricevute dalla Spagna (117.800) e leggermente più della metà rispetto alla Grecia (77.275). Per approfondimento, le richieste d'asilo nei primi 9 mesi del 2024 in Italia sono state 116.000. Cfr.: ISMU, 30° Rapporto sulle migrazioni 2024, pp. 35-36.

la rappresentanza, oltre ad avere un processo decisionale razionale, ha bisogno che i cittadini possano esercitare una funzione di controllo sulle istituzioni e sui partiti, i quali sono portatori delle istanze all'interno delle istituzioni stesse. Ma per poter esercitare tale prerogativa di controllo, i cittadini devono accedere alle informazioni nella maniera più trasparente possibile⁵, poter esercitare in pieno la propria partecipazione politica nei modi costituzionalmente garantiti. Per fare ciò, si deve garantire una conoscenza reale dei fenomeni che ci circondano, in particolare riguardo tematiche, come quella dell'immigrazione, che coinvolgono i diritti umani. Lo stesso Thomas Jefferson oltre due secoli fa sosteneva la «necessità di una stampa libera dalle influenze degli organi di governo»⁶ e che «il fondamento della democrazia risiede nella pubblica opinione [...]. Per garantire tale controllo [...] è necessario che tutti i cittadini vengano informati»⁷.

Le nuove tecnologie, in particolare il *world wide web*, hanno permesso da un lato l'ampliamento dell'accesso alle informazioni per i cittadini fornendo più fonti informative, aprendo ad una collaborazione della società alle politiche pubbliche e, viceversa, aprendo attraverso canali istituzionali l'accesso a documenti governativi⁸. Ma dall'altro ha anche posto temi riguardo la struttura stessa del *web* e dei rischi legati alle diseguaglianze riguardo l'accesso ad internet⁹. Oltre al rischio di disinformazione, non da ultimo, le piattaforme digitali pongono il tema dei dati legati agli utenti che

⁵ Tale diritto è anche tutelato dall'art. 21 Cost.. A partire dalla seconda metà del Novecento, la dottrina ha distinto la libertà di informazione dalla più ampia libertà di espressione. Quest'ultima tutela ogni forma comunicativa, mentre la libertà di informazione riguarda sia il diritto di informare, sia quello di essere informati e di accedere alle notizie (quanto più serie e imparziali possibili). La Corte costituzionale ha precisato che tale libertà, garantita dall'art. 21 Cost., possiede una dimensione non solo individuale, ma anche collettiva, da assicurare tramite il principio del pluralismo, articolato in forma interna (diversità di opinioni nei *media*) ed esterna (pluralità di fonti), indispensabili per un'opinione pubblica consapevole. Cfr. M. E. BUCALO, *I volti della libertà di manifestazione del pensiero nell'era digitale*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 33 e ss.

⁶ Cfr. M. E. BUCALO, F. PACINI, *Informazione e formazione del consenso politico*, in (a cura di) M. E. BUCALO, M. CAPORALE, A. STERPA, *Diritto pubblico di internet*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, p. 254.

⁷ *Ibidem*

⁸ G. SGUEO, *La democrazia migliore. Tecnologie che trasformano il potere*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2024. L'autore parla dell' *Open Government* come strumento di partecipazione tra cittadini e istituzioni e di trasparenza, un principio divenuto sempre più rilevante nelle politiche pubbliche, facendo dell'amministrazione pubblica una «*casa di vetro*» (l'espressione è ripresa da: F. MERLONI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Giappichelli editore, Torino, 2018, 3^a edizione, p. 297).

⁹ M. DESERIIS, *Piattaforme e partecipazione politica*, Mondadori, Milano, 2024, p.

circolano nelle rete e del loro utilizzo illecito per influenzare comportamenti e opinioni per scopi commerciali o di interesse elettorale. La raccolta dati presenta una fondamentale ambivalenza, in quanto «è utile al potere non solo per il bene pubblico, con lo scopo di attuare politiche su misura della popolazione, ma anche per il rafforzamento stesso del potere»¹⁰.

2. La “partecipazione digitale” in relazione al diritto di voto

La crisi della partecipazione politica e la rottura del classico legame rappresentanti-rappresentati, di cui i partiti politici erano i grandi mediatori, non è legato solamente alle nuove tecnologie, ma nasce da prima, già negli anni '70 in un periodo storico in cui la società promuove nuove istanze ed interessi di cui i partiti tradizionali non riescono ad essere più portatori nelle istituzioni. Questo genera disorientamento in alcune fette dell'elettorato che alimenta il dato dell'astensionismo elettorale, ovvero la non-partecipazione al voto¹¹. Perché questo disorientamento ha una maggiore risonanza in Italia? Occorre fare una piccola premessa riguardo il ruolo primario dei partiti politici nella vita istituzionale del Paese.

Essi sono stati la principale piattaforma di partecipazione per i cittadini per il primo periodo repubblicano, grazie al ruolo avuto durante gli anni della Resistenza attraverso il Comitato di Liberazione Nazionale e, non secondariamente, perché la nostra Costituzione vive del consociativismo di quelle stesse forze politiche. I partiti inoltre, si sono dotati di un'organizzazione attiva nel territorio attraverso la nascita delle loro sedi, la nascita di giornali di partito e scuole di formazione politica. Una struttura così articolata che ne faceva un canale di (in)formazione per i cittadini, i quali avevano a disposizione solamente i *mass media* classici, come la stampa, la televisione e la radio. I principali partiti riuscirono così a creare un radicamento nel territorio, instaurando un legame fiduciario con le varie frange dell'elettorato. Quand'è che crolla questo sistema? Possiamo ricostruire questa caduta attraverso due elementi.

17. L'autore parla di una struttura del *web* orientata in un senso neo-coloniale in quanto la rete pone delle questioni di tipo ambientale, sostenibilità (in termini di costi) e di equità.

¹⁰ Cfr. C. CAPASSO, *La sorveglianza digitale*, in (a cura di) C. BASSU, G. PISTORIO, A. STERPA *Diritto pubblico della sicurezza*, 2023, Ed. Scientifica, p. 211

¹¹ Openpolis.it. I dati mostrano il, seppur lieve, crollo dell'affluenza elettorale alle elezioni politiche proprio a cominciare dagli anni '70, mantenendosi sopra l'80% fino alle elezioni del 2008 (80,51%). Tra il 2006 e il 2022 il dato dell'affluenza è crollato quasi del 20% (dal 83,62% al 63,79%).

Il primo è il contesto internazionale che muta velocemente a partire dagli anni '80, con il crollo del Muro di Berlino e la nascita dell'Unione Europea a seguito della firma del Trattato di Maastricht (1992). Il secondo è l'evoluzione tecnologica e la nascita di nuovi mezzi di comunicazione, come il computer e la navigazione sul *web*. Entrambi i fattori hanno un elemento comune: riducono le distanze tra i cittadini.

Così, crolla il sistema tradizionale dei partiti e della rappresentanza con il conseguente smarrimento dell'elettore che, libero dal vincolo partitico, ricorre autonomamente alla ricerca di informazioni sfruttando le nuove opportunità tecnologiche, auto-informandosi. Dalla dimensione collettiva si passa all'iniziativa individuale del cittadino; tuttavia in questo passaggio possono venir meno l'interesse collettivo per far prevalere gli interessi particolari delle singole persone, minando le basi della democrazia rappresentativa. Per far sì che questa funzioni, gli interessi individuali non devono interferire con il rapporto di rappresentanza tra eletti-elettori non solo perché nocivi altresì verso gli interessi della comunità, ma perché dannosi per l'esercizio del libero mandato da parte dei rappresentanti, caposaldo delle democrazie liberali. In sintesi, la dimensione emotiva dell'individuo prevale così sulla dimensione logico-razionale. Già Tocqueville parlava degli istinti e sentimenti che la democrazia genera¹², ma anche della maggiore rilevanza che l'associazionismo può dare a un interesse (o opinione)¹³.

Esistono nella democrazia contemporanea modelli che favoriscono l'emersione di interessi particolarial di fuori del circuito di rappresentanza tradizionale, come il *lobbying*, che funzionano solo se regolati dal decisore pubblico, in quanto sono circuiti di rappresentanza paralleli rispetto alla rappresentanza pubblica. Come diceva Norberto Bobbio, «la differenza tra rappresentanza privata e pubblica sta nel fatto che la designazione del rappresentante pubblico avviene con il procedimento delle elezioni, cioè una scelta della persona di fiducia fatta contemporaneamente da più individui ma indipendentemente l'uno dall'altro in base al principio di maggioranza. Inoltre, loro agiscono non per l'interesse degli elettori che li hanno scelti, ma per l'intera collettività, grazie proprio allo strumento delle elezioni»¹⁴.

¹² A. DE TOCQUEVILLE, *La Democrazia in America*, Milano, RCS Libri, 1997, pp. 209-213.

¹³ *Ibidem*, pp. 201-207

¹⁴ N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, Einaudi, Torino, 1999.

Le elezioni, dunque, sono il momento in cui si costituisce il rapporto tra elettori ed eletti e prende vigore la democrazia rappresentativa.

Se non è facile quantificare in maniera precisa l'impatto dei contenuti di disinformazione che circolano in rete e sulle piattaforme digitali, possiamo provare ad immaginare come invece le piattaforme tendano a influenzare le nostre scelte o gusti, in relazione al momento elettorale e se questo di per sé presenta degli elementi devianti. Facendo una breve premessa, il momento elettorale non rappresenta altro che una scelta tra una platea di movimenti politici sulla base delle proprie convinzioni, che siano ideologiche o utilitaristiche non è rilevante. Il tema è se l'ampiezza di questa platea, o meglio, dell'offerta politica, sia un elemento già di per sé condizionante l'esercizio del diritto di voto.

Infatti, ogni giorno siamo posti di fronte a delle alternative, sia quando facciamo la spesa fino a quando ci chiedono la nostra opinione su un tema e proprio su quest'ultimo aspetto, si tende ad esprimere un'opinione favorevole o di diniego. Le piattaforme commerciali per sondare il mercato ricorrono ad un modello a due alternative per capire l'opinione degli utenti, in modo da capire come strutturare il prodotto e la pubblicità su di esso. Si tratta del *a/b testing*¹⁵, di fronte al quale l'utente può esprimere una sola preferenza, quella che si addice meglio ai propri gusti, secondo una sua analisi. Ed è lo stesso comportamento che l'elettore mette in atto in un'ipotesi di ballottaggio elettorale tra due candidati, specialmente nel caso in cui nessuno dei due risulti come candidato ideale.

Allo stesso modo i partiti politici possono quindi sfruttare le piattaforme digitali e la raccolta dati degli utenti per scoprire le preferenze degli stessi e strutturare un'offerta politica a loro vantaggiosa e l'operazione potrebbe risultare più vantaggiosa se la contesa elettorale è ridotta a due attori (o due preferenze). Non è detto che i dati siano utilizzati per seguire un intento anti-democratico, ma possono essere vantaggiosi per il monitoraggio costante dell'opinione pubblica¹⁶ e per il mantenimento delle *élites* (e del consenso), costruendovi campagne elettorali. Noto è il caso di *Cambridge Analytica*¹⁷, una società di consulenza che attraverso l'analisi dei dati raccolti dalla piattaforma Facebook, riuscì a veicolare gli esiti delle elezioni americane del 2016 e del referendum britannico sulla

¹⁵ M. DESERIIS, *Piattaforme e partecipazione politica*, cit.

¹⁶ F. LAGIOIA, G. SARTOR, *Profilazione e decisione algoritmica: dal mercato alla sfera pubblica*, in *federalismi.it*, n. 11/2020, p.87.

¹⁷ S. DELLA PIAZZA, *Lo scandalo di Cambridge Analytica, legato all'utilizzo dei dati personali ottenuti illecitamente da Facebook*, in *DirittoConsenso*, 2021.

Brexit dello stesso anno. Sulla base dell'incrocio dei dati, che comprendevano ad esempio i *like* degli utenti, le forze politiche in gioco hanno potuto così indirizzare la loro campagna elettorale in maniera occulta e deviando l'esito delle consultazioni. Ciò poi, di fronte ad una società sempre più polarizzata, dove gli individui tendono a mantenere fede ai propri interessi, questo rischia di accendere il confronto elettorale (fino a sfociare nella protesta di *Capitol Hill* del 2021) e di ampliare le distanze tra le frange dell'elettorato.

3. *L'efficacia di una (dis)informazione attraverso i mezzi di comunicazione*

La capacità per un'informazione di poter essere rilevante dipende da tre caratteristiche: massività (deve essere riprodotta numerose volte), raggiungere un pubblico più ampio possibile e superare le grandi distanze (rilevanza sul piano sovranazionale)¹⁸.

Con l'avvento di internet viene processata una mole di informazioni assai elevata che le rende tutte conoscibili in maniera istantanea da una vasta gamma di utenti, che possono tra loro scambiare opinioni ed aprire dibattiti al riguardo tramite piattaforme e *social media*. Abbiamo già visto che questi due strumenti, da un lato creano nuove forme di rappresentanza, ma dall'altro rischiano di disorientare l'individuo dentro il flusso di informazioni. Domandiamoci ora se è la forma delle informazioni (o dei contenuti) a poter essere un elemento influente.

Il condizionamento che generano i contenuti presenti nei *social* non dipende solo dalla selezione di alcune informazioni, ma sull'impostazione con cui le eroga, ovvero dal modo con cui le notizie vengono riportate: parliamo della struttura delle informazioni (o di un *post*). Non esiste un manuale d'uso uguale per tutti, giornali e *social*, e non è detto che riusciamo a comprendere il perché di quella forma di un *post*, o di un articolo. Possiamo dire che quella forma è una struttura intelligibile¹⁹ che permette di capire l'informazione, senza però attivare nel nostro Io una riflessione logica sul tema. Affinché una notizia vada a cogliere l'attenzione, deve essere d'impatto immediato e suscitare la dimensione emotiva delle persone: è quello che si dice quando conta più la forma che la sostanza. Un'informa-

¹⁸ M. E. BUCALO, F. PACINI, *Informazione e formazione del consenso politico*, cit.

¹⁹ E. MOSTACCI, *Critica della ragione algoritmica: Internet, partecipazione politica e diritti*, in *Costituzionalismo.it*, fascicolo n. 2/2019. La forma della notizia ha la capacità di facilitarne la comprensione rispetto ad una narrazione troppo estesa, per quanto in realtà più completa.

zione troppo completa rischia di non suscitare la curiosità dell'individuo non andando a colpire il *pathos* individuale.

Anche la cultura di una certa comunità è importante riguardo la percezione di un determinato evento. I membri di una comunità che possiedono gli stessi valori, hanno la capacità di selezionare le informazioni come comunità, ma al tempo stesso la capacità di deviarle, come singolo individuo²⁰. Di per sé, i valori che i cittadini di una comunità condividono, rappresentano un elemento condizionante della percezione di un determinato fenomeno; prendiamo l'esempio del precedente paragrafo sulla narrazione della migrazione via mare non ci porta a considerare altre rotte migratorie. In secondo luogo, l'aspetto culturale influisce sulla selezione delle informazioni e sulla comunicazione delle medesime ai cittadini, creando così una narrazione non sempre veritiera dei fatti. Un notiziario o un quotidiano possono esercitare una notevole influenza attraverso la selezione e la narrazione intorno agli eventi presi. Per narrazione non si intendono solo le parole utilizzate, ma anche il posizionamento della notizia dentro il palinsesto di un telegiornale e la (eventuale) ripetizione o ridondanza della stessa nel tempo, come per gli attacchi terroristici²¹.

Riguardo la narrazione, è importante anche la scelta del linguaggio che ci consente di comunicare tra individui attraverso un codice: una capacità innata in ogni individuo. Quando il linguaggio è deviato, si alterano le nostre capacità di percezione degli eventi e della realtà, attraverso l'utilizzo di frasi sintetiche, come ad esempio uno *slogan*, che generano una consapevolezza nel cittadino che quello che percepisce corrisponda fedelmente alla realtà²² di quel fenomeno. Una frase sintetica diventa vera quando questa

²⁰ *Ibidem*

²¹ D. FANARA, *Narrazioni mediali nel Mediterraneo. Il servizio pubblico di Italia e Tunisia a confronto*, in (a cura di) A. FORGIONE, R. MASSUCCI, N. FERRIGNI *Per una cultura della sicurezza condivisa. Trattato di sicurezza pubblica*, Franco Angeli, 2020. L'autore parla di come gli attacchi terroristici vengano riportati in maniera diversa dai *mass media* in Italia rispetto che in Tunisia, facendo sì che gli eventi siano percepiti in modo differente a seconda del paese in cui sono narrati. In particolare, la risonanza mediatica di un evento e la sua ripetizione nei *mass media* è di per sé un fattore che influenza la percezione reale del fenomeno.

²² A. M. LANGELLA, *Il pensiero dogmatico. Come il linguaggio influenza il pensiero*, in (a cura di) A. FORGIONE, R. MASSUCCI, N. FERRIGNI *Per una cultura della sicurezza condivisa. Trattato di sicurezza pubblica*, Franco Angeli, 2020. L'autore fa una distinzione tra frasi analitiche e sintetiche, evidenziando come le prime risultano logicamente vere, mentre le seconde no e così generano una confusione logica, specialmente se generate similmente alle prime.

è ripetuta più volte, come uno *slogan* pubblicitario o un titolo di giornale: non deve essere ripetitiva, ma ha bisogno di risonanza mediatica.

Non per forza una frase sintetica legata ad un evento genera disinformazione, ma è la sua struttura breve ed efficace che lascia spazio ad interpretazioni da parte degli individui, in quanto tutti siamo dotati di capacità di linguaggio, ma non in misura uguale.

Come già anticipato, gli strumenti di IA e le piattaforme digitali generano maggiori contenuti e favoriscono la loro diffusione e ripetizione tra gli utenti. Tuttavia, non sempre lo fanno in maniera trasparente, veicolando il flusso di informazioni in base alle preferenze dell'utente, tramite gli algoritmi che possono selezionare i contenuti recepiti (*reels* o post) sulla base delle nostre ricerche, *like* e gusti: o meglio, grazie ai dati.

Favorendo l'erogazione di contenuti sulla base dei nostri dati, è più facile recepire contenuti che ci risultano maggiormente affini e simili, facilitando la ripetizione di stesse informazioni, limitando quel principio di pluralità di fonti conoscitive che il *web* porta con sé. Al contrario, la risonanza di informazioni sugli stessi temi espone l'individuo al fenomeno delle *filter bubbles*²³, o cassa di risonanza, nella quale riusciamo a percepire solamente quello che è più affine alle nostre preferenze, come se fossimo dentro una bolla che filtra appunto, i contenuti che riceviamo. Una piccola digressione riguardo ad una categoria sociale che è particolarmente esposta a questo fenomeno, ovvero i giovani. Se da un lato, sono la categoria più attenta e capace rispetto alle generazioni precedenti nel poter gestire questo flusso di notizie derivanti dai *media*, oltre che la gestione dei *media* stessi, dall'altra parte però i *social media* stessi rappresentano spesso una fuga dalla realtà per loro, una realtà che li vede disorientati rispetto al loro futuro e per questo non meno vulnerabile alle minacce derivanti dalla narrazione distorta. Una fuga facilitata quando si ricevono contenuti a noi desiderati e, al tempo stesso, contenuti generati dall'intelligenza artificiale.

4. *La percezione del fenomeno migratorio attraverso l'ingerenza dell'IA*

Adesso è da capire come la disinformazione impatta nel contesto africano. Preliminarmente dobbiamo considerare tre elementi presenti in tale territorio che facilitano la diffusione di contenuti di disinformazione e che consentono ad alcune delle grandi potenze straniere di esercitare grande

²³ M. E. BUCALO, F. PACINI, *Informazione e formazione del consenso politico*, pp.258-260. Gli autori parlano di *bubble democracy* e il rischio di deficit democratico legato a queste comunità virtuali chiuse.

influenza mediatica tra le masse africane. Il primo elemento è la carenza di infrastrutture digitali che possano garantire l'accesso ad internet in maniera equa per tutti i cittadini, andando così ad ampliare le disuguaglianze di genere ed etnia. La seconda è la scarsa conoscenza del digitale delle popolazioni, maggiormente esposte dunque alle minacce del *web*; l'accesso ad internet, quando possibile (o concesso) è facilmente veicolabile. Il terzo elemento è l'instabilità dei regimi politici africani che, oltre ad alimentare i primi due elementi, espone in maniera semplice le istituzioni alla pressione internazionale di paesi come la Russia, la Cina e da ultimo anche Israele²⁴.

L'accesso alla rete, nei contesti globali contemporanei, è frequentemente mediato da attori statali e potenze internazionali, i quali esercitano il proprio controllo per bloccare o limitare l'accesso a determinati contenuti. In parallelo, l'esistenza di canali di informazione tradizionali, come radio e televisione (mezzi via cavo), facilita la diffusione di messaggi distorti e manipolati all'interno delle popolazioni. Un esempio emblematico di questa dinamica è rappresentato dalla strategia adottata dal governo russo, che ha arruolato *influencer* africani e collaborato con giornalisti nel continente per favorire la diffusione di narrazioni favorevoli ai propri interessi geopolitici, inclusi quelli legati ai propri servizi di *intelligence*²⁵.

In tale contesto, pur se l'intelligenza artificiale rimane uno strumento secondario rispetto all'influenza diretta esercitata da questi *influencer* africani, essa sta acquisendo un ruolo sempre più rilevante nella produzione e diffusione di contenuti. Gli *influencer*, infatti, si pongono come intermediari tra la narrativa del governo russo e la popolazione africana. Un caso particolarmente significativo di questa strategia di manipolazione mediatica è rappresentato dalla creazione del videogioco *African Dawn*²⁶, nel quale la lotta contro il terrorismo nelle regioni africane viene raccontata in una prospettiva fortemente ideologizzata. Al suo interno, la Francia viene delineata come la principale sostenitrice dei gruppi terroristici nel Sahel, mentre la Russia viene presentata come promotrice di un'alleanza con i territori di quest'ultima regione, attraverso la creazione del cosiddetto "*Russia's Africa Corps*".

In questo contesto, anche l'IA contribuisce in modo significativo alla creazione di profili falsi o "*avatar*"²⁷, che appaiono agli utenti come persone

²⁴ Cfr. *Robot wars: How to build a bot to subvert elections*, del 6 marzo 2023, consultabile al seguente link: [disinfo.afrhttps://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/leggere-bene-i-dati-sugli-sbarchi-oltre-le-fake-news/ic](https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/leggere-bene-i-dati-sugli-sbarchi-oltre-le-fake-news/ic)

²⁵ K. ALLEN, C. NEHRING, *AI-Generated Disinformation in Europe and Africa Use Cases, Solutions and Transnational Learning*, 2025.

²⁶ *Ibidem*

²⁷ *Robot wars: How to build a bot to subvert elections*, del 6 marzo 2023, cit.

reali. Tali *avatar* sono progettati per interagire emotivamente con gli utenti, attraverso narrazioni costruite *ad hoc*, con l’obiettivo di influenzare le loro percezioni e comportamenti. Questi *avatar* si rendono più efficaci grazie alla loro presenza sui *social media*, dove i contenuti (come post e immagini) rafforzano ulteriormente la sensazione di autenticità. Un esempio rappresentativo è l’operato dell’azienda israeliana *Percepto*²⁸, che si occupa della creazione e gestione di *avatar* artificiali. Oltre alla creazione di *avatar*, un altro strumento utilizzato per influenzare le opinioni pubbliche è la profilazione²⁹, una pratica che, mediante la raccolta e l’analisi dei dati degli utenti, consente di costruire profili tipo sui comportamenti e le preferenze degli individui. Tale profilazione permette di prevedere e manipolare le scelte degli utenti³⁰, indirizzandoli verso consumi specifici o, più gravemente, alterando i loro orientamenti elettorali. Attraverso la manipolazione dei contenuti offerti e la personalizzazione delle informazioni, è possibile esercitare un’influenza profonda sui cittadini, con ripercussioni che vanno dall’indirizzamento delle preferenze di acquisto alla manipolazione politica. Il primo di questi fattori riguarda la creazione di canali di informazione statale controllati, come nel caso della *Zimbabwean Broadcasting Corporation* (ZBC), che agiscono come veicoli privilegiati di narrazioni manipolate dal governo. Un secondo fattore, di natura strutturale, è la carenza di infrastrutture tecnologiche avanzate che garantiscano un accesso equo e democratico alla rete, limitando la capacità di un’ampia porzione della popolazione di discernere tra informazioni verificate e notizie false. Infine, l’instabilità politica che caratterizza molti paesi africani, unitamente alla presenza di regimi autoritari, crea un terreno fertile per la diffusione di contenuti manipolatori, consentendo la manipolazione dell’opinione pubblica in favore di specifici interessi esterni³¹.

La disinformazione verso i migranti non è un tema recente. Durante il regime fascista l’istituzione di sezioni apposite per la propaganda verso gli italiani presenti nelle comunità italo-americane, attraverso il poten-

²⁸ Cfr.: *Inside Russia's new Africa propaganda playbook*, disinfo.africa.it, 13 giugno 2025

²⁹ Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione Europea (GDPR) riguardo alla profilazione ne dà una definizione come di un fenomeno che utilizza “[...] tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali. [...] Inoltre l’interessato dovrebbe essere informato dell’esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa.”

³⁰ F. LAGIOIA, G. SARTOR, *Profilazione e decisione algoritmica: dal mercato alla sfera pubblica* cit.

³¹ K. ALLEN, C. NEHRING, *AI-Generated Disinformation in Europe and Africa Use Cases, Solutions and Transnational Learning*, cit.

ziamento della stampa estera ad esempio³². Lo scopo era influenzare i compatrioti circa l'andamento del regime in Italia, con lo scopo di utilizzare le comunità come ponte con le istituzioni americane, favorendo una narrazione «democratica» del regime.

5. *Riflessioni conclusive*

In merito alla distorsione del diritto di voto da parte della disinformazione, è necessario che la regolazione del fenomeno coinvolga gli Stati in un'ottica sovranazionale e le piattaforme digitali come *Meta*, affinché quest'ultimi non utilizzino un eccessivo potere editoriale sui contenuti degli utenti. Infatti, bisogna ponderare i diritti e le prerogative dell'individuo: da un lato, la libertà d'espressione, la partecipazione politica e la riservatezza dei propri dati; dall'altro evitare il danneggiamento e l'offesa verso l'immagine delle persone.

Le piattaforme che ricorrono ad algoritmi sia per l'erogazione di contenuti che per bloccare contenuti espliciti o offensivi, devono comunque dover mantenere una matrice umana di controllo affinché non sia lesa la libertà d'espressione degli utenti.

Sulla disinformazione nel continente africano è chiaro che la questione è assai più ardua e di difficile risoluzione. Ciò nonostante, deve essere sempre più alta la sensibilizzazione di questo fenomeno e la cooperazione tra i regimi democratici, così da contrastare l'influenza che i regimi non-democratici stanno esercitando in Africa.

³² N. SANTARELLI, *La propaganda fascista attraverso l'attività dei nuclei di propaganda in Italia e all'estero. Le associazioni e gli istituti di cultura italo-americani in Nord America*, in *L'emigrazione italiana 1870-1970. Atti dei colloqui di Roma*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma, pp. 1300-1313. Nell'articolo viene riportata la nascita di quotidiani come «La Notizia» (p. 1308).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- K. ALLEN, C. NEHRING, *AI-Generated Disinformation in Europe and Africa Use Cases, Solutions and Transnational Learning*, 2025
- C. BORRÈ, *Il referendum sulla cittadinanza. L'oggetto del quesito e l'impatto dell'intervento abrogativo*, in *Diritto e Società*, 2025
- M. E. BUCALO, F. PACINI, *Informazione e formazione del consenso politico*, in (a cura di) M. E. Bucalo, M. Caporale, A. Sterpa, *Diritto pubblico di internet*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024
- M. E. BUCALO, *I volti della libertà di manifestazione del pensiero nell'era digitale*, Giappichelli, Torino, 2023
- C. CAPASSO, *La sorveglianza digitale*, in (a cura di) C. Bassu, G. Pistorio, A. Sterpa *Diritto pubblico della sicurezza*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023
- A. DE TOCQUEVILLE, *La Democrazia in America*, Milano, RCS Libri, 1997
- M. DESERIIS, *Piattaforme e partecipazione politica*, Milano, Mondadori, 2024
- D. FANARA, *Narrazioni medialì nel Mediterraneo. Il servizio pubblico di Italia e Tunisia a confronto*, in (a cura di) A. Forgiione, R. Massucci, N. Ferrigni *Per una cultura della sicurezza condivisa. Trattato di sicurezza pubblica*, Milano, Franco Angeli, 2020
- A. M. LANGELLA, *Il pensiero dogmatico. Come il linguaggio influenza il pensiero*, in (a cura di) A. FORGIONE, R. MASSUCCI, N. FERRIGNI *Per una cultura della sicurezza condivisa. Trattato di sicurezza pubblica*, Milano, Franco Angeli, 2020
- F. MERLONI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Torino, Giappichelli editore, 2018
- N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, Torino, Einaudi, 1999
- F. LAGIOIA, G. SARTOR, *Profilazione e decisione algoritmica: dal mercato alla sfera pubblica*, in *federalismi.it*, n. 11/2020
- E. MOSTACCI, *Critica della ragione algoritmica: Internet, partecipazione politica e diritti*, in *Costituzionalismo.it*, fascicolo n. 2/2019
- N. SANTARELLI, *La propaganda fascista attraverso l'attività dei nuclei di propaganda in Italia e all'estero. Le associazioni e gli istituti di cultura italo-americani in Nord America*, in *L'emigrazione italiana 1870-1970. Atti dei colloqui di Roma*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2002
- G. SGUEO, *La democrazia migliore. Tecnologie che trasformano il potere*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2024

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

- S. DELLA PIAZZA, *Lo scandalo di Cambridge Analytica, legato all'utilizzo dei dati personali ottenuti illecitamente da Facebook*, in *DirittoConsenso*, 2021, consultabile al seguente link: <https://www.dirittoconsenso.it/2021/12/21/il-caso-cambridge-analytica/>
- M. MADONIA, *Il “blocco navale” propagandato da Meloni è inattuabile, il partito lo sa, ma i suoi elettori no*, in *The Vision*, del 8 settembre 2022, consultabile al seguente link: <https://thevision.com/politica/blocco-navale-meloni/>
- P.MORONI, *Leggere bene i dati sugli sbarchi, oltre le fake news*, del 16 dicembre 2020, consultabile al seguente link: <https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/leggere-bene-i-dati-sugli-sbarchi-oltre-le-fake-news/>
- *Robot wars: How to build a bot to subvert elections*, del 6 marzo 2023, consultabile al seguente link: [disinfo.afrhttps://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/leggere-bene-i-dati-sugli-sbarchi-oltre-le-fake-news/ic](https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/leggere-bene-i-dati-sugli-sbarchi-oltre-le-fake-news/ic)
- *L'astensionismo e il partito del non voto*, in *Openpolis.it* del 11 ottobre 2022, consultabile al seguente link: <https://www.openpolis.it/lastensionismo-e-il-partito-del-non-voto/>

CAPITOLO X

CARTOGRAFIE DELLA FIDUCIA: METODOLOGIA E ANALISI DELL'INFOSFERA MIGRATORIA

di *Livio Calabresi e Michele Empler**

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Le Piattaforme come Infrastrutture Epistemiche: Tra Fiducia e Manipolazione. – 3. Fiducia mediale, ibridazione epistemica e infosfera migratoria. – 4. Traiettorie dissonanti e sfide della fiducia: una premessa critica. – 5. La dieta mediale degli intervistati – 6. L'Esplorazione preliminare dell'Infosfera Migratoria. 7. Iconografie del viaggio e dispositivi di inganno. – 8. Conclusioni.

1. *Introduzione*

La presente sezione offre una ricognizione preliminare dei tre step metodologici implementati sinergicamente nell'ambito del progetto di ricerca. Obiettivo primario è esplorare il ruolo dell'informazione – e della misinformazione – nei processi decisionali che precedono la partenza migratoria, con particolare riferimento al contesto subsahariano. In un ecosistema mediale sempre più frammentato, transnazionale e ibrido, la ricerca adotta un approccio metodologico progressivo per indagare se e in che modo determinati contenuti informativi – autentici, contraffatti o generati artificialmente – possano essere utilizzati a fini manipolatori nei paesi d'origine, influenzando le modalità, le aspettative o la scelta delle destinazioni migratorie.

L'impianto teorico si fonda su una prospettiva relazionale della fiducia nei *media*, intesa non come adesione astratta a fonti istituzionali, ma come pratica situata e performativa, che prende forma all'interno dell'infosfera migratoria: un ambiente reticolare, transmediale e spesso opaco, dove si intrecciano contenuti informali, testimonianze personali e forme di propaganda.

Il capitolo si configura dunque come una riflessione metodologica aperta, sostenuta da una prospettiva transdisciplinare e sperimentale, e

* *Livio Calabresi è Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano. Michele Empler è Dottorando in Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza presso l'Università degli Studi della Toscana.*

intende contribuire al dibattito scientifico su fiducia, disinformazione e mobilità umana. L'obiettivo è porre le basi per futuri sviluppi teorici e operativi in un ambito ancora poco esplorato nei *media studies*: l'infosfera migratoria.

Le sezioni seguenti presentano nel dettaglio i tre *step* di ricerca: una survey nei centri di accoglienza, un'attività di monitoraggio semantico delle piattaforme *social*, e l'introduzione di un agente conversazionale basato su intelligenza artificiale. Questo mix metodologico è stato progettato per verificare l'esistenza di:

- canali preferenziali di diffusione della (mis)informazione;
- tipologie ricorrenti di contenuti manipolativi o generati da AI;
- potenziali ingerenze esterne nei flussi comunicativi che contribuiscono alla costruzione dell'immaginario migratorio.

In tale quadro, il lavoro si confronta con le seguenti domande di ricerca:

RQ1: È possibile individuare e mappare dei vettori narrativi dominanti che, attraverso diversi *media* (*online* e *offline*), promuovono un'immagine mistificata e ingannevole dell'esperienza migratoria, incoraggiando di fatto le partenze?

RQ2: Eventuali campagne di disinformazione vengono veicolate, nei paesi d'origine dei migranti, anche attraverso contenuti intenzionalmente contraffatti o creati tramite tecnologie di AI generativa?

RQ3: Quali strategie di contro-narrazione vengono attualmente messe in campo, e quali potrebbero essere implementate, per contrastare il diffondersi di contenuti disinformanti/misinformati?

2. *Le Piattaforme come Infrastrutture Epistemiche: Tra Fiducia e Manipolazione*

L'avvento di un nuovo modello di *società platformizzata*, teorizzato in un paradigma compiuto da Van Dijck, Poell e De Waal (2018), ha irrevocabilmente ed esponenzialmente amplificato il peso dei fenomeni comunicativi sul delicato equilibrio tra varie forme di potere a livello globale. I vettori evolutivi della *noosfera* – che Teilhard de Chardin descrisse come “coscienza collettiva” che scaturisce dall'interazione fra menti umane – si manifestano come un insieme di fenomeni discreti seppur connettivi: come una pluralità di comunicazie e intelligenze digitali (Susca e De Kerckhove 2008).

Nonostante un crescente grado di competenze digitali e una più diffusa consapevolezza del condizionamento esercitato dalle logiche algoritmiche sulla nostra esperienza – sia *online* che *offline* – è sempre più difficile, per i cittadini, maturare una realistica cognizione del ventaglio di implicazioni sottese al quotidiano utilizzo delle piattaforme digitali. Questo vale anche – e forse in modo ancora più critico – nei paesi tecnologicamente periferici, dove la *platform society* opera come dispositivo invisibile ma pervasivo, ristrutturando le aspettative, le percezioni e le narrazioni legate al futuro, incluse quelle migratorie.

Guardando all'Occidente più sviluppato, è lecito supporre che una significativa porzione di cittadinanza – soprattutto tra le fasce anagrafiche più giovani – abbia ormai familiarità con le logiche di datificazione *quantitativa* connesse ai processi di consumo, come la targhettizzazione dei pubblici, i meccanismi basilari dell'*advertising*, l'esposizione selettiva a determinati contenuti, etc. Cionondimeno, il modo in cui i rapporti di datificazione che regolano il funzionamento del web semantico e il ruolo *attivo* dei pubblici nella costruzione di reti di relazioni e connessioni – nonché per lo sviluppo di categorie di elaborazione per le IA – influiscono sui processi democratici passa per lo più inosservato.

In definitiva, mentre l'importanza relazionale e civica dei *new media* cresceva esponenzialmente, al punto da costituire ormai un nuovo paradigma di socialità, le persone hanno saputo sviluppare una solida coscienza di consumatori 3.0, prima che una matura identità di cittadini 3.0.

La natura onnipervasiva della *platform society* è parzialmente celata dalla sua capacità di *naturalizzarsi* nelle pratiche quotidiane, mimetizzandosi come semplice infrastruttura tecnologica o ambiente neutro. In realtà, come Van Dijck e Poell (2013) avevano già chiaramente indicato, le piattaforme digitali operano come attori istituzionali a pieno titolo, capaci di rimodulare le regole del gioco in numerosi settori: dall'informazione alla salute, dall'istruzione alla mobilità. Questa istituzionalizzazione de facto avviene attraverso meccanismi di standardizzazione algoritmica, *affordance* disegnate per orientare i comportamenti e una *governance* opaca che sfugge ai normali processi democratici.

Tali meccanismi – e con essi lo sviluppo dell'industria dell'intelligenza artificiale, di cui si parlerà in seguito – si inseriscono in un più generale orizzonte di esternalizzazione di funzioni chiave dello stato ad appaltatori tecnologici privati (Crawford 2021). Peraltro, assumono una valenza strategica internazionale nella misura in cui l'architettura delle piattaforme è per sua natura globale e post-territoriale, capace di estendere le proprie logiche anche in contesti dove l'accesso alla rete è disomogeneo

o parziale. Si tratta, come scrivono Couldry e Mejias (2019), di un vero e proprio “colonialismo dei dati”, in cui le piattaforme non si limitano a raccogliere informazioni, ma estraggono valore, ridefiniscono significati culturali e interferiscono con le dinamiche sociali locali. Questo è particolarmente rilevante nei paesi di origine dei flussi migratori, dove la fruizione mediale è spesso *mobile-first*, disintermediata, e dominata da *social media* transnazionali.

Nel contesto subsahariano, ad esempio, l’espansione delle reti mobili e delle connessioni 3G e 4G ha coinciso con una crescita nell’uso di WhatsApp, Facebook e TikTok come principali strumenti informativi e relazionali (Mutsvairo & Ragnedda, 2019). Ma ciò che, a una lettura superficiale, può apparire come un accesso democratizzante all’informazione, costituisce un ulteriore fattore di disuguaglianza che accentua la *digital divide*. Laddove le comunità più povere hanno un accesso limitato alle tecnologie digitali – sia per i suoi alti costi che per la mancanza di infrastrutture adeguate – aumenta la vulnerabilità a contenuti manipolativi e narrazioni distorte. La diffusione strumentale di simili contenuti, unita ad un basso grado di *media literacy* e a una fattuale incapacità di *debunking*, può influenzare significativamente le percezioni delle opportunità migratorie, alterando in profondità l’immaginario del “Nord Globale”.

Il passaggio chiave, allora, è comprendere che la *platform society* non è semplicemente un ecosistema mediale: è una forma di potere reticolare che agisce simultaneamente sul piano economico, cognitivo e politico. Essa non solo struttura l’accesso all’informazione, ma condiziona la costruzione della realtà, generando effetti tangibili su decisioni individuali come la migrazione, che apparentemente sembrano estranee alla sfera digitale.

Come sottolineano Helmond, Nieborg e Van der Vlist (2021), le piattaforme sono “infrastrutture della quotidianità” che si innestano nelle routine culturali, linguistiche e sociali. E proprio perché questo innesto avviene in modo adattivo, pervasivo e multilivello, ogni società – indipendentemente dal suo grado di sviluppo – ne risulta coinvolta. Le logiche della *platform society*, lungi dall’essere una prerogativa delle società occidentali avanzate, determinano nuove forme di interdipendenza epistemica – ovvero la dipendenza reciproca nella produzione e validazione del sapere – in cui anche le narrazioni migratorie circolano, si rafforzano o si deformano sotto la spinta di affordance globali.

In quest’ottica, lo studio dell’infosfera migratoria non può prescindere da tali considerazioni preliminari sulle piattaforme come ambienti semantici totalizzanti, in cui la fiducia viene costruita, delegata o sabotata

in base a segnali interazionali, dinamiche di *engagement* e appartenenze algoritmicamente rinforzate.

Possiamo, dunque, ancora parlare di scelta migratoria libera, quando l'ecosistema cognitivo che la informa è strutturalmente distorto?

3. *Fiducia mediale, ibridazione epistemica e infosfera migratoria*

Parlare di *fiducia nei media* in relazione al contesto migratorio subsahariano può sembrare, a prima vista, un'operazione teoricamente forzata. In contesti caratterizzati da una debole infrastrutturazione editoriale, da forti dipendenze da *media* internazionali e da livelli disomogenei di alfabetizzazione (UNESCO, 2023; Afrobarometer, 2022), la relazione tra cittadini e informazione si configura secondo logiche ibride e non standardizzate. Tali condizioni sembrano rendere inadatta l'applicazione di strumenti teorici e metodologici elaborati per analizzare il rapporto tra cittadini e informazione nei paesi occidentali. Tuttavia, è proprio il nuovo ruolo assunto dalle piattaforme digitali come principali fonti informative a giustificare questa traslazione concettuale. L'ibridazione che ha investito l'ecosistema dei *media* non è un semplice mutamento tecnologico, ma una trasformazione epistemica che legittima lo spostamento del focus: dalla fiducia *nel giornalismo* alla fiducia *nei contenuti*, indipendentemente dalla loro provenienza istituzionale.

Come osserva Blöbaum (2016), la fiducia è una decisione situata, legata all'interazione tra un soggetto (*trustor*) e una fonte informativa (*trustee*), e implica una *scelta rischiosa di dipendenza*. In questo senso, ogni migrante che affida la propria rappresentazione del viaggio e del "Nord Globale" a contenuti accessibili tramite *social media* – siano essi video su TikTok, messaggi su chat WhatsApp o Telegram, o finanche testimonianze informali in gruppo – sta, in modo esplicito o implicito, compiendo un atto di fiducia. Questo atto è tanto più rilevante in quanto precede il contatto diretto con le istituzioni e la realtà sociale europee, configurandosi come un processo di pre-mediazione simbolica. Il processo di costruzione di un immaginario migratorio nasce in forma originariamente frammentaria, lacunosa sul piano relazionale, e priva di strumenti cognitivi adeguati a riconoscere contenuti manipolativi.

Una simile lettura impone un ribaltamento di prospettiva: non si tratta di misurare la fiducia nei *media* come attributo strutturale, ma di esplorare le dinamiche relazionali e contestuali da cui scaturiscono, sulla base della fiducia, determinati esiti performativi. È dunque, in definitiva, un'analisi della credibilità percepita dei contenuti.

Come sottolineano Fisher et al. (2020), *credibilità* e *fiducia* sono concetti spesso sovrapposti ma concettualmente distinti: la prima è una qualità della fonte, la seconda è una disposizione relazionale del soggetto. È proprio questa natura relazionale che rende il concetto di fiducia particolarmente adatto a indagare l'infosfera migratoria, intesa come l'insieme delle esperienze informative pre-migratorie, distribuite tra pratiche personali, reti sociali e ambienti digitali.

In questo quadro, le cosiddette *folk theories* – teorie non ufficiali e informali che i cittadini sviluppano su cosa sia il giornalismo e su come dovrebbe – possono estendersi ben oltre il campo giornalistico in senso stretto, ed essere intese come strategie comportamentali che informano il modo in cui vengono percepite le alternative disponibili e le decisioni da intraprendere (Eslami, 2016; Mont'Alverne et al., 2023).

Queste “*strategies of action*” (Nielsen, 2016; Swidler, 1986) sono insiemi di strumenti simbolici che gli individui usano per orientarsi in situazioni di incertezza che, pur nella misura frammentata e discontinua precedentemente descritta, sono influenzate anche da narrazioni fondate su contenuti manipolatori e/o ingannevoli.

È in questa prospettiva che trova senso il tentativo – qui proposto in chiave sperimentale – di adattare una metodologia e un *framework* teorico tipico degli studi sulla fiducia nei *media* a un campo di indagine nuovo e ibrido.

Il disegno di ricerca si articola in una serie di *step* progressivi che uniscono approcci quantitativi e qualitativi.

3.1 *Il primo step di ricerca*

Una prima fase esplorativa ha previsto un'attività di monitoraggio delle piattaforme *social*, calibrata per individuare contenuti semanticamente legati alla definizione del progetto migratorio. Le API del *crawler* sono state impostate per definire la rilevanza dei contenuti sulla base della co-occorrenza di *keyword* specifiche selezionate a seguito di un'analisi preliminare del linguaggio utilizzato da migranti e facilitatori sui *social media*. Molti dei termini impiegati ricorrono in testimonianze dirette, report di ONG e dal monitoraggio etnografico di gruppi Facebook e Telegram reali, frequentati da migranti irregolari. È stata così costruita una lista di *keyword* ad ampio spettro semantico (*Tabella 2*), che potesse includere riferimenti all'attraversamento dei confini (es. “raggiungere l'Europa senza documenti”, “attraversare il confine”, “cross the border”, “traverser la frontière”, “دودجلا روبوع”), alle modalità di spostamento (“via mare”, “traverser la

mer”, “رحبل روعع”), ai temi legati a visti e a protezione internazionale (“richiesta asilo”, “demande asile”, “عوجلل بلط”).

Sebbene analisi conversazionali preliminari abbiano evidenziato la co-esistenza *online* di numerose varianti linguistiche e sotto-dialettali, le *keyword* sono state declinate in tre lingue principali – inglese, francese e arabo – al fine di intercettare il maggior numero possibile di dati leggibili. Inoltre, per limitare la quantità di “dati sporchi” o non rilevanti, sono stati presi in considerazione solo quei contenuti in cui le *keyword* comparivano in co-occorrenza con riferimenti alle possibili destinazioni del viaggio (indicate nella Tabella 1).

Le parole chiave così selezionate sono state poi utilizzate come input per uno *script* di *crawling* automatico. Il *software* ha effettuato ricerche iterativamente, analizzando titoli, descrizioni e messaggi nei post social in ciascuna delle lingue considerate. Questo approccio, replicabile e metodologicamente trasparente, ha permesso di ampliare la copertura semantica del monitoraggio, riducendo al contempo il rischio di distorsioni dovute a un uso limitato di idiomi o sinonimi troppo specifici. I paesi selezionati per il monitoraggio sono stati suddivisi in due categorie:

A. Paesi sicuri: Costa d’Avorio, Gambia, Senegal

B. Paesi non sicuri: Burkina Faso, Mali, Nigeria

La scelta dei paesi è stata operata incrociando i dati sulle percentuali di affluenza per Paese d’origine e il nuovo elenco dei paesi sicuri ridefinito dal “Decreto-Legge 23 ottobre 2024, n. 158: Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”.

Obiettivo di questa prima esplorazione semantico-quantitativa è l’individuazione di *media*, vettori, canali e profili informativi *open access* che veicolano contenuti potenzialmente rilevanti per il progetto migratorio. Le evidenze raccolte in questa fase vengono incrociate con i dati del secondo livello di analisi, orientando così l’attivazione di una successiva e più approfondita attività di monitoraggio automatizzato.

Tabella 1 – co-occorrenze

Inglese	Francese	Arabo	Forme colloquiali
Italy	Italie	ايطيا	Itali
Europe	Europe	ابوروا	Erop

Tabella 2 – keywords

ITALIANO	INGLESE	FRANCESE	ARABO
VIAGGIO			
Raggiungere	How to get to	Comment arriver	لوصول
Raggiungere senza documenti	Reach without papers	Atteindre sans papiers	نودب لوصول قى ائشو
Entrare senza documenti	Entering without papers	Entrer sans papiers	قى ائشو نودب لو دخل
Attraversare Confine	Cross the border	Traverser la frontière	دودحل روبع
Attraversare Mare	Cross the sea	Traverser la mer	رحبلا روبع
Migliore rotta/sentiero per	Best Route to	Meilleur Route	قى رط لصفأ
Passaggio	Pathway to	Passage	رورم
Paese di transito	Country Transit	Pay de Transit	روبع دلب
Viaggio sicuro in	Safe travel	Voyage/ Voyager sûr	قنم أ قل حر
Viaggio via mare	Sea travel	Voyage bateau	قى رط ن ع قل حر رحبلا
Viaggio pericoloso	Dangerous journey	Voyage dangereux	قري طخ قل حر
Viaggio rischioso	Risk trip	Voyage risqué	قفوفخم قل حر رطاخ حمل اب
Contatto viaggio Italia / Europa	Travel contacts	Contacts voyage	رفس ل لاصرتا
Viaggiare nascosti	Travel hidden	Voyager caché	اى ب تخم رفس ل ا
Viaggio camion	Truck travel	Voyager en camion	قن حاش ربع قل حر
Viaggio su barca	Travel boat	Voyager en bateau	براق ربع قل حر
Viaggio clandestino	Undocumented travel	Voyage sans papiers	قري حش ري غ قل حر
Viaggiare passaporto falso	Fake passport travel	Voyager faux passeport	رفس زاوج رفس ل ا روزم
Passare il confine	Cross the border	Traverser la frontière	دودحل روبع
RECEPTION & LEGAL			
Richiesta Asilo	Apply for asylum	Demande asile	عوجلل ا ب ل ط
Rifugiati	Refugees	Réfugiés en Italie	نوى ج الل ا
Asilo Politico	Political asylum	Asile politique	يس ايس ل ا عوجلل ا
Senza visto	Without a visa	Sans visa	قري شات نودب
No visto	No visa	Pas de visa	قري شات ال
Italia / Europa senza passaporto	without a passport	sans passeport	رفس زاوج نودب
Ottenere visto Italia / Europa	How get visa	Comment obtenir visa	ى ل ع لوصول قى ائشات
Asilo Donne straniere Italia / Europa	Asylum women	Asile femmes	ءاسن ل ل ا عوجلل ا تئابن ج ل ا
Accoglienza migranti Italia / Europa	Migrant reception	Accueil migrants	نير ج امل ا ل ا ب ق ت س ا
Accoglienza stranieri Italia / Europa	Foreigners welcome	Accueil étrangers	بن ا ج ال ا ل ا ب ق ت س ا
Extracomunitari Italia / Europa	Non-EU	non-UE	نئيب و روال ا ري غ

Perseguitati	Persecuted	Persécutés	نود مطضجلا
Centri accoglienza	Reception centers	Centres d'accueil	لابقتسا زكارم
Rifugi migranti	Refugee shelters	Refuges migrants	نيرج املا اءجالم
Aiuto migranti	Help migrants	Aide aux migrants	نيرج املا ءءعاسم
Assistenza legale migranti	Legal assistance migrants	Assistance juridique migrants	ءن و ن اءلا ءءعاسملا نيرج املا
Lavoro migranti	Job migrant	Travail migrant	نيرج املا لمع
TRAFFIC & ILLEGAL			
NGO	NGO help	ONG aide	ءي جوكح ريغ ءمظنم
Smugglers	Smugglers	Passeurs	نوبرملا
Smuggling Italia / Europa	Smuggling routes	Routes contrebände	ببرملا
Traffucanti umani Italia / Europa	Human traffickers	Trafiquants d'êtres humains	رشبلا وبرم
Truffe migranti Italia / Europa	Migrant scams	Arnaques migrants	نيرج املا لايءءا
Deportazioni	deportation	Déportation	ليرءءلا
Reimpatrio	Repatriation	Rapatriment	نطولا اءءاعالا

3.2 *Il secondo step di ricerca*

Originariamente, il disegno di ricerca prevedeva una seconda fase di indagine qualitativa, basata sulla somministrazione di interviste semi-strutturate a migranti di origine sub-sahariana giunti sul territorio italiano e già inseriti nel circuito dell'accoglienza. In accordo con i referenti ministeriali coinvolti nel progetto, sono stati esclusi dal campione i migranti ospitati presso *hotspot* e centri di primo approdo, in ragione della peculiare condizione di fragilità psico-fisica, di eventuali traumi recenti e di una probabile indisponibilità psicologica.

I partecipanti sarebbero stati selezionati su base volontaria, tra gli ospiti di tre Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo:

- Centro “Mondo Migliore”, Rocca di Papa (RM)
- C.A.R.A. di Isola di Capo Rizzuto (KR)
- C.A.R.A. di Bari

L'adozione di un approccio qualitativo, complementare e integrativo rispetto all'impianto marcatamente quantitativo del progetto, rispondeva a due obiettivi principali.

Il primo era quello di ricostruire in maggiore dettaglio i processi euristici che guidano i migranti nella ricerca e selezione di informazioni durante la fase pre-partenza. Il secondo riguardava l'esplorazione degli elementi costitutivi dell'immaginario migratorio — tanto sul piano

narrativo quanto su quello mediale — con particolare attenzione alla permeabilità rispetto alla disinformazione e a possibili ingerenze esterne di natura manipolativa.

In sintesi, l'obiettivo era mappare le logiche e i canali attraverso cui i migranti incontrano e assegnano credibilità a contenuti e informazioni relativi al proprio progetto migratorio

Tuttavia, nonostante la disponibilità formale manifestata dai referenti dei centri, una serie di colloqui preliminari con operatori e mediatori culturali ha evidenziato una probabile riluttanza da parte degli ospiti a partecipare a una forma di indagine potenzialmente percepita come invasiva o suscettibile di generare diffidenza a causa della natura personale e sensibile dei temi affrontati. Un ulteriore limite operativo si configurava relativamente all'impossibilità di *registrare* qualsiasi tipo di materiale documentale – audio o video – presso il CARA di Bari, *situato all'interno di una zona militare*.

Alla luce di tali considerazioni – e del parere espresso da chi si confronta quotidianamente con i vissuti di diffidenza e vulnerabilità dei migranti – la traccia dell'intervista è stata rimodulata, tradotta in inglese e francese, e somministrata in forma di questionario strutturato con domande chiuse e aperte.

Per mitigare la perdita di profondità tipica dell'approccio qualitativo, sono stati adottati alcuni accorgimenti metodologici:

1. **Comunicazione preventiva:** nei giorni precedenti alla somministrazione, i partecipanti sono stati informati dagli operatori dei centri circa la natura e gli obiettivi della ricerca.
2. **Mediazione introduttiva:** ogni sessione è stata preceduta da un incontro esplicativo, con possibilità di domande e chiarimenti, in presenza di interpreti e mediatori culturali.
3. **Assistenza alla compilazione:** i mediatori hanno supportato i partecipanti nella comprensione e compilazione del questionario, in presenza di un basso livello di scolarizzazione

Complessivamente, sono stati raccolti 81 questionari, compilati da migranti di origine subsahariana di diversa nazionalità (*Tabella 3*)

Tabella 3 – provenienza migranti

Risposte Registrate	Nazionalità di Origine del Migrante
43	Non dichiarata ¹

¹ Sebbene un consistente numero di partecipanti non abbia indicato la propria na-

8	Guinea
5	Costa d'Avorio
4	Burkina Faso
4	Gambia
3	Mali
3	Nigeria
2	Guinea Bissau
2	Liberia
2	Sudan
1	Camerun
1	Ciad
1	Guinea Conakry
1	Sierra Leone
1	Sud Africa
81	TOT

È opportuno segnalare alcuni limiti critici, direttamente connessi alla rimodulazione metodologica, repentina e non prevista in fase progettuale:

- **Riduzione della profondità:** il passaggio dall'intervista al questionario ha consentito la somministrazione simultanea a un numero maggiore di partecipanti, ma a discapito della possibilità di approfondire le risposte o chiarirne ambiguità.
- **Tasso di non risposta:** la significativa quantità di domande lasciate in bianco va letta alla luce della reticenza diffusa e del timore, da parte dei partecipanti, che alcune informazioni – sebbene coperte da garanzia di anonimato – potessero risultare sensibili o compromettenti.
- **Perdita della dimensione narrativa:** l'impossibilità di accedere a racconti individuali – attraverso una "*reconstructive section*" inizialmente prevista nella traccia di intervista – ha limitato l'analisi delle traiettorie personali, delle motivazioni più profonde e della processualità con cui si instaura il rapporto di fiducia con le fonti.
- **Limitazione della flessibilità dialogica:** la rigidità del formato

zionalità nella sezione anagrafica del questionario somministrato, i partecipanti sono sempre stati preselezionati da operatori a conoscenza delle finalità del progetto e del focus di ricerca sui migranti di origine sub-sahariana

survey ha impedito di indagare uno dei nuclei centrali del progetto originario, ovvero l'identificazione di canali, piattaforme o profili social specifici attraverso cui circolano contenuti rilevanti per il progetto migratorio.

In definitiva, sebbene tale rimodulazione sia stata motivata da fattori contestuali e vincoli etici sul campo, essa trova una parziale legittimazione nella letteratura metodologica che sottolinea la necessità di adattare gli strumenti di indagine a contesti ad alta vulnerabilità e a dinamiche di fiducia instabili (Mackenzie, McDowell & Pittaway, 2007; Sriram et al., 2009).

Cionondimeno, come verrà argomentato, le risposte acquisite hanno lasciato emergere diverse evidenze rilevanti, nonché indizi strategicamente cruciali per la rilevazione dei principali vettori narrativi dell'infosfera migrante.

3.3 *Il terzo step di ricerca*

Alla luce delle evidenze emerse durante la fase quantitativa e qualitativa, il team di ricerca ha implementato una terza fase sperimentale, finalizzata a esplorare le dinamiche di diffusione e interazione all'interno delle reti informative digitali frequentate dai migranti.

Tale fase ha previsto lo sviluppo di un agente conversazionale *AI-based*, dotato di un'identità digitale verosimile – costruita a partire dai profili socio-demografici dei partecipanti alla *survey* – e coerente con il profilo di un migrante nigeriano di 23 anni.

L'agente – Aboubacar Moussa, un giovane nigerino di 23 anni, originario di Zinder – è stato programmato per interagire passivamente e attivamente in ambienti digitali considerati strategici per la costruzione dell'immaginario migratorio: Facebook, TikTok e YouTube, in lingua hausa e francese. I suddetti ambienti erano stati indicati dai partecipanti alla *survey* come principali fonti informative, spesso più influenti dei *media* tradizionali.

L'obiettivo di questo step non era la mera osservazione, ma l'infiltrazione immersiva e controllata in gruppi pubblici e semi-aperti, per:

- Mappare le reti relazionali e i nodi informativi più attivi;
- Identificare contenuti manipolatori, messaggi di disinformazione o promozione del viaggio illegale;
- Ricostruire, in chiave etnografica computazionale, le traiettorie digitali di un ipotetico migrante durante la fase pre-partenza.

L'adozione di questa strategia non invasiva e rispettosa dell'etica della

ricerca ha permesso di accedere a contenuti che difficilmente emergerebbero tramite analisi *open source standard*, evidenziando l'opacità e la resilienza delle reti comunicative informali che alimentano l'immaginario migratorio.

L'uso del termine *cartografie* nel titolo non è casuale. Il progetto si propone infatti di tracciare una mappa multilivello delle dinamiche di fiducia e disinformazione che attraversano lo spazio mediale contemporaneo. Non solo in senso metaforico, ma anche in termini *geo-digitali*: i contenuti monitorati sono stati filtrati e analizzati tenendo conto della loro localizzazione geografica (quando disponibile), e l'agente AI è stato configurato tramite VPN per simulare la presenza in Nigeria, così da accedere in modo più aderente ai flussi informativi destinati ai cittadini subsahariani. In questo senso, l'infosfera migratoria si configura come un *orizzonte spazializzato transnazionale* che riflette – e talvolta distorce – le geografie reali, producendo nuove mappe simboliche e operative per la mobilità umana.

Ogni viaggio migratorio è preceduto da un percorso immateriale, fatto di racconti, immagini, promesse e illusioni. La fiducia, in questa fase, funge da bussola e da carburante. Mappare questi *sentieri di fiducia* – spesso invisibili ma determinanti – significa tentare di intercettare le rotte cognitive e simboliche che anticipano e orientano quelle fisiche, attraversando confini prima ancora che vengano oltrepassati.

Nei prossimi paragrafi verranno presentati e discussi i risultati analitici emersi dalle tre fasi di ricerca, con particolare attenzione alla rilevanza empirica e operativa delle evidenze raccolte.

4. *Traiettorie dissonanti e sfide della fiducia: una premessa critica*

Un paradosso strutturale attraversa l'intero orizzonte di questa ricerca: le contraddizioni generate dall'esposizione a informazioni false prima della partenza e le aspettative disattese una volta giunti in Europa costituiscono per molti migranti un'esperienza disorientante, capace di minare alla radice la fiducia in qualunque forma di sapere esterno. A fronte di ciò, la raccolta di dati tramite strumenti quali questionari o interviste – per quanto mediata da operatori e interpreti – non può che scontrarsi con una barriera di diffidenza strutturale, figlia di una condizione che potremmo definire di *vulnerabilità epistemica cronica*.

Questa vulnerabilità non si esaurisce nella mancanza di accesso a fonti attendibili, ma si esprime nel timore che ogni nuova informazione

ricevuta – compresa quella offerta nel quadro di una ricerca scientifica – possa celare una finalità occulta o rivelarsi dannosa. La disinformazione, in tal senso, produce un danno duplice: non solo orienta in maniera fallace l'immaginario migratorio nei paesi d'origine, ma compromette anche la costruzione di un legame fiduciario nei paesi di arrivo, minando le possibilità stesse di inclusione e partecipazione.

Nell'operatività concreta, questa condizione si è manifestata in una diffusa ritrosia nel rispondere a domande specifiche o percepite come sensibili, in particolare quelle che richiedevano di indicare canali, individui o contenuti esplicitamente legati all'organizzazione del viaggio. La presenza di mediatori culturali ha mitigato solo in parte questa barriera, suggerendo che la diffidenza nei confronti di qualunque iniziativa percepita come istituzionale o esterna al proprio *network* rimane un fattore latente, ma strutturale – e in certi casi, persino razionalmente giustificato alla luce di esperienze traumatiche pregresse.

Come ha osservato recentissima letteratura sul tema, la fiducia informativa nei *media* non può essere ridotta a un'adesione astratta a fonti autorevoli, ma va considerata come una *pratica situata*, esito di processi relazionali e contestuali profondamente segnati da esperienze di esclusione, manipolazione o fallimento interpretativo.

Questo porta a due considerazioni preliminari che devono accompagnare qualsiasi analista o ricercatore nella lettura e nell'interpretazione dei dati presentati di seguito.

In primo luogo, le evidenze rilevate devono essere accettate nella loro parzialità, come una incursione osservativa e sperimentale in un fenomeno complesso e di proporzioni globali. Pur contenendo suggestioni e indizi preziosi per le successive fasi della ricerca – nonché per la pianificazione di azioni future – le considerazioni che seguono l'analisi dei questionari non vanno interpretate come affermazioni definitive, né come espressione di un'interpretazione esaustiva del fenomeno. Tutt'altro: le risposte rilevate detengono una rilevanza statistica minima se considerate nel computo dei numeri dei fenomeni migratori che investono l'Europa.

Cionondimeno, e in secondo luogo, proprio la parzialità dei risultati raccolti può *farsi dato* per sé stessa, come sintomo tangibile delle logiche di disillusione epistemica generati da misinformazione e manipolazione. In questo senso l'assenza del dato, lo spazio lasciato bianco – come trasposizione grafica dell'assenza di fiducia – viene rilevato come *insight* significante. In tal senso, anche questa fase di ricerca rivendica la sua legittimità scientifica e si cristallizza in un precedente utile per chiunque intenda comprendere, interpretare o contrastare le derive manipolatorie dell'infosfera migratoria.

5. *La dieta mediale degli intervistati*

La prima sezione del questionario mirava a tracciare un primo profilo della dieta informativa dei migranti, ovvero delle fonti, dei formati e dei canali informativi utilizzati per orientarsi prima della partenza.

Un primo dato rilevante riguarda l'elevato livello di esposizione mediale dichiarato: la quasi totalità degli intervistati riferisce di aver cercato attivamente informazioni prima del viaggio, smentendo l'idea – spesso alimentata in ambito pubblico e istituzionale – che la migrazione avvenga in assenza di pianificazione o in condizioni di completa disinformazione. Al contrario, le risposte indicano una pratica di ricerca informativa attiva, sebbene selettiva, spesso veicolata da strumenti digitali di facile accesso (*Tabella 4*). I principali canali indicati sono le piattaforme social, che assumono un ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario migratorio. Tali strumenti non vengono utilizzati solo per ricevere passivamente contenuti, ma soprattutto come spazi di scambio diretto con connazionali, parenti o intermediari già presenti in Europa. L'interazione con questi soggetti è percepita come più affidabile rispetto a fonti ufficiali o istituzionali, confermando una tendenza alla fiducia relazionale, basata su prossimità linguistica, culturale o esperienziale. Tuttavia, accanto ai *social media*, emerge come particolarmente significativa l'influenza della diaspora come fattore chiave nella circolazione informativa: diversi intervistati riportano di aver ricevuto indicazioni o consigli da parte di familiari, amici o connazionali residenti all'estero, contribuendo alla formazione di una "memoria collettiva migratoria" che contribuisce a cristallizzare un immaginario del viaggio e della vita in Europa. Altrettanto rilevante e diffuso sembra essere il contatto diretto con le figure che si occupano di organizzare i viaggi (trafficienti): un dato che trova conferma anche nelle altre fasi di indagine. Meno frequenti sono, invece, riferimenti a fonti più tradizionali, come la televisione o le testate giornalistiche.

Tabella 4: Da chi ha avuto informazioni rispetto alla partenza? (è possibile esprimere più risposte)²

Internet e Social	19
Familiari/amici/persone a me vicine che hanno già affrontato il viaggio	17
Persone che si occupano di organizzare i viaggi	16
Gruppi Organizzati	5
Connazionali che hanno già affrontato il viaggio	4
Da radio e televisione	4
Non ha avuto informazioni	1

La successiva *Tabella 5*, presenta i dati aggregati ottenuti da un binomio di quesiti successivo, direttamente riferito al grado di fiducia nei confronti delle informazioni ricevute e al loro grado di veridicità, confrontato con l'esperienza successiva.

Tabella 5: Si è fidato delle informazioni che hai ricevuto? Si sono rivelate vere o false?

Sì	39	Vere	11
		False	14
		Parzialmente corrette	8
		Vuoto o "Non So"	6
No	20	Vere	1
		False	7
		Parzialmente corrette	3
		Vuoto o "Non So"	9
RISPOSTA NON FORNITA	22	/	

Le due domande cercano di sondare la percezione soggettiva dell'attendibilità delle fonti utilizzate. Le risposte mostrano una divaricazione significativa: da un lato, molti intervistati dichiarano di aver creduto pienamente alle informazioni ricevute prima della partenza; dall'altro, una percentuale non trascurabile afferma di aver nutrito dubbi fin dall'inizio, ma di non aver avuto alternative concrete a cui affidarsi. In entrambi i casi, emerge un quadro di vulnerabilità cognitiva, dove il bisogno di orientamento prevale sulla capacità (o possibilità) di verifica.

Le risposte alle domande successive confermano come la dieta me-

² Risposte raccolte: 51 ; Risposta non fornita: 30

diale degli intervistati sia fortemente orientata verso il digitale: 58 partecipanti su 81 dichiarano di utilizzare i *social network*. Tuttavia, tra questi, ben 23 non li hanno impiegati per raccogliere informazioni in vista della partenza (Tabella 3).

Tabella 3: Prima di partire ti è capitato di consultare alcune di queste risorse online per avere informazioni sul tuo viaggio? (possibilità di esprimere più preferenze)

<i>Non ho utilizzato fonti online</i>	23
Facebook	25
Google	15
Tik Tok	13
WhatsApp	9
YouTube	5
Instagram	2
Telegram	2
Siti Governativi	2
Altro	1
X (ex Twitter)	0
Reddit	0

Questo dato evidenzia come il ricorso alle piattaforme digitali coesista con pratiche comunicative informali, fondate su una fiducia situata che privilegia la prossimità identitaria rispetto alla verificabilità dell'informazione. Lungi dal favorire opportunità di *debunking*, questa oscillazione continua tra ambienti digitali e passaparola rende l'ecosistema informativo estremamente permeabile a dinamiche disinformative e contenuti manipolativi, sottolineando la necessità di interventi mirati in termini di alfabetizzazione digitale, *media literacy* e contro-narrazione strategica.

Tali azioni potrebbero trovare un possibile canale già aperto nei migranti stessi: se da un lato ricorrono frequentemente nelle risposte osservazioni sulle illusioni disattese e gli appelli a rinunciare alla partenza³, metà dei rispondenti (40 su 81) dichiara di essere ancora in contatto con familiari e conoscenti.

Sebbene l'approccio metodologico adottato – rimodulato in base alle considerazioni precedentemente illustrate – incontri dei limiti nel rilevare con chiarezza le caratteristiche delle narrative migratorio, emergono

³ DOMANDA N° 29: *Alla luce della tua esperienza, cosa consiglieresti a chi sceglie di partire?*

sintomi di un diffuso senso di disillusione nonché di un traumatico shock informativo, sia in relazione all'esperienza del viaggio che alle aspettative di vita nei paesi di destinazione.

La progettazione delle fasi successive della ricerca è stata profondamente influenzata da alcune risposte rivelatrici fornite dai migranti nella *survey*. In particolare, le indicazioni emerse da domande aperte relative alla percezione di contenuti ingannevoli o manipolatori hanno offerto una prima mappa orientativa dei vettori comunicativi più utilizzati nella costruzione dell'immaginario migratorio. Interrogati sulla natura dei contenuti stessi, attraverso frasi come “*Le barche erano false*”, “*L'immagine che le informazioni mi hanno fatto credere dell'Europa e dell'Italia*” i partecipanti delineano con chiarezza la centralità dell'esperienza visiva e l'ampia diffusione di contenuti iconografici a forte impatto emotivo.

Parallelamente, la ricorrente indicazione di Facebook quale canale privilegiato per l'incontro con tali contenuti, affiancata ad esternazioni come “*tutto succede sui social network*”, ha suggerito la necessità di ricalibrare l'esplorazione delle fonti digitali, ponendo al centro proprio questa piattaforma. Lungi dall'essere un dettaglio tecnico, tale evidenza conferma quanto la dieta mediale dei migranti segua logiche profondamente situate e slegate dalle traiettorie d'uso tipiche dei pubblici occidentali, focalizzati su ambienti più recenti come TikTok o Instagram.

In definitiva, l'analisi dei questionari somministrati presso i tre centri di accoglienza ha restituito un quadro articolato e solo in parte inatteso. Le risposte raccolte, pur parziali, confermano l'esistenza di una forte esposizione, da parte dei migranti subsahariani, a informazioni fuorvianti, incomplete nonché a contenuti informativi distorti.

Le risposte a diversi quesiti specifici indicano una consapevolezza limitata dell'esistenza e delle possibili strumentalizzazioni delle tecnologie di intelligenza artificiale – soprattutto nelle sue applicazioni generative: solo una minoranza ha saputo riconoscere con precisione esempi di immagini artificialmente generate. Ancor meno diffusa è la consapevolezza del concetto stesso di *fake news*, sintomo di una possibile e pericolosa vulnerabilità epistemica che riguarda non solo la disponibilità delle informazioni, ma anche la capacità di decodificarne la natura e la fonte.

Nonostante queste difficoltà, i questionari hanno consentito di delineare alcuni *pattern* ricorrenti:

- l'emergere di *storie-tipo* basate su idealizzazioni della vita europea, spesso sostenute da immagini fortemente estetizzate;
- la circolazione di *testimonianze verosimili* che mischiano realtà e finzione, con un elevato impatto emotivo;

- l'affidamento a *figure di riferimento intermedie* (parenti già emigrati, connazionali, contatti digitali) che fungono da nodi di validazione delle informazioni ricevute.

Questi elementi sembrano comporre, nel loro insieme, una *geografia simbolica della fiducia*, che orienta le decisioni migratorie prima ancora del movimento fisico. I percorsi attraverso cui la disinformazione agisce non sono unicamente digitali, ma seguono *traiettorie relazionali e affettive*, che spesso sovrascrivono le valutazioni razionali basate su fonti istituzionali.

In questa prospettiva, i dati raccolti non solo confermano la rilevanza dell'“infosfera migratoria” come spazio di costruzione della realtà, ma suggeriscono anche l'urgenza di sviluppare strumenti di intervento capaci di operare *a monte della partenza*, nei luoghi in cui prende forma l'immaginario del viaggio.

È a partire da queste valutazioni che ha preso forma la successiva fase di indagine, orientata all'intercettazione di contenuti riconducibili al tema del viaggio via mare e all'iconografia associata alla traversata, con particolare attenzione alla dimensione simbolica e disinformativa delle immagini di barche, salvataggi, accoglienza e condizioni di arrivo.

6. *L'Esplorazione preliminare dell'Infosfera Migratoria*

Come illustrato nei precedenti paragrafi, il disegno di ricerca ha previsto un'esplorazione preliminare dell'infosfera digitale legata al fenomeno migratorio, mirata ad individuare nodi informativi e percorsi di senso capaci di orientare la progettualità dei viaggi irregolari – che potessero poi trovare conferma nelle risposte ottenute dalla *survey*. L'indagine si è basata su un approccio misto, combinando tecniche di *crawling* e analisi semantica con una ricognizione qualitativa delle tracce comunicative diffuse in ambienti social aperti o semi-aperti.

I primi tentativi di scraping e raccolta dati, pianificati sulla base delle co-occorrenze lessicali presentate (FASE 1) hanno tuttavia restituito risultati solo parzialmente fruibili. Nonostante numerosi interventi di *fine-tuning* dello *script* e una progressiva ottimizzazione del vocabolario di ricerca, una quota significativa dei dati estratti si è rivelata irrilevante o inquinata da contenuti problematici: false corrispondenze, materiali pornografici, spam e veri e propri contenuti tossici. Questo rumore semantico ha posto evidenti limiti alla possibilità di procedere con un'analisi comparativa strutturata basata esclusivamente su *keyword text-based*.

Ciononostante, l'indagine ha permesso di intercettare alcune pagine


Facebook in cui migranti già approdati in Europa – e in particolare in Italia – fornivano indicazioni a connazionali interessati a intraprendere lo stesso viaggio. Si trattava perlopiù di gruppi informali, scarsamente aggiornati e legati a esperienze personali, spesso redatte in tono confidenziale. Più interessanti, in termini strategici, si sono rivelati alcuni link condivisi su Telegram, che rimandavano a gruppi Facebook attivi e frequentati, pur essendo visibili solo previa iscrizione o approvazione da parte degli amministratori.

È a questo punto che si è resa necessaria una strategia di osservazione più immersiva, capace di oltrepassare le barriere di accesso poste da ambienti comunicativi semi-chiusi e di interpretare operativamente le suggestioni emerse dalla *survey*. È stato dunque sviluppato un agente digitale dotato di una identità coerente sotto il profilo etnico, nazionale e visuale: un giovane nigeriano in cerca di informazioni per lasciare il proprio paese. L'agente – o persona digitale – è stato dotato di credenziali plausibili, una foto profilo generata via intelligenza artificiale e un *pattern* comportamentale adattivo. Attraverso l'uso di una VPN localizzata in Nigeria, il bot è stato progressivamente introdotto nei gruppi, nelle chat e nei *thread* informativi *target*. In breve tempo, è riuscito non solo a monitorare i flussi informativi dall'interno, ma anche a interagire con altri utenti e a partecipare passivamente a conversazioni già attive, simulando comportamenti autentici e ottimizzando l'acquisizione di dati contestualmente rilevanti.

7. Iconografie del viaggio e dispositivi di inganno

L'attività di monitoraggio – i cui dettagli tecnici vengono dettagliatamente illustrati nel capitolo successivo – ha evidenziato una strategia comunicativa ricorrente nei contenuti dedicati all'organizzazione del viaggio migratorio: l'adozione di codici grafici e simbolici in luogo del testo scritto. L'uso strategico di emoji, infografiche, bandiere, mappe stilizzate, simboli meteorologici o motori (*Immagini 1 e 2*) svolge almeno tre funzioni fondamentali. In primo luogo, consente di aggirare i sistemi di monitoraggio automatico basati su *keyword* testuali: l'assenza di parole chiave compromette la tracciabilità semantica e ostacola le tecniche convenzionali di *scraping*. In secondo luogo, la comunicazione ideografica oltrepassa quelle stesse barriere linguistiche che si pongono come un limite a qualsiasi operazione di sorveglianza, permettendo di trasmettere significati comprensibili anche tra parlanti di dialetti o lingue differenti.

Immagini 1 e 2: uso di combinato di mappe, motori, emoji di bandiere e mezzi di trasporto



Infine, e soprattutto, essa veicola narrazioni ingannevoli senza dichiararle apertamente, offrendo immagini o suggestioni che, pur non contenendo affermazioni esplicitamente false, inducono una lettura fuorviante della realtà migratoria. Si tratta, in altre parole, di una forma di disinformazione implicita, fondata sull'*interpretazione visiva più che sull'affermazione testuale*.

L'inganno non risiede tanto nella falsità esplicita di un contenuto, quanto nella capacità dell'immagine – o dell'icona – di orientare la percezione dell'osservatore secondo narrative suggestive ma fuorvianti. Si tratta di una forma di disinformazione che, in linea con quanto teorizzato da Roland Barthes, non si manifesta a livello di denotazione del segno, ma nella connotazione culturale attivata dal ricevente (Barthes, 1977). In questo senso, la disinformazione si consuma nell'atto fruitivo: nell'interazione tra immagine e immaginario, tra codice visivo e precomprensione sociale.

La disinformazione, dunque, non va intesa come oggetto chiuso e autonomo, ma come il risultato di un processo interpretativo attivato dal soggetto ricevente, che proietta sul contenuto le proprie speranze, aspettative e frame cognitivi precostituiti (Hall, 1980). Il migrante – già orientato emotivamente, simbolicamente e, in alcuni casi, anche materialmente verso l'Europa – non recepisce questi messaggi come meri stimoli

informativi, ma come conferme narrative, come elementi di rafforzamento identitario che si innestano su una tensione preesistente (Silverstone, 2005).

È all'interno di questo orizzonte proiettivo che emoji, fotografie suggestive, mappe semplificate o slogan ellittici assumono senso e potenza manipolativa. L'inganno si realizza per complicità semiotica: non viene detto tutto, ma viene detto abbastanza perché l'altro completi. Con le parole di Eco (1979) «un testo vuole che qualcuno lo aiuti a funzionare».

Una trattazione specifica – ulteriormente approfondita nel capitolo successivo – merita la parola “Haraga”: letteralmente “bruciare”, frequentemente ricorrente e spesso accompagnata o sostituita dalla emoji della fiamma 🔥. L'espressione ha una connotazione gergale ben precisa in molte aree del Maghreb e dell'Africa subsahariana: indica coloro che bruciano i documenti per intraprendere un viaggio irregolare, o più in generale “bruciano i confini”. Si configura dunque come un nodo semantico potente, che sintetizza l'idea di un viaggio sovversivo, necessario, eroico. La fiamma diventa segno e simbolo, catalizzatore di aspirazioni e marca di appartenenza. Il codice ideografico si rafforza: laddove la parola può essere intercettata, la fiamma da sola comunica l'intenzione. La fiamma brucia i confini ma anche i filtri algoritmici, rendendo il contenuto invisibile agli occhi del monitoraggio convenzionale.

A partire da questo *insight* iconico, il *crawler* è stato reimpostato per identificare contenuti in cui comparissero la parola Haraga o l'emoji 🔥. Questa strategia ha prodotto risultati significativi: è stato possibile individuare diverse decine di pagine Facebook e gruppi Telegram in cui si condividono istruzioni, offerte di viaggio, testimonianze e consigli. In alcuni casi, si tratta di pagine-raccolta, aggiornate regolarmente, con decine di migliaia di membri attivi (*Immagini 3 e 4*)

Immagine 5: (a sinistra) uso della parola “Haraga” e della sua trasposizione (l’emoji 🔥)

Immagine 6: (a destra) promozione di un immaginario irrealistico sulle condizioni di viaggio



Il capitolo successivo offrirà ulteriori esempi visuali, nonché una panoramica dettagliata degli step di sviluppo che hanno portato all’individuazione di questo codice comune, suggerendo una chiave interpretativa e una proposta categoriale che possa fungere da base teorica per ricerche future.

A chiusura di questa sessione non possiamo non sottolineare come questo *codex* aperto, lacunoso e allusivo – caratteristiche tipiche dei messaggi manipolatori più efficaci – renda la disinformazione particolarmente difficile da tracciare e contestare. L’assenza di enunciati falsificabili rende questi contenuti insidiosi: non affermano nulla di verificabile, ma attivano immaginari, costruiscono attese, suggeriscono possibilità.

Dal punto di vista giuridico e regolamentare, ciò comporta una notevole complessità nell’individuare categorie di sanzionabilità riconducibili alla nozione di *fake news*, poiché questi messaggi non presentano falsità verificabili né dichiarazioni mendaci univoche. La loro opacità semantica e natura allusiva li collocano in una zona grigia, ai margini della disciplina sulla disinformazione – ma non per questo meno efficaci o

meno pericolosi. È proprio nella loro struttura ibrida – come commistione di linguaggi verbali, simbolici, iconografici e visuali – che si annida sia la loro forza persuasiva, sia la loro elusività normativa (Anstead, 2021).

In questo scenario, si impone una ridefinizione delle categorie interpretative classiche e delle soglie giuridiche della disinformazione. Come evidenziato da Culloty e Suiter (2021), le strategie manipolatorie digitali più efficaci tendono a eludere l'opposizione binaria vero/falso, agendo piuttosto sulla suggestione visiva e sull'attivazione di frame percettivi latenti. Serve dunque un'analisi semiotica aggiornata, capace di affrontare la manipolazione visiva come categoria autonoma, ancora poco normata e ancor meno tracciata, ma cruciale nel contesto informativo contemporaneo.

8. Conclusioni

Sebbene il presente contributo non possa offrire una trattazione esaustiva di tutte le dimensioni analitiche aperte dalle domande iniziali, è possibile avanzare alcune considerazioni preliminari.

- RQ1** I dati raccolti confermano l'esistenza di vettori narrativi dominanti e convergenti. Ne risulta un immaginario condiviso e connettivamente sedimentato che alimenta aspettative irrealistiche su un'Europa accogliente, raggiungibile e premiante. Tali rappresentazioni vengono alimentate e veicolate con intento manipolatorio dai trafficanti che si pongono come figure nodali (*hub*) sia informativi che organizzativi, tramite contenuti diffusi su una pluralità di pagine/gruppi/chat pubbliche e semi-aperte.
- RQ2** Emerge chiaramente la centralità delle piattaforme *social* nella diffusione e nella proliferazione di contenuti disinformanti o ambigui. Facebook, in particolare, si conferma come spazio informativo chiave, ancora oggi scarsamente presidiato dalle autorità e spesso trascurato anche nei più recenti interventi normativi. La combinazione di bassa moderazione, forte capacità aggregativa e persistenza dei contenuti lo rende uno dei vettori più significativi per la disinformazione iconografica e narrativa analizzata.
- RQ3** In assenza di elementi sufficienti a produrre valutazioni definitive, si rende necessario un ulteriore approfondimento empirico, soprattutto in relazione all'efficacia e alla portata delle attuali strategie di contrasto. Tuttavia, una prima osservazione

può essere formulata: qualsiasi forma di contro-narrazione – che si tratti di campagne proattive, interventi di *debunking* o programmi di *media literacy* – dovrebbe prioritariamente indirizzarsi all'infosfera pre-partenza, ovvero al contesto cognitivo e simbolico in cui si formano le decisioni migratorie. In tale prospettiva, è necessario abbandonare la logica difensiva della trincea e adottare un approccio di *narrative warfare* più dinamico e proattivo, capace di penetrare nei territori simbolici dominati dai trafficanti per indebolirne progressivamente il potere discorsivo.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- N. ANSTEAD, *What Do We Know and What Should We Do About Fake News?*. Sage Publications, 2021
- R. BARTHES, *Image, Music, Text*. London, Fontana Press, 1977
- B. BLÖBAUM, *Trust and Communication in a Digitized World – Models and Concepts of Trust Research*, Springer, 2016
- C. CRAWFORD, *Né intelligente né artificiale – Il lato oscuro dell'IA*, Bologna, Il Mulino, 2021
- N. COULDRY, U. MEJIAS, *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*. Stanford University Press, 2019
- E. CULLOTY, J. SUITER, *Disinformation and Manipulation in Digital Media: Information Pathologies* Routledge, 2021
- U. ECO, *Lector in fabula: La cooperazione interpretativa nei testi narrativi*, Milano Bompiani, 1979
- M. ESLAMI, K. KARAHALIOS, C. SANDVIG et al., *First I “like” it, then I hide it: Folk theories of social feeds*, in *Proceedings of the 2016 CHI conference on human factors in computing systems*, San Jose, CA, 2016
- C. FISHER, T. FLEW, S. PARK, J. Y. LEE, U. DULLECK, *Improving Trust in News: Audience Solutions*, in *Journalism Practice*, n. 15/10, 2020, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1080/17512786.2020.1787859>
- S. HALL, “Encoding/Decoding”, in *Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies*, London, Hutchinson/Routledge, 1980
- A. HELMOND, D. B. NIEBORG, F. N. VAN DER VLIST, *The political economy of social data: A historical analysis of platform–industry partnerships*, in *Proceedings of the 8th International Conference on Social Media & Society (SMSociety '17)*, 2017 Association for Computing Machinery, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1145/3097286.3097324>
- C. MACKENZIE, C. MCDOWELL, E. PITTAWAY, “Beyond ‘Do No Harm’: The Challenge of Constructing Ethical Relationships in Refugee Research”, in *Journal of Refugee Studies*, n. 20/2, 2007
- C. MONT’ALVERNE, S. BADRINATHAN, A. ROSS ARUEDAS et al., “Fair and balanced”: *What news audiences in four countries mean when they say they prefer impartial news*, in *Journalism Studies*, in 24/9, 2023
- B. MUTSVAIRO, M. RAGNEDDA (Eds.), *Mapping the Digital Divide in Africa: A Meta-Study of the Research Trends*, Amsterdam University Press, 2019
- R. K. NIELSEN, *Folk theories of journalism: The many faces of a local newspaper*, in *Journalism Studies* 17/7, 2016

- R. SILVERSTONE, *Media, Technology and Everyday Life in Europe: From Information to Communication*. Aldershot, Ashgate, 2005
- C. L. SRIRAM, J. C. KING, J. A. MERTUS, O. MARTINA ORTEGA, J. HERMAN (Eds.), *Surviving field research: Working in violent and difficult situations*. Routledge, 2009
- V. SUSCA, D. DE KERCKHOVE, *Transpolitica. Nuovi rapporti di potere e di sapere*, Milano, Apogeo, 2008
- A. SWIDLER, *Culture in action: Symbols and strategies*, in *American Sociological Review*, n. 51, 1986
- J. VAN DIJCK, T. POELL, *Understanding social media logic*, in *Media and Communication*, n. 1/1, 2013
- J. VAN DIJCK, T. POELL, M. DE WAAL, *The Platform Society*. Oxford University Press, 2018

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

- *Afrobarometer (Wave 7 e 8) – accesso a Internet e fiducia nei media*, disponibile al seguente link: <https://www.afrobarometer.org/publications/>
- *UNESCO Institute for Statistics – Literacy Rate, World Bank database*, disponibile al seguente link: <https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.Z>

CAPITOLO XI

METODI E TECNICHE DI MONITORAGGIO WEB: ANALISI DEI CONTENUTI ONLINE

di *Michele Empler e Claudia Capasso**

SOMMARIO: 1. Definizione e obiettivi dello studio. – 2. Principali *fake news* migratorie nel Sahel e Africa subsahariana. – 3. Crescente popolarità tra disinformatori e criminali: dal *dark web* a Telegram. – 3.1 Telegram come piattaforma per la disinformazione migratoria. – 4. Metodologia e strumenti per l'analisi: approccio di ricerca quantitativo su larga scala. – 4.1 Metodologia di individuazione delle *keyword*. – 4.2 Raccolta automatizzata dei dati (*web crawling*) – 4.3 Primi risultati. – 5. Non solo parole: l'inganno viaggia in codice tra *slang*, *emoji* e multilinguismo. – 5.1 Teoria del codice migrante: sistemi semiotici ibridi nella disinformazione digitale. – 6. Oltre la superficie: OSINT, GDPR e limiti etico-legali della ricerca accademica sui *social*. – 6.1 Quadro normativo: GDPR e Codice *Privacy* italiano. – 6.2 Anonimizzazione e pseudonimizzazione dei dati raccolti. – 6.3 Sicurezza e conservazione dei dati raccolti.

1. *Definizione e obiettivi dello studio*

Il presente studio si concentra sul fenomeno della disinformazione legata alle migrazioni che coinvolgono le popolazioni del Sahel verso l'Europa, con un *focus* specifico sul caso italiano. La letteratura recente evidenzia un proliferare di voci, *rumor* e notizie false tra i migranti, favorito dall'incertezza e dalla vulnerabilità di chi intraprende percorsi migratori¹⁻². Proprio per questa ragione tali informazioni distorte possono alimentare aspettative irrealistiche e ridurre la percezione dei rischi del viaggio, risultando potenzialmente *life-threatening* (ovvero pe-

* *Michele Empler* (Dottorando in *Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza presso l'Università degli Studi della Tuscia*) è l'autore dei paragrafi 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5 e 5.1, *Claudia Capasso* (Dottoranda in *Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza presso l'Università degli Studi della Tuscia*) dei paragrafi 6, 6.1, 6.2 e 6.3.

¹ Carlson, M., Jakli, L., Linos, K. (2018). Refugees Misdirected: How Information, Misinformation, and Rumors Shape Refugees' Access to Fundamental Rights. *Virginia Journal of International Law*, 57(3), 539–574.

² Crawley, H., Hagen-Zanker, J. (2019). Deciding where to go: Policies, people and perceptions shaping destination preferences. *International Migration*, 57(1), 20–35.

ricolose per la vita)³. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha rilevato come molti migranti dell'Africa occidentale abbiano una conoscenza scarsa o erronea delle reali condizioni che li aspettano durante il viaggio e nei paesi di transito, a causa della diffusione di informazioni inattendibili⁴. Allo stesso modo, fonti istituzionali in paesi di origine testimoniano la persistenza di narrazioni illusorie. È il caso, ad esempio, dell'ex Direttore Generale per gli Ivoiriani all'Estero, che aveva affermato che «il problema è che i giovani vedono tutto ciò che è fuori dai loro confini come un modello di successo... Alcuni pensano ancora di poter seguire percorsi oscuri per riuscire nel calcio in Europa», riferendosi alle false speranze alimentate tra i giovani in Costa d'Avorio⁵. Questi esempi illustrano come la disinformazione sulle migrazioni dipinga l'Europa come una meta idealizzata, spesso omettendo o minimizzando i pericoli del viaggio (violenze, sfruttamento, naufragi) e le difficoltà d'integrazione reale una volta arrivati.

Alla luce di queste premesse, l'obiettivo principale della presente ricerca è analizzare l'impatto delle *fake news*, diffuse tramite *social media* nell'Africa subsahariana, nel condizionare le decisioni migratorie verso l'Europa, con particolare riferimento all'Italia. Si intende esaminare come i contenuti disinformativi influenzino le percezioni dei potenziali migranti, le loro aspettative e, in ultima istanza, la scelta di partire o meno. La rilevanza di tale indagine è confermata dal fatto che il tema migratorio rappresenta il fulcro di una parte significativa e crescente del totale delle notizie false monitorate: nell'agosto 2024 le *fake news* sull'immigrazione costituivano il 9% di tutte le disinformazioni rilevate in Europa, percentuale più alta tra i *topic* osservati, con un aumento significativo di quelle generate dall'Intelligenza Artificiale⁶.

³ Brändle, Verena K. Well informed? EU governments' digital information campaigns for (potential) migrants. *Journal of immigrant & refugee studies*, 2024, 22.3: 2-3.

⁴ Organisation profiles trauma African migrants experience, PMNEWSNIGERIA.com, 2017, <https://pmnewsnigeria.com/2017/08/12/organisation-profiles-trauma-african-migrants-experience/>

⁵ Gumba D., Human smuggling / Misinformation: the false lure fueling Cote d'Ivoire's illegal migration, enactafrica.org, 2021, <https://enactafrica.org/enact-observer/misinformation-the-false-lure-fueling-cote-divoires-illegal-migration>

⁶ Disinformation about immigration rises and accounts as the most targeted topic by disinformation. EDMO (European Digital Media Observatory), 2024, <https://edmo.eu/wp-content/uploads/2024/09/EDMO-39-Horizontal.pdf>




Figura 1.1 – Rapporto EDMO.EU, sulla disinformazione generata dall’IA dal marzo 2023 ad agosto 2024⁷

Per raggiungere l’obiettivo, lo studio si articola attorno a quattro quesiti fondamentali, che guideranno l’analisi teorica ed empirica:

- quali sono le principali *fake news* che circolano riguardo alla migrazione verso l’Europa? (Si esploreranno le narrazioni ricorrenti, ad esempio false promesse di accoglienza facile, opportunità economiche garantite o rappresentazioni distorte delle politiche europee di asilo e immigrazione).
- quali piattaforme *online* risultano maggiormente coinvolte nella diffusione di queste notizie false? (Si valuterà il ruolo dei diversi *social media* e canali di comunicazione: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e in particolare piattaforme emergenti tra i migranti come Telegram).
- come riuscire a cercare i dati in Internet ed estrarli? (Si applicherà un approccio quantitativo volto a scansionare i principali canali *social*, sfruttando le potenzialità del linguaggio Python e l’integrazione dell’IA per la targhettizzazione)
- qual è l’impatto concreto di tali contenuti sulle decisioni dei migranti? (Si indagherà in che modo l’esposizione a informazioni fuorvianti influenzi le intenzioni di partire, la scelta delle rotte o delle destinazioni, nonché le aspettative dei migranti rispetto all’Italia e all’Europa).

⁷ Rapporto EDMO.EU - Fonte: <https://www.idmo.it/2025/05/23/la-disinformazione-generata-con-lintelligenza-artificiale-in-italia-raggiunge-un-nuovo-record-ad-aprile/>

Comprendere la portata della disinformazione *online* in ambito migratorio è cruciale sia per analizzare *ex post* le dinamiche dei flussi migratori, sia per sviluppare strategie di comunicazione correttiva (*counter-narratives*) volte a fornire ai potenziali migranti informazioni accurate e verificate. Tale comprensione risponde anche alla più ampia esigenza di sicurezza e stabilità, dato che l'uso strumentale delle migrazioni e della disinformazione rientra nelle sfide delle minacce ibride contemporanee⁸.

2. *Principali fake news migratorie nel Sahel e Africa subsahariana*

La regione del Sahel e l'Africa subsahariana sono attraversate da narrazioni fuorvianti e *fake news* riguardanti la migrazione verso l'Europa⁹. Queste false informazioni si diffondono soprattutto tramite *social media* (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram) e siti *web* non affidabili, spesso alimentate da trafficanti di esseri umani e intermediari senza scrupoli. Il *target* principale sono i giovani potenziali migranti in cerca di un futuro migliore, che diventano vittime di promesse illusorie. Di seguito vengono presentate, in modo strutturato per temi ricorrenti, le principali narrative ingannevoli, evidenziando i canali di diffusione, i temi chiave, i destinatari e riferimenti documentati:

⁸ Manfredini, A., Contrastare le minacce ibride: il ruolo delle imprese nella sicurezza, AGENDADIGITALE.eu, 2025, <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/contrastare-le-minacce-ibride-il-ruolo-delle-imprese-nella-sicurezza/>

⁹ Sanderson, S., The overlooked complexities behind African migration, dw.com, 2025, <https://www.dw.com/en/make-africa-great-again-the-overlooked-complexities-behind-african-migration/a-71262091>, “ciononostante, è importante notare che secondo l'ONU circa l'80% dei migranti africani rimane nel continente, cercando opportunità nei paesi limitrofi”.

- ACCOGLIENZA FACILE E ASILO GARANTITO

Testo originale (arabo):	Testo tradotto
قالطنا عم دعب اما مكيل ع مال سلنا انم تال حر دجوي دي دجل مسوملا \$3800 ب ايل اطي ايبيل ايكرت ب ايل اطي ايبيل رى از جلا \$2500 ب ايل اطي ايبيل نادوسلا \$2500 \$1500 ب ايل اطي ايبيل سنوت \$1000 ب ايل اطي ايبيل نم 22 لوط يبشخ بكارملا عون بكارملا لشم رتم 4.5 يف رتم قروصل ايف هحصولملا و ربيا ف *** راسفتسا يأل باس تاو قراوزلا —	Salve a tutti, Con l'inizio della nuova stagione, offriamo viaggi da: Turchia – Libia – Italia per \$3800 Algeria – Libia – Italia per \$2500 Sudan – Libia – Italia per \$2500 Tunisia – Libia – Italia per \$1500 Dalla Libia all'Italia per \$1000 Tipo di imbarcazioni: in legno, lunghe 22 metri e larghe 4.5 metri, simili a quelle mostrate nella foto. Per qualsiasi informazione, contattare *** su Viber e WhatsApp.

Tabella 2.1 – Traduzione di un *post* su Facebook con tariffario

Un *post* Facebook¹⁰ di un trafficante (Tabella 2.1): vengono offerte “rotte verso l'Italia” da vari paesi (Turchia, Algeria, Sudan, Tunisia) a pagamento, con l'uso di immagini di barche che suggeriscono una traversata facile e sicura. Questo genere di annunci sui *social media* promuove l'idea di un viaggio semplice con arrivo garantito in Europa. Una narrativa molto diffusa presenta quest'ultima come una meta di facile ingresso e accoglienza assicurata, dando l'idea che basti arrivare per essere automaticamente accolti. Sui *social network* circolano annunci di trafficanti che promettono “passaggi sicuri” verso il vecchio continente, quasi fosse un servizio turistico.

¹⁰ Adamson, D., Akbiek, M., The Facebook smugglers selling the dream of Europe, *bbc.com*, 2015, <https://www.bbc.com/news/magazine-32707346>

Testo originale (arabo):	Testo tradotto
<p>و فقي رطلنا ن ع نول أس ي ني ذل ل كل / ر ع س ل ا</p> <p>– ق ر ئ ا ط ل ا ب ق ر ش ا ب م ا ب ر و ا ي ل ا ر ف س ل ا و ر و ي 8000 ي ل ا 4000 ن م ق ف ل ك ت ل ا ي ل ع د م ت ع ت :</p> <p>ت ن ا و ر ف س ز ا و ج ط ق ف د ي ر ت ت ن ك ا ذ ا ل م ح ت ت و ق ر ئ ا ط ل ا ق ر ك ذ ت ن م ث ع ف د ت ز ا و ج ل 4000 و ه ر ع س ل ا ف ج ئ ا ت ن ل ا ر ي غ و د ي ك ا ت ل ا ب ي ل ص ا و ه و – ه ي ب ش ر و ر م</p> <p>ل و ص و ل ا د ن ع ع ف د ل ا د ي ر ت ت ن ك ا ذ ا و ا ه د ن ع ن و ك ي س ر ع س ل ا ف ا ب ر و ا ي ل ا ل ك ب ل ف ك ت ن ن ح ن و و ر و ي 8000 ج ئ ا ت ن ل ا و ف ي ل ا ك ت ل ا</p> <p>ي ل ع ك م ص ب و ك ت ر و ص ل س ر ا ط ق ف ز ا و ج ك ل د ج ن ي ك ل ة ح ف ص ل ا د ي ر ب ك ب ل ص ت ن ف و س ن ح ن و ه ي ب ش</p>	<p>Per tutti quelli che chiedono del metodo e del prezzo:</p> <p>Il viaggio verso l'Europa direttamente in aereo – il costo varia da 4000 a 8000 euro a seconda di:</p> <p>Se vuoi solo un passaporto per viaggiare e paghi tu stesso il biglietto aereo e ti assumi le conseguenze, allora il prezzo è 4000 euro per un passaporto falso – ed è un passaporto buono, verificato e non passa inosservato.</p> <p>Se invece vuoi pagare al tuo arrivo in Europa, allora il prezzo sarà 8000 euro e noi ci occupiamo di tutto, incluso il costo e le conseguenze.</p> <p>Basta che ci mandi la tua foto e l'impronta, e noi ti cerchiamo un passaporto somigliante e poi ti contattiamo.</p>

Tabella 2.2 – Traduzione di un *post* su Facebook con tariffario

Sempre su Facebook (Tabella 2.2), ad esempio, proliferano offerte che pubblicizzano traversate in barca “sicure” o addirittura voli, corredate da immagini ingannevoli (navi da crociera di lusso, finte testimonianze di successo, ecc...). Spesso vengono proposti “pacchetti” allettanti – come “i bambini viaggiano gratis” – per far credere che anche famiglie e minori non incontreranno ostacoli. Queste comunicazioni enfatizzano un'accoglienza facile, mentre omettono completamente i rischi reali del viaggio come viene descritto nella maggior parte dei canali a tema migratorio (Tabella 2.3).

<p><i>Viaggio Facile verso l'Italia (da notare il clima sereno e i cellulari in mano per documentare la traversata)</i></p>	<p><i>Diario di viaggio verso l'Italia con successo per una ragazza (a testimonianza che non c'è pericolo anche per le donne)</i></p>
	
<p><i>Viaggio Facile verso i paesi europei (una immagine che indica i paesi transitio e le loro mete di riferimento)</i></p>	<p><i>Viaggio Facile verso l'Italia (il gruppo parte in barca e viene soccorso dopo poco da una ONG)</i></p>
	

Tabella 2.3 – Serie di *post* che descrivono la “facile” e “sicura” traversata verso l'Europa

- MIRAGGI DI RICCHEZZA E OPPORTUNITÀ ECONOMICHE GARANTITE

Un tema ricorrente nelle *fake news* migratorie è la promessa di un benessere assicurato una volta arrivati in Europa. Si dipinge un continente dove «scorre latte e miele», pronto a elargire denaro, lavoro e agi a chiunque vi metta piede. Sui *social media* appaiono racconti di sedicenti “successi fulminei”: ad esempio, video e foto su TikTok o YouTube mostrano migranti africani in Europa con auto di lusso o telefoni costosi, creando l’illusione che tutti vivano nel benessere¹¹. Queste rappresentazioni filtrate ignorano volutamente le difficoltà reali e idealizzano la vita nel paese di destinazione, alimentando aspettative irrealistiche.

Una delle *fake news* più diffuse è quella del denaro facile (Tabella 2.4): c’è chi crede (perché così gli è stato detto) che «appena arrivi in Europa, il governo ti dia dei soldi di benvenuto». In particolare, una bufala ben documentata è la voce secondo cui «ogni rifugiato riceve 2.000 euro al suo arrivo»¹². Questa affermazione è totalmente falsa: nessun paese europeo regala somme del genere ai nuovi arrivati; paesi come Germania e l’Italia, spesso citati in queste voci, non erogano alcun “bonus di benvenuto”, al contrario i pochi sussidi che un richiedente asilo ottiene (dopo aver superato diverse fasi di esame della domanda) coprono a malapena le necessità di base¹³. Organizzazioni internazionali hanno denunciato che tale menzogna dei “soldi facili” viene diffusa intenzionalmente dai trafficanti, i quali mettono cinicamente a rischio la vita delle persone pur di attirarle come clienti¹⁴.

¹¹ United Nations, Migration: twice as many migrants die crossing the Sahara than the Mediterranean Sea, unric.org, 2024, <https://unric.org/en/migration-twice-as-many-migrants-die-crossing-the-sahara-than-the-mediterranean-sea>

¹² #rumours about Germany, Every refugee receives a welcome payment of 2,000 euros, LIE No.11, 2024, <https://rumouraboutgermany.info/the-biggest-lies-told-by-traffickers>

¹³ Dell’Anna, A., Yilmaz, M. C., Pereira, I., T., Galka-Reczko, A., Laskowska, A., in Poland, & Stroud, O. in Germany, Assegno per i rifugiati e indennità di affitto: ecco come cambiano le agevolazioni per gli ucraini in Europa, 2025, <https://it.euronews.com/my-europe/2025/04/24/assegno-per-i-rifugiati-e-indennita-di-affitto-ecco-come-cambiano-le-agevolazioni-per-gli->

¹⁴ Rapporto OIM, La tratta di esseri umani lungo la rotta del mediterraneo centrale, 2020, https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbd11096/files/OIM_Rapporto%20tratta_2017.pdf



Tabella 2.4 – Serie di *post* che descrivono la “facile” e “sicura” traversata verso l’Europa

Allo stesso modo, è radicata la falsa credenza che in Europa venga assegnata gratuitamente una casa. Questa narrativa trae forse origine dal fatto che alcuni rifugiati vengono alloggiati in centri di accoglienza, ma la realtà è ben diversa: nessuno ottiene una casa di proprietà dallo Stato. In paesi come l’Italia, Germania e Spagna i richiedenti asilo devono restare nelle strutture collettive fino alla decisione sulla loro domanda, e se questa viene respinta devono lasciare il paese¹⁵. Anche per chi ottiene protezione, trovare un alloggio dignitoso è spesso arduo, specie nelle grandi città europee dove gli affitti sono alti e la concorrenza sul mercato immobiliare è forte¹⁶.

- **DISTORSIONI DELLE POLITICHE EUROPEE DI ASILO E IMMIGRAZIONE**

Un altro filone di disinformazione migratoria riguarda la presentazione falsata delle leggi e politiche europee in materia di immigrazione e asilo. In Africa subsahariana circolano spesso notizie alterate o completamente inventate su presunti cambiamenti normativi o iniziative ufficiali che favorirebbero l’ingresso di migranti. Sono apparsi sui social articoli o addirittura siti *web* falsulli che imitano quelli governativi, proclamando false novità legislative. Un caso documentato riguardava un finto comunicato dalla Germania che affermava l’istituzione di quote riservate a determinate nazionalità (ad es. «la Ger-

¹⁵ MININT, Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia, 2024, https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-09/guida_pratica_2024_italiano.pdf

¹⁶ La Casa dei Rifugiati, <https://immigrazione.it/docs/2021/la-casa-dei-rifugiati.pdf>

mania ha riservato posti solo per profughi afgani»¹⁷. Questa notizia è stata smentita: non esistono *slot* prefissati per paesi specifici, ogni richiesta d'asilo viene valutata individualmente e l'origine nazionale di per sé non dà vantaggi, ma tale *fake news* ha prodotto un incentivo a migrare verso l'Europa.

La distorsione delle informazioni relative alle politiche migratorie si diffonde rapidamente attraverso i *social media*, *blog* e testate *online* dalla dubbia attendibilità. In particolare, piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram¹⁸, caratterizzate da gruppi chiusi e difficilmente monitorabili, facilitano la circolazione incontrollata di messaggi che annunciano falsi cambiamenti legislativi. Un esempio significativo riguarda una notizia falsa diffusasi su Facebook (Tabella 2.5), secondo la quale la Spagna avrebbe temporaneamente aperto le frontiere ai migranti tra i 18 e i 32 anni, promettendo addirittura un impiego garantito al loro arrivo. Analogamente, sono stati segnalati *post* che offrono in vendita false carte d'identità per richiedenti asilo, presentate come documenti validi per spostarsi liberamente in Europa. Questo tipo di disinformazione non solo altera le percezioni dei migranti ma comporta anche implicazioni dirette sulla loro sicurezza personale e sul rispetto delle normative europee in materia di immigrazione.

<p><i>Contenuto diffuso su Facebook che veicola una fake news secondo cui la Spagna avrebbe aperto le frontiere, per un periodo di un anno, ai migranti tra i 18 e i 32 anni, garantendo anche un impiego una volta giunti nel Paese</i></p>	<p><i>Post su Facebook che pubblicizza la vendita di false carte d'identità per richiedenti asilo, dichiarando che consentirebbero di circolare liberamente in Europa.</i></p>
	

Tabella 2.5 – Serie di *post* che descrivono la “facile” e “sicura” traversata verso l'Europa

¹⁷ Gergolet, M., Gabanelli, M., Fake news: Germania sotto attacco. Ecco da dove arriva l'ondata di disinformazione, <https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/fake-news-germania-sotto-attacco-ecco-da-dove-arriva-l-ondata-di-disinformazione/98c5f6e1-f790-45de-b125-fb241ed00xlk.shtml>

¹⁸ Mungai, C., “We are just focused on being where readers are”: Pan-African weekly The Continent publishes directly on WhatsApp and Signal, 2021, [niemanlab.org](https://www.niemanlab.org/2021/08/we-are-just-focused-on-being-where-readers-are-pan-african-weekly-the-continent-publishes-directly-and-only-on-whatsapp-and-signal), <https://www.niemanlab.org/2021/08/we-are-just-focused-on-being-where-readers-are-pan-african-weekly-the-continent-publishes-directly-and-only-on-whatsapp-and-signal>

Anche YouTube è teatro di video-commenti su tematiche migratorie, nei quali alcuni *youtuber* sfacciatamente, veicolando interpretazioni volutamente distorte di normative europee e italiane, allo scopo di attirare visualizzazioni da parte di migranti potenzialmente interessati. Ad esempio, il caso dei *vlogger* nordafricani che descrivono in modo erroneo le rotte verso l'Italia e suggeriscono metodi facilitati per l'ingresso, generando narrative fuorvianti che possono influenzare le aspettative dei migranti come già detto in precedenza¹⁹. Analogamente, su TikTok e Facebook Live sono frequenti contenuti che annunciano improbabili “aperture” o “chiusure” delle frontiere europee, spesso basati su informazioni sbagliate. Un esempio recente su Lampedusa ha visto la diffusione – poi smentita – della falsa notizia di 7.000 arrivi in 36 ore, un *claim* che ha alimentato ondate migratorie pericolose basate su dati fuorvianti²⁰.



Fonte: France 24 English (YouTube)

Questo tipo di *fake news* fa leva sull'ignoranza diffusa delle procedure legali, e dato che i migranti spesso non hanno accesso a informazioni ufficiali chiare sulla normativa in materia di asilo o visti, risulta più semplice far credere a spiegazioni semplicistiche o a voci di “nuove normative”.

¹⁹ Indelicato, M., Quegli influencer africani che spingono migliaia di giovani verso l'Europa, 2020, <https://it.insideover.com/migrazioni/quegli-influencer-africani-che-spin-gono-migliaia-di-giovani-verso-l-europa.html>

²⁰ “Fact Check: Posts wrongly claim 7,000 migrants arrived in Lampedusa in 36 hours”, Reuters.com, <https://www.reuters.com/fact-check/posts-wrongly-claim-7000-mi-grants-arrived-lampedusa-36-hours-2024-03-26/>

Chi è già in viaggio o nei centri di transito può erroneamente cadere nella trappola di notizie su presunti cambi di politica che renderebbero urgente entrare in UE o, al contrario, opportuno aspettare una certa data.

3. *Crescente popolarità tra disinformatori e criminali: dal dark web a Telegram*

Come detto nel precedente paragrafo, negli ultimi anni le applicazioni di messaggistica sono diventate sempre più popolari fra gruppi di propaganda politica ed esponenti dell'estremismo, nonché fra reti criminali (dai trafficanti di droga ai reclutatori di migranti). Un'analisi del 2023 segnala un vero e proprio *boom*: l'uso di Telegram da parte di cybercriminali è raddoppiato nel 2021²¹. Secondo *Flare.io*, una piattaforma di gestione del rischio digitale e *threat intelligence* che aiuta le aziende a monitorare e mitigare le minacce *online*, i criminali hanno abbandonato progressivamente i forum del *dark web* per passare ad alcuni *social*, attratti dall'assenza di controllori interni e dalla facilità d'uso. Sostanzialmente, i canali non dispongono di moderatori tradizionali per il controllo dei gruppi, consentendo agli attori illeciti di operare in forma pressoché anonima attraverso, addirittura, l'occultamento del proprio numero di telefono. Un altro aspetto fondamentale è la potenza dei mezzi di propagazione, difatti Telegram permette di condividere istantaneamente testi e *media* con decine di migliaia di persone e di inoltrare (*forwardare*) i messaggi ovunque, amplificando la portata di un contenuto sospetto. Queste dinamiche attirano non solo complottisti ed estremisti politici (ad esempio, canali di propaganda filorussa hanno usato l'applicazione di messaggistica per diffondere false notizie in Africa²²), ma anche organizzazioni di trafficanti, che vi trovano uno strumento semplice per reclutare vittime, comunicare rotte e diffondere "offerte" fuorvianti.

Il passaggio dal *dark web* a Telegram è spiegato soprattutto da ragioni pratiche di accessibilità e usabilità. Nel primo gli utenti devono installare browser speciali (es. *Tor*²³) e imparare protocolli complessi; sul secondo

²¹ Why Are Cybercriminals Turning to Telegram?, Flare.io, 2023, <https://flare.io/learn/resources/blog/telegram-dark-web/>

²² Silas, J., Nigeria: How Telegram, TikTok Aided Russian Disinformation That Led to Incarceration of Nigerian Minors, AllAfrica.com, 2024, <https://allafrica.com/stories/202411140080.html>

²³ *Browser web* basato su Mozilla Firefox progettato per accedere alla rete Tor. Permette una navigazione anonima instradando il traffico Internet attraverso una rete di-

basta uno *smartphone* o un'*app desktop* e un numero di telefono (che può essere nascosto). Il *social* è multiplatforma, sincronizza automaticamente le chat su diversi dispositivi e non richiede l'uso di chiavi PGP²⁴ o la registrazione di domini web da parte degli utenti. Al contrario, per restare *online* i mercati oscuri sono vulnerabili ad attacchi DDoS²⁵ o a sequestri di domini, mentre i canali del *social network* aggirano questo problema perché non dipendono da un sito dedicato e possono restare *online* finché il *network* mantiene la sua integrità. Un'organizzazione clandestina può dunque conseguire immediata visibilità pubblica tramite la semplice condivisione del *link* o del nome del canale. A differenza di Facebook o Whatsapp la piattaforma non pone limitazioni al numero di iscritti né impone algoritmi di visibilità, garantendo la consegna istantanea di ogni messaggio a tutti i membri, proprio come se fosse una mailing list globale. Tutte queste caratteristiche lo rendono particolarmente efficace per i disinformatori migratori: secondo gli esperti è più facile "bombardare" i migranti con *fake news* via Telegram che organizzare campagne analoghe su piattaforme moderate o chiuse.

3.1 Telegram come piattaforma per la disinformazione migratoria

Telegram presenta un'architettura particolarmente orientata alla gestione efficace di comunicazioni su larga scala, strutturata principalmente attraverso l'impiego di gruppi e canali, la cui peculiare configurazione favorisce in modo significativo una propagazione rapida e capillare dei contenuti. A conferma di tale potenzialità, i gruppi offrono la possibilità di accogliere sino a 200.000 partecipanti, e possono inoltre essere convertiti in canali, i quali, privi di restrizioni numeriche, consentono la trasmissione di messaggi a un bacino teoricamente illimitato di utenti. All'interno di tali spazi comunicativi, gli amministratori dispongono di

tribuita di server volontari (nodi), rendendo difficile tracciare l'attività e la posizione dell'utente.

²⁴ Le chiavi PGP (Pretty Good Privacy) sono un elemento centrale nella crittografia a chiave pubblica, utilizzate per garantire la sicurezza e la privacy delle comunicazioni digitali, come le e-mail. Funzionano tramite una coppia di chiavi: una chiave pubblica, che può essere condivisa, e una chiave privata, che deve essere mantenuta segreta. Fonte: Gerardo, S., De Santis, A., Pretty Good Privacy.

²⁵ DDoS (Distributed Denial-of-Service) è un attacco informatico in cui un criminale informatico sovraccarica un sito web, un server o una risorsa di rete con una grande quantità di traffico, rendendoli non accessibili agli utenti legittimi. Fonte: Lovink, G., Internet non è il paradiso, Milano, Apogeo Editore, 2004.

strumenti adeguati alla pubblicazione di contenuti testuali, immagini e video, i quali vengono consegnati istantaneamente agli iscritti senza che si verifichi alcuna forma di mediazione o selezione basata su algoritmi. Contestualmente, il *social* di messagistica istantanea offre ai singoli utenti la possibilità di operare in condizioni di anonimato o semi-anonimato attraverso la registrazione con uno pseudonimo, consentendo, come ricordato in precedenza, di celare il proprio numero telefonico e garantendo un puntuale controllo sulla visibilità sia della propria immagine del profilo che dell'informazione relativa al cosiddetto "ultimo accesso", mediante precise opzioni personalizzabili nelle impostazioni dedicate alla *privacy*. Queste scelte tecniche garantiscono un elevato grado di anonimato. Dal punto di vista della sicurezza, questo *social network* offre *chat* private cifrate *end-to-end* (nelle "*chat* segrete") e canali sincroni tra più dispositivi. Per i disinformatori è un vantaggio: come nota Vox, la piattaforma *social* ha «molte funzionalità per la comunicazione di massa» (messaggi *broadcast*, *chat* di gruppo, condivisione di file) unite a una moderazione dei contenuti «lassista e frammentaria»²⁶. Dal canto suo, la *policy* ufficiale del *social* non esplicita divieti specifici contro la disinformazione, risulta infatti «inafferrabile quali regole Telegram applichi alla moderazione dei contenuti disinformativi»²⁷. In pratica, la piattaforma agisce come un megafono digitale resistente alla censura, difatti i *post* non vengono rimossi preventivamente e gli utenti non dispongono di una procedura dedicata per segnalare *fake news*. Questo contesto di (quasi) totale libertà di espressione lo rende un ambiente particolarmente ospitale per la circolazione incontrollata di notizie false o tendenziose.

Non a caso, tale filosofia riflette direttamente i principi del creatore di Telegram. La piattaforma fu fondata nel 2013 dall'imprenditore russo Pavel Durov, già noto per aver creato il *social network* VKontakte²⁸. Durov adotta una filosofia dichiaratamente libertaria, incentrata sulla difesa della libertà di espressione e della *privacy* degli utenti. Emblema-

²⁶ Molla, R., Why right-wing extremists' favorite new platform is so dangerous (Telegram's lax content moderation and encrypted chats make it a convenient tool for extremists), VOX.com, 2021, <https://www.vox.com/recode/22238755/telegram-messaging-social-media-extremists>

²⁷ Disinformation on telegram: research and content moderation policies, EU DisinfoLab, 2022, https://www.disinfo.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221220_TD_Telegram.pdf

²⁸ Descalsota, M., Balevic, K., Varanasi, L., Meet Pavel Durov, the tech billionaire who founded Telegram, which now rivals WhatsApp, 2022, <https://www.businessinsider.com/pavel-durov-telegram-billionaire-russia-instagram-wealth-founder-dubai-lifestyle-2022-3>

ticamente, nel 2014 lasciò la Russia pur di non piegarsi alle pressioni governative che gli chiedevano di censurare le comunità di opposizione sulla sua precedente piattaforma. Questo orientamento ideologico si è riflesso in Telegram attraverso un approccio di moderazione minima dei contenuti e una forte enfasi su anonimato e comunicazioni cifrate, coerentemente con la volontà di Durov di assicurare un flusso informativo senza censure. Tale impostazione ha contribuito a trasformare Telegram in un “rifugio” per la disinformazione e per altri contenuti estremi che altrove verrebbero filtrati o rimossi.

4. *Metodologia e strumenti per l'analisi: approccio di ricerca quantitativo su larga scala*

Il presente studio adotta un approccio completamente quantitativo per analizzare su larga scala la disinformazione *online* legata ai flussi migratori dal Sahel verso l'Europa. Tale metodologia è particolarmente utile in questo contesto perché consente di esaminare ampie quantità di dati e individuare *pattern* ricorrenti o anomalie nel discorso *online*, impossibili da cogliere attraverso sole tecniche qualitative. È noto che la disinformazione in Internet si diffonde in modo più rapido, esteso e capillare rispetto alle informazioni verificate²⁹ di conseguenza, un monitoraggio automatizzato di vasta portata risulta fondamentale per identificare e comprendere i meccanismi di propagazione di contenuti falsi o fuorvianti. Un approccio quantitativo permette di mappare una più ampia rete di canali social quali Facebook, Instagram, YouTube, Telegram e TikTok coinvolti nella narrazione migratoria distorta e di misurarne le interazioni (ad es. frequenza di messaggi, grandezza del pubblico, connessioni tra canali), fornendo evidenze oggettive sul fenomeno.

Telegram e Facebook, in quanto piattaforme *social* a larga diffusione, sono diventate un vettore chiave per campagne di disinformazione transnazionali, come illustrato nel precedente paragrafo. In particolar modo la natura semi-crittografata e decentralizzata del primo, rende difficile identificare i responsabili e le fonti originarie dei messaggi fuorvianti senza strumenti quantitativi avanzati. Attraverso tecniche come l'analisi di rete

²⁹ Claudino, I., et al. A real-time platform to monitoring misinformation on telegram. In: Proceedings of the 25th International Conference on Enterprise Information Systems. 2023. p. 271-278.

applicata a migliaia di canali, è possibile individuare *hub*³⁰ o *bridge nodes*³¹ che fungono da snodi di propagazione tra comunità/gruppi altrimenti separate. Tali risultati, difficilmente ottenibili con metodi tradizionali, aiutano a delimitare un insieme ristretto di obiettivi critici (ad esempio canali particolarmente influenti) su cui concentrare eventuali interventi di contrasto alla disinformazione³².

4.1 Metodologia di individuazione delle keyword

Le *keyword* iniziali sono state ricavate tramite un'analisi OSINT³³ del linguaggio utilizzato da migranti e facilitatori sui *social media*, molte di queste sono emerse da testimonianze dirette, rapporti di ONG e dal monitoraggio di gruppi Facebook/Telegram reali frequentati da migranti irregolari. Ad esempio, sono stati inclusi termini relativi al viaggio clandestino (“raggiungere l'Europa senza documenti”, “attraversare il confine”, “*cross the border*”, “*traverser la frontière*”, “دودحلا روبع”) e alle modalità di percorso (“via mare”, “*traverser la mer*”, “رحبلا روبع”), nonché frasi su visti e asilo (“richiesta asilo”, “*demande asile*”, “ءوجللابلط”). Queste parole chiave servono da *input* per uno script di *crawling*³⁴: il *software* le utilizza come *query*³⁵ di ricerca su motori di ricerca e *social* per individuare canali e gruppi i cui titoli, descrizioni o messaggi corrispondono a tali termini. Il procedimento rispetta un approccio replicabile e scientifico: le *keyword* sono state prima definite a tavolino grazie alle fonti suddette, poi inserite nello *script* che effettua ricerche iterativamente per ogni termine in ciascuna lingua, registrando i risultati trovati. Ciò garantisce che il

³⁰ Nodi centrali all'interno di una rete di comunicazione su Telegram. Fungono da punto di raccolta e smistamento delle informazioni, collegando numerosi altri canali o gruppi minori.

³¹ Nodi di collegamento che mettono in comunicazione due o più reti o comunità distinte su Telegram, facilitando la diffusione di contenuti tra ambienti altrimenti separati.

³² Shah, D., et al., Bridging Nodes and Narrative Flows: Identifying Intervention Targets for Disinformation on Telegram. *arXiv preprint arXiv:2411.05922*, 2024.

³³ OSINT (Open Source Intelligence) – raccolta e analisi di informazioni ottenibili da fonti aperte e pubblicamente accessibili, come siti web, social media, forum, notizie e database online. Utilizzata in ambito investigativo, giornalistico, militare e di sicurezza.

³⁴ Script di *crawling* – programma automatizzato che esplora siti web o piattaforme online per raccogliere dati in modo sistematico. Simula la navigazione umana per estrarre informazioni come testi, link, immagini o metadati.

³⁵ Query – richiesta formale inviata a un database o motore di ricerca per ottenere informazioni specifiche. Può essere scritta in linguaggi come SQL o sotto forma di parole chiave nei motori di ricerca.

monitoraggio copra un ampio spettro linguistico e semantico, riducendo *bias* dovuti all'uso di un solo idioma o di sinonimi troppo specifici.

Uno dei risultati di maggiore rilevanza emersi dall'indagine riguarda il ruolo fondamentale rivestito dal termine “*haraga*” (anche trascritto come “*harraga*”)³⁶. Dal punto di vista etimologico, la parola deriva dall'arabo parlato nelle regioni del Maghreb e si traduce letteralmente con “bruciare”; il suo impiego nel contesto migratorio assume una valenza metaforica, indicando i migranti che “bruciano i documenti e i confini”, cioè coloro che distruggono deliberatamente i propri documenti personali al fine di evitare l'identificazione e superano illegalmente le frontiere nazionali. Nelle comunità nordafricane il termine definisce esplicitamente i giovani migranti irregolari che affrontano la traversata del Mediterraneo utilizzando imbarcazioni precarie, simbolicamente “bruciando” tutte le fasi burocratiche necessarie per raggiungere l'Europa. Nell'uso linguistico francese e italiano, questa figura è accostabile a quella dei *sans-papiers* (senza carte, senza documenti), ovvero della persona priva di documenti ufficiali che attestino la propria identità o il proprio status giuridico³⁷.

Nei canali *social* analizzati, “*haraga*” si è rivelata una parola chiave trasversale, adottata non solo da utenti nordafricani ma riconosciuta anche altrove come simbolo della migrazione clandestina. Molti gruppi Telegram e pagine Facebook utilizzano esplicitamente questo termine nel titolo o nella descrizione, a volte traslitterato in alfabeto latino (“*Haraga*” o “*Harraga*”) e altre volte in lingua araba (“فقارح” o varianti come “فقارح لـ”) a seconda del pubblico *target*. Il termine compare spesso associato a indicazioni di rotta o destinazione, ad esempio nomi di gruppi come “*Haraga Espagne*” o “*L'Haraga vers l'Italie*” mescolano arabo dialettale e francese per significare “viaggio clandestino verso la Spagna/l'Italia”. Analogamente, sono stati individuati titoli completamente in arabo del tipo “ابوروا إلى فقارح لـ” (lett. “gli *harraga* verso l'Europa”) oppure “فقارح لـ بورق” (“gruppo degli *harraga*”), chiari indicatori della tematica trattata. In alcuni casi, accanto al termine compaiono riferimenti temporali o di attualità, ad esempio “فقارح لـ 2025”, a indicare l'attualità del fenomeno, oppure termini come “*prix haraga*” seguiti da nomi di paesi (ad es. “*prix haraga Libye-Italie*”) che suggeriscono discussioni

³⁶ Lorao, D., *Harraga, el peligroso reto de TikTok que incita a asaltar España*, 2024, <https://www.articulo14.es/sociedad/harraga-el-peligroso-reto-de-tiktok-que-incita-a-a-saltar-espana-20240930.html>

³⁷ Ferrari, J., *Come i migranti chiamano sé stessi*, 2023, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/migratismi/2_Ferrari.html

sulle tariffe richieste dai trafficanti per la tratta Libia-Italia. Queste combinazioni aiutano a intercettare discorsi legati alla disinformazione, ad esempio falsi annunci di prezzi scontati o “offerte speciali” per raggiungere l’Europa.

A partire da questi risultati è stato possibile individuare e definire una serie di nuove *keyword*, che hanno permesso la creazione di un innovativo dizionario semantico (Tabella 4.1). Tale dizionario, arricchito dalle espressioni linguistiche e dai termini identificati nello studio è stato integrato direttamente nell’algoritmo di analisi utilizzato, migliorando significativamente la capacità del sistema di individuare contenuti rilevanti all’interno delle piattaforme digitali monitorate.

LINGUA	KEYWORD	ALFABETO	TRADUZIONE	NOTE
Arabo	فَقَارَح	Arabo	Brucciatori di frontiere (migranti clandestini)	Molto usato in Nord Africa
Arabo	فَقَارَحْلا	Arabo	Variante dialettale di ‘فَقَارَح’	Usato in Algeria e Marocco
Arabo	فَيَعْرَش رِيغ فَرَجِه	Arabo	Immigrazione clandestina (formale)	Usato in notizie, ONG, ecc.
Arabo	فَقَارَحْلا بَوْرَق	Arabo	Gruppo degli harraga	Tipico di Telegram/Facebook
Arabo	فَيَسْرَس فَيَرْحَب هَلْ حَر	Arabo	Viaggio marittimo segreto	Disinformazione su rotte
Arabo	فَيَسْرَسْلا فَرَجْهْلا قُرْط	Arabo	Modi di emigrare clandestinamente	Disinformazione, fake info
Francese	haraga italie	Latino	Haraga verso l’Italia	Spesso usato nei titoli misti
Francese	prix haraga libye italie	Latino	Prezzo del viaggio (Libia-Italia)	Usato nei gruppi di trafficanti
Francese/Arabo	groupe haraga	Latino	Gruppo di harraga	Tipico nei canali Telegram
Francese	traversée clandestine	Latino	Attraversamento clandestino	Ricorrente nei post su TikTok
Latino	haraga / harraga / harga / harraq	Latino	Variante traslitterate di فَقَارَحْ	Ampiamente usate su social
Latino	immigration illégale	Latino	Immigrazione illegale	Usato in notizie e propaganda
Latino	boat to italy / boat to europe	Latino	Barca per l’Italia/Europa	Diffusa nei video TikTok
Hausa (Nig/Niger)	tafiya zuwa Italiya	Latino	Viaggio verso l’Italia	Usato in disinformazione in Hausa
Fula (Sahel)	njama Europe	Latino	Andare in Europa	Linguaggio informale nei video
Arabo-Francese	haraga espagne / haraga france	Latino	Haraga verso Spagna/Francia	Comuni su TikTok, Telegram

Arabo	ابوروا تقارحلا 2025	Arabo	Harraga Europa 2025	Spesso usata come clickbait
Arabo	تقارح	Arabo	Bruciatori di frontiere (migranti clandestini)	Molto usato in Nord Africa

Tabella 4.1 – rappresenta le *keyword* generate attraverso i risultati delle scansioni.

4.2 Raccolta automatizzata dei dati (*web crawling*)

Al fine di acquisire i dati indispensabili per l'elaborazione analitica, è stato progettato un *web crawler* in Python, ossia uno *script* automatizzato di scansione del *web*, orientato specificamente all'identificazione dei canali *social* d'interesse. La metodologia adottata si basa su un processo di *crawling* focalizzato su *query* di ricerca³⁸, guidato da un dizionario dinamico di parole chiave pertinenti. In altri termini, anziché procedere con un'esplorazione indiscriminata del *web*, lo *script* opera in modo selettivo, eseguendo interrogazioni mirate e accedendo esclusivamente a pagine potenzialmente pertinenti rispetto agli obiettivi dell'indagine. Questo approccio mirato permette di coprire sistematicamente l'ampio panorama di fonti *online* dove potrebbero annidarsi riferimenti a canali utilizzati nei circuiti migratori.

Di seguito sono descritte le fasi principali del processo:

- interrogazione del motore di ricerca – lo *script* utilizza *DuckDuckGo*³⁹ per eseguire iterativamente *query* basate sul dizionario di *keyword* elaborato. Questo *search engine* viene preferito in quanto non impone limiti stringenti sul numero di risultati e fornisce *output* non personalizzati. Ogni *query* viene costruita accostando parole chiave selezionate con cura, con l'obiettivo di intercettare pagine *web* che possano contenere collegamenti o riferimenti impliciti a canali *social* di interesse, facendo leva sull'indicizzazione dei metadati, elemento particolarmente valorizzato dagli algoritmi dei motori di ricerca.
- accesso geolocalizzato tramite VPN – Per garantire un'acquisizione dei dati che rispecchi il più fedelmente possibile l'esperienza utente dei paesi di origine dei contenuti, il sistema integra un

³⁸ Kumar, M., et al. Keyword query based focused Web crawler. *Procedia Computer Science*, 2018, 125: 584-590.

³⁹ DuckDuckGo è un motore di ricerca orientato alla privacy che, a differenza di altri motori come Google, non raccoglie né condivide i dati personali degli utenti e offre risultati di ricerca neutrali, non personalizzati.

meccanismo di gestione automatica della geolocalizzazione tramite rete VPN⁴⁰. Questa strategia consente di evitare l'alterazione dei risultati causata da filtri regionali, personalizzazione algoritmica o censura locale, e garantisce l'accesso a contenuti altrimenti non visibili da altre aree geografiche.

- raccolta degli URL e *parsing* dei contenuti – il sistema di raccolta automatica esegue il *parsing*⁴¹ del codice HTML delle pagine *web* allo scopo di rilevare esplicitamente collegamenti ipertestuali riconducibili a piattaforme *social* comunemente utilizzate nella diffusione di contenuti migratori. Vengono analizzati *link* che corrispondono a *pattern* specifici, tra cui:
 - o <https://t.me/...> per Telegram
 - o <https://www.facebook.com/groups/...> o <https://www.facebook.com/...> per Facebook
 - o <https://www.instagram.com/...> per Instagram
 - o <https://www.tiktok.com/@...> per TikTok
 - o <https://www.youtube.com/channel/...> o <https://www.youtube.com/c/...> per YouTube

Una volta individuati, tali collegamenti vengono estratti e memorizzati in un database strutturato. Per ciascun URL rilevato, il sistema raccoglie metadati significativi come il nome del canale o gruppo, eventuali descrizioni testuali presenti nelle vicinanze, la data di pubblicazione della pagina sorgente e altri elementi contestuali, creando così una base informativa solida per future analisi quantitative e qualitative sui contenuti social intercettati.

- aggiornamento dinamico delle *keyword* – uno degli aspetti chiave del sistema è la capacità di aggiornare in modo iterativo il dizionario di termini di ricerca. Dopo aver processato un insieme iniziale di pagine, lo *script* esegue un'analisi lessicale del testo raccolto per estrarre nuovi termini ricorrenti collegati al tema migratorio.

⁴⁰ Una VPN (Virtual Private Network) è una tecnologia che crea una connessione crittografata tra il dispositivo dell'utente e una rete remota, permettendo una navigazione sicura e anonima. Oltre a proteggere la privacy e a nascondere l'indirizzo IP reale dell'utente, una VPN consente di aggirare eventuali restrizioni geografiche o censura, simulando la connessione da un'altra posizione geografica.

⁴¹ Il termine "*parsing*" indica il processo di analisi strutturale di un testo o codice, al fine di scomporlo in elementi significativi (*token*) secondo una grammatica definita. In ambito informatico, è comunemente utilizzato per interpretare e organizzare dati provenienti da linguaggi di programmazione, file strutturati (come HTML, XML) o linguaggi naturali.

In pratica, se nelle pagine emergono frasi, sinonimi o gergo inaspettati (es. nomi di rotte specifiche, *slang* utilizzato dai migranti, denominazioni di gruppi), questi vengono aggiunti al dizionario delle *keyword*. In tal modo, il *crawler* diventa “dinamico”: raffina continuamente i propri criteri di ricerca man mano che acquisisce nuova conoscenza dal corpus analizzato. Questa tecnica, ispirata al paradigma del *snowball sampling*⁴² applicato al *web*, consente di espandere progressivamente il perimetro della ricerca senza affidarsi unicamente al *set* iniziale di parole chiave, riducendo il rischio di perdere canali importanti a causa di variazioni linguistiche o terminologiche.

- integrazione dell’IA per l’interpretazione linguistica – per migliorare ulteriormente la capacità del sistema di individuare riferimenti rilevanti anche in presenza di ambiguità o variabilità linguistica, è stata integrata una componente basata su Intelligenza Artificiale. Nello specifico, modelli NLP (*Natural Language Processing*) addestrati al riconoscimento semantico vengono impiegati per analizzare il contenuto testuale delle pagine *web* recuperate, andando oltre la semplice corrispondenza tra *keyword* e testo. L’IA consente di identificare sinonimi, frasi idiomatiche, metafore o formulazioni regionali che possono indicare discussioni pertinenti a migrazione e canali, anche in assenza delle esatte parole chiave. Questo approccio semantico aumenta la robustezza del sistema, favorendo l’individuazione di canali “nascosti” dietro formulazioni lessicali atipiche o intenzionalmente ambigue, senza contare che allo stesso tempo è possibile integrare una classificazione automatica dei contenuti, distinguendo tra pagine informative, promozionali o sospette, e supporta un filtro qualitativo preliminare che agevola le successive fasi analitiche.

4.3 Primi risultati

I risultati preliminari derivati dall’analisi, condotta su un campione rappresentativo di cento gruppi per ciascuna delle piattaforme *social* esaminate, accuratamente filtrati da possibili falsi positivi, mostrano una chiara prevalenza di Facebook nella diffusione di contenuti inerenti al

⁴² Parker, C., Scott, S., Geddes, A., *Snowball sampling. SAGE research methods foundations*, 2019.

fenomeno migratorio. Questo risultato è particolarmente rilevante perché contrasta con l'ipotesi iniziale dello studio, secondo la quale Telegram avrebbe dovuto rappresentare il principale canale di diffusione. Tale discrepanza potrebbe tuttavia dipendere dalla difficoltà oggettiva di accedere ai gruppi del social di messagistica istantanea, spesso basati su inviti privati o reti relazionali chiuse, rendendo così necessaria una seconda fase progettuale mirata ad acquisire una rete di contatti diretti o conoscenze specifiche per raggiungere queste comunità più riservate. Al contrario, Facebook si conferma come piattaforma centrale nei circuiti comunicativi e disinformativi osservati, ponendosi al vertice per volume e frequenza di utilizzo all'interno del campione analizzato. I gruppi presi in considerazione sono stati individuati mediante tecniche di *scraping* applicate agli *output* generati dalle *query* iniziali, garantendo così una selezione sistematica e coerente con i criteri metodologici adottati. Come illustrato nel Grafico 4.3.1, Facebook si configura come il principale vettore di comunicazione, con una quota del 60% del totale, seguito da Instagram (20%), TikTok (15%), YouTube (3%) e Telegram (2%).




Grafico 4.3.1 – Analisi comparativa della diffusione di contenuti migratori sui principali *social network*, su un campione di 100 canali per piattaforma, da fonti *open source*

Per quanto concerne le tipologie di disinformazione maggiormente ricorrenti, i dati preliminari evidenziati nel Grafico 4.4.2 mostrano una netta predominanza della narrativa del “viaggio semplice”, che rappresenta il 60% delle informazioni fuorvianti rilevate nel campione analizzato. A seguire, la categoria “Altro” comprendente forme eterogenee e meno strutturate di disinformazione si attesta al 20%, mentre le narrazi-

oni legate al “lavoro facile” e alla “burocrazia semplice” costituiscono rispettivamente il 15% e il 5% dei contenuti analizzati. Questi risultati, ottenuti a partire da un corpus rappresentativo di contenuti diffusi sulle principali piattaforme *social*, suggeriscono con chiarezza che la promessa di una traversata agevole, priva di pericoli o ostacoli, rappresenta la strategia disinformativa più incisiva e diffusa nel contesto migratorio. È tuttavia opportuno sottolineare che tali dati risultano parziali, in quanto le piattaforme focalizzate prevalentemente su contenuti audiovisivi come TikTok e YouTube, presentano spesso descrizioni testuali estremamente sintetiche, composte principalmente da *hashtag* o *emoji*, limitando così la possibilità di una classificazione approfondita dei messaggi veicolati attraverso questi canali.




Grafico 4.3.2 – Il grafico qui mostrato enfatizza chiaramente le tipologie più diffuse di disinformazione rilevate nei gruppi *social* analizzati

5. *Non solo parole: l'inganno viaggia in codice tra slang, emoji e multilinguismo*

L'indagine, oltre a darci una più ampia visione dei *social* più utilizzati e del tipo di notizie più diffuse, ha portato alla luce un ricco vocabolario multilingue impiegato per discutere di migrazione clandestina sui *social*, il quale comprende sia parole derivanti da lingue africane locali sia adattamenti in francese e arabo *standard*, spesso usati in modo intercambiabile nella stessa conversazione. Questa commistione linguistica risponde alla necessità di coinvolgere un pubblico sempre più variegato cercando di “abbattere” le barriere linguistiche (popolazioni dell'Africa occiden-

tale francofona, nordafricani arabofoni, ecc) e insieme di depistare possibili attività di moderazione o sorveglianza automatica, tipica dei social ad ampia diffusione come Facebook. Di seguito sono evidenziati alcuni elementi chiave tratteggiati da una analisi di questo linguaggio in codice:

- termini gergali dell’Africa subsahariana – i migranti provenienti dall’Africa occidentale francofona hanno introdotto termini come “*boza*”, un’espressione originaria di alcuni dialetti locali (ad esempio in Mali o Camerun) che significa “vittoria”. Il termine è diventato il grido di esultanza di chi riesce a mettere piede in Europa dopo un viaggio estenuante, ed è usato sia nei campi migranti che sui *social* per indicare metaforicamente il successo nell’impresa⁴³. In diversi video e post, infatti, si vedono giovani esultare utilizzando il termine gergale non appena superano una frontiera, a simboleggiare l’aver “conquistato” l’Europa. Un altro termine diffuso è “*l’ghorba*” (o *al-ghorba*), voce dell’arabo colloquiale nordafricano che letteralmente significa “l’esilio/estraneità”, che compare spesso nei discorsi dei migranti ed equivale a partire lontano da casa in cerca di fortuna. Entrambe queste parole – *boza* e *ghorba* – compaiono come *hashtag* e riferimenti ricorrenti nei gruppi osservati, spesso in combinazione con *haraga*⁴⁴.
- uso strategico di *emoji* e simboli – una delle scoperte più interessanti riguarda l’evoluzione semantica che porta dall’alfabeto all’*emoji*. Difatti, per sfuggire ai controlli automatici e superare le barriere linguistiche tra utenti di paesi diversi, molti canali hanno adottato un vero e proprio linguaggio visuale. Invece di scrivere esplicitamente “viaggio in barca dalla Tunisia all’Italia”, un post su Facebook o Instagram potrà contenere una sequenza di bandiere nazionali e mezzi di trasporto, come 🇹🇿🚢🇮🇹🚢, accompagnata magari da poche parole chiave. Abbiamo osservato su una pagina denominata emblematicamente “*Haraga Europa*” l’uso intensivo di stringhe di *emoji* per raccontare gli esiti delle traversate, una barca (🚢) seguita da un’onda o da un nuotatore (🏊) e poi dalla bandiera di un paese europeo indicano il viaggio per mare verso quella destinazione; volti sorridenti con cuori 😊❤️ simboleggiano sbarchi riusciti e lieto fine, mentre

⁴³ MAGAZINE AMNESTY, «Boza!» – Le dernier espoir, 2014, amnesty.ch, <https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2014-4/forteresse-europe-boza-2013-le-dernier-espoir>

⁴⁴ Migration Research Toolkit, Indicators of human smuggling on social media (Facebook, Telegram and TikTok)”, <https://h2020mirror.eu/toolkit/indicators-of-human-smuggling-on-social-media-facebook-telegram-and-tiktok>

faccine tristi o cuori spezzati 🥰💔 alludono a viaggi finiti in tragedia o a naufragi. Persino concetti come la clandestinità vengono codificati: l'*emoji* del fantasma (👻) o del *ninja* compaiono nei commenti per indicare l'essere "invisibili" alle autorità durante il viaggio irregolare. Sulle piattaforme video come TikTok, infine, è comune trovare didascalie composte da *hashtag* di località (es. #Alger, #Tripoli, #Lampedusa) combinati con *emoji* di navi e autobus, creando un racconto multilingue immediatamente comprensibile: ad esempio un video potrebbe avere la descrizione '#Tripoli 🇹🇵 ➡️ #Lampedusa 🇮🇹 #barga 🚢 ✨', indicando una partenza dalla Libia verso Lampedusa e associando l'*hashtag* *barga* per etichettare il contenuto come parte della narrazione migratoria clandestina. Questo sistema simbolico permette di aggirare i filtri testuali e al contempo coinvolge utenti di diverse nazionalità senza necessità di traduzione, colmando in parte il divario linguistico tra comunità (ad esempio un giovane hausa del Niger e un coetaneo arabo tunisino riconosceranno entrambi il significato di una sequenza 🚢 ➡️ 🇹🇵 ➡️ 🇮🇹 🇪🇺, pur chiamando il viaggio con nomi diversi nelle loro lingue).

Sulla base delle analisi precedentemente condotte, in particolare quelle inerenti al lessico gergale dell'Africa subsahariana e all'impiego strategico di *emoji* e simboli, è stato possibile strutturare un nuovo repertorio semantico. Questo dizionario (Tabella 5.1), emerso da un'indagine tanto inattesa quanto rilevante sotto il profilo interpretativo, sarà oggetto di integrazione nei successivi approfondimenti teorici e nelle future evoluzioni della ricerca.

LINGUA	KEYWORD	ALFABETO	TRADUZIONE	NOTE
Arabo/Emoji	فقرحلا ✨ فنرحلا يلا	Misto	'Il viaggio verso il paradiso'	Retorica disinformativa
Solo Emoji	🇹🇵 ➡️ 🇮🇹 🇪🇺	Emoji	'Dalla Tunisia all'Italia, con amore'	Codifica il viaggio Tunisia → Italia. ✨ 🇹🇵 ➡️ 🇮🇹 🇪🇺 implica viaggio riuscito.
Arabo / Emoji	ربع 🇲🇸 ءارحصلا	Misto	'Attraverso il deserto in incognito'	Riferimento al viaggio nel Sahara, clandestinità raffigurata da 🇲🇸 🇲🇸
Emoji / Francese	🚗 🇫🇷 promo Italie	Emoji + Latino/fr	'Offerta speciale per l'Italia'	Usato nei canali che offrono 'pacchetti' di viaggio. Codice commerciale.
Solo Emoji	👻 ✂️ ➡️ 🇪🇸	Emoji	'Viaggio fantasma verso la Spagna'	Indica viaggio clandestino. 👻 = invisibilità alle autorità.
Arabo / Emoji	مالكلا عونمم فلرحلا نع	Misto	'Vietato parlare del viaggio'	Frase usata nei gruppi per evitare infiltrazioni. 🚫 indica allerta.

Francese / Emoji	retour VIP 	Latino + Emoji	'Rotta VIP via autobus e mare'	'VIP' suggerisce corruzione per attraversamenti agevolati.
Solo Emoji		Emoji	'Strada migratoria verso l'Europa'	Rappresenta la rotta africana verso l'UE. Emoji simboliche e neutre.
Arabo / Emoji	نمت مك قئيرطلا	Misto	'Quanto costa la rotta?'	Domanda frequente nei gruppi di migranti. Emoji monetaria implicita.
Emoji / Francese	promo Libye-Italie	Emoji + Latino/fr	'Promozione Libia- Italia'	Simula un'offerta di viaggio come fosse commerciale.
Solo Emoji		Emoji	'Viaggio verso la pace in Francia'	Rhetorica utopica: come simbolo di libertà.
Emoji / Arabo	قارحلا ملحلا	Misto	'Il viaggio da sogno'	Linguaggio mitico. Emozione e incanto (magia, stelle).
Francese / Emoji	harraga 2025 	Latino/fr + Emoji	'Haraga 2025 – rotta verso il mondo'	Simboleggia un viaggio glorioso, = slancio epico.
Solo Emoji	عونمم ريوصتلا	Emoji + Arabo	'Vietato filmare'	Norme interne nei gruppi. Bloccare testimonianze compromettenti.
Arabo / Emoji	قارحلا ال، طوف ني ج رفت ملل	Misto	'Solo migranti, niente curiosi'	indica contenuto chiuso, riservato a chi parte.
Solo Emoji		Emoji	'Dalla Tunisia all'Italia, con amore'	Codifica il viaggio Tunisia→Italia. implica viaggio riuscito.
Emoji / Francese	promo Italie	Emoji + Latino/fr	'Offerta speciale per l'Italia'	Usato nei canali che offrono 'pacchetti' di viaggio. Codice commerciale.
Solo Emoji		Emoji	'Viaggio fantasma verso la Spagna'	Indica viaggio clandestino. = invisibilità alle autorità.

Tabella 5.1 – rappresenta il nuovo sistema di keyword utilizzato nei diversi social.

5.1 Teoria del codice migrante: sistemi semiotici ibridi nella disinformazione digitale

La *Teoria del Codice Migrante* qui presente propone un modello interpretativo di natura linguistico-comunicativa, volto a descrivere l'emergere di un sistema semantico transnazionale e multimodale all'interno delle comunità digitali coinvolte nei fenomeni migratori irregolari. Tale sistema si fonda sull'integrazione strategica di elementi testuali, visivi ed emotivi tra cui *slang* regionali, idiomi misti, *emoji* e simboli iconografici con

L'obiettivo di trasmettere contenuti, eludere i meccanismi di rilevamento automatico e generare un vocabolario condiviso tra soggetti appartenenti a contesti culturali e linguistici eterogenei. Sebbene tale teoria si trovi ancora in una fase preliminare e concettualmente esplorativa, essa si configura come un primo tentativo sistemico di fornire una chiave di lettura empirica ai codici comunicativi ricorrenti nei contesti digitali osservati. L'obiettivo sotteso è l'individuazione di *pattern* semantici ripetibili e, in prospettiva, prevedibili, tali da costituire le basi per la costruzione di un modello replicabile, utile sia all'analisi linguistica che al monitoraggio automatizzato dei fenomeni disinformativi connessi alla migrazione.

Gli assiomi fondamentali di tale teoria si basano su:

- assioma della sincretizzazione semiotica – le lingue scritte tradizionali vengono integrate con elementi visivi (*emoji*, bandiere, simboli) e dialettali per formare una sintassi ibrida, capace di trasmettere significati complessi anche in assenza di un codice linguistico comune.
- assioma dell'opacità strategica – l'uso di codici visivi e metaforici (es. 🙈 per "invisibilità", 🚢 per "viaggio marittimo", 🚀 per "rotta glorificata") rappresenta un meccanismo deliberato per eludere i sistemi di rilevamento automatico e, al contempo, per rendere il messaggio decifrabile solo da chi è inserito nella rete simbolica.
- assioma della ridondanza multilingue – la ripetizione intenzionale dello stesso concetto in più lingue (arabo, francese, inglese, emoji) non è una semplice ridondanza, ma un'espansione dell'accessibilità comunicativa, volta a coinvolgere pubblici frammentati geograficamente e culturalmente.
- assioma della narrazione emotiva translinguistica – le sequenze *emoji* e le micronarrazioni simboliche (es. 🚢➡️🇫🇷🇮🇹🇬🇧) svolgono una funzione retorica ed emotiva, in grado di evocare aspirazioni e successi in forma sintetica ma potente, fungendo da catalizzatori empatici e persuasivi.
- assioma del vocabolario mimetico – i termini chiave come *boza*, *ghorba*, *haraga* e altri lessici regionali vengono mimetizzati tra simboli e *hashtag*, creando un linguaggio che simula spontaneità ma obbedisce a schemi ripetuti e riconoscibili all'interno delle reti sociali.

Formula esplicativa (semiotico-linguistica):

$$CM = (E + Lm + Sg) X Cc$$

dove:

CM = Codice Migrante

E = *Emoji*/Simboli iconici

Lm = Linguaggi misti (arabo/francese/inglese + dialetti locali)

Sg = *Slang* gergale o codificato

Cc = Contesto comunicativo (piattaforma, tono, destinatari)

Tale teoria seppur acerba e in fase sperimentale offre uno strumento analitico per decifrare le strategie comunicative emergenti nei canali digitali legati alla migrazione. Essa permette di:

- mappare le strutture simboliche e testuali che sfuggono ai filtri linguistici convenzionali.
- identificare *pattern* ricorrenti (es. uso di  come *pattern* migratorio Tunisia-Italia).
- prevedere adattamenti linguistici in risposta a nuove forme di moderazione automatica.
- sviluppare *tool* NLP e OSINT capaci di interpretare questi messaggi ibridi.

6. *Oltre la superficie: OSINT, GDPR e limiti etico-legali della ricerca accademica sui social*

Nell'ambito di una ricerca accademica volta ad analizzare attività di trafficanti di esseri umani che promuovono la migrazione Africa-Europa, emergono delicati profili in merito alla protezione dati personali. In particolare, la raccolta di dati tramite tecniche OSINT da fonti *online* pubblicamente accessibili – ad esempio *post* e immagini in gruppi *social* “aperti” descritti nei precedenti capitoli – deve conformarsi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)⁴⁵ e alla normativa italiana (il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 196/2003 e s.m.i.)⁴⁶. Di seguito si analizzano i limiti e le condizioni per la raccolta/trattamento di dati personali in ambito accademico, incluse le

⁴⁵ GDPR – Art. 89 “Deroghe per finalità di ricerca scientifica o storica o statistica” – L'articolo 89 GDPR autorizza eccezioni al rispetto di alcuni diritti e obblighi (come informativa completa e cancellazione su richiesta) per scopi di ricerca, a patto che siano rispettate misure quali l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione. <https://www.privacy-regulation.eu/it/89.htm>

⁴⁶ D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) – Art. 110-bis – L'articolo 110-bis, inserito dal Decreto Legislativo 101/2018, disciplina la possibilità di riutilizzo di dati personali per

basi giuridiche (es. interesse pubblico o legittimo interesse), la necessità di tecniche di anonimizzazione e pseudonimizzazione, le pratiche per la sicurezza nella conservazione dei dati, nonché eventuali adempimenti (DPIA, registro dei trattamenti, etc.).

6.1 *Quadro normativo: GDPR e Codice Privacy italiano*

Qualunque informazione riguardante persone fisiche identificate o identificabili, direttamente o indirettamente, inclusi post sui *social network* o immagini pubblicate *online*, costituisce “dato personale” e rientra nel perimetro di applicazione del GDPR. Anche se i dati sono reperiti da fonti aperte e pubblicamente accessibili, il loro trattamento deve rispettare le norme sulla *privacy* vigenti⁴⁷. Il GDPR, in quanto regolamento applicato, direttamente in tutta l’UE, pone i principi generali e le basi giuridiche per il lecito trattamento, mentre la normativa nazionale italiana (D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018) integra il Regolamento e prevede disposizioni specifiche, ad esempio per ambiti di ricerca scientifica come nel nostro caso. In Italia, gli artt. 110 e 110-bis del Codice Privacy regolano il trattamento di dati personali a fini di ricerca scientifica, stabilendo condizioni di liceità purché siano rispettati determinati adempimenti e rigorose misure tecnico-organizzative, come l’anonimizzazione o pseudonimizzazione, l’adozione di misure tecniche e organizzative conformi e che sia coinvolto, se previsto, un comitato etico o un parere autonomo come nel caso degli studi clinici.

Per ciò che concerne la ricerca scientifica, in realtà, anche il GDPR stabilisce a monte un regime particolare per l’utilizzo dei dati personali. L’art. 9 GDPR vieta generalmente il trattamento di categorie particolari, definite “sensibili”, che includono le informazioni sull’origine razziale o etnica, credo politico, filosofico o religioso. Tuttavia, alla lettera j del comma 2 viene prevista un’eccezione per la ricerca: il trattamento dei suddetti dati è consentito per finalità di ricerca scientifica, storica o statistica, purché siano rispettate specifiche condizioni. Innanzitutto, il trattamento deve risultare proporzionato alla finalità perseguita e prevedere misure appropriate per tutelare i diritti fondamentali dell’interessato. L’art. 89 del GDPR specifica ulteriormente le garanzie richieste, trovando il prin-

finalità di ricerca scientifica o statistiche via studi retrospettivi. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196>

⁴⁷ Block, L., GDPR essentials for OSINT research, 2021. <https://www.blockint.nl/methods/gdpr-essentials-for-osint-research>

cipio cardine del trattamento nella minimizzazione dei dati; ciò comporta l'adozione di misure tecniche e organizzative come la precedentemente citata pseudonimizzazione. Quando possibile, la ricerca dovrebbe essere condotta attraverso il trattamento di dati che non consentano più l'identificazione dell'interessato, garantendo il massimo livello di protezione pur mantenendo la validità scientifica della ricerca.

Va in ogni caso sottolineato che “dato pubblico” non significa “dato liberamente utilizzabile per qualsiasi scopo”. Il fatto che una persona abbia reso di pubblico dominio certe informazioni (ad es. postando su una *social network*) non esenta il riutilizzo di tali dati dal rispetto dei principi GDPR, in primis quello di liceità e limitazione delle finalità. Come evidenziato dal Garante già prima del GDPR, la disponibilità *online* di un dato personale non legittima di per sé usi ulteriori incompatibili con la finalità originaria della pubblicazione⁴⁸. Nel nostro caso, i trafficanti potrebbero aver condiviso volontariamente post/immagini su piattaforme aperte (rendendo manifestamente pubblici tali dati); ciò può incidere sulle aspettative di riservatezza, ma non elimina la necessità di un fondamento giuridico del trattamento, nonché il rispetto delle tutele *privacy* per poter raccogliere e trattare quei contenuti a fini di ricerca.

Se consideriamo inoltre che i dati OSINT raccolti rivelano attività illecite o reati (ad es. organizzazione di traffici di migranti), occorre considerare l'art. 10 GDPR e le norme nazionali sui dati giudiziari. Tale articolo stabilisce che i dati relativi a condanne penali e reati possono essere trattati solo sotto controllo dell'autorità pubblica o se autorizzati da atti legislativi comunitari o nazionali corredati da garanzie adeguate. In Italia, l'art. 2-octies del Codice Privacy richiede una base normativa per trattare dati su reati; al di fuori di attività di polizia o giudiziarie, l'utilizzo di informazioni su presunti reati da parte di ricercatori accademici è consentito soltanto se rientra in una finalità di interesse pubblico rilevante prevista dalla legge e con misure appropriate. Di conseguenza, i ricercatori devono valutare attentamente questo aspetto: in mancanza di un'esplicita previsione legale, il trattamento di dati “giudiziari” a fini di studio può essere giustificato solo se sussiste un solido fondamento di pubblico interesse (es. ricerca socio-criminologica per contrasto all'immigrazione illegale) e andranno adottate elevate cautele. Un coordinamento con le autorità competenti potrebbe rivelarsi opportuno se dai dati emergono evidenze di reato, pertanto

⁴⁸ Iaselli, M., Web scraping: un'analisi del provvedimento del Garante Privacy, <https://www.federprivacy.org/informazione/primopiano/web-scraping-un-analisi-del-provvedimento-del-garante-privacy>

in virtù di questa possibilità, la presente attività di ricerca è condotta in collaborazione con il MAECI e le autorità preposte, al fine di garantire un monitoraggio congiunto, il rispetto del quadro normativo vigente e una gestione responsabile delle eventuali implicazioni investigative.

6.2 Anonimizzazione e pseudonimizzazione dei dati raccolti

L'anonimizzazione, o quantomeno la pseudonimizzazione dei dati personali non costituisce una mera raccomandazione, bensì un obbligo normativo; il precedentemente citato art. 89 GDPR qualifica infatti tali misure come garanzie essenziali per la tutela dei diritti degli interessati.

Anonimizzare significa rimuovere o alterare in modo irreversibile gli elementi identificativi, cosicché la persona non sia più riconoscibile in alcun modo, determinando il venir meno della qualifica di “dato personale”. Se i dati OSINT raccolti (es. foto, nomi account, ecc) possono essere trasformati in statistiche o informazioni aggregate anonime per le pubblicazioni finali, ciò elimina alla radice i rischi *privacy*. Per questo i risultati della ricerca sono presentati senza riferimenti diretti a individui, usando solo analisi quantitative generali (e.g. numero di post rilevati, rotte promosse, strategie comunicative dei trafficanti) e immagini opportunamente offuscate. Pseudonimizzare implica sostituire i dati identificativi con codici o pseudonimi, mantenendo però separatamente una “chiave” per risalire all'identità se necessario. Nel progetto in esame, i ricercatori dovrebbero archiviare separatamente le informazioni personali identificative (come i nomi profilo o *link* agli *account social* dei trafficanti) e utilizzare invece un codice interno per ciascun soggetto nei *dataset* di lavoro. La tabella di correlazione codice→identità andrebbe dunque conservata in luogo sicuro e accessibile solo a personale autorizzato. In questo modo, l'analisi potrebbe svolgersi su dati pseudonimi. Qualora non serva identificare specificamente gli individui, i dati potrebbero essere trattati direttamente in forma anonima fin dall'inizio; tuttavia, in ricerche criminologiche, può essere utile mantenere una possibilità di risalire agli autori per eventuali approfondimenti o segnalazioni alle forze dell'ordine – da qui l'uso della pseudonimizzazione come compromesso.

Anche il Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB)⁴⁹, ribadisce l'importanza di implementare misure di pseudonimizzazione e

⁴⁹ Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-data-protection-board-edpb_it

anonimizzazione nei progetti di ricerca, sia per minimizzare i rischi per gli interessati, sia per facilitare il rispetto degli obblighi di protezione dati. Proprio per questo, nelle recenti discussioni a livello UE, si riconosce che un «uso responsabile di tecnologie *privacy-enhancing* (PETs)»⁵⁰ e di tecniche di sintesi e anonimizzazione può aprire nuove possibilità di ricerca riducendo al minimo l’impatto sui diritti individuali⁵¹.

6.3 Sicurezza e conservazione dei dati raccolti

La natura sensibile dei dati (attività illegali, immagini di persone vulnerabili) impone di adottare stringenti misure di sicurezza sia durante la raccolta che nella fase di conservazione, come anticipato nei paragrafi precedenti. Proprio per questo il GDPR, all’art. 32, richiede al titolare e ai responsabili del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, come cifratura, controllo degli accessi, etc. Nel contesto specifico, alcune pratiche raccomandate includono:

- conservazione cifrata e accesso limitato – i dati OSINT raccolti (es. *screenshot* di *post*, video, immagini, *database* di profili) dovrebbero essere conservati su supporti cifrati o all’interno di sistemi sicuri (server dell’università protetti da crittografia e autenticazione forte). L’accesso ai dati grezzi deve essere ristretto al gruppo di ricerca autorizzato. È bene implementare controlli di accesso a più fattori e traccia dei *log* degli accessi ai file contenenti dati personali. Ad esempio, se si usa un servizio *cloud* per archiviare i dati, assicurarsi che sia conforme al GDPR e preferibilmente ubicato in UE, con un adeguato accordo di trattamento dati.
- pseudonimizzazione come sicurezza – come evidenziato poc’anzi, consiste nella separazione degli identificativi dai dati analitici, garantendo che, anche in caso di accesso non autorizzato, le informazioni consultabili non possano rivelare immediatamente le identità reali senza la chiave di pseudonimizzazione.
- *backup* e protezione fisica – è fondamentale eseguire *backup* regolari dei dati raccolti, garantendo che anch’essi siano cifrati per prevenire perdite accidentali. Questa pratica assume particolare

⁵⁰ ADAMS, Carlisle. Introduction to privacy enhancing technologies: a classification-based approach to understanding PETs. Springer Nature, 2021.

⁵¹ Amato S., Duggento E., Dati personali e ricerca: ecco lo stato delle norme da conoscere, 2024, [agendadigitale.eu](https://www.agendadigitale.eu). <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/dati-personali-e-ricerca-recenti-novita-normative-e-impatti-pratici>

rilevanza considerando che alcuni contenuti *online* potrebbero essere successivamente rimossi dalle piattaforme, rendendo necessario mantenere copie di sicurezza ai fini di documentazione scientifica. I *backup* devono essere conservati in luoghi sicuri e separati dal sistema principale. È altresì essenziale evitare il trasferimento o la conservazione dei dati su dispositivi personali non adeguatamente protetti, quali chiavette USB non cifrate o *laptop* privati privi di misure di sicurezza. Qualora i ricercatori operino in modalità remota, risulta indispensabile adottare soluzioni VPN per garantire un accesso sicuro ai dati.

- periodo di conservazione limitato – consiste nell'applicazione del principio di *storage limitation* ex art. 5(1) del GDPR. I dati personali identificativi dovrebbero essere conservati «solo per il tempo necessario» a conseguire gli scopi della ricerca. Ciò implica che, una volta completato il progetto e pubblicati i risultati (in forma anonima), i dati originali che consentono l'identificazione dovrebbero essere eliminati o resi anonimi in modo permanente, salvo che vi siano motivi legittimi per conservarli più a lungo (es. prosecuzione della ricerca su basi affini, o riutilizzo per ulteriori studi scientifici – nel qual caso comunque andrebbe valutata la compatibilità di scopo). Una prassi potrebbe essere: al termine dello studio, anonimizzare il *dataset* mantenendone una versione priva di identificativi per possibili analisi future, e distruggere invece gli elementi identificativi diretti. Eventuali dati non utilizzati o risultati negativi andrebbero ugualmente eliminati per minimizzare la raccolta.
- documentazione e formazione – significa assicurarsi che tutti i membri del gruppo di ricerca abbiano ricevuto adeguata formazione sul trattamento sicuro dei dati (come da obblighi di *accountability* ex art. 24 GDPR). È utile redigere delle policy interne o un protocollo di ricerca che dettagli procedure di sicurezza, pseudonimizzazione, gestione degli incidenti, ecc., e farle sottoscrivere ai collaboratori. Gli incaricati e autorizzati al trattamento dovrebbero essere vincolati alla riservatezza.
- gestione di incidenti – consiste nel predisporre misure di monitoraggio e un piano per eventuali violazioni dei dati (*data breach*). Ad esempio, se si rilevasse un accesso non autorizzato o perdita di dati relativi a individui (anche trafficanti), occorrerebbe valutare la notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR – sebbene per i soggetti coinvolti in attività criminali

possa non sussistere l'obbligo di comunicazione diretta, rimane comunque necessaria la notificazione all'autorità di controllo in presenza di rischio elevato.

Adottando queste precauzioni, il titolare del trattamento dimostra il proprio impegno nei confronti dell'*accountability* e riduce significativamente il rischio di accessi abusivi o utilizzi impropri dei dati. Va oltretutto considerato che l'obbligo di sicurezza costituisce un processo dinamico e continuo: la valutazione d'impatto (DPIA) faciliterà l'identificazione di rischi specifici e delle relative contromisure da attuare; con l'evolversi del progetto di ricerca sarà necessario riesaminare periodicamente le misure adottate per garantirne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- K. BRÄNDLE, *Well informed? EU governments' digital information campaigns for (potential) migrants*, in *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 22(3), 2024
- M. CARLSON, L. JAKLI, & K. LINOS, *Refugees Misdirected: How Information, Misinformation, and Rumors Shape Refugees' Access to Fundamental Rights*, in *Virginia Journal of International Law*, 57(3), 2018
- I. CLAUDINO et al., *A real-time platform to monitoring misinformation on telegram*. In: Proceedings of the 25th International Conference on Enterprise Information Systems, 2023
- H. CRAWLEY, J. HAGEN-ZANKER, *Deciding where to go: Policies, people and perceptions shaping destination preferences*, in *International Migration*, 57(1), 2019
- M. KUMAR et al. (2018). Keyword query based focused Web crawler. *Procedia Computer Science*, 125, 584–590.
- G. LOVINK, *Internet non è il paradiso*, Milano, Apogeo Editore, 2004
- A. LOZANO, *Harraga, L'atinoir*, 2012
- C. PARKER, S. SCOTT, A. GEDDES, *Snowball sampling. SAGE research methods foundations*, 2019

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

- #rumours about Germany, Every refugee receives a welcome payment of 2,000 euros, LIE No.11, 2024, disponibile al seguente link: <https://rumour-saboutgermany.info/the-biggest-lies-told-by-traffickers>
- D. ADAMSON, M. AKBIEK, *The Facebook smugglers selling the dream of Europe*, *bbc.com*, 2015, disponibile al seguente link: <https://www.bbc.com/news/magazine-32707346>
- M. DESCALSOTA, K. BALEVIC, L. VARANASI, *Meet Pavel Durov, the tech billionaire who founded Telegram, which now rivals WhatsApp*, 2022, disponibile al seguente link: <https://www.businessinsider.com/pavel-durov-telegram-billionaire-russia-instagram-wealth-founder-dubai-lifestyle-2022-3>
- Disinformation about immigration rises and accounts as the most targeted topic by disinformation, EDMO (European Digital Media Observatory), 2024, disponibile al seguente link: <https://edmo.eu/wp-content/uploads/2024/09/EDMO-39-Horizontal.pdf>
- Disinformation on telegram: research and content moderation policies, EU DisinfoLab, 2022, disponibile al seguente link: https://www.disinfo.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221220_TD_Telegram.pdf

- M. GERGOLET, M. GABANELLI, *Fake news: Germania sotto attacco. Ecco da dove arriva l'ondata di disinformazione*, 2025, disponibile al seguente link: <https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/fake-news-germania-sotto-attacco-ecco-da-dove-arriva-l-ondata-di-disinformazione/98c5f6e1-f790-45de-b125-fb241ed00x1k.shtml>
- D. GUMBA, *Human smuggling / Misinformation: the false lure fueling Cote d'Ivoire's illegal migration*, enactafrica.org, 2021, disponibile al seguente link: <https://enactafrica.org/enact-observer/misinformation-the-false-lure-fueling-cote-divoires-illegal-migration>
- M. IASELLI, *Web scraping: un'analisi del provvedimento del Garante Privacy*, 2024, disponibile al seguente link: <https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/web-scraping-un-analisi-del-provvedimento-del-garante-privacy>
- M. INDELICATO, *Quegli influencer africani che spingono migliaia di giovani verso l'Europa*, 2020, disponibile al seguente link: <https://it.insideover.com/migrazioni/quegli-influencer-africani-che-spingono-migliaia-di-giovani-verso-l-europa.html>
- J. FERRARI, *Come i migranti chiamano sé stessi*, 2023, disponibile al seguente link: https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/migratismi/2_Ferrari.html
- LA CASA DEI RIFUGIATI, 2021, disponibile seguente link: <https://immigrazione.it/docs/2021/la-casa-dei-rifugiati.pdf>
- D. LORAO., *Harraga, el peligroso reto de TikTok que incita a asaltar España*, 2024, disponibile al seguente link: <https://www.articulo14.es/sociedad/harraga-el-peligroso-reto-de-tiktok-que-incita-a-asaltar-espana-20240930.html>
- MAGAZINE AMNESTY, «Boza!» – Le dernier espoir, amnesty.ch, 2014, disponibile al seguente link: <https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2014-4/forteresse-europe-boza-2013-le-der-nier-espoir>
- A. MANFREDINI, *Contrastare le minacce ibride: il ruolo delle imprese nella sicurezza*, AGENDADIGITALE.eu, 2025, disponibile al seguente link: <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/contrastare-le-minacce-ibride-il-ruolo-delle-imprese-nella-sicurezza/>
- Migration Research Toolkit, *Indicators of human smuggling on social media (Facebook, Telegram and TikTok)*, <https://h2020mirror.eu/toolkit/indicators-of-human-smuggling-on-social-media-facebook-telegram-and-tiktok>
- MININT, *Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia*, 2024, disponibile al seguente link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-09/guida_pratica_2024_italiano.pdf
- R. MOLLA, *Why right-wing extremists' favorite new platform is so dange-*

- rous, VOX.com, 2021, disponibile al seguente link: <https://www.vox.com/recode/22238755/telegram-messaging-social-media-extremists>
- C. MUNGAI, “*We are just focused on being where readers are*”: *Pan-African weekly The Continent publishes directly on WhatsApp and Signal*, niemanlab.org, 2021, disponibile al seguente link: <https://www.niemanlab.org/2021/08/we-are-just-focused-on-being-where-readers-are-pan-african-weekly-the-continent-publishes-directly-and-only-on-whatsapp-and-signal>
 - Organisation profiles trauma African migrants experience, PMNEWSNIGERIA.com, 2017, disponibile al seguente link: <https://pmnewsnigeria.com/2017/08/12/organisation-profiles-trauma-african-migrants-experience>
 - Rapporto EDMO.EU, 2025, disponibile al seguente link: <https://www.idmo.it/2025/05/23/la-disinformazione-generata-con-lintelligenza-artificiale-in-italia-raggiunge-un-nuovo-record-ad-aprile/>
 - Rapporto OIM, *La tratta di esseri umani lungo la rotta del mediterraneo centrale*, 2020, disponibile al seguente link: https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1096/files/OIM_Rapporto%20tratta_2017.pdf
 - S. SANDERSON, *The overlooked complexities behind African migration*, dw.com, 2025, disponibile al seguente link: <https://www.dw.com/en/make-africa-great-again-the-overlooked-complexities-behind-african-migration/a-71262091>
 - D. SHAH, et al., *Bridging Nodes and Narrative Flows: Identifying Intervention Targets for Disinformation on Telegram*, 2024, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.05922>
 - J. SILAS, *Nigeria: How Telegram, TikTok Aided Russian Disinformation That Led to Incarceration of Nigerian Minors*, AllAfrica.com, 2024, disponibile al seguente link: <https://allafrica.com/stories/202411140080.html>
 - G. A. J. TOBON, S. Schmidt, *Crossing jungle and desert, migrants navigate a sea of misinformation*, washingtonpost.com, 2024, disponibile al seguente link: <https://www.washingtonpost.com/world/2023/05/14/title-42-migrant-rumors-tiktok-whatsapp>
 - United Nations, *Migration: twice as many migrants die crossing the Sahara than the Mediterranean Sea*, unric.org, 2024, disponibile al seguente link: <https://unric.org/en/migration-twice-as-many-migrants-die-crossing-the-sahara-than-the-mediterranean-sea>
 - *Why Are Cybercriminals Turning to Telegram?*, Flare.io, 2023, disponibile al seguente link: <https://flare.io/learn/resources/blog/telegram-dark-web>

CAPITOLO XII

ECOSISTEMI INFORMATIVI E ALFABETIZZAZIONE DIGITALE NELL'AFRICA SUBSAHARIANA: PUBBLICI, CONSUMI E ACCESSO ALL'INFORMAZIONE.

di *Michele Zizza**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. *Media* statali vs *media* indipendenti. – 3. Analisi dei *media* pubblici nella fascia nord dell'area subsahariana: Mauritania, Mali, Niger, Ciad, Sudan. – 4. Alfabetizzazione mediatica e digitale. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione*

L'argomento affrontato è complesso e multidimensionale e tocca aspetti legati allo sviluppo tecnologico, alla partecipazione civica, alla governance dell'informazione e al divario digitale nell'Africa subsahariana, una delle aree geografiche con la crescita più rapida in termini di penetrazione mobile, ma con forti disparità interne legate all'accesso alle tecnologie e alle infrastrutture (Da Judas 2025). Prima di trattare le strutture e le dinamiche degli ecosistemi informativi bisogna identificare le differenze rilevanti che caratterizzano i *media* tradizionali e i nuovi *media* nelle aree di studio. La radio e la televisione restano mezzi centrali di informazione e intrattenimento, soprattutto nelle zone rurali in cui le connessioni di rete sono completamente assenti. Queste ultime, ove presenti, registrano una crescita dell'informazione via mobile e una notevole frequentazione delle piattaforme di *social media* (es. YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter/X). Per analizzare i *mass media* nell'area subsahariana bisogna, inoltre, tenere conto dei fattori storici, politici, economici, sociali, culturali e stilistici che hanno particolarmente contrassegnato i prodotti mediatici di radio, televisione e giornali africani, sia nella società ordinaria che in quella iperconnessa. Fondamentale, per questa disamina, è la valutazione dell'eredità precoloniale della tradizione orale, la presenza di una classe dirigente alienata e il dominio delle nazioni africane da parte di sistemi basati sul clientelismo politico (Bourgault 1995). Una lettura delle informazioni storiche sui sistemi mediatici, in particolare quelli degli ex

* *Docente a contratto di Culture Digitali e Social Media presso l'Università degli Studi della Tuscia.*

paesi anglofoni e francofoni, insieme ai recenti sviluppi nelle comunicazioni satellitari, nella tecnologia dei piccoli sistemi e all'attuale tendenza verso la decentralizzazione e la privatizzazione, ci permette di ottenere una lettura più precisa del ruolo dei media, dei consumi e degli effetti sugli utenti nel contesto odierno.

2. *Media statali vs media indipendenti*

La comparazione tra *media* statali e *media* indipendenti nell'Africa subsahariana è cruciale per comprendere la qualità dell'informazione, la libertà di stampa e il ruolo dei *media* nella formazione dell'opinione pubblica e nella *governance* democratica. La maggior parte dei *media* nella regione è sotto il controllo statale o parastatale. Nel 2024, il 98% dei 131 *media* monitorati era classificato come "statale" o "catturato pubblico/statale", il dato più elevato a livello globale. Solo tre testate – *Sidwaya* in Burkina Faso, *Fraternité Matin* in Costa d'Avorio e *Agence Ivoirienne de Presse* – mantengono una certa indipendenza editoriale¹. La fiducia nei media pubblici varia notevolmente da paese a paese. In alcuni paesi, come la Costa d'Avorio, ad esempio, le testate pubbliche godono di una reputazione relativamente buona, mentre in altri, come il Sudafrica, la fiducia è minata da accuse di parzialità politica e cattiva gestione². In generale, la mancanza di indipendenza editoriale e la percezione di essere strumenti di propaganda governativa contribuiscono a una fiducia limitata.

Ecco un confronto delle due offerte (pubblico – privato) nell'area analizzata:

Caratteristiche principali dei *media* statali

controllo governativo: spesso diretti o fortemente influenzati dallo Stato
risorse stabili: ricevono finanziamenti pubblici
ampia copertura: raggiungono anche le aree rurali con infrastrutture limitate

¹ <https://statemediamonitor.com/2024/10/sub-saharan-africa-2/>

² <https://www.cima.ned.org/publication/pathways-to-media-reform-in-sub-saharan-africa/>

Criticità tipiche dei *media* statali

propaganda: possono agire come strumenti di legittimazione del potere
scarsa imparzialità: raramente criticano il governo in carica
censura: frequente autocensura da parte di giornalisti per timore di ritorsioni

Valutazione dell'opinione pubblica in relazione ad alcune emittenti statali dell'area

ETV (Etiopia): spesso criticata per la mancanza di pluralismo
ORTM (Mali) e RTI (Costa d'Avorio): accusate di essere "la voce del governo"
SUNA (Sudan): emittente finanziata dal governo e voce del governo

Caratteristiche principali dei *media* indipendenti

pluralismo: offrono visioni alternative e critiche al potere
contenuti investigativi: più propensi a promuovere un giornalismo d'inchiesta
dinamismo: più innovativi, spesso attivi anche nel digitale e sulle piattaforme di <i>social media</i>

Criticità tipiche dei *media* indipendenti

pressioni politiche e legali: giornalisti indipendenti possono subire minacce, arresti o chiusure forzate
mancanza di risorse: difficoltà economiche e accesso limitato alla pubblicità
dipendenza da fondi esterni: talvolta finanziati da ONG o fondi internazionali, con accuse di ingerenze esterne

Valutazione dell'opinione pubblica in relazione ad alcune emittenti dell'area

<i>Premium Times</i> (Nigeria): ottime investigazioni su corruzione e <i>governance</i> .
<i>Burkina24</i> (Burkina Faso): <i>media online</i> indipendente molto attivo.
<i>Radio Dabanga</i> (Sudan): libera e indipendente ma con sede all'estero

Parametri	Media statali	Media indipendenti
Libertà di stampa	Limitata	Maggiore, ma sotto pressione
Pluralismo informativo	Basso	Alto (se non repressi)
Affidabilità percepita	Alta in contesti rurali	Alta tra pubblico urbano e istruito
Sostenibilità economica	Stabile (fondi pubblici)	Instabile (dipendenza da donatori)

3. *Analisi dei media pubblici nella fascia nord dell'area subsahariana: Mauritania, Mali, Niger, Ciad, Sudan*

Mauritania

I *media* pubblici in Mauritania sono sotto il controllo statale e svolgono un ruolo centrale nella diffusione dell'informazione ufficiale. Ciononostante, la loro indipendenza editoriale è limitata e la situazione della libertà di stampa nel paese presenta sfide significative. La *Télévision de Mauritanie* (TVM) è l'emittente televisiva pubblica nazionale, fondata nel 1980 e separata dalla radio nel 1990. Trasmette in arabo, francese, pulaar, soninke e wolof e gestisce più canali tematici. TVM è finanziata principalmente tramite sovvenzioni statali e non dispone di meccanismi indipendenti di supervisione editoriale. Sebbene non esistano direttive ufficiali la sua programmazione tende a riflettere una linea filo-governativa. *Radio Mauritanie* invece, è l'ente radiofonico pubblico del paese ed è attivo dal 1959. Trasmette da Nouakchott in arabo, francese e lingue locali e gestisce diverse stazioni regionali. Questa emittente è totalmente finanziata dallo Stato e opera sotto il controllo del governo, senza meccanismi indipendenti di supervisione editoriale. L'*Agence Mauritanienne d'Information* (AMI) è l'agenzia di stampa ufficiale del paese, fondata nel 1975. Fornisce notizie in arabo, francese e inglese, coprendo eventi nazionali, regionali e internazionali. Oltre ai servizi di agenzia, AMI pubblica due quotidiani: *Al-Shaab* in arabo e *Horizons* in francese. Anche AMI è finanziata principalmente da fondi statali e non dispone di meccanismi indipendenti di supervisione editoriale. La sua programmazione tende a riflettere una linea governativa. Sebbene i *media* pubblici dominino il panorama informativo in Mauritania, esistono anche *media* privati e

online che offrono una varietà di contenuti: Alakhbar.info, sito di notizie generaliste; Cridem.org, portale di notizie; Saharamedias.net, sito di notizie. Poi ci sono El Mourabiton TV, canale televisivo che trasmette in cinque lingue, *Tawatur.net*, *Bellewarmedia* e *La Vision*, tutti siti di notizie con una forte presenza anche sulle piattaforme di *social media*. Questi *media* privati, anche grazie al digitale, hanno consolidato la loro posizione negli ultimi 15 anni offrendo una varietà di contenuti e contribuendo alla pluralità dell'informazione nel Paese.

Mali

Anche in Mali i *media* pubblici sono sotto il controllo statale e svolgono un ruolo centrale nella diffusione dell'informazione ufficiale. La loro indipendenza editoriale è limitata, soprattutto dopo i colpi di stato del 2020 e del 2021 che hanno portato alla giunta militare al potere. Tra queste spicca *Office de Radiodiffusion Télévision du Mali* (ORTM). L'ORTM è l'emittente televisiva e radiofonica pubblica del Mali. Nata nel 1983 come *Radiodiffusion Télévision du Mali* (RTM) ha subito un cambiamento nel 1992, con la legge n. 92-021, che ha trasformato la RTM in ORTM, un ente pubblico a tutti gli effetti. L'ORTM è finanziata principalmente dal governo e non dispone di meccanismi indipendenti di supervisione editoriale. La sua programmazione è totalmente filogovernativa. Per la carta stampata troviamo *L'Essor*, principale quotidiano statale del Mali, fondato nel 1949. È di proprietà dell'*Agence Malienne de Presse et de Publicité* (AMAP), un'agenzia statale che gestisce anche la pubblicità e la stampa ufficiale. Sebbene in passato *L'Essor* fosse relativamente indipendente, negli ultimi anni è stato riportato, però, che l'agenzia AMAP è strettamente allineata con il governo e ha una limitata libertà editoriale. La radio è il mezzo di comunicazione più popolare in Mali. Secondo i dati del 2019³ esistono circa 373 stazioni radio nel paese di cui una nazionale e nove regionali gestite dallo Stato. Oltre alle emittenti statali esistono numerose stazioni radio private e comunitarie che offrono una varietà di contenuti. Ad esempio, la *Radio Rurale de Kayes* è una delle prime stazioni non statali del Mali, fondata nel 1988, che trasmette in diverse lingue locali e si concentra su temi come l'alfabetizzazione, l'economia e la salute. A lacerare il sistema informativo sono stati i colpi di stato del 2020 e del 2021, la giunta militare ha imposto restrizioni alla libertà di stampa. Nel novembre 2022 un giornalista ha ricevuto minacce serie per

³ www.medialandscapes.org

aver contribuito a un *reportage* sulla presenza della milizia russa Wagner nel paese. Nel 2023 la stazione radio Mikado FM, gestita dalle Nazioni Unite, è stata chiusa definitivamente. Inoltre, nel 2024, la giunta ha sospeso le attività dei partiti politici e delle associazioni, citando motivi di ordine pubblico⁴.

Niger

I *media* pubblici in Niger sono sotto il controllo statale e svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione dell'informazione ufficiale. Tuttavia, la loro indipendenza editoriale è limitata, soprattutto dopo il colpo di Stato del luglio 2023. La *Voix du Sahel* è l'unica stazione radio nazionale del Niger, fondata il 31 luglio 1958. Gestita dall'*Office de Radiodiffusion-Télévision du Niger* (ORTN), trasmette in francese, arabo e in sette lingue nazionali, tra cui hausa e tamasheq. Pur essendo una stazione generalista la sua programmazione è prevalentemente orientata verso contenuti ufficiali e governativi. Altra emittente pubblica televisiva di rilievo è *Télé Sahel*. Fondata nel 1964 trasmette in francese e in lingue locali come hausa e zarma. Oltre a notizie e programmi culturali offre anche contenuti educativi e di intrattenimento. È disponibile via trasmissione terrestre e satellitare in tutto il Paese. Poi c'è l'*Agence Nigérienne de Presse* (ANP), agenzia di stampa ufficiale del Niger, interamente controllata dallo Stato. Questa fornisce notizie in francese e serve come principale fonte di informazione ufficiale per i media nazionali e internazionali. A seguito del colpo di stato del luglio 2023 la BBC è stata sospesa con l'accusa di diffondere false informazioni su un attacco estremista mentre France 24 è stata espulsa dal paese insieme ad altri media francesi (2025).

Ciad

I media pubblici in Ciad sono principalmente controllati dallo Stato e svolgono un ruolo significativo nella diffusione dell'informazione ufficiale. Tuttavia, la loro indipendenza editoriale è spesso limitata, e la situazione della libertà di stampa nel paese è complessa. *Télé Tchad* è l'emittente televisiva pubblica del paese, fondata nel 1987. Trasmette dalla capitale N'Djamena in arabo e francese offrendo programmi che spaziano dalle notizie a contenuti educativi, culturali, religiosi e sportivi. Attualmente il canale trasmette per un totale di 20 ore al giorno e ha

⁴ www.apnews.com

esteso la sua copertura a livello nazionale, raggiungendo, grazie alle piattaforme, anche le comunità ciadiane in Europa e in Nordafrica. Tuttavia, è spesso accusata di essere troppo filogovernativa e di non denunciare le violazioni dei diritti umani nel paese. Poi c'è *Radio Tchad*, ente radiofonico pubblico del Ciad che gestisce la principale stazione radio nazionale. Come la televisione, è sotto il controllo del Ministero dell'Informazione e offre programmi in arabo, francese e lingue locali. La radio svolge un ruolo cruciale nella comunicazione, soprattutto nelle aree rurali, dove l'accesso a internet è limitato. C'è da tenere in considerazione che la libertà di stampa in Ciad è stata oggetto di preoccupazione internazionale. Secondo Reporter Senza Frontiere⁵ il paese si trova frequentemente nelle posizioni più basse nella classifica mondiale per la libertà di stampa a causa di violenze, arresti arbitrari e *cyber* censura verso i giornalisti. Nel febbraio 2018, in risposta a maltrattamenti e intimidazioni nei confronti dei giornalisti, è stato indetto un "giorno senza stampa" per protestare contro gli attacchi ai professionisti dell'informazione. Oltre ai *media* pubblici esistono iniziative di *media* comunitari, soprattutto nelle regioni orientali del paese. Ad esempio, nel 2005 sono state fondate tre radio comunitarie (*Radio Sila*, *Radio Absoun* e *Radio Voix de Ouadai*) per servire le popolazioni dei campi profughi e degli sfollati. Queste stazioni offrono formazione giornalistica sul campo e si concentrano su contenuti rilevanti per le comunità locali.

Sudan

Tornando al Sudan, Paese della fascia subsahariana, viene riscontrato che i *media* pubblici sono strettamente controllati dallo Stato e svolgono un ruolo centrale nella diffusione dell'informazione ufficiale. Tuttavia, la loro indipendenza editoriale è limitata e la situazione è ulteriormente complicata dal conflitto in corso.

Sudan News Agency (SUNA)

Fondata nel 1971, la SUNA è l'agenzia di stampa ufficiale del Sudan, gestita dal Ministero dell'Informazione. Fornisce notizie in arabo, inglese e francese, ma è considerata uno strumento di propaganda governativa senza indipendenza editoriale. È finanziata tramite sovvenzioni statali, ma non esistono meccanismi di supervisione o valutazione della sua indipendenza.

⁵ <https://rsf.org/en>

Sudan Radio and Television Corporation (SRTC)

Fondata nel 2002, la SRTC è l'ente pubblico che gestisce la radio e la televisione nazionali. La televisione di stato, come Sudan TV, è l'unica emittente televisiva nazionale, mentre le stazioni radio sono concentrate principalmente a Khartoum. La SRTC è finanziata dallo Stato e opera sotto il controllo del governo.

Radio Dabanga

In un contesto di censura e repressione, *Radio Dabanga*⁶ emerge come una delle poche fonti di informazione indipendenti. Fondata nel 2008, *Radio Dabanga* è una stazione radio e televisiva in lingua araba che trasmette via onde corte, satellite e online. Ha una redazione in esilio nei Paesi Bassi e fornisce notizie da tutto il Sudan, inclusi programmi su giustizia transitoria, diritti delle donne e politica.

4. *Alfabetizzazione mediatica e digitale*

L'alfabetizzazione all'informazione è di particolare importanza per i giovani nell'attuale contesto mediatico in cui la disinformazione è dilagante. La disinformazione, nota anche come percezione errata dei fatti, si riferisce alla «presenza o alla convinzione di informazioni oggettivamente errate» (Bode e Vraga 2015). La percezione errata è stata definita come «casi in cui le convinzioni delle persone su questioni di fatto non sono supportate da prove chiare e opinioni di esperti» (Nyhan e Reifler 2010). Disinformazione e percezione errata sono spesso inseparabili e interdipendenti. La diffusione di disinformazione e percezioni errate persistenti potrebbero causare varie conseguenze negative come il disordine pubblico e rappresentare una grave minaccia per gli equilibri di interesse organizzazioni (Luhmann 1984). Nell'Africa subsahariana all'offerta dei *media* locali si integrano i contenuti delle *big tech* (Google, Meta, ecc.) e la loro relativa attività di influenza sull'ecosistema informativo. In relazione alla rapida diffusione di *device* e alla disponibilità, ove consentito, di accesso alle piattaforme di *social media* subentra l'esigenza di avviare dei percorsi di alfabetizzazione digitale per cogliere le opportunità della rete ed evitare che vi si prospettino esclusivamente insidie. Sono diverse le ONG e le organizzazioni internazionali impegnate a promuovere progetti di educa-

⁶ <https://www.dabangasudan.org/en>

zione all'uso del digitale (*Digital Opportunity Trust*, UNESCO MIL *programs*). Percorsi necessari non solo ad acquisire le competenze tecniche, ma utili a sviluppare il pensiero critico, effettuare la valutazione delle fonti, affrontare la sfida dell'uso responsabile delle tecnologie. Vi è, poi, la difficoltà di accesso ai dispositivi e alle connessioni, soprattutto in alcune zone della fascia interessata allo studio, oltre al fatto che molti contenuti, purtroppo, non sono disponibili nelle lingue locali. Tra le grandi problematiche che rallentano il processo di alfabetizzazione mediatica troviamo la carenza, in molte zone rurali, di infrastrutture per la connessione. Vi è poi la questione della censura e della repressione della libertà di stampa in alcuni stati (Bourgault 1993), la diffusione di *fake news* sui *social media*, il basso livello di formazione degli insegnanti in tema di alfabetizzazione mediatica. Un dato interessante si evince dall'uso dei *social* da parte dei giovani che utilizzano le piattaforme per informarsi nonostante le restrizioni e le censure.

5. Conclusioni

Viviamo in un'epoca di protesta. Rispetto agli studi sociologici, gli studi politici hanno prestato scarsa attenzione alle forme "extra-istituzionali" di comportamento politico. Da parte sua la sociologia ha preferito dare priorità alla spiegazione dei processi di mobilitazione rispetto agli esiti politici. Questo pensiero, discutibile, può essere condiviso in un contesto democratico e libero dove l'informazione è pluralista e accessibile a tutti. Non è così, però, ovunque e non si può definire lo stesso pensiero poiché non vi sono gli strumenti per farlo. Nei paesi dove si attuano azioni di frammentazione della rete (Zizza 2025) i cittadini cercano soluzioni tecnologiche per ascoltare altre voci e cercare riscontri ai fatti narrati da una sola fonte. Anche nell'Africa subsahariana la possibilità di usare le VPN, ad esempio, consente ai ragazzi di aggiornare gli adulti su quanto accade in aree in cui la repressione si manifesta attraverso lo spegnimento o la limitazione della rete (Lemaire 2023). Si può dunque affermare che anche in questo continente i *social media* rappresentano uno spazio di azione per i giovani, offrendo loro nuove opportunità di mobilitazione, protesta e quindi capaci di influenzare la politica, quando in uso. (Iwilade 2013). Sì, l'ecosistema informativo africano è ibrido, resiliente, ma disuguale. L'alfabetizzazione digitale rappresenta indubbiamente una delle chiavi di accesso a una dimensione dell'informazione equa. Ma il processo di educazione non è esclusivamente digitale e coinvolge, in modo trasversale, più discipline. Tornando invece ai *media* tradizionali

sarebbe interessante approfondire lo studio sullo sviluppo dell'*agenda setting* dei singoli Paesi che sono stati precedentemente analizzati. L'analisi delle tematiche affrontate quotidianamente dal *media mainstream* e le relative risposte dei pubblici (Watson 1913). Un monitoraggio sul consumo di contenuti politici programmati in agenda setting e un monitoraggio sul consumo di contenuti politici ricercati sulle piattaforme, non filo governative (*big tech*), offrirebbe una risposta di rilevanza scientifica sulla fiducia dei cittadini nel servizio pubblico di informazione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- S. A. ASOUNGU, N. M. ODHIAMBO, Social media and inclusive human development in Africa. Information Development, 2020, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/0266666920920342>
- C. BARRIE, Political sociology in a time of protest. Current Sociology, 2021, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/001139212111024692>
- H. BHORAT, L. SIGNE, Z. ASMAL, J. MONNAKGOTLA, C. ROONEY, Digitalization and digital skills gaps in Africa: An empirical profile, 2023, disponibile al seguente link: <https://www.brookings.edu/articles/digitalization-and-digital-skills-gaps-in-africa-an-empirical-profile/>
- L. BODE, E. K. VRAGA, In related news, that was wrong: The correction of misinformation through related stories functionality in social media, in Journal of Communication, 2015
- L. M. BOURGAULT, Mass Media in Sub-Saharan Africa, Indiana University Press., 1995
- L. M. BOURGAULT, Press Freedom in Africa: A Cultural Analysis, in Journal of Communication Inquiry 1993, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/019685999301700206>
- J. DA JUDAS, Technological Apartheid: The Digital Divide Between Africa and the West, 2025, disponibile al seguente link: https://www.researchgate.net/publication/391429723_Technological_Apartheid_The_Digital_Divide_Between_Africa_and_the_West
- A. GYAMFI, Closing the Digital Divide in Sub-Saharan Africa: meeting the challenges of the information age, in Information Development, n. 21/1, 2005, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/0266666905051910>
- A. IWILADE, , Crisis as opportunity: Youth, social media and the renegotiation of power in Africa, in Journal of Youth Studies, n. 16/8, 2013
- S. M. JONES-JANG, T. MORTENSEN, J. LIU, Does Media Literacy Help Identification of Fake News? Information Literacy Helps, but Other Literacies Don't, in American Behavioral Scientist, n. 65/2, 2019, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/0002764219869406>
- Y. KALYANGO, F. VULTEE, Public attitudes toward media control and incitement of conflicts in Eastern Africa, in Media, War & Conflict, n. 5/2 2012, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/1750635212440920>
- H. KARAR, Algorithmic Capitalism and the Digital Divide in Sub-Saharan Africa, in Journal of Developing Societies, n. 35/4, 2019, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/0169796X19890758>
- P. LEMAIRE, Online censorship and young people's use of social media to

- get news, in *International Political Science Review*, N. 45/4, 2023, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/01925121231183105>
- O. F. MUDHAI, Immediacy and openness in a digital Africa: Networked-convergent journalisms in Kenya, in *Journalism*, n. 12/6, 2011, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/1464884911405470>
 - B. MUTSAVIRO, H. RØNNING, The Janus face of social media and democracy? Reflections on Africa, in *Media, Culture & Society*, n. 42/3, 2020, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/0163443719899615>
 - B. NYHAN, J. REIFLER, When corrections fail: The persistence of political misperceptions, in *Political Behavior*, n. 32, 2010
 - L. A. ODAI, Y. XIAO, B. KORANKYE, I. AHAKWA, “Navigating digital transformation: the critical role of knowledge sharing and digital transformational leadership in boosting innovation capability in Sub-Saharan Africa”, in *Business Process Management Journal*, in fase di pubblicazione, 2025, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1108/BPMJ-01-2025-0120>
 - A. SHEPPERSON, K. G. TOMASELLI, Media in Africa: Political, Cultural and Theoretical Trajectories in the Global Environment, in *International Communication Gazette*, n. 71/6, 2009, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/1748048509339790>
 - S. SCHREIER, From Policy to Reality: Examining the Rippling Effects of Return Migration Governance in Nigeria, in *International Migration Review*, 2024, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/01979183241293388>
 - N. STREMLAU, A. TSALAPATANIS, Social Media, Mobile Phones and Migration in Africa: A Review of the Evidence, in *Progress in Development Studies*, n. 22/1, 2021, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/14649934211043615>
 - X. XIAO, Y. SU, D. K. L. LEE, Who Consumes New Media Content More Wisely? Examining Personality Factors, SNS Use, and New Media Literacy in the Era of Misinformation, in *Social Media + Society*, 2021, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1177/2056305121990635>
 - M. ZIZZA, *Digitalizzazione. Disinformazione. Destabilizzazione.*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025.

CAPITOLO XIII

DINAMICHE GEOPOLITICHE DEL SAHEL TRA INSTABILITÀ E COMPETIZIONE GLOBALE

di *Giuseppe Anzera**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Caratteristiche generali. – 3. Fattori strutturali dell'instabilità nel Sahel. – 4. Attori regionali e internazionali: una nuova "grande partita" geopolitica. – 5. Sicurezza, terrorismo e *governance*: uno spazio politico frammentato.

1. *Introduzione*

Il Sahel, fascia geografica e climatica di transizione che si estende tra il deserto del Sahara a nord e le savane sudanesi a sud è, considerando gli ultimi decenni, una delle aree più instabili del contesto globale. Negli ultimi cinque anni la situazione è ulteriormente peggiorata, rendendo la regione un nodo geopolitico cruciale in cui si intrecciano interessi strategici di attori regionali e potenze globali. Paesi come il Mali, il Niger, il Burkina Faso, il Ciad e la Mauritania non sono più solo teatri di crisi locali, ma arene in cui si confrontano anche dinamiche internazionali di vasta portata.

La regione è caratterizzata da fattori strutturali che alimentano alcune fragilità croniche: povertà diffusa, debolezza istituzionale, tensioni etniche e religiose, pressione demografica e impatti crescenti del cambiamento climatico. A questi elementi si sono aggiunti, negli ultimi anni, la proliferazione di gruppi jihadisti transnazionali, colpi di stato militari e un progressivo disimpegno, non privo di ambiguità, da parte di attori tradizionalmente rilevanti nell'area, come la Francia.

Nel vuoto lasciato da alcuni attori occidentali si sono inserite con forza nuove presenze: la Russia, attraverso modalità ibride e paramilitari; la Cina, con strumenti economici e infrastrutturali; la Turchia e le monarchie del Golfo, attratte dalle opportunità strategiche e simboliche della regione. La competizione globale si è così sovrapposta alle crisi locali, trasformando il Sahel in una delle arene più dinamiche e incerte della geopolitica contemporanea.

* *Professore Ordinario di Sociologia dei fenomeni politici presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".*

Questo saggio, pur se nello spazio limitato di un capitolo specifico, intende da un lato presentare i fattori che concorrono a sostenere l'attuale instabilità saheliana, alla luce della crescente competizione internazionale, e dall'altro interrogarsi sulla ridefinizione degli equilibri regionali causata da interessi esterni, processi endogeni e dalla resilienza (o fragilità) delle società locali. L'obiettivo è offrire, pur se in maniera sintetica, una chiave di lettura composita che metta in relazione i fattori interni ed esterni, evidenziando le sfide che attendono non solo i paesi del Sahel, ma anche la comunità internazionale nel suo complesso.

2. *Caratteristiche generali*

Il Sahel costituisce una grande regione naturale dell'Africa settentrionale compresa fra il deserto del Sahara a nord e l'ambiente umido-sudanese a sud. Tradizionalmente viene delimitato dalle isoiete (linee che uniscono punti con uguale precipitazione e, di conseguenza, rappresentano la distribuzione nel tempo della pioggia in una data regione) di 200 mm a nord e di 500-700 mm a sud. Questa vasta area si estende dall'Oceano Atlantico a ovest fino al Mar Rosso e al Corno d'Africa a est, coprendo una superficie di circa 6-8 milioni di chilometri quadrati, equivalente a circa due volte l'India.

La regione attraversa orizzontalmente tutto il continente africano, fungendo da area di passaggio tra l'arido deserto del Sahara a nord e la fertile savana a sud. Dal punto di vista politico, il Sahel comprende diversi stati africani, tra cui Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Sudan e parti di altri paesi limitrofi come la Nigeria. Alcuni studi includono anche Guinea Bissau, Gambia, Eritrea e perfino il nord del Camerun tra i paesi saheliani (Zoubir, 2012).

Il territorio del Sahel è costituito prevalentemente da un immenso bassopiano, interrotto in alcune zone da rilievi di modesta altitudine. Nella parte orientale si estende un elevato altopiano occupato, prevalentemente, dal Sudan. Il paesaggio è caratterizzato da una vegetazione tipica della steppa che gradualmente si trasforma in savana procedendo verso sud (Le Houerou, 1980).

La vulnerabilità africana agli effetti del cambiamento climatico rende il continente un caso emblematico nella geopolitica climatica. Le forme di scarsità sono molteplici: carenza idrica, degrado dei terreni agricoli e riduzione delle aree destinate al pascolo. In questo contesto, i sistemi di gestione fondiaria giocano un ruolo centrale nel peggiorare l'accesso alle risorse, soprattutto laddove il possesso collettivo della terra si scontra

con rivendicazioni private o con espropri da parte dello stato per progetti agricoli su larga scala.

Il Sahel non sfugge agli effetti di queste dinamiche. Dal punto di vista climatico la regione presenta un ambito di grande peculiarità, con temperature estremamente elevate che oscillano mediamente tra i 18 e i 36 °C. Le precipitazioni annue variano tra i 600 mm nelle zone meridionali e i 200 mm in quelle settentrionali, con periodi di forti precipitazioni alternati a siccità intense. Secondo le Nazioni Unite nel Sahel le temperature stanno aumentando 1,5 volte più velocemente rispetto alla media globale, con previsioni di un incremento di 2,5 gradi Celsius da qui al 2080 anche in presenza di politiche ambiziose di riduzione delle emissioni (UNHCR, 2021). Come conseguenza di questi rilevamenti, una delle sfide più gravi che il Sahel deve affrontare è quella della desertificazione. Le analisi portate avanti negli ultimi anni (a titolo esemplificativo si veda Gangneron et al., 2022) indicano, infatti, che il Sahara copre il 10% di terra in più rispetto a un secolo fa. Negli ultimi decenni, inoltre, il pascolo non regolato e i cambiamenti nei modelli delle precipitazioni hanno aumentato l'aridità sul bordo meridionale del deserto. L'inaridimento delle terre nel Sahel, unito alla riduzione delle risorse idriche, pone, infine, seri problemi alla produzione agricola e all'allevamento, il tutto mentre la popolazione continua a registrare un forte aumento (Ibrahim, 2022).

Sul piano demografico, la popolazione complessiva del Sahel è stimata intorno ai 90 milioni di abitanti, distribuiti su una vastissima area. La regione è caratterizzata da un'elevata diversità etnica, con più di 35 gruppi prevalenti diversi, distribuiti in modo transnazionale. Una caratteristica demografica distintiva del Sahel è l'elevato tasso di crescita della popolazione. Nei paesi del G5 Sahel (Ciad, Mali, Niger, Burkina Faso e Mauritania), la popolazione è praticamente raddoppiata in 20 anni (Organ et al., 2022). L'alto tasso di fertilità, in media di 4,9 figli per donna (con punte di 7,1 figli per donna nel Niger), potrebbe portare la popolazione a triplicarsi entro il 2050. La struttura per età è notevolmente sbilanciata verso le fasce più giovani: nel 2019, il 47% della popolazione del G5 Sahel aveva meno di 15 anni, contro, a titolo di esempio, il 15% nell'Unione Europea. In generale, nella regione l'età media è molto bassa, con il 40% della popolazione sotto i 15 anni e appena il 5% di persone con più di 60 anni.

La religione musulmana è praticata dall'80% degli abitanti, seguita da quella cristiana (13%) mentre le altre confessioni coprono un residuale 7%.

Per quanto riguarda gli indicatori economici di base, infine, il Sahel è una delle regioni più povere del mondo, con un PIL medio *pro capite*,

nei paesi del G5 Sahel, di soli 777 dollari nel 2019. Il PIL complessivo della regione saheliana è stimato intorno ai 9 miliardi di dollari, circa 411 dollari pro capite (Dramane, 2022).

L'economia del Sahel si basa principalmente sull'agricoltura di sussistenza e sulla pastorizia. Trattandosi di una zona climatica di confine semidesertica, i locali dipendono in gran parte dalla pastorizia che costituisce un tratto fondamentale del nomadismo di queste popolazioni.

L'altra grande ricchezza del Sahel sono le miniere, in particolare di oro e di uranio, che sono al centro degli interessi di molti attori internazionali. Tuttavia, queste risorse non hanno, finora, generato un significativo miglioramento delle condizioni di vita per la maggioranza della popolazione. Nonostante le ingenti risorse minerarie presenti in alcuni paesi (fra le altre, petrolio in Sudan, uranio e stagno in Niger, oro in Mali, ferro in Mauritania), nel complesso i paesi saheliani rimangono estremamente poveri, con diffusissime sacche di povertà che lo sfruttamento delle risorse minerarie riesce a mitigare solo in minima parte (Mbow et al., 2021; Tambol, 2023). Peraltro, come confermato anche da recenti analisi dell'Unodc (United Nations Office on Drugs and Crime) delle reti criminali, attive e destabilizzanti, operano, in particolar modo, nell'ambito del traffico dell'oro (de Andres, Me, 2023). Questi traffici traggono vantaggio dalla pesante impreparazione dei contesti politici e di sicurezza locali nel portare avanti contrasti che possano, almeno, limitare il fenomeno. Del resto, la lotta contro il traffico d'oro nel Sahel richiede un approccio multilivello che vada oltre le misure repressive e tenga conto delle dinamiche economiche e sociali locali. È fondamentale colpire i grandi trafficanti piuttosto che i minatori artigianali, promuovendo la formalizzazione del settore con incentivi concreti. Al tempo stesso, è necessario rafforzare le capacità di monitoraggio e raccolta dati, aggiornare i quadri normativi e migliorare la cooperazione giudiziaria sia a livello regionale che internazionale. Solo un intervento coordinato, al momento decisamente poco probabile, potrebbe interrompere i legami tra traffico di oro, criminalità organizzata e finanziamento di gruppi armati, contribuendo a ristabilire legalità e legittimità statale in alcune delle aree più fragili del Sahel.

3. *Fattori strutturali dell'instabilità nel Sahel*

L'instabilità persistente che caratterizza il Sahel è riconducibile a un insieme di fattori strutturali interconnessi, il cui impatto combinato ha profondamente compromesso la capacità degli stati della regione di garantire sovranità, sicurezza e sviluppo. Le fragilità istituzionali, le tensio-

ni interetniche e religiose, la pressione demografica e la crescente vulnerabilità ecologica delimitano un quadro sistemico di crisi che alimenta dinamiche conflittuali sia interne che transnazionali.

I paesi saheliani hanno ereditato dall'epoca post-coloniale la caratterizzazione tipica dei modelli di *governance* centralizzati e scarsamente inclusivi, poco abili nel rispondere alle specificità socioculturali delle aree periferiche. La scarsa capacità delle istituzioni statali di estendere in modo efficace e legittimo il proprio controllo su vaste porzioni del territorio, in particolare nelle zone rurali e desertiche, ha favorito la proliferazione di attori non statali, quali gruppi armati, reti clientelari, autorità religiose e tradizionali, spesso percepiti come più legittimi o accessibili rispetto allo stato centrale.

In parallelo, la regione è segnata da una profonda eterogeneità etno-linguistica e religiosa, storicamente gestita secondo logiche escludenti o verticali (Ngom, 2021). Le tensioni tra popolazioni sedentarie e gruppi nomadi, come quelle tra i Bambara, Mossi o Hausa da un lato e i Tuareg o i Fulani dall'altro, si sono acuite negli ultimi decenni a causa della crescente competizione per le risorse naturali, in particolare l'accesso a terra, acqua e pascoli. Questi conflitti latenti sono stati sistematicamente strumentalizzati da movimenti jihadisti che si sono insediati come attori capaci di offrire protezione, arbitrato e riconoscimento a comunità marginalizzate, facendo leva non solo sull'ideologia religiosa, ma anche su rivendicazioni sociali disattese. Come già anticipato, infatti, il Sahel, sul piano demografico, presenta tassi di crescita tra i più elevati al mondo. L'alta fertilità e la giovane età media pongono sfide enormi in termini di accesso a servizi di base, istruzione e opportunità lavorative. In assenza di prospettive concrete, ampi segmenti della popolazione giovanile si trovano esposti al rischio di radicalizzazione o di reclutamento forzato da parte di gruppi armati, capaci di approfittare del vuoto istituzionale per rafforzare la propria presenza.

Il già citato impatto del cambiamento climatico aggrava ulteriormente la situazione; il Sahel è tra le regioni più vulnerabili al riscaldamento globale, e la frequenza crescente di eventi climatici estremi (siccità prolungate, piogge irregolari e desertificazione) compromette la sostenibilità dei mezzi di sussistenza basati sull'agricoltura e la pastorizia. La scarsità di risorse naturali finisce per alimentare e generare la competizione tra comunità, favorendo lo scoppio di conflitti localizzati e spingendo migliaia di persone verso migrazioni forzate, sia interne che transfrontaliere.

Sotto questo aspetto va considerato che, nell'intero complesso del contesto africano, i conflitti scaturiscono principalmente dalla lotta tra

le comunità locali per soddisfare le necessità fondamentali, come l'accesso all'acqua e alle terre fertili, e solo più di rado dalla competizione per idrocarburi o risorse minerarie pregiate; il cambiamento climatico, quindi, agisce da amplificatore di tensioni esistenti, in particolare nelle regioni più fragili dove la scarsità di risorse si combina con una crescita demografica rapida (Henrico e Dobos, 2024).

Il Sahel, rispetto a tali processi, rappresenta un caso emblematico: precipitazioni irregolari, siccità prolungate e desertificazione alimentano i conflitti per il controllo dei pascoli e dei punti d'acqua, creando tensioni ricorrenti tra pastori e agricoltori. A ciò si aggiungono dinamiche etno-economiche che rendono ancora più complessa la gestione delle risorse: in molte aree, l'appartenenza etnica e le disuguaglianze storiche determinano chi può accedere ai beni necessari, con interi gruppi emarginati sistematicamente dalla distribuzione delle risorse. Ciò finisce per alimentare frustrazioni e polarizzazioni sociali. I rapporti tradizionali tra agricoltori e pastori, storicamente regolati da meccanismi di mediazione, sono stati stravolti dagli impatti climatici, generando una competizione diretta per risorse sempre più scarse (Larémont, 2021). Questo ha contribuito ad accentuare le divisioni etniche, spesso trasformando le rivendicazioni materiali in conflitti identitari, come nel caso dei Fulani nel Sahel.

Nel loro insieme, questi fattori contribuiscono alla creazione di un ambiente strutturalmente instabile, nel quale la fragilità interna si intreccia sia con la penetrazione del quadro regionale da parte di attori esterni, sia con l'erosione della legittimità statale, rendendo il Sahel uno spazio altamente vulnerabile a dinamiche di conflitto, processi di ingerenza e disordine geopolitico.

4. *Attori regionali e internazionali: una nuova "grande partita" geopolitica*

Negli ultimi anni, il Sahel è emerso come uno degli spazi più contesi della geopolitica globale, configurandosi come una vera e propria arena di competizione strategica (Thurston, 2024). Le potenze occidentali tradizionalmente coinvolte, in primis la Francia, sono state affiancate e, in taluni casi, sostituite da parte di attori extra-regionali e con agende divergenti, tra cui la Federazione Russa, la Repubblica Popolare Cinese, la Turchia e le monarchie del Golfo. Questa molteplicità di presenze esterne, spesso in conflitto tra loro e, chiaramente, con obiettivi e politiche non coordinate, ha prodotto un sistema geopolitico frammentato e instabile in cui le dinamiche locali si intrecciano con logiche di potere globali.

La Francia ha rappresentato per decenni l'attore predominante nella

regione saheliana, attraverso una presenza politico-militare impegnata in operazioni antiterrorismo (si pensi alle operazioni Serval, 2013 e 2014, e Barkhane, dal 2014 al 2022) e mediante la costituzione di una fitta rete diplomatica e di cooperazione. Tuttavia, l'incapacità di tradurre il proprio impegno militare in risultati tangibili sul piano della sicurezza e dello sviluppo, unita alla crescente percezione di ingerenza neocoloniale in frange della popolazione di vari stati saheliani, ha generato un diffuso sentimento di rigetto tra le popolazioni locali. Le proteste antifrancesi e l'ascesa di giunte militari ostili a Parigi, in paesi come Mali, Burkina Faso e Niger, hanno infine condotto al progressivo disimpegno della Francia dalla regione, sancito dal ritiro della forza Barkhane nel 2022.

Nel vuoto lasciato dalla ritirata francese, si è inserita con determinazione la Federazione Russa, che ha fatto leva su strumenti ibridi, tra cui il ricorso a forze paramilitari come il Gruppo Wagner prima e Africa Corps a partire dal 2024, per estendere la propria influenza. Mosca si è presentata come partner alternativo all'Occidente offrendo supporto militare, intelligence e cooperazione strategica in cambio di accesso privilegiato a risorse naturali pregiate e di legittimazione politica per le azioni russe sullo scenario internazionale. Il modello russo, fondato su una narrazione anti-imperialista (che impiega attivamente anche le piattaforme online) e sull'assenza di condizionalità normative, si è rivelato attrattivo per governi autoritari o transitori in cerca di alleati affidabili, sebbene sia un processo accompagnato da crescenti preoccupazioni per il rischio di violazioni dei diritti umani e per il perseguimento di logiche predatorie.

Accanto alla Russia, la Cina ha consolidato la propria presenza attraverso una strategia a lungo termine, peraltro già da tempo avviata in altre zone del continente africano, basata su investimenti infrastrutturali, cooperazione economica e diplomazia bilaterale. Pur mantenendo un profilo più discreto, la Cina ha acquisito un ruolo centrale nella costruzione di opere pubbliche, nel finanziamento di progetti energetici e nel commercio di risorse naturali. La sua politica di non-ingerenza negli affari interni e di partenariato economico pragmatico è spesso percepita come meno intrusiva rispetto a quella occidentale, pur generando dipendenza finanziaria e squilibri nella bilancia commerciale di alcuni stati.

La Turchia ha adottato un approccio multidimensionale, coniugando diplomazia religiosa, presenza commerciale e cooperazione culturale. Sotto la guida di Erdoğan, Ankara ha intensificato l'attivismo in Africa occidentale, presentandosi come attore musulmano alternativo ai tradizionali referenti arabi del Golfo, e ha rafforzato i legami con *élite* religiose e comunità locali attraverso agenzie statali, come la Diyanet, o median-

te l'attivazione di ONG islamiche. Anche le monarchie del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, hanno incrementato il loro coinvolgimento, spesso in chiave di proiezione geopolitica intra-sunnita, investendo in progetti religiosi, umanitari e infrastrutturali. Il caso turco è particolarmente interessante per come il concetto del ruolo nazionale è stato adattato all'area saheliana (Donelli e Cannon, 2025). La politica estera della Turchia nel Sahel non è un'iniziativa recente, ma affonda le sue radici in una visione storica e identitaria che vede il Paese come ponte afro-eurasiatico e "Stato-civiltà". Questo immaginario geopolitico dimostra come identità, memoria storica e ambizioni geopolitiche contribuiscano a orientare le azioni internazionali della Turchia, sfidando le gerarchie tradizionali del potere globale, e spiega la strategia multidimensionale turca nella regione: da un lato, Ankara si propone come alternativa islamica e post-coloniale alle potenze occidentali offrendo modelli alternativi di intervento; dall'altro, persegue obiettivi concreti di tipo economico e strategico, come esportazioni militari, infrastrutture e cooperazione educativa.

L'Unione Europea, pur avendo sviluppato missioni di addestramento militare e programmi di cooperazione allo sviluppo, ha incontrato difficoltà crescenti nel cercare di mantenere un ruolo stabile ed efficace nella regione. La disomogeneità interna sulle tecniche da perseguire tra gli stati membri, il *focus* eccessivo sulla sicurezza e il mancato adattamento delle strategie alle trasformazioni politiche interne dei paesi saheliani hanno limitato l'impatto delle iniziative europee.

Allo stesso modo, le organizzazioni regionali africane, come la CEDEAO (ECOWAS) o l'Unione Africana, si sono rivelate deboli e frammentate di fronte all'instabilità crescente e alla successione di colpi di stato militari che ha minato la coesione diplomatica del blocco regionale (sino a etichettare buona parte della regione come appartenente al cosiddetto *Coup Belt*).

Nel loro insieme, questi attori internazionali stanno contribuendo a ridefinire il campo geopolitico del Sahel, non sempre in maniera coordinata o funzionale alla stabilità a lungo termine. La sovrapposizione di interessi divergenti, l'assenza di una governance multilaterale efficace e la tendenza a privilegiare agende di potere a breve termine, compromettono la possibilità di una gestione condivisa e sostenibile delle sfide regionali.

5. *Sicurezza, terrorismo e governance: uno spazio politico frammentato*

Il Sahel costituisce oggi uno dei principali epicentri dell'insicurezza globale, caratterizzato da un'intensificazione dei conflitti armati, dall'espansione di gruppi jihadisti transnazionali e da un progressivo svuota-

mento delle capacità istituzionali degli stati. La regione si configura come uno spazio politico frammentato, in cui si intrecciano logiche locali di resistenza e contestazione con proiezioni transnazionali di potere e ideologia. L'instabilità strutturale si manifesta non solo in termini militari, ma anche attraverso l'erosione della governance, la crisi della rappresentanza e la vulnerabilità delle popolazioni civili.

La diffusione del jihadismo in ambito saheliano si è articolata principalmente attorno a due poli organizzativi: da un lato, il Gruppo di Supporto all'Islam e ai Musulmani (*Jama'at Nuṣrat al-Islām wa-l muslimīn* o JNIM), affiliato ad Al-Qaeda; dall'altro, lo Stato Islamico nel Grande Sahara (*Islamic State in the Greater Sahara* o ISGS), legato all'universo dell'Isis. Queste organizzazioni, pur divergenti per struttura e strategie, condividono la capacità di adattarsi ai contesti locali, sfruttando conflitti comunitari, assenza di servizi pubblici e sfiducia verso le istituzioni centrali. Non si tratta, dunque, di semplici proiezioni ideologiche del jihadismo globale, ma di attori profondamente radicati nel tessuto sociale locale, capaci di offrire protezione militare, rudimentali infrastrutture e, in alcuni casi, perfino servizi essenziali, imponendosi come forme alternative di ordine nei territori abbandonati dallo stato.

Le forze armate e di sicurezza dei paesi saheliani, teoricamente incaricate di contrastare queste minacce, risultano spesso inefficaci o, addirittura, controproducenti. Carenze strutturali, scarsa formazione, corruzione endemica e pratiche abusive ne hanno minato progressivamente la legittimità, alimentando la percezione di uno stato repressivo piuttosto che capace di tutelare la popolazione civile. I numerosi colpi di stato militari che hanno scosso la regione, dal Mali al Burkina Faso fino al Niger, sono stati giustificati dai rispettivi attori come tentativi di rispondere all'imperativo di ripristinare una qualche forma di sicurezza. Tuttavia, l'esperienza recente dimostra come la militarizzazione del potere non abbia prodotto significativi miglioramenti, ma, al contrario, abbia talvolta aggravato la crisi istituzionale e sociale, concentrando le poche risorse nella difesa del regime, piuttosto che nella protezione dei civili.

Le popolazioni locali si trovano, così, al centro di una realtà conflittuale complessa, in cui sono al contempo vittime, risorse strategiche e campo di contesa tra attori armati. Il numero di vittime civili nel Sahel ha raggiunto livelli record negli ultimi anni, con massacri, sfollamenti forzati e crisi umanitarie in costante peggioramento. Le violenze colpiscono in particolare donne, bambini e gruppi vulnerabili, spesso usati come strumenti di pressione e controllo da parte dei diversi attori coinvolti (Ferraro, 2022).

In questo contesto, le iniziative internazionali di stabilizzazione, anche se numerose, hanno ottenuto risultati ambigui e controversi. La Missione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA), conclusasi nel 2023, ha sofferto di un mandato limitato, di vincoli operativi stringenti e di una crescente delegittimazione politica locale. Analogamente, la Forza congiunta del G5 Sahel, sostenuta da attori europei, non è mai riuscita a trasformarsi in uno strumento efficace di risposta coordinata, ostacolata da rivalità politiche interne e da gravi *deficit* logistici. Le missioni europee (EUTM, EUCAP), pensate per rafforzare le capacità di sicurezza locali, si sono rivelate inadatte a operare in un contesto segnato da rotture costituzionali, conflitti armati e rigetto delle presenze occidentali.

Attualmente, quindi, il Sahel si configura come uno spazio in cui la sicurezza non è più semplicemente una competenza esclusiva dello stato, ma un oggetto di negoziazione tra una pluralità di attori armati, soggetti politici e fazioni comunitarie. L'assenza di una strategia integrata che unisca governance, inclusione sociale e giustizia territoriale rischia di cristallizzare la crisi, per lungo tempo lasciando intere porzioni del territorio sotto il controllo di attori che operano al di fuori di qualsiasi base legale riconosciuta a livello internazionale.

Scenari futuri e sfide per la comunità internazionale

Il futuro del Sahel appare oggi sospeso tra il rischio di una spirale prolungata di instabilità e la possibilità di un'inversione di tendenza fondata su nuove forme di governance, cooperazione e resilienza locale. Le trasformazioni geopolitiche in atto impongono una riflessione strategica sul ruolo che gli attori regionali e internazionali intendono svolgere, nonché sulla capacità delle società saheliane di riorganizzarsi in forme più inclusive, sostenibili e autonome.

Uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dalla frammentazione politica che ha investito la regione, espressa in modo evidente dalla successione di colpi di stato e dalla crisi progressiva dell'ordine costituzionale in diversi paesi (Thurston, 2024). La regionalizzazione della minaccia jihadista, che tende a espandersi verso la costa atlantica e il bacino del Ciad, testimonia l'incapacità di contenere il conflitto entro i confini tradizionali e lascia presagire scenari di ulteriore diffusione e interconnessione delle crisi. Questa instabilità ha determinato la sospensione di stati membri da organizzazioni regionali come la CEDEAO, indebolendo il quadro multilaterale africano e favorendo l'emergere di blocchi geopolitici contrapposti, spesso modellati su alleanze tattiche con potenze esterne. L'ascesa del G5 Sahel è

emblematica in tal senso. Il G5 Sahel è nato come quadro istituzionale di coordinamento regionale, ed è stato fondato nel 2014 da cinque paesi dell'area, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad, con l'obiettivo di affrontare congiuntamente le sfide legate alla sicurezza e allo sviluppo nella regione del Sahel. Nato come risposta alla crescente minaccia del terrorismo jihadista e alla necessità di integrare politiche economiche e militari, l'alleanza ha rappresentato un tentativo di creare soluzioni africane a problemi africani, seppur con il sostegno di partner internazionali. Tuttavia, tra il 2022 e il 2025, l'organizzazione ha subito un progressivo sgretolamento, avviato dal ritiro del Mali e poi di Niger e Burkina Faso, che ne ha, *de facto*, decretato la fine sul piano operativo (Sandor et al., 2025).

Di fronte di questa frammentazione, si impone con urgenza la costruzione di una concreta strategia africana dell'Africa sostenuta dai paesi occidentali, a cominciare dall'Unione Europea. Tale approccio richiede che le soluzioni alla crisi del Sahel siano concepite, elaborate e implementate in primis dagli attori del continente, attraverso il rafforzamento delle istituzioni regionali, la cooperazione Sud-Sud e la valorizzazione delle risorse politiche e culturali endogene; diventa parimenti necessario che l'impostazione di tali iniziative venga appoggiata e rinforzata da attori occidentali con un intervento che, sul piano della formulazione e su quello operativo, non risulti assimilabile a modelli "*top-down*" perseguiti con scarsi risultati in passato e, sin troppo spesso, percepiti come scollati dal contesto locale o, peggio, non legittimati e quindi avversati. L'attuale dipendenza da agende e risorse esterne, spesso disallineate rispetto alle priorità locali, infatti, rischia di perpetuare modelli di intervento inefficaci e non sostenibili. In tal senso, è cruciale superare il paradigma della "reattività" di fronte ai problemi e promuovere forme di leadership africana proattiva, capaci di articolare visioni strategiche comuni e meccanismi di sicurezza condivisi.

L'ondata di colpi di stato che ha investito il Sahel tra il 2020 e il 2023 ha intensificato alcune dinamiche già presenti, tra cui la repressione politica, l'indebolimento istituzionale e la crescita della violenza jihadista. Tali sviluppi non rappresentano una cesura rispetto al passato, ma costituiscono l'esito aggravato di tendenze preesistenti, alimentate dal fallimento delle *élite* civili locali e dall'inefficacia degli interventi di sicurezza occidentali, in particolare francesi. Le giunte militari oggi al potere in Mali, Burkina Faso e Niger governano stati fragili, caratterizzati da un controllo territoriale limitato e da un contesto di conflitto diffuso.

L'analisi comparativa dei recenti colpi di stato in Mali, Sudan, Guinea, Repubblica Centrafricana e Burkina Faso conferma l'esistenza di un'evoluzione rispetto ai modelli storici (Albert e Albert, 2022). Se un tempo i *golpe*

erano considerati, nell'area, strumenti di transizione politica tollerati, oggi sono riconosciuti come gravi violazioni dell'ordine costituzionale. Le motivazioni addotte, inoltre, si sono trasformate: dalla critica alla cattiva *governance* da parte delle istituzioni civili, si è passati all'accusa di inefficacia nella lotta al terrorismo. Tuttavia, i colpi di stato contemporanei tendono a indebolire ulteriormente le capacità statali di contrasto al jihadismo, alimentando instabilità e tensioni con attori regionali e internazionali. La ricerca suggerisce la necessità di un dialogo politico più strutturato tra le istituzioni africane e le giunte militari, per mitigare le ricadute securitarie dei *golpe*. Allo stesso tempo viene ribadita l'urgenza di contrastare anche le manipolazioni costituzionali volte a perpetuare il potere da parte delle autorità civili. In ogni loro forma, i colpi di stato restano un ostacolo alla stabilità, alla legittimità democratica e alla costruzione di ordini politici inclusivi in Africa.

Il consolidamento del potere militare si accompagna al rischio di ulteriori *golpe*, più che a un ritorno alla democrazia, mentre la violenza jihadista continua a espandersi. Il futuro prossimo mette di fronte a scenari ipotetici, ma non per questo meno remoti, che comprendono la possibilità di un progetto jihadista di costruzione statale (una sorta di trasposizione nel Sahel di quanto avvenuto tra Iraq e Siria per mano dell'Isis), il potenziale riallineamento tra gruppi armati in funzione anti-giunta (un braccio di ferro tra forze destabilizzanti), e la minaccia di un'espansione del conflitto verso i paesi costieri dell'Africa occidentale. Tali scenari richiedono l'attivazione di un ripensamento strategico urgente a livello regionale, per evitare una risposta ritardata e disorganica di fronte allo scoppio di crisi di questo genere.

Per accompagnare tale processo, la comunità internazionale, e in particolare modo il contesto dell'Unione Europea (Pichon e Fardel, 2020), è chiamata a riformulare i propri strumenti di intervento, andando oltre l'approccio securitario multilaterale, di scarso spessore, che finora ha dominato le politiche di cooperazione. Un'efficace strategia integrata, quindi, dovrebbe puntare a una necessaria e concertata stabilizzazione, in grado di accompagnare un progressivo consolidamento di istituzioni legittime e partecipate.

Sotto questo aspetto, il Sahel rappresenta un banco di prova emblematico per la governance globale del XXI secolo e il modo in cui verrà affrontata la sua crisi contribuirà a definire i contorni futuri delle operazioni di *peacekeeping*, di *state building* e di *state enforcing* mirate ad arginare i contesti di *quasi-state* in progressiva diffusione e altamente perniciosi per la stabilità e la sicurezza dei contesti locali e del sistema delle relazioni internazionali nel suo complesso.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- I.O. ALBERT, O.O. ALBERT, *Coup Contagion in Africa: Is the Past different from the Present?*, in *African Journal on Terrorism*, Special Edition (October) Implications of Coups d’Etat and Political Instability on Terrorism and Violent Extremism in the Sahel, Ottobre 2022
- R. FERRARO, *Challenges to implementation of humanitarian access norms in the Sabel*, in *International Review of the Red Cross*, Vol. 103, n.918, 2022
- E.S. IBRAHIM, B. AHMED, O.T. ARODUDU, J.B. ABUBAKAR, B.A. DANG, M.I. MAHMOUD, H.A. SHABA, S. B. SHAMAKI, *Desertification in the Sabel Region: A Product of Climate Change or Human Activities? A Case of Desert Encroachment Monitoring, in North-Eastern Nigeria Using Remote Sensing Techniques*, in *Geographies*, Vol. 2, 2022
- R.R. LARÉMONT, *Climate Change and Conflict in the Western Sabel*, in *African Studies Review*, Vol. 64, N.4, 2021
- H.N. LE HOUREOU, *The Rangelands of the Sabel: Journal of Range Management*, Vol. 33, n.1, 1980
- C. MBOW, M. HALLE, R. EL FADEL, I. THIAW, *Land resources opportunities for a growing prosperity in the Sabel*, in *Current Opinion in Environmental Sustainability*, Vol. 48, 2021
- M. NGOM, *Demography, Peace and Security. Perspectives for a resilient Central Sabel*, L’Harmattan-Senegal, Dakar, 2021
- T. TAMBOL, G.M.B. VODOUNOU, S. MOUSSA, *Impacts of Mining on the Environment in West African Sabel*, in *A Review: Environmental Protection Research*, Vol. 3, 2023
- Y.H. ZOUBIR, *The Sahara-Sabel Quagmire: Regional and International Ramifications*, *Mediterranean Politics*, Vol. 17, n.3, 2012

RIFERIMENTI SITOGRAFICI:

- A.P. DE ANDRÉS, A. ME (a cura di), *Gold Trafficking in the Sabel*, *Unodc Research*, 2023, consultabile al seguente link: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta_sahel/TOCTA_Sahel_Gold_v5.pdf;
- F. DONELLI, B.J. CANNON, *Beyond National Boundaries: Unpacking Türkiye’s Role in the Sabel and Beyond Through Geopolitical Imagination: Geopolitics*, 2025, consultabile al seguente link: <https://doi.org/10.1080/14650045.2025.2456024>;
- A. DRAMANE, *The Nexus between Military Spending, Tax Revenues and Economic Growth in the G5 Sahel Countries: African Journal of Economic Review*, Vol. 10, n.2, 2022, consultabile al seguente link: <https://www.ajol.info/index.php/ajer/article/view/223049>

- F. GANGNERON, C. PIERRE, E. ROBERT, L. KERGOAT, M. GRIPPA, F. GUICHARD, P. HIERNAUX, C. LEAUTHAUD, *Persistence and success of the Sahel desertification narrative*, in *Regional Environmental Change*, Vol. 22, n.118, 2022, consultabile al seguente link: <https://doi.org/10.1007/s10113-022-01969-1>
- C. GORNOTT (a cura di), *Climate Risk Profile: Sahel*, Unhcr – Potsdam Institute for Climate Impact Research, 2021, consultabile al seguente link: <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/61a49df44.pdf>;
- I. HENRICO, B. DOBOŠ, *Shifting sands: the geopolitical impact of climate change on Africa's resource conflicts*, in *South African Geographical Journal*, Vol. 27, n.1, 2024, consultabile al seguente link: <https://doi.org/10.1080/03736245.2024.2441116>;
- J. ORGAN, D. DIXON, K. VILLA, *Climate Change, Fertility and Sahelian Demographics: Journal of Sustainable Development*, Vol. 16, n.1, 2022, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.5539/jsd.v16n1p1>.
- E. PICHON, T. FARDEL (a cura di), *The G5 Sahel and the European Union. The challenges of security cooperation with a regional grouping*, European Parliamentary Research Service, 2020, disponibile al seguente link: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2020\)652074](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)652074);
- A. SANDOR, P.M. FROWD, J. HONKE, *Productive failure, African agency, and security cooperation in West Africa: The case of the G5 Sahel*, in *European Journal of International Security*, Cambridge University Press, 14 marzo 2025 disponibile al seguente link: <https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-international-security/article/productive-failure-african-agency-and-security-cooperation-in-west-africa-the-case-of-the-g5-sahel/270A2BA2447E39A4684D2CCB5DD69604>
- A. THURSTON, *Military Coups, Jihadism and Insecurity in The Central Sahel*, in *West African Papers*, N.43, 2024, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1787/24142026>;
- Z. YANG, X. GAO, J. LEI, X. MENGA, N. ZHOU, *Analysis of spatiotemporal changes and driving factors of desertification in the Africa Sahel*, in *Catena*, Vol. 213, 2022, disponibile al seguente link: <https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106213>

CAPITOLO XIV

APPROCCI TEORICI E METODOLOGICI PER UN DIBATTITO PUBBLICO INFORMATO SULL'IMMIGRAZIONE

di *Melissa Mongiardo**

SOMMARIO: 1. La genealogia degli Studi sull'immigrazione. – 2. Prospettive teoriche contemporanee e strumenti per comprendere il dibattito pubblico sull'immigrazione. – 3. Strumenti e approcci per analizzare il discorso pubblico sull'immigrazione. – 4. Osservazioni conclusive sul ruolo della ricerca sociologica nel contrasto alla disinformazione.

1. *La genealogia degli Studi sull'immigrazione*

La sociologia ha sviluppato un'attenzione crescente verso il fenomeno migratorio seguendo nel tempo un percorso teorico e metodologico sempre più articolato. Dai primi approcci di ispirazione evolucionista alle più recenti prospettive critiche e post-coloniali, la riflessione si è progressivamente confrontata con una realtà in continua trasformazione: sintomi ne sono stati l'intensificarsi della mobilità internazionale e la sua crescente politicizzazione. In questa prospettiva l'analisi sociologica ha sempre cercato di offrire chiavi di lettura capaci di cogliere la complessità del fenomeno. Ripercorrere le principali tappe di questa evoluzione non significa solo analizzare la migrazione in quanto tale, ma anche interrogarsi su come essa sia stata rappresentata, narrata e costruita come problema sociale e oggetto di intervento politico.

I primi studi sociologici sull'immigrazione si sviluppano nella prima metà del Novecento negli Stati Uniti, in un contesto segnato da forti flussi migratori provenienti dall'Europa. Tutto inizia a Chicago, nella sede dell'omonima Scuola di Sociologia Urbana¹, dove la città – importante centro industriale, oggetto di forti ondate migratorie, rapido sviluppo urbano e nuove sfide sociali – è il principale laboratorio empirico di osservazione e dove nasce un primo modello interpretativo dell'interazione tra

* *Ricercatrice in Sociologia Generale presso l'Università degli Studi della Tuscia*

¹ Meglio nota come Scuola di Chicago, l'Istituto si caratterizza per uno studio sistematico della città, della società urbana e delle relative dinamiche sociali, offrendo un contributo determinante allo sviluppo della disciplina.

gruppi etnici diversi fondato su una visione organicista e gradualista del cambiamento sociale. Le prime elaborazioni teoriche si devono a Park, che con lo studio del ciclo delle relazioni razziali² propone una lettura della migrazione come processo sociale e getta le basi per il cosiddetto paradigma dell'assimilazione, articolato nelle fasi di: *contatto*, *conflitto*, *accomodamento*, *assimilazione*. In questa prospettiva, l'integrazione del gruppo minoritario nella cultura dominante e la progressiva scomparsa delle differenze fa sì che il processo di assimilazione sia dunque inteso come processo naturale ed evolutivo che conduce, idealmente, all'omogeneizzazione culturale e all'integrazione sociale dei migranti nella società d'arrivo. Qui la cultura del gruppo ospitante è considerata il punto di riferimento normativo e simbolico: il successo dell'integrazione è misurato in base alla capacità dei migranti di conformarsi a tale modello.

Negli anni Sessanta questo modello viene rielaborato³ distinguendo l'assimilazionismo in: *culturale*, con l'adozione di valori, costumi e linguaggio del gruppo dominante; *strutturale*, con l'inserimento nei principali ambiti della vita sociale; *identificativo*, con l'integrazione nella società ricevente; *civico*, con l'adesione ai principi e alle istituzioni politiche dello Stato. L'originalità di questa revisione del modello sta nel riconoscere che l'assimilazione può avvenire a livelli diversi e con ritmi differenti, non necessariamente in modo sincrono. Tuttavia, questa ridefinizione della prospettiva adotta ancora una visione lineare e unidirezionale del processo migratorio, in cui la differenza culturale è destinata a dissolversi. Divenuta così oggetto di critiche, la prospettiva assimilazionista viene progressivamente abbandonata: per l'impostazione etnocentrica che dà per scontata la superiorità del modello culturale dominante; per la scarsa attenzione ai rapporti di potere e alla discriminazione sistemica subita dai gruppi migranti; per la sua natura più prescrittiva che descrittiva, che finisce per suggerire come i migranti dovrebbero comportarsi, piuttosto che analizzare come effettivamente si integrano; per la mancanza di *agency* riconosciuta ai migranti, rappresentati come soggetti passivi che devono adattarsi.

Gli anni Settanta mettono in discussione l'idea che i fenomeni migratori siano semplicemente una questione di adattamento culturale o una scelta individuale, evidenziando invece i vincoli sistemici, le disu-

² R. E. PARK, "Human Migration and the Marginal Man", in *American Journal of Sociology*, vol. 33, n. 6, 1928, pp. 881-893.

³ M. M. GORDON, *Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion and National Origins*, Oxford University Press, New York, 1964.

guaglianze globali e i processi storici di lungo periodo che li rendono possibili e necessari. Si tratta di una fase che si caratterizza per sviluppi teorici più articolati e critici, che pongono maggiore attenzione ai fattori strutturali, economici e politici capaci di determinare la mobilità internazionale. Un primo approccio di sicuro interesse è rappresentato dalla teoria della segmentazione del mercato del lavoro⁴ che analizza il ruolo dei lavoratori migranti nelle economie industrializzate occidentali dove la domanda di lavoro migrante è un elemento strutturale della società. Stante la divisione del mercato del lavoro in due segmenti distinti, uno primario (stabile, qualificato, ben retribuito, con possibilità di mobilità verticale), e l'altro secondario (instabile, dequalificato, mal pagato, con scarse tutele e stigmatizzazione sociale), le evidenze empiriche dimostrano come i migranti siano strutturalmente indirizzati verso la porzione di mercato più svantaggiata. Ciò non avviene perché questi lavoratori siano meno qualificati o meno ambiziosi degli altri, ma perché queste economie, per potersi mantenere, hanno costante bisogno di forza lavoro disponibile, flessibile e disposta ad accettare condizioni di impiego che i lavoratori autoctoni rifiutano. La disponibilità dei migranti a lavori meno qualificati e poco protetti non è dunque una libera scelta, ma è il frutto di una posizione subordinata nella gerarchia globale del lavoro. L'effetto sociale di questa segmentazione è drammatico: contribuisce alla riproduzione delle disuguaglianze, alla naturalizzazione del lavoro "etnico" e alla costruzione di filiere occupazionali in cui l'origine etnica o nazionale diventa un criterio di selezione implicito. Si tratta dunque di una forma di *integrazione subordinata*⁵ che si manifesta laddove vengano accettati ruoli marginali e poco tutelati, in settori dove l'occupazione migrante è maggioritaria e dove sono più frequenti forme di irregolarità. Una forma di inclusione basata su sfruttamento e precarietà, piuttosto che sulla piena cittadinanza.

Altrettanto meritevoli di attenzione sono la teoria dei sistemi-mondo⁶ e la teoria delle reti migratorie⁷.

La prima colloca la migrazione nel quadro delle relazioni storiche tra centro e periferia del sistema capitalistico globale: i movimenti migratori sono il riflesso delle asimmetrie di potere economico e politico tra le

⁴ M. J. PIORE, *Birds of Passage*, Cambridge University Press, Cambridge, 1979.

⁵ M. AMBROSINI, *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna, 2011.

⁶ I. WALLERSTEIN, *The Modern World-System I*, Academic Press, New York, 1974.

⁷ D. S. MASSEY et al., *Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium*, Oxford University Press, Oxford, 2005.

nazioni, i flussi vanno dai paesi marginalizzati (spesso ex colonie) verso i poli centrali del sistema-mondo. Le migrazioni sono dunque interpretate come l'effetto di un ordine mondiale diseguale. La teoria delle reti migratorie offre ulteriori sviluppi interessanti: i flussi migratori si auto-rinforzano nel tempo grazie alla formazione di legami interpersonali e comunitari tra migranti e non migranti. Le reti forniscono informazioni, risorse e supporto logistico, riducendo i costi e i rischi dell'emigrazione: queste dinamiche spiegano perché alcuni flussi si stabilizzino e si riproducano nel tempo anche in assenza di spinte economiche evidenti. All'interno di questo quadro, si sviluppano anche le analisi sul concetto di transnazionalismo migratorio⁸ secondo cui i migranti mantengono legami attivi con i luoghi d'origine, creando spazi sociali transnazionali che sfidano la dicotomia tra partenza e arrivo. Invece di essere visti come sospesi tra due mondi, i cosiddetti *transmigrants* vivono simultaneamente in più contesti, partecipando a reti economiche, familiari e politiche che attraversano i confini nazionali sfidando la visione classica dell'integrazione come passaggio unidirezionale.

Nel contesto europeo, gli studi più recenti hanno mostrato come le politiche che regolano l'ingresso, la permanenza e l'espulsione dei migranti non si limitino a gestire la mobilità, ma contribuiscano attivamente a produrre categorie sociali come *regolare*, *clandestino*, *integrabile* o *non integrabile*: in questa prospettiva la legalità o illegalità della presenza migrante non è una condizione naturale, ma è il risultato di dispositivi normativi, amministrativi e retorici messi in atto dagli Stati⁹. Le politiche migratorie, infatti, stabiliscono chi ha diritto a entrare e restare sulla base di criteri che non sono mai neutrali. Così, gli Stati non solo selezionano, ma producono attivamente esclusione e vulnerabilità, alimentando disuguaglianze basate su linee economiche, razziali e culturali¹⁰. Gli approcci strutturali e transnazionali spostano l'attenzione da una visione dell'immigrazione come evento eccezionale o emergenziale a una lettura che la riconosce come parte integrante e strutturale delle disuguaglianze globali: le migrazioni non avvengono nel vuoto, ma si inseriscono in

⁸ L. BASCH, N. GLICK SCHILLER, C. SZANTON BLANC, *Nations Unbound. Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States*, Routledge, London, 1993.

⁹ N. DE GENOVA, *Migrant "Illegality" and Deportability in Everyday Life*, in *Annual Review of Anthropology*, vol. 31, 2002, pp. 419-447.

¹⁰ Si vedano a tal proposito: M. AMBROSINI, *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna, 2011; A. SAYAD, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Raffaello Cortina, Milano, 2002.

un contesto segnato da relazioni storiche di dipendenza, colonizzazione e scambio diseguale. L'approccio post-coloniale propone una chiave di lettura delle migrazioni contemporanee che mette in relazione le disuguaglianze globali con le eredità storiche del colonialismo. In questa prospettiva, i movimenti migratori non sono letti come fenomeni spontanei o isolati, ma come effetti di lungo periodo di relazioni asimmetriche. Al centro dell'analisi vi è la produzione politica e simbolica della figura del migrante, spesso costruita come *altro culturale* attraverso processi di razzializzazione che prolungano, sotto nuove forme, le gerarchie coloniali. L'immigrazione non è dunque rottura dell'ordine sociale, ma conseguenza ordinaria dell'ordine globale vigente. Comprenderla richiede quindi di interrogare i meccanismi che generano povertà, marginalità e mobilità forzata, e non solo di osservare gli effetti visibili nei contesti di arrivo.

A partire dagli anni Novanta, gli studi sulle migrazioni conoscono una svolta significativa, che porta a mettere in discussione le categorie analitiche tradizionali e a spostare l'attenzione dalla struttura economica ai processi simbolici, culturali e politici attraverso cui la figura del migrante viene costruita, rappresentata e governata. Questo cambiamento è anche imputabile alle trasformazioni socioeconomiche del mercato del lavoro, all'esternalizzazione e agli incrementi degli scambi commerciali che si è tradotto in globalizzazione. L'immigrazione non è più solo un fatto demografico o un problema di inserimento funzionale: diventa un nodo cruciale nei processi di produzione della differenza e della disuguaglianza sociale. Sulla scia degli studi culturali e delle teorie post-strutturaliste, la costruzione sociale dell'alterità fa sì che la figura del migrante diventi il prodotto di un processo di classificazione e rappresentazione: le società contemporanee costruiscono l'altro come figura della minaccia o del disordine, alimentando narrative in cui il migrante incarna tutto ciò che è percepito come instabile, incontrollabile o *fuori posto*¹¹. Gli studi sulla razzializzazione analizzano il modo in cui alcune differenze (linguistiche, religiose, comportamentali) vengono caricate di significati morali e gerarchici, trasformandosi in barriere di cittadinanza: si tratta del cosiddetto *razzismo senza razza*¹² che descrive forme di esclusione sociale che, pur evitando riferimenti espliciti alla dimensione razziale, si fondano su criteri culturali o valoriali. Feno-

¹¹ S. HALL, *Cultural Identity and Diaspora*, in J. Rutherford (a cura di), *Identity: Community, Culture, Difference*, Lawrence & Wishart, Londra, 1996, pp. 222-237; Z. BAUMAN, *Paura liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

¹² É. BALIBAR, I. WALLERSTEIN, *Razza, nazione, classe. Le identità ambigue*, Asterios, Trieste, 2020.

meno particolarmente visibile in Europa, dove l'Islam è progressivamente diventato oggetto di una crescente stigmatizzazione culturale, spesso mascherata da richiami alla laicità, ai diritti delle donne o alla sicurezza. In questo contesto emerge, sul piano politico e discorsivo, il cosiddetto modello repubblicano-integralista¹³ di ispirazione francese che impone una piena e immediata adesione ai valori fondamentali della nazione, considerati non negoziabili. Secondo questa interpretazione, l'integrazione è possibile solo attraverso la rinuncia alla propria specificità culturale; il termine "integralista" restituisce una visione rigida, normativa, centralizzata e universalista. Approccio che comporta il rischio di una *integrazione selettiva*¹⁴ in cui il rispetto delle regole si trasforma in omologazione culturale, e in cui la soggettività del migrante viene annullata in nome di una presunta coerenza identitaria nazionale. Di segno radicalmente opposto è il modello britannico di impostazione multiculturalista¹⁵ che sostiene l'inclusione delle minoranze etniche e religiose nella sfera pubblica senza cancellare le loro identità culturali.

In aggiunta a ciò, il concetto di *doppia assenza*¹⁶ descrive l'esperienza migratoria come segnata da una duplice estraneità: una condizione esistenziale e simbolica di sradicamento e non-appartenenza. Una condizione in cui l'individuo è contemporaneamente distante dalla sua comunità di origine e socialmente estraneo al contesto sociale del Paese di arrivo. Concetto ancora oggi estremamente funzionale all'interpretazione del fenomeno migratorio caratterizzato da: precarietà giuridica e simbolica dei migranti; trasversalità dello sradicamento (non solo spaziale, ma anche relazionale); fallimento delle politiche che considerano l'integrazione come semplice adattamento o assorbimento.

Un'altra lettura del fenomeno è fornita dalla teoria intersezionale¹⁷ che invita a considerare come le forme di esclusione non agiscano mai isolate, ma si sovrappongano e si potenzino a vicenda. Infatti, le traiettorie migratorie sono segnate non solo dall'origine etnica o nazionale, ma anche dal genere, dalla classe sociale, dallo status giuridico, dall'orientamento religioso, ecc. Questa interpretazione consente di evitare

¹³ A. FAVELL, *Philosophies of integration: Immigration and the idea of citizenship in France and Britain*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2001.

¹⁴ S. ALLIEVI, *Immigrazione. Cambiare tutto*, Laterza, Bari – Roma, 2018

¹⁵ T. MODOOD, *Multiculturalism: A civic idea*, Polity Press, Cambridge, 2007.

¹⁶ Op.cit.

¹⁷ K. W. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*, in *University of Chicago Legal Forum*, 1989, pp. 139–167; K. W. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*, in *University of Chicago Legal Forum*, 1989, pp. 139–167.

generalizzazioni e di cogliere la pluralità delle esperienze migranti, anche all'interno dello stesso gruppo nazionale o comunitario.

Pur caratterizzati da peculiarità differenti, questi approcci hanno tutti contribuito a spostare il focus dell'analisi dalla semplice *integrazione* del migrante alla messa in discussione delle regole del gioco sociale, ponendo degli interrogativi nodali: chi decide cosa significhi integrarsi? Chi stabilisce i confini della cittadinanza? Quali sono i presupposti culturali e storici che guidano queste definizioni?

Nel panorama degli studi sull'immigrazione, l'Italia rappresenta un caso particolare: qui l'interesse scientifico per le migrazioni è cresciuto con un certo ritardo rispetto al resto d'Europa, sia per ragioni storiche sia per il profilo quantitativamente contenuto del fenomeno fino agli anni Ottanta. È solo tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila che si assiste alla costruzione di un campo di studi sociologici sull'immigrazione relativamente autonomo, sostenuto inizialmente più da urgenze sociali che da consolidate tradizioni teoriche. Nel primo periodo, la riflessione è stata dominata da approcci perlopiù descrittivi e applicativi, spesso orientati all'analisi delle politiche sociali, dell'inserimento lavorativo e dei problemi dell'integrazione urbana. In molti casi, la figura del migrante è stata trattata prevalentemente come oggetto di intervento pubblico (educativo, assistenziale, sanitario), più che come soggetto di ricerca o di azione sociale. Con il consolidarsi del campo di indagine e della dimensione via via più strutturale del fenomeno migratorio si è sviluppata una produzione scientifica solida capace di dar corpo a una vera e propria tradizione di studi incentrati¹⁸: sull'inserimento lavorativo; sulle reti familiari e comunitarie; sulla presenza religiosa; sulla scuola multiculturale; sulle pratiche di accoglienza e il ruolo della società civile.

La crescente politicizzazione del tema migratorio e la diffusione di narrazioni mediatiche ostili hanno stimolato lo sviluppo di approcci più critici, incentrati sull'analisi della percezione sociale del fenomeno¹⁹, dei frame politici e giornalistici e del ruolo delle istituzioni nella produzione della differenza e della devianza. In Italia esiste infatti un divario tra la rappresentazione dell'immigrazione e la realtà, in un contesto in cui l'opinione pubblica è più influenzata dalla retorica politica e mediatica che dall'esperienza diretta del fenomeno, evidenza che comporta un incremento della paura dell'im-

¹⁸ Si consultino a tal proposito i lavori di: Stefano Allievi, Maurizio Ambrosini, Enzo Colombo, Enzo Pace e Laura Zanfrini.

¹⁹ M. AMBROSINI, *L'invasione immaginaria. L'immigrazione oltre i luoghi comuni*, Laterza, Roma-Bari, 2020.

migrazione, soprattutto laddove l'esperienza concreta è più scarsa²⁰. È in questa prospettiva che il fenomeno migratorio è spesso costruito attraverso narrazioni selettive, manipolatorie o ideologiche, dove il focus si sposta così dall'immigrato in quanto tale ai dispositivi di produzione dell'ostilità.

2. *Prospettive teoriche contemporanee e strumenti per comprendere il dibattito pubblico sull'immigrazione*

Negli studi più recenti sull'immigrazione si è affermata una prospettiva teorica che guarda alle migrazioni non solo come fenomeni di mobilità umana, ma come dispositivi sociali e politici attraverso cui si definiscono le frontiere della cittadinanza, dell'identità e dell'appartenenza. In questa cornice, il concetto di *frontiera* non è più un confine geografico fisso, ma è inteso come una pratica sociale mobile, continuamente rinegoziata attraverso atti di inclusione ed esclusione, visibilità e invisibilità, legalizzazione e criminalizzazione. Uno dei contributi più influenti in questa direzione è rappresentato dai cosiddetti *border studies*, che analizzano come i confini non si limitino a separare Stati, ma producono soggetti sociali e gerarchie politiche: le frontiere non sono *linee* tra territori, ma diventano linee interne alla società, attraversando le città, i quartieri, le istituzioni²¹. Il confine, in questo senso, *migra* all'interno della vita quotidiana. Si parla così di confini mobili e di *regimi di mobilità*²²: sistemi politici ed economici che non si limitano a bloccare o consentire il movimento, ma lo modulano, lo differenziano, lo gerarchizzano. I migranti non sono soggetti *fuori* dal confine, ma inseriti in un sistema che li filtra, li classifica e li mette in relazione differenziata con la cittadinanza e il lavoro. Questa prospettiva critica l'idea classica della frontiera come barriera fissa, proponendo invece una lettura biopolitica: la mobilità viene selezionata in base a criteri di utilità economica, sicurezza, compatibilità culturale. In altre parole, la frontiera è uno strumento di governo della popolazione, non un limite tra territori. Si inserisce qui la nozione di *deportabilità*²³ intesa come condizione per

²⁰ E. LEVI, R. D. MARIANI, M. MONGIARDO, *L'ostilità verso l'immigrazione. La percezione del fenomeno migratorio: i fallimenti della politica, il framing mediatico e la socialdemocrazia europea*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019.

²¹ É. BALIBAR, *Politics and the Other Scene*, Verso, London-New York, 2002.

²² S. MEZZADRA, B. NEILSON, *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*, Duke University Press, Durham, 2013.

²³ N. DE GENOVA, *Migrant "Illegality" and Deportability in Everyday Life*, in *Annual Review of Anthropology*, vol. 31, 2002, pp. 419–447.

manente del migrante irregolare: una forma di controllo sociale e politico esercitata dagli Stati che produce sottomissione e invisibilità, anche in assenza di espulsione effettiva. Una forma di minaccia che si fa precarietà ontologica, che definisce il migrante come figura liminale, mai pienamente dentro, mai del tutto fuori dalla comunità politica; uno scenario in cui l'irregolarità non è un'anomalia ma una condizione prodotta e mantenuta dalle stesse politiche che la dichiarano *problema*. Nel quadro dei regimi migratori europei, questi studi hanno mostrato come la *governance* della mobilità sia fortemente selettiva: si premiano alcune forme di mobilità (professionisti, investitori, turisti), mentre se ne criminalizzano altre (richiedenti asilo, migranti economici privi di titoli formali), rafforzando un ordine globale in cui la libertà di movimento è un privilegio, non un diritto. Questa prospettiva teorica mette in luce la co-produzione del confine e del migrante: non esiste il migrante in sé, ma il soggetto migrante è prodotto dal modo in cui le istituzioni, le leggi, i media e le pratiche sociali costruiscono la sua identità attraverso categorie come clandestino, richiedente asilo, rifugiato, extracomunitario. Infine, l'attenzione alla frontiera come processo sociale consente di superare l'opposizione binaria tra *interno* ed *esterno*, mostrando come la costruzione della differenza attraverso i tessuti urbani, le politiche di *welfare*, le pratiche scolastiche e sanitarie. La città diventa così un luogo di *bordering quotidiano*²⁴, in cui la cittadinanza viene continuamente confermata o negata attraverso atti burocratici, controlli, esclusioni simboliche.

Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta cresce l'attenzione verso la rappresentazione pubblica dell'immigrazione, in un contesto in cui gli studi culturali e post-strutturalisti aprono la strada all'analisi del linguaggio come campo di potere²⁵, arricchendo la riflessione sociologica ed evidenziando il ruolo centrale giocato dai media, dalla politica e dalle istituzioni nel costruire il significato del fenomeno migratorio. Punto di partenza fondamentale è la teoria del *framing*²⁶, secondo cui ogni esperienza sociale è interpretata attraverso cornici cognitive e culturali che selezionano ciò che è rilevante, attribuiscono significati e orientano l'attenzione. Applicata al campo della migrazione, questa pro-

²⁴ N. YUVAL-DAVIS, G. WAENEN, K. KANNABIRAN (eds.), *Everyday Bordering, Belonging and the Reorientation of British Immigration Policies*, Palgrave Macmillan, Londra, 2019.

²⁵ S. HALL, op.cit.; N. FAIRCLOUGH, *Language and Power*, Longman, Londra, 1989; T. A. VAN DIJK, *Elite Discourse and Racism*, Sage, Newbury Park (CA), 1993.

²⁶ E. GOFFMAN, *Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1974.

spettiva evidenza come il fenomeno acquisti senso attraverso le lenti interpretative utilizzate per raccontarlo. I *frame*, infatti, sono uno strumento molto potente capace di orientare la percezione pubblica, influenzare il dibattito politico e condizionare le risposte istituzionali. Parlare di *ondata migratoria*, *emergenza*, *invasione* o *accoglienza* non è neutrale: ciascuna di queste espressioni attiva metafore, emozioni e giudizi morali che guidano la costruzione del problema²⁷.

In linea con questi assunti, la ricerca empirica ha documentato l'effetto distorsivo della comunicazione pubblica attraverso il ricorso sistematico a *frame* catastrofici, criminalizzanti o emergenziali. Ciò accade anche in Italia dove l'attenzione mediatica si concentra spesso su eventi drammatici, fatti di cronaca nera legati a migranti o situazioni di sbarco e sovraffollamento, copertura che produce una rappresentazione selettiva e ansiogena del fenomeno migratorio, anche in presenza di numeri stabili o in diminuzione. L'efficacia dei *frame* risiede anche nella loro capacità di attivare euristiche cognitive: scorciatoie mentali che le persone utilizzano per interpretare la realtà in condizioni di informazione incompleta. Studi classici di psicologia cognitiva²⁸ hanno mostrato come il modo in cui un problema viene presentato (perdita *vs* guadagno, minaccia *vs* opportunità) influenzi profondamente la percezione del rischio e la disponibilità all'azione. Nel caso dell'immigrazione, l'enfasi sulla minaccia (economica, culturale, demografica) amplifica la paura e legittima soluzioni repressive o securitarie. Si tratta di un meccanismo che attiva forme di devianza simbolica: il migrante non è deviante in sé, ma viene reso tale attraverso narrazioni, etichette, rituali di stigmatizzazione. È qui che il lessico politico e mediatico contribuisce a definire chi merita solidarietà e chi invece è sospetto, chi può essere incluso e chi va escluso.

In questo scenario la sociologia pubblica ha un ruolo importante da giocare nel decostruire questi *frame* e nel mostrare come essi operino non solo come forme discorsive, ma come veri e propri dispositivi di potere, in grado di orientare le politiche e le percezioni sociali. In uno scenario così caratterizzato da insicurezza sociale²⁹, la costruzione del problema migratorio si intreccia spesso con logiche punitive, con l'estensione del lessico della sicurezza a spazi precedentemente regolati da logiche solida-

²⁷ G. LAKOFF, S. FERGUSON, *The Framing of Immigration*, Rockridge Institute, Berkeley, 2006.

²⁸ A. TVERSKY, D. KAHNEMAN, *The Framing of Decisions and the Psychology of Choice*, in *Science*, vol. 211, n. 4481, 1981, pp. 453–458.

²⁹ L. WACQUANT, *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, DeriveApprodi, Roma, 2009

ristiche fatte di accoglienza, *welfare*, cittadinanza. Comprendere le dinamiche del *framing* migratorio significa, dunque, dotarsi degli strumenti per leggere criticamente il dibattito pubblico, disinnescare le narrazioni tossiche e restituire complessità a una realtà sociale troppo spesso ridotta a *slogan* o a emergenze artificiali.

Nel dibattito sull'immigrazione, le rappresentazioni pubbliche funzionano come dispositivi attraverso cui si attivano emozioni sociali, si orientano le preferenze politiche e si costruisce il confine tra inclusione e rifiuto, determinato da quella che potremmo definire una forma di ostilità selettiva guidata da meccanismi percettivi, cognitivi e simbolici che operano su più livelli. Tra questi c'è sicuramente il divario tra percezione e realtà: l'opinione pubblica sovrastima la presenza degli immigrati, attribuendo loro un peso molto maggiore di quello che hanno effettivamente in termini numerici, economici o criminali³⁰. In Italia i cittadini percepiscono la percentuale di immigrati come doppia rispetto a quella reale. Distorsione alimentata da una rappresentazione selettiva e allarmistica del fenomeno, che si concentra su situazioni conflittuali, gruppi stigmatizzati e aree ad alta visibilità, trascurando i dati sull'integrazione lavorativa, scolastica e civile della maggioranza silenziosa dei migranti. A influenzare la percezione contribuiscono anche alcuni meccanismi cognitivi ben noti: l'effetto *availability heuristic*³¹ che porta le persone a sovrastimare la frequenza di un evento sulla base della facilità con cui riescono a richiamarne esempi; una notizia su un reato commesso da un migrante avrà più peso, anche se statisticamente irrilevante. A ciò si aggiungono i fenomeni di dissonanza cognitiva³², che spingono l'individuo a mantenere le proprie convinzioni anche davanti a fatti che le contraddicono: se la realtà non corrisponde alla narrazione interiorizzata, si tende a negare o ignorare i dati. L'ostilità selettiva si inserisce anche in una più ampia dinamica di costruzione del consenso politico. Le paure sociali (spesso scollegate da esperienze dirette) vengono strumentalizzate da attori politici che trovano nell'immigrazione un capro espiatorio comodo e polarizzante: la costruzione del migrante come *altro culturale* o *nemico interno* è funzionale alla ridefinizione di identità collettive, in una logica di *noi contro loro* che semplifica la complessità sociale e canalizza il malessere. Questo uso politico della paura ha un impatto diret-

³⁰ M. AMBROSINI, 2020, op.cit.

³¹ A. TVERSKY, D. KAHNEMAN, *Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability*, in *Cognitive Psychology*, vol. 5, 1973, pp. 207-232.

³² L. FESTINGER, *A Theory of Cognitive Dissonance*, Stanford University Press, Stanford, 1957.

to anche sulle politiche pubbliche: si assiste a una produzione normativa emergenziale e punitiva, giustificata dalla necessità di rispondere a una percezione diffusa, anche quando non supportata dai dati. È ciò che accade, ad esempio, con l'introduzione di dispositivi di sicurezza, restrizioni alla protezione umanitaria, decreti emergenziali, tutti fondati su una narrazione ansiogena. Infine, l'ostilità selettiva ha una componente simbolica profonda: non riguarda solo ciò che i migranti fanno o non fanno, ma ciò che rappresentano. In tempi di incertezza economica, precarietà identitaria e crisi della rappresentanza, il migrante viene investito di significati proiettivi: rappresenta il disordine, la concorrenza, la contaminazione. In questo senso, diventa il punto su cui si concentrano ansie sociali che eccedono il fenomeno stesso della mobilità.

La sfida per la sociologia – e per un dibattito pubblico informato – è così quella di riconoscere e decostruire questi meccanismi, riportando l'attenzione sulle dinamiche strutturali che alimentano le disuguaglianze e sulle responsabilità discorsive e istituzionali nella costruzione dell'ostilità.

È infatti di fronte alla crescente polarizzazione del dibattito pubblico sull'immigrazione, che la sociologia è chiamata a riflettere sul proprio ruolo nella sfera pubblica, non solo come disciplina analitica ma come pratica critica e comunicativa. È in questa direzione che si orienta la sociologia pubblica, che mira a connettere la produzione scientifica con le esigenze della cittadinanza, promuovendo forme di conoscenza accessibili, rigorose e socialmente rilevanti e che ha il compito di dialogare con pubblici non accademici contribuendo alla formazione civica³³. Nel campo delle migrazioni questa funzione assume un'importanza strategica, in un contesto in cui il dibattito è spesso attraversato da letture ideologiche, narrazioni tossiche e informazioni distorte, che alimentano paure, stereotipi e forme di esclusione. La sociologia può intervenire in questo spazio non per difendere una parte, ma per disinnescare retoriche fuorvianti, produrre dati contestualizzati e restituire visibilità alle strutture che generano disuguaglianza.

In questo senso una prima sfida cruciale è quella dell'alfabetizzazione pubblica dei dati. Numerose ricerche mostrano come la cittadinanza disponga di strumenti cognitivi e informativi limitati per comprendere l'effettiva portata dei fenomeni migratori. È compito della sociologia contribuire alla costruzione di indicatori comprensibili, comunicare con trasparenza le tendenze reali e smontare rappresentazioni infondate, in collaborazione con

³³ M. BURAWOY, *For Public Sociology*, in *American Sociological Review*, vol. 70, n. 1, 2005, pp. 4–28.

media, scuole e istituzioni. Tuttavia il compito della sociologia pubblica non si può limitare alla divulgazione di dati corretti. Essa è chiamata a promuovere una cittadinanza riflessiva, capace di riconoscere i *frame* ideologici e le logiche di potere che informano il discorso pubblico: l'alfabetizzazione civica non si risolve nell'informazione, ma implica una educazione alla complessità e alla decostruzione delle narrazioni semplificanti. Inoltre, la ricerca sociale può attivare pratiche partecipative e collaborative, coinvolgendo direttamente migranti, operatori, comunità locali. Esperienze di ricerca-azione, etnografia partecipata e comunicazione sociale hanno già dimostrato in Italia il potenziale trasformativo della sociologia quando questa si apre alla società e si assume la responsabilità del proprio posizionamento.³⁴

In un contesto segnato da semplificazione ideologica, la sociologia pubblica può offrire complessità accessibile, saperi contestualizzati e strumenti critici per una cittadinanza democratica e consapevole. Una forma di impegno responsabile.

3. *Strumenti e approcci per analizzare il discorso pubblico sull'immigrazione*

In un contesto di crescente mediatizzazione, i fenomeni migratori assumono non solo una dimensione materiale e politica, ma anche una potente dimensione simbolica, capace di orientare percezioni, emozioni collettive e decisioni istituzionali. In questa prospettiva il discorso pubblico sull'immigrazione si può considerare un oggetto della riflessione sociologica il cui significato sociale è prodotto e alimentato da processi comunicativi, narrativi e simbolici³⁵. La realtà dell'immigrazione non coincide semplicemente con flussi, dati o presenze, ma si struttura attraverso le modalità con cui viene nominata, rappresentata e percepita.

I media, il discorso politico, le istituzioni, ma anche le esperienze quotidiane contribuiscono alla costruzione di *frame* interpretativi che orientano lo sguardo pubblico. Sono ancora i *frame* a rendere visibili certi aspetti rilevanti a oscurarne altri, ogni parola attiva metafore, emozioni e giudizi morali. Analizzare il discorso pubblico sull'immigrazione significa allora interrogare chi parla, con quali parole, con quali immagini e a quali emozioni si fa appello. Significa anche indagare quali soggetti sono

³⁴ A. DAL LAGO, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano, 2004.

³⁵ P. L. BERGER, T. LUCKMANN, *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna, 1969.

resi visibili e quali sono sistematicamente esclusi, quali narrazioni occupano il centro della scena e quali restano ai margini. L'oggetto di analisi si estende anche ai canali e alle logiche di diffusione. Accanto ai media tradizionali, i *social media* esercitano un ruolo crescente nella formazione dell'opinione pubblica: logiche algoritmiche, *echo chambers* e viralità amplificano la polarizzazione dei contenuti, contribuendo alla costruzione di una realtà percepita che spesso si discosta dai dati. In questo quadro, il discorso pubblico sull'immigrazione può essere letto come un campo sociale attraversato da rapporti di potere simbolico³⁶, in cui si definiscono identità, si stabiliscono gerarchie e si legittimano esclusioni. Interrogarlo criticamente non è solo un esercizio teorico, ma una pratica essenziale per costruire forme di cittadinanza informata, riflessiva e democratica.

L'analisi del discorso pubblico sull'immigrazione richiede una pluralità di strumenti metodologici in grado di cogliere sia la dimensione simbolica dei contenuti che quella relazionale e contestuale della loro produzione e diffusione. In questa prospettiva, i metodi qualitativi offrono risorse fondamentali per decostruire i significati attribuiti al fenomeno migratorio. Particolarmente rilevante per lo studio dei media è la *frame analysis*³⁷, utile a indagare le cornici cognitive dominanti e a ricostruire il contesto socio-politico in cui i discorsi prendono forma: applicata all'immigrazione, questa tecnica consente di identificare le strutture interpretative ricorrenti (ad esempio i *frame* dell'emergenza, della minaccia, della vittima, della sicurezza) e di valutarne la diffusione e l'impatto. Un altro approccio importante è quello dell'analisi critica del discorso³⁸ che si concentra su come il linguaggio riflette, legittima e riproduce rapporti di potere: utile per analizzare le narrazioni istituzionali e mediatiche sull'immigrazione come strumenti di costruzione della legittimità e dell'autorità, mostrando come il discorso contribuisca a produrre soggetti sociali differenzialmente inclusi. In ambienti digitali, si sono affermate anche forme di etnografia virtuale o etnografia digitale³⁹, orientate all'osservazione partecipata e all'analisi dei comportamenti comunicativi online: metodologia che permette di esplorare la costruzione di significati e identità sui *social network*, i meccanismi di viralizzazione dei *frame*, le dinamiche di polarizzazione e conflitto simbolico.

Tutti questi approcci, qui sinteticamente presentati, condividono una

³⁶ P. BOURDIEU, *Langage et pouvoir symbolique*, Éditions Fayard, Paris, 2001.

³⁷ R. ENTMAN, *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*, in *Journal of Communication*, vol. 43, n. 4, 1993, pp. 51-58.

³⁸ N. FAIRCLOUGH, op.cit.; T. A. VAN DIJK, *Discourse and Power*, Palgrave MacMillan, London, 2008.

³⁹ C. PINK et al., *Digital Ethnography: Principles and Practice*, Sage, Los Angeles, 2016.

finalità comune: restituire la complessità dei significati e delle forme discorsive, evitando riduzionismi e semplificazioni. Il loro impiego, spesso in triangolazione, è essenziale per comprendere come l'immigrazione venga raccontata, interpretata e politicizzata nei diversi spazi del discorso pubblico.

Comprendere il discorso pubblico sull'immigrazione significa anche interrogarne la qualità, la coerenza con i dati e la sua capacità di generare consenso o conflitto. In un'epoca segnata da forte polarizzazione, l'analisi non può limitarsi a descrivere i contenuti, ma deve tentare di valutare quanto e come essi siano distorti, selettivi o potenzialmente fuorvianti. Per farlo, la ricerca sociologica si è dotata di una serie di indicatori e strumenti di misurazione che permettono di monitorare le dinamiche cognitive, informative ed emotive alla base dell'opinione pubblica. Come già argomentato i cittadini sovrastimano in modo sistematico la percentuale di immigrati presenti sul territorio e associano l'immigrazione a un aumento della criminalità, anche in assenza di dati a supporto. Questo scarto cognitivo si rileva attraverso indicatori che confrontano le stime soggettive fornite dagli intervistati con i dati demografici e statistici ufficiali⁴⁰. Un altro fenomeno rilevante è l'esposizione selettiva, ovvero la tendenza a cercare e accettare contenuti che confermano le proprie convinzioni preesistenti. Soprattutto nei *social media*, algoritmi e preferenze personali favoriscono la formazione di ambienti informativi omogenei che rinforzano le narrazioni polarizzate e riducono la possibilità di confronto critico. La ricerca ha sviluppato indicatori per misurare la diversità delle fonti consultate, l'omogeneità ideologica delle reti e la tolleranza verso opinioni dissonanti⁴¹. Anche la disinformazione rappresenta una componente chiave del discorso ostile. Essa si manifesta non solo attraverso *fake news* esplicite, ma anche mediante immagini decontestualizzate, dati parziali, titoli sensazionalistici e frame catastrofici. Indicatori utili in questo campo sono il numero di contenuti falsi identificati tramite *fact-checking*, la loro viralità e il tempo di esposizione degli utenti a tali argomenti. Studi recenti hanno mostrato che le notizie false si diffondono più rapidamente e più ampiamente di quelle verificate, soprattutto quando attivano emozioni forti come paura o indignazione⁴².

⁴⁰ L. BLINDER, W. ALLEN, *Constructing Immigrants: Portrayals of Migrant Groups in British National Newspapers, 2010-2012*, in *The International Migration Review*, 50(1), 3-40, 2016.

⁴¹ C. R. SUNSTEIN, *#Republic. Divided Democracy in the Age of Social Media*, Princeton University Press, Princeton, 2017.

⁴² S. VOSOUGHI, D. ROY, S. ARAL, *The Spread of True and False News Online*, in *Science*, vol. 359, n. 6380, 2018, pp. 1146-1151.

Infine, la polarizzazione può essere analizzata attraverso misure psicologiche e sociali, come il grado di ostilità verso *l'altro*, la resistenza al compromesso e la propensione a usare un linguaggio dicotomico. In questo ambito, gli strumenti quantitativi (sondaggi, questionari) possono essere affiancati da approcci qualitativi (focus group, osservazione etnografica) che permettono di cogliere in profondità le logiche discorsive e affettive che alimentano la divisione simbolica tra *noi e loro*. Disporre quindi di indicatori affidabili e multidimensionali consente di andare oltre la semplice descrizione dei discorsi sull'immigrazione, offrendo strumenti analitici per rilevare criticamente le dinamiche di disinformazione e ostilità selettiva, e contribuire così a un dibattito più consapevole e responsabile.

4. *Osservazioni conclusive sul ruolo della ricerca sociologica nel contrasto alla disinformazione*

Di fronte alla pervasività della disinformazione e alla crescente polarizzazione del discorso pubblico sull'immigrazione, la sociologia è chiamata a contribuire attivamente alla produzione di spazi pubblici più riflessivi, inclusivi e informati, mettendo a disposizione strumenti analitici, dati contestualizzati e chiavi interpretative critiche. In questo senso, la sociologia non agisce soltanto come scienza, ma anche come dispositivo civico, capace di contribuire alla costruzione di una cittadinanza consapevole.

Un primo ambito d'intervento è rappresentato dalla *media literacy*, intesa non solo come capacità tecnica di decodificare le informazioni, ma come educazione alla complessità sociale e simbolica dei fenomeni. La sociologia può contribuire alla progettazione di percorsi educativi che aiutino i cittadini a riconoscere *frame* ideologici, retoriche fuorvianti, e disallineamenti tra dati e narrazioni: contrastare la disinformazione non significa solo correggere le *fake news*, ma modificare il rapporto tra conoscenza, autorità e credibilità nella sfera pubblica. Un secondo campo di azione riguarda la visibilità dei dati e delle fonti sociologiche nei media generalisti. Troppe volte i numeri sulla presenza straniera, sull'integrazione lavorativa o scolastica, sul sistema di accoglienza o sulle reali cause della migrazione restano confinati alla letteratura specialistica. La ricerca può invece farsi *pubblica* impegnandosi nella circolazione sociale del sapere: tramite attività di divulgazione, collaborazione con giornalisti e *fact-checker*, o attraverso la presenza in spazi ibridi tra accademia e società civile. Un terzo ambito riguarda l'uso partecipativo della ricerca prevedendo nella produzione di conoscenza il coinvolgimento diretto di migranti e operatori sociali valorizzando la dimensione vissuta dell'espe-

rienza migratoria⁴³: direzione che, non solo arricchisce l'analisi, ma contribuisce a ricostruire fiducia sociale e legittimità democratica.

Infine, in un contesto segnato da sfiducia diffusa, algoritmi opachi e declino dell'autorevolezza istituzionale, la sociologia ha il compito di difendere una cultura dell'argomentazione e della complessità. Contrastare la disinformazione significa, in ultima analisi, rafforzare la dimensione cognitiva e simbolica delle società democratiche, promuovendo non verità assolute ma pratiche di interrogazione pubblica, capaci di tenere insieme dati, storie, contesti e valori.

⁴³ M. AMBROSINI, *op. cit.*

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- S. ALLIEVI, *Immigrazione. Cambiare tutto*, Laterza, Bari-Roma, 2018.
- M. AMBROSINI, *Sociologia delle migrazioni*, Bologna, Il Mulino, 2011
- M. AMBROSINI, *L'invasione immaginaria. L'immigrazione oltre i luoghi comuni*, Laterza, Roma-Bari, 2020
- F. ANTHIAS, *Intersectional what? Social divisions, intersectionality and levels of analysis*, in *Ethnicities*, 13(1), 3-19, 2013
- É. BALIBAR, *Politics and the Other Scene*, Verso, Londra-New York, 2002
- É. BALIBAR, I. WALLERSTEIN, *Razza, nazione, classe. Le identità ambigue*, Asterios, Trieste, 2020
- L. BASCH, N. GLICK SCHILLER, C. SZANTON BLANC, *Nations Unbound. Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States*, Routledge, London, 1993
- Z. BAUMAN, *Paura liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2008
- P. L. BERGER, T. LUCKMANN, *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna, 1969
- L. BLINDER, W. ALLEN, *Constructing Immigrants: Portrayals of Migrant Groups in British National Newspapers, 2010-2012*, in *The International Migration Review*, 50(1), 3-40, 2016
- P. BOURDIEU, *Langage et pouvoir symbolique*, Éditions Fayard, Paris, 2001
- M. BURAWOY, *For Public Sociology*, in *American Sociological Review*, vol. 70, n. 1, 2005
- K. W. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*, in *University of Chicago Legal Forum*, 1989
- A. DAL LAGO, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano, 2004
- N. DE GENOVA, *Migrant "Illegality" and Deportability in Everyday Life*, in *Annual Review of Anthropology*, vol. 31, 2002
- R. ENTMAN, *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*, in *Journal of Communication*, vol. 43, n. 4, 1993
- N. FAIRCLOUGH, *Language and Power*, Longman, London, 1989
- A. FAVELL, *Philosophies of integration: Immigration and the idea of citizenship in France and Britain*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2001
- L. FESTINGER, *A Theory of Cognitive Dissonance*, Stanford University Press, Stanford, 1957
- E. GOFFMAN, *Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience*, Harvard University Press, Cambridge, 1974
- M. M. GORDON, *Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion and National Origins*, Oxford University Press, New York, 1964

- S. HALL, *Cultural Identity and Diaspora*, in J. Rutherford Ed., *Identity: Community, Culture, Difference*, Lawrence & Wishart, Londra, 1996
- G. LAKOFF, S. FERGUSON, *The Framing of Immigration*, Rockridge Institute, Berkeley, 2006
- E. LEVI, R. D. MARIANI, M. MONGIARDO, *L'ostilità verso l'immigrazione. La percezione del fenomeno migratorio: i fallimenti della politica, il framing mediatico e la socialdemocrazia europea*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019
- D. S. MASSEY et al., *Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium*, Oxford University Press, Oxford, 2005
- S. MEZZADRA, B. NEILSON, *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*, Duke University Press, Durham, 2013
- T. MODOOD, *Multiculturalism: A civic idea*, Polity Press, Cambridge, 2007
- R.E. PARK, "Human Migration and the Marginal Man", in *American Journal of Sociology*, vol. 33, n. 6, 1928
- C. PINK et al., *Digital Ethnography: Principles and Practice*, Sage, Los Angeles, 2016
- M. J. PIORE, *Birds of Passage*, Cambridge University Press, Cambridge, 1979
- A. SAYAD, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Raffaello Cortina, Milano, 2002
- C. R. SUNSTEIN, *#Republic. Divided Democracy in the Age of Social Media*, Princeton University Press, Princeton, 2017
- A. TVERSKY, D. KAHNEMAN, *Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability*, in *Cognitive Psychology*, vol. 5, 1973
- A. TVERSKY, D. KAHNEMAN, *The Framing of Decisions and the Psychology of Choice*, in *Science*, vol. 211, n. 4481, 1981
- T. A. VAN DIJK, *Elite Discourse and Racism*, Sage, Newbury Park (CA), 1993
- T. A. VAN DIJK, *Discourse and Power*, Palgrave Macmillan, London, 2008
- S. VOSOUGHI, D. ROY, S. ARAL, *The Spread of True and False News Online*, in *Science*, vol. 359, n. 6380, 2018
- L. WACQUANT, *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, DeriveApprodi, Roma, 2009
- I. WALLERSTEIN, *The Modern World-System I*, Academic Press, New York, 1974
- N. YUVAL-DAVIS, G. WAENEN, K. KANNABIRAN (eds.), *Everyday Bordering, Belonging and the Reorientation of British Immigration Policies*, *Sociology*, 52(2), 228-244

QUESTIONARIO

Il presente questionario è parte integrante di un progetto realizzato contributo dell'Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione Storica – Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'art. 23 – bis del DPR 18/1967.

Le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono espressione degli autori e non rappresentano necessariamente le posizioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

1) Cosa ti ha spinto a lasciare il tuo Paese di origine? (è possibile esprimere più risposte)

- **FATTORI SOCIOPOLITICI**
 - o Crisi Umanitaria – Bellica (conflitto armato o minaccia di conflitto, guerre civili, etc.)
 - o Persecuzione o discriminazione (politica, religiosa, etnica, sessuale, etc.)
 - **FATTORI DEMOGRAFICI ED ECONOMICI**
 - o Crisi Umanitaria – Antropica (crisi energetica, crisi demografica, etc.)
 - o Migrazione Economica
 - o Ricongiungimento familiare
 - **FATTORI AMBIENTALI**
 - o Crisi Umanitaria – Ambientale (terremoti, uragani, alluvioni, siccità, etc.)
 - o Crisi Umanitaria – Sanitaria (carestie, epidemie, etc.)
 - **ALTRO (SPECIFICARE)**
-

2) Quando hai deciso di partire?

3) Sei la prima persona della tua famiglia che ha deciso di partire?

- Sì
- No

4) Quanto è durato il tuo viaggio?

- 5) **Hai scelto di intraprendere il viaggio...** (*è possibile esprimere più risposte*)
- Solo
 - Con la tua famiglia
 - Con compagno/compagna – marito/moglie
 - Con i tuoi figli
 - Con altri familiari
 - Con conoscenti/amici
- 6) **Eri già in contatto con qualcuno nel tuo paese d'arrivo?** (*è possibile esprimere più risposte*)
- Con alcuni familiari
 - Con altri connazionali che non conosco personalmente
 - Con membri della mia comunità religiosa
 - Con associazioni di volontariato/umanitarie/gruppi organizzati
 - Con sconosciuti che mi hanno dato delle informazioni per il mio viaggio
 - No, con nessuno
- 7) **Da chi hai avuto informazioni rispetto alla partenza?** (*è possibile esprimere più risposte*)
- Familiari/amici/persone a me vicine che hanno già affrontato il viaggio
 - Connazionali che hanno già affrontato il viaggio
 - Persone che si occupano di organizzare i viaggi
 - Gruppi organizzati (i.e. partiti politici, sindacati, gruppi religiosi etc.)
 - Giornali cartacei
 - Radio/televisione
 - Internet/social network
- 8) **Ti sei fidato delle informazioni che hai ricevuto?**
- Sì
 - No
- 9) **Le informazioni che hai ricevuto si sono rivelate:**
- Vere
 - False
 - Parzialmente corrette
 - Non saprei

10) Usi i social network?

- Sì
- No

11) Prima di partire ti è capitato di consultare alcune di queste risorse online per avere informazioni sul tuo viaggio? (è possibile esprimere più risposte)

- Google/altri motori di ricerca
- Facebook
- Instagram
- TikTok
- YouTube
- Reddit
- Gruppi WhatsApp
- Gruppi Telegram
- X (ex Twitter)
- Siti internet Governativi
- Non ho consultato risorse online
- Altri siti o altre piattaforme social
- _____

12) Ricordi il nome di qualche sito/canale/gruppo online o risorsa che ti ha fornito informazioni sul viaggio o su come raggiungere il Paese nel quale volevi andare?

- Sì, _____
- No

13) Hai ritenuto attendibili le informazioni che hai trovato online?

- Sì (vai alla domanda n.15)
- No

14) Non hai ritenuto attendibili le informazioni online. È possibile che queste siano state diffuse per influenzare le persone nella loro decisione di lasciare il Paese?

- Sì
- No
- Non so

15) Hai mai sentito parlare di fake news?

- Sì
- No (vai alla domanda n.17)

16) Pensi di averne mai incontrata una?

- Sì
- No

17) Hai mai sentito parlare di intelligenza artificiale (AI)?

- Sì
- No (vai alla domanda n.19)

18) Pensi di averne mai incontrato un contenuto generato da un'intelligenza artificiale?

- Sì
- No

19) Con riferimento a queste immagini sapresti dire se queste sono fotografie riconducibili a persone reali (V) o immagini persone create artificialmente (F)?



Figura 1

V F



Figura 2

V F



Figura 3

V F

20) Mentre raccoglievi informazioni in vista del tuo viaggio, hai mai notato contenuti (testi/immagini/video) che ti hanno dato l'impressione di essere falsi/manipolati/non autentici?

- Sì
- No (vai alla domanda n. 22)

21) Quali, per esempio, e dove li hai visti?

22) C'è qualcuno che ti ha consigliato di non partire? (*è possibile esprimere più risposte*)

- Familiari/amici/persona a me vicine
- Familiari/amici/persona a me vicine che hanno già affrontato il viaggio
- Connazionali che hanno già affrontato il viaggio
- Gruppi organizzati (i.e. partiti politici, sindacati, gruppi religiosi, etc.)
- Associazioni di volontariato
- Altri _____

23) Sei ancora in contatto con qualcuno, nel tuo paese d'origine?

- Sì
- No (vai alla domanda n.25)

24) Come riuscite a comunicare?

- Chiamate
- SMS
- WhatsApp
- Facebook
- Instagram
- Telegram
- E-mail

25) Oggi per rimanere aggiornato rispetto al viaggio e alle fasi successive, consulti ancora siti/app/social network?

- Sì
- No (vai alla domanda n.28)

26) Mi capita di consultare... (è possibile esprimere più risposte)

- Google
- Facebook
- Instagram
- TikTok
- YouTube
- Reddit
- Gruppi WhatsApp
- Gruppi Telegram
- X (ex Twitter)
- Siti Governativi
- Altri siti o altre piattaforme social _____

27) Sai dirci il nome di qualche pagina web, canale, profilo, sito o gruppo online che offre informazioni una volta arrivati in Italia?

28) Cosa avresti voluto sapere prima di partire?

29) Alla luce della tua esperienza, cosa consiglieresti a chi sceglie di partire?

Informazioni socio-anagrafiche

Età: _____

Genere:

- M
- F

Cittadinanza: _____

Titolo di studio:

- Educazione non formale (i.e. apprendimento di corsi base, etc.)
- Diploma di scuola primaria
- Diploma di scuola secondaria
- Diploma di scuola professionale
- Diploma di laurea
- Nessuna istruzione

Grazie per il tuo tempo e la tua collaborazione!

Finito di stampare nel mese di settembre 2025
dalla *Grafica Elettronica* - Napoli

euro 25,00

ISBN 979-12-235-0405-5



9 791223 504055